UNIVERSITÁ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane

Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
XXXVI ciclo

Settore scientifico – disciplinare:
IUS/16 – Diritto processuale penale

ASSOCIAZIONE MAFIOSA E GIUSTIZIA RIPARATIVA. PROBLEMI E PROSPETTIVE.

Candidata:
Dott.ssa Angela Laura Chiodo

Tutor:
Prof. Arturo Capone

Coordinatore:
Prof. Attilio Gorassini

ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023

Ad Arturo,

acuto studioso del fenomeno mafioso e guida preziosa.

A Giuseppe Valarioti,

per il suo sogno di giustizia

alimentato con impegno intellettuale, politico e sociale.

Indice

Introduzione……..…….p.1.

Cap. I. La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia.

1.1 La Giustizia riparativa nelle fonti internazionali
……..…… p. 8.
1.2. Lo sviluppo del paradigma riparativo in Italia.
……. p. 11.
1.3 La Giustizia riparativa nella Riforma Cartabia.
…… ….p. 15.
1.4. Il rapporto di complementarietà con il processo penale.
…….p. 21.
1.5 I diritti e le garanzie dei partecipanti. ……..p. 23.
1.6 Le restorative practices…….....p.28.
1.7 La figura del mediatore. …… p. 38.
1.8. La giustizia riparativa per i reati gravi. ……p. 43.

Cap. II. La Giustizia riparativa in fase di esecuzione, per i reati di criminalità organizzata.

2.1 La giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena. ……p. 49.
2.2 La valutazione del magistrato di sorveglianza nell'accesso al programma riparativo. ……..p. 59.
2.3 Giustizia riparativa e funzione rieducativa della pena. ……..p. 62.
2.4 La Giustizia riparativa nel D.L. 162/2022 …….p. 72.
2.5 Alcuni snodi problematici: il riconoscimento dei fatti essenziali. ……p. 82.
2.6 Giustizia riparativa e collaborazione con la giustizia. …….. p. 90.
2.7 *Giustizia riparativa e sicuro ravvedimento.* ……..p. 98.

Cap III. Dentro la mafia.

3.1. La metodologia di ricerca. ……. p. 106.
3.2. Il "Sentire mafioso". ……. p. 110.
3.3. L'adesione al sodalizio criminale e la libertà del consenso. ……...p. 120.
3.4. Le strategie di comunicazione. ……. p. 125.
3.5. La mediazione mafiosa. …….. p. 131.
3.6. a) Il versante esterno: la mediazione mafiosa sul territorio. …….. p. 134.
3.6. b) Il versante interno: la gestione del conflitto nel gruppo criminale e tra gruppi criminali rivali. ……. p. 138.

Cap. IV. La Giustizia Riparativa nei territori ad alta densità mafiosa

4.1. Le vittime nei territori ad alta densità mafiosa. ……p. 143.
4.1. a) La vittima di reato nella giustizia riparativa. ……p. 143.
4.1. b) La vittima nei reati di criminalità organizzata. …… p. 150.
4.1. c) La vittima di estorsione. ……. p. 162.
4.1 d) L'omicidio mafioso. ……..p. 168.
4.1 e) Prospettive d'intervento sul versante delle vittime…….p. 175.
4.2 La Comunità nei territori ad alta densità mafiosa. ……...p. 180.
4.2 a) Un caso specifico: il territorio della Piana di Gioia Tauro. ……. p. 187.
4.2 b) Il Caso Zagari e la risocializzazione nei territori ad alta densità mafiosa. ……. p. 192.
4.2 c) Le comunità vittimizzate nei reati ambientali. …….p. 197.

Cap. V. Dalla rieducazione alla riparazione.

5.1. Per una decostruzione del sentire mafioso nell'autore di reato. ….. p. 202.
5.2. a) La «spersonalizzazione» in carcere e le tecniche di neutralizzazione ……. p. 209.
5.2. b) Il trattamento rieducativo per i detenuti sottoposti a regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P..……p. 217.
5.2. c) Il trattamento rieducativo per i detenuti inseriti nei circuiti di Alta Sicurezza. ……. p. 240.
5.3. Sviluppare la riflessione critica nei reati di mafia: alcune proposte. . p. 246.
5.3. a) Il teatro in carcere. ……..p. 252.

5.3. b) La scrittura autobiografica. ……p. 262.
5.4. I programmi riparativi nei reati di criminalità organizzata. …….. p. 254.
5.4. a) Le scuse formali. ……..……p. 255.
5.4. b) I victim impact panels. …… p. 256.
5.4. c) Il dialogo riparativo. …….p. 257.
5.4. d) I Family Group Conferencing. ……. p. 258.
5.4. e) La mediazione penale. …….. p. 260.

Conclusioni …… p. 266

Bibliografia
…… p. 269.

Introduzione

Il seguente lavoro di ricerca si prefigge l'obiettivo di verificare se sia possibile estendere la giustizia riparativa ai reati di criminalità organizzata, in fase di esecuzione della pena, partendo dall'assunto che alcune peculiarità, tipiche di certi contesti criminali, potrebbero pregiudicarne l'efficacia.

Per giustizia riparativa, secondo la definizione data dall'art. 42 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, s'intende «*Qualsiasi programma che consente alla vittima di reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità, di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un mediatore terzo, imparziale e formato*». Non sfugge, dunque, che la giustizia riparativa si propone come modello dialogico e cooperativo di gestione delle conseguenze di un illecito, in cui il conflitto viene percepito in prospettiva relazionale. All'analisi dei principi e delle garanzie introdotte dalla nuova disciplina organica in materia di giustizia riparativa, è quindi dedicato il Capitolo I della tesi di dottorato.

Date queste premesse, ci si è domandati come fosse possibile coniugare un paradigma orientato al riconoscimento dell'altro e alla creazione di legami sociali con la "cultura mafiosa", una «prigione di gomma» dalla quale è difficile evadere.

La prospettiva attraverso cui il fenomeno mafioso è stato indagato nel presente lavoro è quella del c.d. "paradigma della complessità", coniato dallo studioso Umberto Santino, che ha il pregio di considerare le organizzazioni criminali nella loro concretezza e nel rapporto con il contesto sociale in cui operano.

Per tale ragione, il metodo d'indagine utilizzato nel Capitolo III predilige uno sguardo trans-disciplinare: attraverso i contributi delle scienze sociali, in particolare della sociologia e della psicologia, si è cercato da un lato di ricostruire i contorni del dispositivo educativo mafioso, indagando dall'interno la dimensione culturale e relazionale delle famiglie di mafia; dall'altro, prendendo in esame le strategie comunicative e la mediazione mafiosa in qualità di modalità di gestione del conflitto, abbiamo spostato l'attenzione sul versante esterno, quello dei rapporti con il territorio. Per farlo, ci si è avvalsi non soltanto di fonti giudiziarie come le sentenze dei tribunali di merito e di legittimità o le relazioni di organi investigativi ma anche di pubblicazioni frutto di ricerche sul campo, con la consapevolezza che il materiale giudiziario è funzionale a ricostruire il profilo della responsabilità penale, più che le specificità del fenomeno e le sue relazioni con il contesto.

Dal momento che la giustizia riparativa coinvolge anche la vittima di reato e la comunità, poi, partendo dalle definizioni contenute nel D. Lgs. 10 ottobre n. 150 e dalle fonti sovranazionali in materia, nei Capitoli III e IV del presente lavoro di ricerca si è cercato di ricostruire, senza alcuna presunzione di esaustività, un quadro di riferimento che tenga conto, a livello giuridico, criminologico e psicologico, dei profili maggiormente problematici

all'instaurazione di un percorso di giustizia riparativa con autori di reati mafiosi. A tal fine, l'attenzione è stata indirizzata in particolare verso le vittime del *racket* e di omicidio mafioso, evidenziando criticità e prospettive riconnesse all'applicazione delle *restorative practices* maggiormente in uso. Infine, con riferimento alla comunità, considerando che l'orizzonte di senso delle organizzazioni criminali di stampo mafioso è limitato al territorio e che le comunità insediate nei territori ad alta densità mafiosa, spesso assumono un ruolo passivo (non a caso si è parlato di "Comunità vittimizzate"), il tema è stato affrontato dapprima sotto un profilo generale, fino ad esplorare la specifica area della Piana di Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria). Nella convinzione che un'accurata indagine sul fenomeno mafioso debba partire da un contesto spazialmente situato, infatti, la scelta è ricaduta sul mio luogo d'origine, terreno d'osservazione privilegiato per la comprensione delle dinamiche relazionali che si snodano all'interno di una Comunità vittimizzata.

Ad un primo orizzonte problematico, costituito dal dispositivo educativo mafioso e dai suoi corollari, tra i quali deve essere annoverata anche l'adesione al sodalizio criminale, se ne aggiunge uno ulteriore, specificamente legato al modello trattamentale adottato nei confronti dei condannati per reati di criminalità organizzata. Infatti, se è vero che uno dei connotati indefettibili dei programmi di giustizia riparativa è quello della responsabilizzazione dell'autore dell'offesa (obiettivo richiamato dalla Racc. CM/2018(8) del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, anche dalla disciplina interna nella veste di orizzonte programmatico), ci si è domandati se il trattamento rieducativo differenziato, attuato nei confronti di tale

categoria di detenuti, sia idoneo a stimolare la partecipazione volontaria alle attività riparative e l'assunzione di un'attitudine responsabilizzante.

A tal fine, i Capitoli II e V si snodano all'interno del panorama penitenziario: nel Capitolo II, in particolare, considerando il principio di accessibilità sancito dall'art. 44 del D. Lgs., che spalanca le porte alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del processo e a prescindere dal *nomen iuris* del reato o dalla sua cornice edittale, si prendono in esame i vantaggi e gli svantaggi legati alla fruizione di programmi riparativi in fase di esecuzione della pena; oltre a ciò, si indaga sul rapporto tra la funzione rieducativa della pena e la giustizia riparativa, anche alla luce delle recenti novità normative introdotte. Su quest'ultimo punto è bene sin da subito precisare che, sebbene nelle intenzioni del legislatore della Riforma prevalga una prospettiva di autonomia tra il trattamento rieducativo e la sfera riparativa, il rischio da scongiurare è quello di trasformare la giustizia riparativa da opportunità ad onere per l'accesso ai benefici penitenziari, soprattutto per i condannati per reati di mafia.

Il Capitolo V, invece, analizza più da vicino il trattamento rieducativo per i detenuti di criminalità organizzata che, dando prevalenza alle esigenze di sicurezza su quelle risocializzanti, si dimostra carente di attività funzionali ad incentivare un'adeguata riflessione critica delle condotte criminose, a nostro avviso imprescindibile punto di partenza per l'avvio di un percorso riparativo in fase esecutiva. Come ulteriore ostacolo verso la responsabilizzazione, inoltre, si aggiungono i processi di disculturazione che infantilizzano il detenuto, oltre alle tecniche di

neutralizzazione rispetto alle quali assume centralità, per l'oggetto della nostra ricerca, la negazione della vittima.

Da questo rischio, sembra non essere esente nemmeno il modello trattamentale previsto per i collaboratori di giustizia, analizzato nel Capitolo II, in cui ad assumere centralità è la qualità dei contributi conoscitivi che il detenuto è stato in grado di offrire all'autorità giudiziaria, più che la progressione trattamentale. Sempre con riferimento ai collaboratori, la ricerca mette in luce come, per coloro che sono sottoposti a misure di protezione, risulterebbe preclusa la possibilità di accesso ai percorsi riparativi: infatti, risulta farraginoso il tentativo di raccordo tra le garanzie di riservatezza predisposte dal D. Lgs. 150/2022 e il cordone protettivo previsto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge n. 82/1991. In particolare, l'art. 12 del D.L n. 8/1991, al comma 2, lett. d), tra gli obblighi che il collaboratore deve assumere in relazione al programma di protezione, introduce un duplice divieto: quello di rilasciare a soggetti diversi da autorità giudiziaria, forze di polizia e dal proprio difensore, dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione; quello di non incontrare né contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né alcuna delle persone che collaborano con la giustizia.

Alla luce di tali previsioni, è di immediata evidenza, soprattutto per quella parte di collaboratori per i quali è stato previsto il cambio delle generalità, come risulti difficoltoso un dialogo sui fatti essenziali alla presenza del mediatore e della vittima di reato, senza che tale scambio comunicativo si risolva in un disvelamento

identitario: lo *standard* di tutela predisposto dagli articoli 50 e 51 del D. Lgs 150/2022 non appare sufficientemente adeguato alle maggiori esigenze di segretezza potendo il riconoscimento dei fatti essenziali, in questo contesto, mettere in pericolo il collaboratore e la sua rete familiare.

In tempi più recenti, il rapporto tra giustizia riparativa e reati di criminalità organizzata è tornato in auge a seguito dell'emanazione del D.L. 21 ottobre 2022, n. 162 (convertito nella legge 199/2022), che ha inciso sull'art. 4 *bis* Ord. Penit. per adeguarsi all'ordinanza 97/2021 della Corte Costituzionale. L'attuale disciplina viene presa in esame nel Capitolo II: in sostituzione della condotta collaborativa per i detenuti non collaboranti accusati di determinati delitti, il legislatore ha richiesto di valutare, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle di giustizia riparativa, secondo un filone già inaugurato dagli esperti del Tavolo 16 degli Stati Generali.

Il limite principale, a nostro avviso, è quello di perpetrare una concezione della riparazione intesa come esternazione di un atteggiamento di emenda interiore del condannato non collaborante. Così, non soltanto si crea una fuorviante sovrapposizione con il concetto di "sicuro ravvedimento", richiesto per la concessione della liberazione condizionale dall'art. 176 c.p., ma si attribuisce alla giustizia riparativa una logica premiale che non le è propria rendendola, in quanto ad effetti, un surrogato della collaborazione con la giustizia. Oltre a ciò, soprattutto per i condannati per reati di mafia, il rischio è di nascondere, sotto il tappeto delle attività

riparatorie, la totale mancanza di risorse destinate alla risocializzazione. In conclusione, i Capitoli IV e V sono dedicati alle prospettive d'intervento, sul versante degli autori di reato e delle vittime. In particolare, per gli autori di reato, le proposte riguardano l'implementazione di attività trattamentali come il teatro o la scrittura autobiografica, che favoriscano nel condannato un lavoro introspettivo. Infine, nella convinzione che soltanto a seguito di un efficace percorso di revisione critica sia possibile, per tali tipologie di reato, iniziare dei programmi di giustizia riparativa, sono state messe in risalto le *restorative practices* più adatte ad un contesto caratterizzato da marcate asimmetrie di potere tra le parti, come quello preso in esame.

Capitolo I

La Giustizia riparativa nella Riforma Cartabia.

1.1. La Giustizia riparativa nelle fonti internazionali.

Le fonti internazionali e gli atti di *soft law* rappresentano la *Restorative Justice* come una realtà in continua evoluzione, caratterizzata dall'informalità delle procedure[1]. Punto di riferimento nel panorama normativo è senz'altro la definizione contenuta nei *Basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters* (d'ora in avanti *Basic Principles*), elaborati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002: «La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato partecipano attivamente alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso

[1] Vedi BONINI V., *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi (artt. 42-46)* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, Codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 726; D'AMATO S., *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale* in *Arch. Pen*., 2018, 1, p. 8; MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *La giustizia riparativa. Formanti, Parole, Metodi*, Torino, 2017, p. 89.

ai gruppi parentali e i consigli commisurativi». Oltre alla Direttiva UE 2012(29) del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, altro strumento sovranazionale di rilevanza primaria, nell'opera di ricostruzione della fisionomia della *restorative justice,* può essere considerato la Raccomandazione Rec (2018) 8, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. È infatti quest'ultima a soffermarsi in maniera più puntuale sulle finalità e sulle "pietre angolari" di tale modello, quali la relazione e la progettualità, oltre ad aggiornare le disposizioni contenute nella Raccomandazione R. n. (99) 19 in materia di mediazione penale[2].

Le fonti internazionali menzionate costituiscono l'ossatura della giustizia riparativa nel nostro ordinamento e sono state la bussola che ha guidato il legislatore nazionale nell'adozione di una disciplina organica (non a caso, vengono richiamate anche all'art 1, comma 18 lett. *a* della legge delega 134/2021)[3].

Da ultimo, si inserisce la recentissima Dichiarazione di Venezia del 2021 sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale. Questo documento, adottato in occasione della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa, risulta degno di nota per due ordini di ragioni: sia perché è indicativo dell'interesse maturato su tale tema da parte degli Stati membri, a livello nazionale (tanto che si prefigge l'obiettivo di aggiornare e incrementare i contenuti della CM/Rec. (2018) 8); sia perché sottende una concezione poliedrica della giustizia riparativa considerata, prima ancora che nella sua accezione

[2] La Raccomandazione n. (99) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in particolare, è l'unico documento organicamente dedicato alla materia della mediazione. A tal fine, si veda CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, p. 215; MATTEVI E., *La giustizia riparativa nelle fonti internazionali: uno sguardo d'insieme* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, p. 7.

Per una più approfondita disamina delle fonti sovranazionali a cui la materia si ispira, si rimanda a UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, pp. 15 e ss.

[3] Vedi BONINI V., *op.cit*., p. 726; MATTEVI E., *op. cit.*, pp. 1,8; *Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo recante attuazione della Legge Delega 27 settembre 2021*, n. 134, p. 364.

di strumento di risoluzione dei conflitti, come una cultura più ampia che dovrebbe permeare l'intero sistema di giustizia penale[4].

Tra le finalità di questo modello di giustizia, messe in risalto dalle principali fonti internazionali citate, viene fatta menzione del recupero della relazione comunicativa tra le parti coinvolte e della ricostruzione dei legami sociali spezzati dal reato[5].

Nella dimensione della *restorative justice*, dunque, il reato è intimamente legato al tessuto sociale in cui viene commesso, tanto da causarne una lacerazione. Lo strappo coinvolge *in primis* la vittima, ma è destinato ad allargarsi fino a toccare ogni membro della comunità. Esso, quindi, genera un conflitto sociale interpersonale: ad essere violato non è solo un precetto legale, ma anche la persona.

L'incontro con l'altro, promosso all'interno di uno spazio protetto e guidato da personale adeguatamente formato, produce effetti rigenerativi: la vittima ha la possibilità di esternare il suo dolore nei confronti di chi lo ha direttamente provocato, beneficiando della sensazione di *empowerment* derivante dallo *storytelling*; nell'autore dell'offesa, invece, queste pratiche favoriscono la responsabilizzazione in quanto si ha, per la prima volta, l'opportunità di comprendere la sofferenza e il male inferti; inoltre, laddove le *restorative pratices* ammettano anche la partecipazione della comunità, essa potrà adoperarsi per promuovere nell'autore di reato un senso di fiducia e di appartenenza, attenuando così lo stigma derivante dalla sanzione[6].

---

[4] Sul punto, si veda PARLATO L., *La Giustizia Riparativa. i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in *La Riforma Cartabia. La nuova Giustizia penale*, Milano, 2023, pp. 271,272.

È possibile consultare il Documento al link seguente: rm.coe.int/venice-ministerial-declaration-eng-4-12-2021/1680a4df79 .

[5] Per una disamina del differente piano ontologico e valoriale su cui si instrada la *restorative justice*, si rimanda a ZEHR H., *op.cit*, *Cap. 2., Restorative principles*, § *Three pillars of Restorative Justice* (nella versione e-book).

[6] Così, UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, pp. 8-9; ZEHR H., *The little book of Restorative Justice*, New York, 2014, *Cap. 2., Restorative principles, § A restorative lens* (nella versione e-book).

Pur avendo tra le sue naturali prerogative quella di partire dall'ascolto dei bisogni della vittima, la Racc. 2018 (8) al punto 15 sottolinea che la Giustizia Riparativa non può essere sbilanciata verso il soddisfacimento delle istanze di una sola tra le parti del conflitto, ma deve mirare al riconoscimento della dignità di entrambe. Questo principio è stato inglobato all'interno dell'art. 43, lett. *b* del D. Lgs. 150/2022 (allargando le maglie della tutela prevista dall'articolo 12, comma 1, lett. *a* della Direttiva 2012/29/UE) e assurge a condizione imprescindibile per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa nel nostro ordinamento[7].

1.2. Lo sviluppo del paradigma riparativo in Italia.

Tra i fattori che hanno incentivato la promozione di modelli alternativi di giustizia su base consensuale, nel nostro Paese, possono essere inclusi, da un lato, la crescente insoddisfazione nei confronti di una concezione marcatamente retributiva del sistema penale[8]; dall'altro, la necessità di ascolto invocata dalla vittima di reato, che esige una dimensione più intima di quella che il contraddittorio dibattimentale è in grado di offrire[9].

---

[7] Così, *Relazione illustrativa*, cit., p. 369.

[8] Sulla violenza connaturata all'afflizione della pena (soprattutto carceraria), si vedano le riflessioni di BARTOLI R., *Giustizia vendicatoria, Giustizia riparativa, Costituzionalismo* in *Studi in Onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022, p. 531 e ss.; BORTOLATO M., VIGNA E., *Vendetta pubblica. Il Carcere in Italia*, Bari, 2020, p. 17; FIANDACA G., *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica* in www.sistemapenale.it del 28 novembre 2020, pp. 11 e ss.

[9] Per un'analisi più dettagliata delle complessive cause di sviluppo della *Restorative Justice* nel nostro ordinamento, si rimanda a BOLÌVAR D., *Restoring Harm*, New York, 2019, pp.

In Italia la giustizia riparativa ha mosso i suoi primi passi nell'ambito minorile, sotto forma di mediazione, con il D.P.R. 448/1988. Nella giustizia penale degli adulti è stata progressivamente introdotta nella veste di *diversion,* per reati non particolarmente gravi: dapprima, con il D.lgs. 274/2000, per quelli procedibili a querela, di competenza del giudice di pace; successivamente, con la legge 28 aprile 2014 n. 67, la condotta riparatoria di colui che si attiva per attenuare o elidere le conseguenze dannose del reato ha rappresentato il fulcro della sospensione del procedimento con messa alla prova, regolato dall'articolo 464 *bis* del codice di procedura penale.

Prima del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, nel nostro Paese la Giustizia riparativa non era legittimata da alcuna legislazione *ad hoc* ad essa dedicata[10].

Al superamento di questa fase di stallo, non aveva contribuito neanche il Decreto Legislativo 15 Dicembre 2015 n. 212, che ha dato attuazione tardiva alla Direttiva 2012/29/UE sull'introduzione di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato[11].

---

33 e ss.; D'AMATO S., *op.cit*., p. 3 e ss.; MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit.,* p. 66 e ss.; MANNOZZI G., BARTOLI R., *La giustizia accogliente*, Milano, 2022, p. 23 e ss.; MATTEVI E., *op. cit*., pp. 2-3.

Sulla crescente importanza accordata, a livello internazionale, alla tutela della vittima di reato, si veda invece LAUWAERT K., *European criminal justice policies on victims and restorative justice* in *Victims and Restorative Justice*, (a cura di Bolìvar D., Aertsen I.), New York, 2015, pp. 238 e ss.

[10] Vedi MAZZUCCATO C., *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia* in *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone,* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015, p. 120 (nella versione e-book). Per una ricostruzione delle tappe evolutive della disciplina, nel nostro ordinamento, si rimanda a DI TOMMASO G., *La Giustizia riparativa agli albori della Riforma Cartabia*, Milano, 2023, pp. 67 e ss.

[11] Di fatti, rispetto alla molteplicità di obiettivi previsti dalla Direttiva 12/29/UE, il contenuto del D. Lgs. n. 212/2015 appare molto stringato e settoriale, avendo avuto ad oggetto soltanto alcuni degli accorgimenti richiesti dalla Direttiva, escludendo tuttavia quei profili funzionali ad un reale rapporto di continuità con il modello riparativo (quali la possibilità di rivolgersi agli uffici della giustizia riparativa presenti sul territorio o la formazione dei mediatori).

Prendendo le mosse dalla laconicità del nostro ordinamento in materia, nonché dalla disomogeneità applicativa della *restorative justice* all'interno del panorama nazionale, nel 2015 il Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale (dedicato alla giustizia riparativa) si è cimentato nell'arduo tentativo di dare forma all'incompiuto, superando gli ostacoli culturali e normativi che hanno impedito a questo paradigma di affiancarsi stabilmente al mondo della pena[12]. Le proposte del Tavolo 13 tuttavia, pur essendo confluite nell' art. 1, comma 85, lettera f) della l. 23 giugno 2017 n. 103 (legge delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario), sono rimaste lettera morta. Il mutamento degli assetti politici ha infatti comportato un brusco passo indietro, tarpando le ali agli aspetti più innovativi della riforma: i decreti legislativi n. 121/2018, 123/2018, 124/2018, adottati dall'Esecutivo, hanno dato soltanto parzialmente attuazione alla delega lasciando fuori, tra i diversi spunti di riflessione, anche quello sulla giustizia riparativa[13].

Detto ciò, va al Tavolo 13 il merito di aver guardato alla giustizia riparativa in una prospettiva sistemica, svincolandola da

---

Sull'attuazione frammentaria della direttiva da parte del Decreto vedi STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *TAVOLO 13*, Relazione d'accompagnamento, cit., p. 17.

[12] Nel 2015, a quarant'anni dall'adozione della Legge Penitenziaria (L. n. 354/1975), l'allora Ministro della Giustizia Orlando ha promosso un momento di confronto sul tema del carcere, coinvolgendo importanti esperti del settore ripartiti in 18 Tavoli di lavoro. La finalità degli Stati Generali è stata duplice: cercare di suscitare, in capo alla collettività, un interesse culturale in ambito penitenziario; adottare proposte di riforma della Legge Penitenziaria accomunate dalla volontà di conferire dignità e umanità all'istituzione totale, così come richiesto dall'art 27 Cost.

L'argomento della giustizia riparativa è stato oggetto d'indagine del Tavolo 13, coordinato da Grazia Mannozzi. Per maggiori informazioni sugli Stati Generali, vedi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.page.

[13] Lo schema di decreto in questione ha ricevuto parere negativo da parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Per indagare sulle ragioni che hanno portato all'adozione di tale scelta, vedi: https://www.camera.it/leg18/682?atto=029&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=3#inizio .

Occorre segnalare che, dopo gli Stati Generali, un tentativo di operare una sistemazione organica delle migliori esperienze maturate in questo ambito, nel settore degli adulti e in quello minorile, è stato promosso nel 2019 dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, che ha fornito delle Linee di indirizzo, reperibili al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_10_3_2&facetNode_2=0_10&facetNode_3=0_6_4_1&contentId=SPS322404&previsiousPage=mg_1_12

qualsiasi logica deflattiva o non pienamente aderente al paradigma riparativo, riportando al centro del dibattito la relazione reo-vittima-comunità. Oltre a ciò, i punti focali su cui si è concentrato il lavoro degli esperti hanno riguardato gli ambiti della formazione del personale che opera nel mondo della giustizia; l'inquadramento professionale della figura del mediatore; il rapporto con il processo penale e, soprattutto, con l'esecuzione della pena, fino ad arrivare all'elaborazione di una proposta normativa.

I primi obiettivi erano stati considerati conformi all'art. 25 della direttiva 12/29/UE che richiede ad avvocati, magistrati, operatori penitenziari e polizia penitenziaria un'adeguata preparazione che consenta loro di trattare le vittime in modo imparziale, rispettoso, professionale. Non si può disconoscere, infatti, come ciascuna di queste categorie abbia un ruolo importante nella promozione dei valori che ispirano la giustizia riparativa, in ogni stato e grado del procedimento: i magistrati e gli avvocati possono, ciascuno in base alle proprie competenze, segnalare l'esistenza dei *restorative processes*, incoraggiando la collaborazione con i centri di mediazione presenti sul territorio; il personale penitenziario, invece, può favorire la diffusione di tali pratiche tra i soggetti che sono in fase di esecuzione della pena[14].

In relazione alla figura del mediatore, gli esperti riuniti attorno al Tavolo 13 si sono confrontati con la realtà ordinamentale previgente all'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022, che non prevedeva l'adozione di un albo nazionale, strumento imprescindibile a garanzia della professionalità e dell'imparzialità del mediatore. Pertanto, hanno condiviso la necessità di promuoverne

[14] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit.*, p. 345; STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, TAV. 13, *Allegato 8* in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato8.pdf.

l'istituzione, assieme a un codice deontologico e a tassative ipotesi di incompatibilità[15].

L'esigenza di evitare qualsiasi tipo di improvvisazione nella conduzione delle attività di mediazione diventa tanto più stringente se si considera come la figura del mediatore non risulta posta dal tessuto costituzionale in una posizione di indipendenza e di terzietà, al pari del giudice, potendo ciò incidere non soltanto sulle garanzie che devono essere accordate all'autore di reato, ma anche sullo scivolamento verso una connotazione privatistica dello *ius dicere*, con un possibile indebolimento delle prerogative statuali[16].

1.3 La Giustizia Riparativa nella Riforma Cartabia.

L'efficienza del processo penale è stata uno dei binari su cui si è instradata la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" ed è considerata una delle finalità da perseguire per una migliore organizzazione della giustizia penale. L'intervento riformatore è stato ispirato dalla necessità di ridurre, di almeno il 25 % entro il 2026, i tempi del processo penale.

[15] STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, TAV. 13, Allegato 6 *bis* in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato6bis.pdf.

[16] Così LORENZETTI A., *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018, p. 182. Si rimanda anche a RIPOLI M., *Carcere, risocializzazione, diritti*, a cura di I.F. Cortèz, M. Tasso, Torino, 2006, pp. 112,113.

Al raggiungimento di questo imponente obiettivo, per altro, è stata vincolata l'erogazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza[17].

Il legislatore si è cimentato nell'impresa dell'abbattimento dei tempi della giustizia attraverso un intervento diretto al "*legal system*" nel suo complesso, penale e processuale[18]: la legge delega, infatti, è intervenuta sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari.

Con riferimento al processo, le modifiche introdotte hanno mirato alla transizione digitale e telematica, oltre che allo sviluppo propulsivo del procedimento e della fase dibattimentale[19].

A questa prima serie di interventi, è poi seguita quella relativa al sistema sanzionatorio globalmente inteso: da un lato, mediante la revisione delle pene sostitutive e delle pene pecuniarie, si è tentato di rendere maggiormente tempestivo ed effettivo il sistema di esecuzione; dall'altro, alcuni ritocchi ad istituti del processo penale come la sospensione del processo con messa alla prova e i riti alternativi, hanno aspirato alla realizzazione di una definizione anticipata del procedimento[20].

Il versante più innovativo su cui la legge 134/2021 ha inciso è, senz'altro, quello relativo all'introduzione, nel nostro ordinamento, di una disciplina organica in materia di giustizia riparativa: tale innesto, se da un lato spicca nel panorama europeo per ampiezza e completezza, consente altresì di sistematizzare esperienze sorte in

---

[17] Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a GATTA G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"* in www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2021; *Relazione illustrativa*, cit., p. 7.

[18] Tale aspetto viene messo in evidenza da DONINI M., *Diritto penale e processo come legal system. I chiaroscuri di una riforma bifronte* in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, 2023, p. 3.

[19] Per un'analisi più approfondita dei singoli istituti interessati, si rimanda alla *Relazione Illustrativa*, cit., p. 7,8.

[20] Per una disamina più puntuale, si vedano PRESUTTI A., *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato* in www.sistemapenale.it del 14 novembre 2022, pp. 8 e ss.; *Relazione Illustrativa*, cit., p. 8,

maniera disomogenea sul territorio nazionale e di riordinare istituti già presenti[21].

I lineamenti caratterizzanti la disciplina introdotta attraverso il D. L.gs. 150/2022, quindi, sono l'organicità e la complementarietà: il legislatore, infatti, non si è limitato ad una mera operazione di riordino, ma ha anche messo a punto delle regole finalizzate a rendere operativo il modello delineato, in una prospettiva di complementarietà con il sistema penale esistente[22]. La novella risponde non soltanto alla necessità di adeguarsi alle spinte sovranazionali, ma persegue pure una complessiva revisione della materia sanzionatoria, con l'obiettivo di ridimensionare la centralità della pena detentiva in favore di una rivitalizzazione delle pene sostitutive[23].

Secondo la definizione di Giustizia Riparativa contenuta all'art. 42, lett. *a* del D. Lgs. 150/2022, per "Giustizia Riparativa" deve intendersi «*Ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità, di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato, denominato mediatore*»[24].

---

[21] BONINI V., *op.cit*., pp. 725,726; BRUNELLI F., *Programmi di Giustizia riparativa* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, Codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, pp. 756, 757.

Attraverso tale novità, si dà attuazione all'art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che disponeva: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

[22] Così CINGARI F., *La Giustizia riparativa nella Riforma Cartabia* su www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, p. 9.

[23] Sul punto, si rimanda a DE VITO R., *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere* in *Questione Giustizia*, 2023, 2, p. 107.

[24] È di immediata evidenza il collegamento con la definizione fornita al punto 3 della Racc. 8/2018 (tranne per ciò che riguarda il mediatore, lì denominato "facilitatore").

Nell'approntare una nozione di Giustizia riparativa conforme ai principi internazionali in materia, il Governo ha avuto consapevolezza della difficoltà di incasellare un fenomeno così complesso e dinamico all'interno di una cornice normativa[25]. La nozione si conforma senza dubbio ad un orientamento dottrinale puro o "olistico", dal momento che le componenti indefettibili del modello riparativo sono state individuate nell'incontro tra le parti; nel ripristino della comunicazione tra i soggetti coinvolti; nella propensione delle parti a risolvere attivamente le questioni sorte dalla commissione dell'illecito[26].

Il profilo strutturale della giustizia riparativa, come delineato dalla Riforma, si sostanzia di un procedimento riparativo (le cui caratteristiche sono quelle contenute nella definizione data all'art. 42 lett. *a*) e del suo risultato, noto come "esito riparativo", disciplinato dagli articoli 42 lett. *e* e 56[27]. Il termine è mutuato dai *Basic Principles*, che parlano di "*Restorative outcome*" all'art. 3: secondo la nozione data all'art. 42 lett. *e*, esso coinciderebbe con «*qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti»*.

La finalità dell'accordo, che va valutata per determinarne l'essenza riparativa, deve essere quella di ricostruire la relazione tra i partecipanti e di favorire un riconoscimento reciproco della dignità degli stessi. Ciò non deve necessariamente tradursi in una

[25] Vedi D'AMATO S., *op.cit*., p. 8; MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., p. 89; MATTEVI E., *op. cit*., p. 8.

[26] Così UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *Relazione su novità normativa "La Riforma Cartabia"* (Rel. N. 2/2023), p. 293.

Una risposta all'offesa che sia veramente "riparativa" deve promuovere la volontarietà, l'inclusione, il rispetto e l'*empowerment* dei partecipanti, la sicurezza delle procedure. Per una più approfondita disamina, si rimanda a UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, pp. 5 e ss.

[27] Vedi BONINI V., *op.cit*., p. 729.

riconciliazione tra le parti, né nel ripristino della precedente relazione (non sarebbe un risultato attuabile, alla luce della frattura rappresentata dal reato); piuttosto, deve consentire alle persone coinvolte di essere messe in condizione di avvicinarsi e capire, per il futuro, quale sia il modo più opportuno per affrontare e risolvere le conseguenze del reato, rigenerando la fiducia interpersonale intaccata dall'azione criminosa[28].

L'accordo deve essere plasmato secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, come richiede l'art. 43, comma 2, lett. *f*: quest'ultimo, in attuazione dei precetti previsti dal §52 della Racc. 2018(8) e dall'art. 31 della Racc. (99)19 del Consiglio d'Europa, mira alla concreta attuazione delle soluzioni prospettate dalle parti, evitando che l'accordo possa veicolare delle *pay-back santions*, sproporzionate nei contenuti.

A livello sostanziale, l'accordo può estrinsecarsi in una riparazione simbolica o materiale, come illustrato dall'art. 56: «*l'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi* (comma 2); *l'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori* (comma 3)».

I contenuti della riparazione simbolica si soffermano sull'assunzione della responsabilità da parte dell'autore di reato e la sua reintegrazione nel tessuto sociale, a seguito dei gesti di riparazione posti in essere. Si tratta, quindi, di una concreta possibilità per l'autore dell'offesa di vedersi restituita un'immagine

[28] Vedi BONINI V., *op. cit*., p. 729. Sulla ricostruzione del legame fiduciario, si vedano MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., pp. 204, 205; MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., p. 63.

diversa e, allo stesso tempo, di rinsaldare un nuovo patto di cittadinanza con la vittima e la comunità[29].

L'esito materiale, invece, risponde ad uno scopo prettamente satisfattorio, rispetto alla perdita economica subita. Esso presenta delle criticità soprattutto sotto il profilo della difficile quantificazione del c.d. "*pretium doloris*", correndo il rischio di porre sullo stesso piano beni che, per loro natura, si collocano su scale valoriali differenti. Questa categoria, quindi, riduce sensibilmente la dimensione di *empowerment* della vittima, che si limita ad attivarsi per la presentazione dell'istanza di risarcimento[30]. Nella prassi, è raro imbattersi in accordi che contemplino restituzioni di tipo materiale: molto più frequenti sono i casi di mediazione penale che si concludono con accordi di natura simbolica o comportamentale[31].

Gli esiti della riparazione descritti guardano, allora, a due diverse componenti del conflitto: nella riparazione simbolica assume centralità il valore delle persone coinvolte e, di conseguenza, la relazione interpersonale lacerata; la riparazione materiale, invece, si focalizza sull'offesa, senza alcuna pretesa di ricucire il legame sociale pregiudicato dal reato[32].

Entrambe le vesti che l'esito riparativo può assumere hanno, in realtà, un contenuto proteiforme, di carattere non tassativo[33]. Ciò che le accomuna, tuttavia, è la connotazione "riparativa", che è cosa differente dal più neutro termine "riparatorio", a dimostrazione che l'accordo, per non essere estraneo alla giustizia riparativa, deve

---

[29] Così MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., op.cit., pp. 228,229.

[30] Così MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., op. cit., p. 227.

A causa delle molteplici implicazioni di natura tecnica sottese all'esito materiale, è prevista per le parti la possibilità di ricevere l'assistenza tecnica dei difensori. In questi casi, i mediatori operano per lo più nella veste di facilitatori, lasciando agli esperti il compito di accordarsi sulle questioni di tipo risarcitorio. Si veda, sul punto, BRUNELLI F., *op. cit*., p. 768.

[31] Vedi BRUNELLI F., *op. cit*., p. 768.

[32] Così MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., p. 230; MANNOZZI G., MANCINI R., *La giustizia accogliente*, Milano, 2022, pp. 26,27.

[33] Si veda sul punto la *Relazione illustrativa*, cit., p. 386.

essere il risultato di un percorso dialogico e di riconoscimento reciproco[34]. Infatti, nelle dinamiche di *restorative justice*, la riparazione è lontana da una concezione meramente pecuniaria, non esaurendosi nelle obbligazioni civilistiche riconnesse al reato[35].

1.4 Il rapporto di complementarietà con il processo penale.

Le fonti sovranazionali, in particolare l'art. 6 dei *Basic Principles* delle Nazioni Unite e gli articoli 3 e 4 della Racc. (99) 19, ribadiscono la necessità che i *restorative processes* siano resi fruibili in ogni stato e grado del processo: di fatti, la giustizia riparativa può rapportarsi al procedimento sia in termini di *diversion* (avanzando parallelamente alla vicenda penale)[36] che di *probation* (che si declina, rispettivamente, nella forma "penitenziaria" se il processo è ormai concluso e si dà inizio alla fase esecutiva o in quella "giudiziale", attraverso l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova)[37].

[34] La nota distinzione è attribuibile a BORTOLATO M., *op. cit*., p. 1267.

[35] Così MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op.cit*., p. 223.

[36] Per una disamina più approfondita sui modelli di *diversion* processuale, si rimanda a CIAVOLA A., *op. cit.*, pp. 39 e ss.

[37] Circa la distinzione tra *diversion* e *probation*, si rimanda a CESARI C., *Sospensione del processo con messa alla prova* in *Enc. Dir., Annali, IX, 2016*, pp.1005,1006.

La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce una modalità di gestione della reazione istituzionale all'illecito penale e, pur condividendo nelle linee essenziali il meccanismo di funzionamento del *probation* anglosassone a cui si ispira, se ne differenzia in maniera sostanziale: infatti, sebbene comporti un congelamento dell'attività di accertamento del reato e la contestuale predisposizione di un programma di risocializzazione, a cui l'imputato accetta di sottoporsi, si colloca in una fase anteriore a quella della condanna definitiva (per ulteriori approfondimenti si rimanda a CESARI C., *op. cit*., p. 1005; TABASCO G., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: un istituto da riformare*, Pisa, 2019, p.25). Per una complessiva ricostruzione delle criticità e delle potenzialità riconnesse all'istituto, si rimanda a

Tra il sistema penale e il paradigma ripartivo vige un rapporto di reciproca complementarietà: se da un lato la giustizia riparativa si serve della stabilità e della *vis* della giustizia punitiva, dall'altro fornisce a quest'ultima gli strumenti per poter superare la logica del castigo e valorizzare la dignità umana delle parti coinvolte nel conflitto[38]. Infatti, non soltanto l'asse su cui ruota la giustizia riparativa è quello della volontarietà (in assenza della quale il conflitto interpersonale rimarrebbe irrisolto) ma occorre tenere in considerazione, ancora, che la sua attuale fragilità non le consente di assurgere a sistema giuridico autonomo: non a caso, alcuni autori l'hanno definita un «metodo» e un «telos», che si fonda su una pluralità di discipline umanistiche e giuridiche[39]. In assenza del diritto penale, allora, il reato rimarrebbe impunito, data l'impossibilità del modello ripartivo di riuscire ad imporsi coattivamente[40]. Così, l'innesto della giustizia riparativa nel processo penale ha richiesto la messa a punto di una cornice normativa sufficientemente dettagliata, che regolasse i punti di intersezione tra il paradigma riparativo e il binario processuale: l'opportunità che tale incrocio venisse disciplinato da una fonte di rango primario è stata messa in risalto dalle fonti sovranazionali e, in particolare, dal § 22 della Racc. (2018) 8[41].

La giustizia riparativa, allora, non è né un'alternativa alla giustizia penale (poiché non si sostituisce ad essa) e neanche un rito

---

BARTOLI R., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?* in *Dir. Pen. Proc*., 2014, 6, pp. 661 e ss.

[38] Sulla complementarietà tra giustizia punitiva e giustizia riparativa vedi: MANNOZZI G., *La visione di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia, teologia* in *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone,* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015., pp. 231-233 (nella versione e-book); MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., pp. 368 e ss.; PALAZZO F., *Giustizia riparativa e giustizia punitiva* in *Giustizia Riparativa, ricostruire legami*, cit., p. 72 (versione e-book); PALAZZO F., Prefazione in *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. XV; STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, TAV. 13, *Relazione di accompagnamento*, cit., p. 15.

[39] Così MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., pp. 369,370.

[40] Vedi BORTOLATO M., *op.cit.*, p. 1263; CINGARI F., *op. cit*., p. 9.

[41] Vedi BONINI V., *op. cit*., p. 726.

speciale; neppure può essere considerata alla stregua di una causa di estinzione del reato, tranne che nell'ipotesi della remissione tacita della querela, prevista dall'articolo 152 c.p.[42]. In rapporto al processo penale, per come è stata delineata dal d.lgs. 150 del 2022, si può configurare come un procedimento incidentale, parallelo al processo penale e disciplinato dall'art. 129 *bis* c.p.p[43].

1.5 I diritti e le garanzie dei partecipanti.

Il diritto all'informazione previsto dall'art. 47, in relazione all'accesso ai programmi di giustizia riparativa, apre il catalogo dei diritti e delle garanzie dei partecipanti, trattandosi di un presupposto fondamentale per poter esprimere un valido consenso: un'adeguata informazione costituisce il primo passo per la partecipazione attiva della vittima e dell'autore dell'offesa. A tal fine, il comma 5 dell'articolo prevede che l'informazione debba essere quanto più possibile modellata in relazione alle condizioni personali dei destinatari (età, capacità, grado di istruzione, ecc.); oltre a ciò, l'articolo 49 garantisce l'assistenza linguistica alle persone alloglotte[44].

[42] Così UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *op. cit*., p. 277.

[43] L'unica ipotesi in cui la giustizia riparativa si pone come vera e propria alternativa al processo penale, precludendone lo svolgimento, è quella dei reati perseguibili a querela di parte. L'ordinamento, infatti, presuppone in questo caso che il raggiungimento di un accordo riparativo determini, nella vittima, la scelta di rinunciare alla giustizia contenziosa. Invece, per i reati perseguibili d'ufficio e per quelli in cui la querela è irrevocabile, il programma riparativo scorre parallelamente al processo penale, confermando come la giustizia riparativa si affianchi a quella penale senza sostituirsi ad essa. Si veda, sul punto, GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia (profili processuali)* in www.sistemapenale.it del 2/11/2022, pp. 15,16; UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *op. cit*., p. 324.

[44] Vedi la *Relazione Illustrativa*, p. 375.

L’attuale normativa configura il diritto all’informazione come una posizione giuridica soggettiva estesa a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in un programma di giustizia riparativa; specularmente, dunque, grava su tutti gli operatori che entrano in contatto con loro il dovere di renderlo effettivo[45].

La completa, effettiva e tempestiva informazione ai soggetti coinvolti apre le porte ad una vasta gamma di tutele, efficaci sin dal primo momento di contatto con l’autorità giudiziaria e i cui effetti si prolungano ben oltre la fase di esecuzione della pena, in un’ottica responsabilizzante che coinvolge l’intero sistema giudiziario[46].

L'onere informativo grava sull’ autorità giudiziaria e sui soggetti menzionati al secondo comma dell’art. 47 (servizi sociali, servizi dipendenti dal ministero della giustizia, autorità di pubblica sicurezza). Questa previsione spalanca le porte ad un vasto reticolato normativo di modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, individuando possibili canali di accesso alla giustizia riparativa nelle diverse fasi del procedimento, finanche in sede esecutiva[47].

L’art. 48, poi, disciplina il requisito del consenso, che deve essere personale, libero, consapevole e informato; deve permanere per tutta l’esecuzione del programma e, per tale ragione, viene rinnovato in ciascuna fase, ma può essere revocato in ogni momento, anche per fatti concludenti[48]. La libertà e la volontarietà del consenso

---

[45] Vedi STENDARDI D., *Garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt. 47-52)* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, Codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 745.

[46] Vedi la *Relazione illustrativa*, cit., p. 374.

[47] Si veda STENDARDI D., *op. cit*., p. 746.

[48] Questo aspetto risulta particolarmente utile per comprendere la differenza con i riti speciali, in cui il consenso dell’imputato è condizione d’accesso e si traduce in una rinuncia alle garanzie processuali, a nulla rilevando una sua successiva revoca; nella giustizia riparativa, invece, non soltanto il consenso deve essere prestato da tutti coloro che partecipano al percorso, ma deve permanere per un arco di tempo molto lungo, fino all’esecuzione dell’accordo. A tal fine, non trattandosi di un requisito irrevocabile, la sua permanenza deve essere valutata costantemente. Così BONINI V., *op. cit*., pp. 736,737; ID., *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D.L.gs. 150/2022* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, pp. 11,12.

sono condizioni di fattibilità dei processi riparativi: da un lato, consentono al principio della "partecipazione attiva" di estrinsecarsi pienamente e, dall'altro, la loro effettiva presenza previene possibili attriti con i le garanzie poste a tutela dell'imputato nel processo penale[49].

Trattandosi di un pilastro essenziale dell'edificio riparativo costruito dal D. Lgs. 150/2022, affinché l'esperienza riparativa possa essere assaporata nella sua pienezza e intensità dai partecipanti, si ritiene che esso debba essere caratterizzato da libertà e maturità dell'adesione[50]: nel primo caso, particolare attenzione deve essere prestata al contesto in cui si forma la volontà degli interessati, potendo questi ultimi subire pressioni di carattere relazionale, familiare o anche di tipo "normativo" (con riferimento a quest'ultima evenienza, si rimanda al Cap. II per una disamina più approfondita); per la maturità del consenso, poi, pur non venendo espressamente menzionata dal legislatore tra i presupposti richiesti per la validità del programma riparativo, non sembra azzardato ipotizzare che essa influisca positivamente sul proficuo svolgimento delle *restorative practices*.

Il consenso non deve essere prestato dai partecipanti all'autorità giudiziaria, ma al mediatore durante il primo incontro. A tal fine, l'art. 54 sottolinea che le parti affidate ai Centri di Giustizia Riparativa devono svolgere delle interlocuzioni preliminari con il mediatore, allo scopo di maturare una scelta piena e consapevole o per fugare eventuali dubbi. É per questa ragione che il consenso può essere prestato soltanto al termine di tale *iter* informativo e al mediatore in qualità di esperto[51]. A tale previsione, il sesto comma

[49] Così MATTEVI E., *op. cit*., p. 12.

[50] I requisiti del consenso vengono puntualmente e lucidamente illustrati da BONINI V., *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D.L.gs. 150/2022* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, pp. 12,13. Si rimanda anche a MATTEVI E., *Ibidem*.

[51] Si veda la *Relazione Illustrativa*, cit. p. 376.

dell'art. 48 aggiunge, come ulteriore forma di tutela, la presenza eventuale dei difensori dei partecipanti, subordinata ad una loro richiesta[52]

Il tema del diritto all'informazione e della libertà del consenso induce ad alcune considerazioni con riferimento alla presunzione di non colpevolezza che, durante il procedimento penale o in fase dibattimentale, potrebbe entrare in attrito con i principi che regolano la giustizia riparativa: l'autore dell'offesa, indagato o imputato nel processo a suo carico, temendo che la partecipazione ad un programma riparativo determini una eccessiva compressione delle proprie garanzie difensive e del principio del *nemo tenetur se detegere*, potrebbe non prestare il proprio consenso[53]. Il contrasto, per altro, pare acuirsi se si considera che il nuovo art. 129 *bis* c.p.p. prevede la possibilità dell'invio "anche d'ufficio" del caso, da parte dell'autorità giudiziaria, ai Centri per la giustizia riparativa[54].

Pur dovendosi constatare l'utilizzo di una terminologia poco neutra nelle fonti internazionali che disciplinano la materia (dal momento che incentivano l'assunzione di una responsabilizzazione da parte dell'autore dell'offesa assimilandolo dunque, in tutto e per tutto, ad un colpevole[55] e richiedendo il "riconoscimento dei fatti essenziali" della vicenda), le stesse si premurano di fornire una forma

[52] Vedi BRUNELLI F., *op. cit*., p. 763; STENDARDI D., *op. cit*., p. 748.

[53] A tal proposito, si rimanda alle considerazioni espresse da LORENZETTI A., *op. cit*., p. 135; MAGGIO P., *Giustizia riparativa e sistema penale nel Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150. Parte II: «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale* in www.sistemapenale.it del 27 febbraio 2023, p. 24.

[54] Il giudice, secondo quanto disposto dall'art. 129 c.p.p., si limita ad inviare il caso ad un Centro di Giustizia Riparativa, se ritiene che la controversia possa essere risolta attraverso un programma riparativo e che il requisito della sicurezza di tutti i partecipanti non venga compromesso. Sarà però il mediatore a svolgere in maniera vera e propria una analisi circa la fattibilità concreta, limitandosi a riferire al giudice se l'esito riparativo sia stato o meno raggiunto (senza aggiungere se il mancato perseguimento di tale obiettivo sia dipeso da una delle parti).

Intravede una forma di ingerenza eccessiva e invita alla prudenza, attraverso una modifica legislativa, CARNEVALE S., *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione* in *Proc. Pen. Giust, Fasc. straordinario "Accertamento penale e Giustizia riparativa*" del 7.12.2023, § 3.

[55]Così CARNEVALE S., *op. cit*., §1.

di tutela alla posizione dell'indagato o imputato nel processo penale: sia la Raccomandazione (2018)8, al §30, che i *Basic Principles* al punto 8, sottolineano come la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa non dovrebbe essere utilizzata come prova dell'ammissione di colpevolezza nei successivi procedimenti penali[56].

Oltre a ciò, sebbene l'art. 129 *bis* c.p.p. riconosca al giudice tale potere ogniqualvolta reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, è pur vero che il suo esercizio non genera automaticamente un obbligo per le parti: queste ultime, infatti, devono recarsi presso il Centro di giustizia riparativa territorialmente competente, ma conservano la libertà di rifiutarsi di dare avvio al programma e possono esprimere tale volontà dinnanzi al mediatore[57].

Infine, a completamento di questo spaccato normativo, viene in rilievo il sistema di garanzie relative alla riservatezza, al segreto e all'inutilizzabilità delle informazioni scambiate durante gli incontri riparativi, che costituiscono il cuore pulsante dello statuto dei diritti riconosciuti alle parti coinvolte. Alle stesse verrà dato più ampio spazio al Cap. II, §*2.5*, laddove si prenderà in esame anche la questione relativa al "riconoscimento dei fatti essenziali" nei contesti di criminalità organizzata.

[56] Vedi BONINI V., *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa*. *Il quadro e la cornice* in *La Legislazione Penale* del 15.06.2021, p. 26.

[57] Così BRUNELLI F., *op. cit*., p. 764; GIALUZ M., *op. cit*., p. 17; MAGGIO P., *op. cit.*, p. 18.

1.6 Le restorative practices.

L'art. 53 del D. Lgs. 150/2022 è dedicato ai programmi di giustizia riparativa che, per espressa previsione normativa, si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori, con le garanzie previste dal Decreto Legislativo per i suoi partecipanti. Tale previsione mira a dare attuazione all'art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega, che richiede di estendere il requisito dell'organicità anche ai programmi di giustizia riparativa[58].

L'articolo contiene un elenco aperto: da un lato, infatti, menziona tra le pratiche di giustizia riparativa sia la nota Mediazione Autore Vittima, che forme più allargate di mediazione estesa ai gruppi parentali o, ancora, il dialogo riparativo; importante è l'inclusione della c.d. "mediazione con vittima aspecifica" tra i programmi di giustizia riparativa a cui la nuova disciplina riconosce legittimità (sulla quale si sono sviluppati recenti dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, che verranno più diffusamente trattati nel Cap. 4, al §4.1 *a*). Infine, la norma contiene una clausola d'apertura rispetto ad ogni altro programma dialogico guidato da mediatori esperti, svolto nell'interesse della vittima di reato e della persona indicata come autore dell'offesa[59].

La peculiarità della giustizia riparativa, dunque, è quella di trasformarsi in un percorso inclusivo e altamente flessibile,

[58] Si veda la *Relazione Illustrativa*, cit. p. 382.

[59] Per evitare che la flessibilità si trasformi in indeterminatezza, gli elementi comuni che devono qualificare tali programmi sono la risposta ai bisogni della vittima e dell'autore dell'offesa e lo svolgimento guidato da professionisti esperti: così BRUNELLI F., *op. cit*., p. 761.

modulabile a seconda dei bisogni della vittima, dell'autore di reato, della collettività sociale e del territorio[60].

I programmi di giustizia riparativa, per essere considerati tali, devono possedere alcune caratteristiche indefettibili[61]:

a) La volontarietà.

La partecipazione ai programmi di giustizia riparativa non può essere imposta da un'autorità esterna: deve nascere da un bisogno intimo dell'individuo e, pertanto, è necessario il suo consenso consapevole, informato, libero e revocabile. Questo aspetto viene messo bene in evidenza anche dalla Direttiva 12/29/UE che fa leva soprattutto su un'adeguata informazione circa le procedure riparative e sulla presenza di personale altamente specializzato, per evitare rischi di vittimizzazione.

b) Il carattere inclusivo-partecipatorio.

Le parti coinvolte devono avere la possibilità di partecipare attivamente al programma, narrando la propria vicenda ed esprimendo liberamente il proprio punto di vista, in relazione all'accaduto.

c) La gestione delle emozioni e delle conseguenze del conflitto o del reato.

Da questo requisito dipendono importanti effetti come il riconoscimento della vittima (che potrà esprimere in uno spazio protetto sentimenti di vulnerabilità, vergogna, dispiacere) e l'auto-responsabilizzazione del reo.

c) La gestione delle conseguenze derivanti dal conflitto.

Si tratta di capire, di comune accordo, la direzione che si vuole imprimere al nuovo tragitto che prende forma. Questo aspetto ha

[60] Vedi BRUNELLI F., *op. cit*., p. 757; EUSEBI L., *La rinuncia al paradigma retributivo come cardine di una teoria della giustizia*, in *La giustizia riparativa, psicologia e diritto per il benessere di persone e di comunità*, a cura di P. Patrizi, Roma, 2019, p. 88.

[61] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., pp. 218, 219, 354.

valore rigenerativo ed è quello che, in maniera più tangibile, incide sull'abbassamento del tasso di recidiva per gli autori di reati che sono stati coinvolti in *restorative processes*.

d) La costruzione del capitale sociale.

I programmi riparativi devono condurre al reinserimento del reo all'interno del tessuto sociale di riferimento. A tal fine rileva il supporto inclusivo della comunità o, comunque, della rete sociale più prossima al reo[62].

Prima di passare in rassegna le principali tecniche di giustizia riparativa è opportuno sfatare alcuni luoghi comuni, specificando quali istituti non rientrano nel paradigma riparativo. Innanzitutto, non costituisce un suo elemento essenziale il perdono come dinamica religiosa. Si tratta, infatti, di un aspetto così intimo da non poter essere imposto[63]. Potrebbe essere uno degli esiti possibili a seguito di un percorso di mediazione, ma non va sovrapposto alla *restorative justice* e, in ogni caso, sarebbe più opportuno considerarlo nella sua accezione laica, come accoglimento e accettazione dell'altro nella sua dimensione di persona[64]. Neanche i lavori di pubblica utilità, il lavoro all'esterno o il volontariato sociale sono giustizia riparativa, trattandosi di attività prescritte dall'autorità giudiziaria[65].

Le metodologie della giustizia riparativa, quindi, annoverano: il dialogo riparativo (*restorative circles* e *responsive circles*); la mediazione penale (*VOM- Victim offender mediation*); la mediazione

[62] In alcuni casi sono state create delle vere e proprie «città riparative», come Tempio Pausania in Sardegna. All'esperienza di Tempio Pausania verrà dato più ampiamente spazio nel Capitolo successivo.

[63] Cfr. DE FRANCESCO G., *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito* in *La Legislazione Penale*, 2021, 2, p.p. 315,316; PALAZZO F., *Giustizia riparativa e giustizia punitiva* in *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015, p. 72 (nella versione e-book).

[64] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit.,* p. 338.

[65] Vedi BORTOLATO M., *op.cit*., p. 1267; BRUNELLI F., *op. cit*., pp. 761,762; MAZZUCCATO C., *op. cit*., p. 128 (nella versione e-book); STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, TAVOLO 13, *Relazione*, cit., pp. 19-20,

allargata ai gruppi parentali (*family group conferencing*); i *conference groups*; i *victim empathy groups* e i *victim impact panels*.

Tutte queste tecniche sono caratterizzate da un principio di gradualità in relazione alla componente dialogica: abbiamo, infatti, quelle "interamente riparative" (dialogo riparativo, mediazione autore-vittima, *family group conferencing*), in cui i requisiti poc'anzi menzionati si espandono al massimo livello; quelle "principalmente riparative" in cui, invece, la dimensione dialogica è più attenuata (*victim emphaty groucps*, *conference groups*, *victim impact statements*, *sentencing*, *circles*); quelle "con componenti riparative" come i lavori socialmente utili, la restituzione o istituti sospensivi del processo con messa alla prova in cui, invece, la gestione del conflitto viene essenzialmente demandata ad un soggetto esterno, rappresentato dall'autorità giudiziaria, venendo sensibilmente ridotto il confronto tra le parti coinvolte[66].

Senza alcuna presunzione di esaustività, nel seguente Capitolo verrà effettuata una panoramica di carattere generale delle tecniche riparative più adatte ad un *setting* caratterizzato da marcate asimmetrie di potere tra le parti e su cui pesa l'incidenza della cultura mafiosa, alle quali si dedicherà maggiore spazio espositivo nella parte finale di questo lavoro. Si tratta, rispettivamente, di: scuse formali, *victim impact panels*, dialogo riparativo, mediazione penale, *family groups conferencing*.

Le scuse formali consistono in dichiarazioni scritte o comunicazioni verbali rivolte alla vittima da parte dell'autore di reato, contenenti un'ammissione di responsabilità e la manifestazione dell'afflizione concernente il comportamento

[66] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op. cit*., p. 220 e ss.; PATRIZI P., *Giustizia riparativa. una prospettiva inclusiva e di benessere* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere delle persone*, a cura di P. Patrizi, Roma, 2019, pp. 28,29.

tenuto[67]. Si inseriscono nell'alveo della riparazione simbolica: mirano al riconoscimento dell'altro e, in particolare, alla ricostruzione del legame relazionale andato in frantumi a seguito della condotta criminosa. Ad una riparazione di questo tipo, tuttavia, non deve necessariamente seguire una riconciliazione di tipo personale.

I *Victim Impact Panels* sono dei programmi pensati, in particolare, per le vittime di un reato il cui autore sia rimasto ignoto: in casi del genere le vittime non possono ottenere giustizia né da un processo, né da forme riparative alternative, che presuppongono la conoscenza del colpevole. Si tratta, quindi, di una tecnica che mira principalmente a soddisfare i bisogni di ascolto della vittima[68].

Con riferimento al dialogo riparativo, invece, esso è stato sperimentato in Italia attraverso i «Conference Groups», una delle possibili modalità di attuazione dei *restorative circles*. I *restorative circles* vengono utilizzati in ambiti diversi, tra cui quello penale, in cui risulta particolarmente indicato nella fase di esecuzione della pena, per reati particolarmente gravi[69]. Al dialogo possono prendere parte non solo la vittima e l'autore del reato, ma anche rappresentanti della comunità, a più livelli (familiari delle parti, cittadini del territorio in cui si è consumato il delitto, rappresentanti dell'autorità pubblica). Il *Family Group conferencing* costituisce una modalità di attuazione dei *restorative circles*, al pari del dialogo riparativo. I protagonisti di questo programma riparativo, dunque, non sono solamente l'autore di reato e la vittima, ma anche i cd. «*supporters*», cioè membri delle rispettive famiglie o della comunità o, comunque, soggetti su cui le parti fanno affidamento (amici, insegnanti,

[67] Così MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., voce "*Scuse Formali/Making Amends*" in *Inventario Lessicale, Le parole della Giustizia Riparativa*, Roma, 2023, p.77.

[68] MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., p. 311.

[69] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., p. 240.

appartenenti ad associazioni, ecc.)[70]. Il *Family Group Conferencing* (d'ora in avanti FGC) parte dalla vergogna provata dall'autore del reato, da un lato, per incentivare l'assunzione di responsabilità da parte sua e, dall'altro, per innescare l'effetto di *empowerment* nella vittima.

Infine la mediazione penale, secondo la definizione contenuta nell'art. 1 della Racc. (99)19 del Consiglio d'Europa, consiste in un confronto tra la vittima e l'autore di reato che sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore). Si parte dal disordine emotivo lasciato dalla condotta criminosa per mettere ordine attraverso un dialogo guidato, finalizzato non ad una riconciliazione propriamente intesa, bensì ad una nuova e condivisa interpretazione dell'accaduto.

Le modalità di svolgimento dei programmi di Giustizia Riparativa vengono illustrate dagli articoli 54,55,56 del D. Lgs. 150/2022.

Per prima cosa, le pratiche riparative contemplano la predisposizione di luoghi di incontro protetti: lo spazio di dialogo in cui avviare il confronto tra le parti va salvaguardato da "intrusioni esterne"; un certo grado di riservatezza e un ambiente sicuro e accogliente sono elementi necessari alla gestione delle emozioni, per raccogliere i bisogni della vittima e lasciare fluire la sua narrazione[71]. Pertanto, la presenza dei difensori non è stata prevista come obbligatoria: essi hanno soltanto la facoltà di intervenire ai colloqui e durante la definizione degli accordi che hanno ad oggetto un esito di carattere materiale, su richiesta delle persone interessate, quale ulteriore forma di tutela per i partecipanti.

[70] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., p. 274.

[71] Si vedano MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., p. 62; la *Relazione illustrativa*, cit., p. 384.

I luoghi in cui si svolgono i programmi di giustizia riparativa, per la differente funzione a cui sono preordinati, non coincidono con quelli della giustizia ordinaria: si tratta di una scelta tesa a sottolineare l'ontologica diversità tra il paradigma riparativo e il sistema giudiziario e coerente con le garanzie di riservatezza, confidenzialità, rispetto e non discriminazione che il decreto legislativo n. 150/2022 riserva ai partecipanti[72].

In base all'articolo 54, prima dell'incontro il mediatore effettua colloqui separati con i partecipanti, per informarli della natura dei programmi di giustizia riparativa, dei potenziali esiti, delle garanzie e dei doveri previsti dal decreto. Oltre a ciò, deve attentamente verificare che il consenso prestato dalle parti sia libero e volontario e che non sussista alcuna coartazione. Gli incontri servono anche al mediatore per vagliare l'effettiva praticabilità di un percorso riparativo, in relazione al caso specifico; soprattutto, è al mediatore che le parti devono prestare il proprio consenso.

I colloqui preliminari prendono generalmente avvio attraverso una lettera o un contatto telefonico da parte del mediatore, incaricato dal centro territoriale.

I partecipanti devono intervenire personalmente in tutte le fasi del programma. L'articolo 55 specifica che il tempo dell'incontro deve essere calibrato sulle necessità del caso; richiede, inoltre, che l'incontro si svolga secondo modalità rispettose e non discriminatorie. Anticipando ciò che verrà meglio trattato al Cap. II, §*2.1*, il tempo della giustizia riparativa non segue i ritmi del processo né quelli della pena, ma scorre secondo il tempo della persona (*kairos*): si tratta di una tematica estremamente delicata, in quanto il paradigma riparativo presuppone che le parti siano pronte ad affrontare gli effetti dell'esperienza di vittimizzazione agita e

[72] Così *Relazione illustrativa*, cit., p. 385.

subìta[73]. Nella consapevolezza del divario insito tra la "clessidra" riparativa e quella giudiziaria il legislatore, al quarto comma dell'articolo 55, crea un collegamento con l'efficienza processuale, *leitmotiv* della Riforma Cartabia: la previsione di momenti di raccordo tra i tempi della giustizia riparativa e quelli del processo risponde alla necessità di mantenere una comunicazione aperta sugli sviluppi del programma (anche su richiesta dell'autorità giudiziaria) dal momento che, quando il paradigma riparativo incrocia il procedimento penale, per i reati perseguibili a querela si può produrre a richiesta di parte un effetto sospensivo, disciplinato dall'art. 129 *bis* c.p.p. comma 4[74].

Gli articoli 57 e 58 si occupano della valutazione del programma da parte dell'autorità giudiziaria. È importante sottolineare come il giudice possa tenere conto del programma soltanto laddove quest'ultimo abbia avuto esito positivo; nell'eventualità contraria o, ancora, laddove sia stato interrotto o non sia stato proprio effettuato, l'autorità giudiziaria (della fase di cognizione o dell'esecuzione) non potrà tenerne conto in *malam partem*, come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 58. Attualmente in discussione è il riconoscimento, in capo all'autorità giudiziaria, del potere di sindacare l'esito riparativo: come è evidente, a seconda dell'interpretazione data muterà anche l'equilibrio tra la giustizia riparativa e la giustizia punitiva. Se si attribuisse al giudice il potere di esprimere una valutazione critica in

[73] Si veda BRUNELLI F., *op. cit*., p. 766; *Relazione Illustrativa*, cit., p. 385.

Sulle differenti clessidre che scandiscono il tempo della giustizia penale e quello della giustizia riparativa, si rimanda a DI CHIARA G., *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale* in *Dir. Pen. Proc*., 2015, 4, pp. 380,381.

[74] Il giudice, con ordinanza, può disporre la sospensione del procedimento o del processo per un periodo non superiore a 180 giorni, in funzione dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa. La disposizione in questione è strettamente correlata all'art. 152 c.p. nella parte in cui prevede, come effetto conseguente all'esito riparativo raggiunto, l'estinzione del reato. In questo caso, il ritardo prodotto dalla fase di stallo del procedimento sarebbe compensato dalla risoluzione extra-giudiziale del conflitto. Si vedano, sul punto, *Relazione Illustrativa*, cit., p. 578; UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *op. cit*., pp. 322,323.

ordine ad una attività condotta da un organismo amministrativo terzo, rappresentato dal Centro di giustizia riparativa, allora la giustizia riparativa verrebbe snaturata e la sfera di competenza del mediatore notevolmente ridotta; al contrario, accordare alla discrezionalità del giudice un ambito di operatività più ristretto significherebbe riconoscere alla giustizia riparativa l'autonomia funzionale che le è propria[75].

La relazione che il mediatore deve consegnare all'autorità giudiziaria rappresenta la mappa che orienterà la valutazione del giudice; si tratta di un vero e proprio anello di congiunzione tra il Centro della Giustizia riparativa e il Tribunale. Per questa ragione, non può contenere informazioni relative al merito della controversia, né riportare i dialoghi scambiati tra le parti o essere focalizzata sulla sfera personale dei soggetti coinvolti. Essa deve limitarsi a riportare la descrizione essenziale dell'accordo di riparazione, il tipo di attività svolte e l'esito riparativo raggiunto (positivo o negativo): sebbene il testo di legge appaia, in verità, alquanto generico sul punto, la disposizione intende garantire il rispetto della confidenzialità e della riservatezza dei partecipanti, conformemente all'art. 12 della Direttiva 12/29/UE e agli articoli 16,17,49,50,53 della CM/Racc. 2018 (8)[76]. In merito al contenuto, l'esperienza dei mediatori che da oltre trent'anni sono attivi sul territorio nazionale ha reso possibile l'individuazione di indicatori di percorso (non di contenuto) da condividere con la magistratura[77].

Con riferimento all'incidenza del programma di giustizia riparativa sulla commisurazione della pena, poi, il raggiungimento di un esito riparativo positivo ha ripercussioni sul trattamento sanzionatorio in diversi modi: all'interno della categoria di quelle che

[75] La questione viene messa in luce da CINGARI F., *op. cit*., pp. 22,23.
[76] Così la *Relazione illustrativa*, cit., p. 387.
[77] Si veda BRUNELLI F., *op. cit*., p. 769.

sono state definite "intersezioni con ricadute" sul processo penale, la dottrina ha distinto istituti che producono effetti di riduzione della risposta sanzionatoria e altri funzionali, invece, alla riduzione della penalità[78].

Alla prima sfera appartengono la nuova attenuante comune, prevista dall'articolo 62 numero 6 c.p., e la rinnovata regolamentazione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 163 c.p.[79].

Sul fronte del contenimento della penalità, poi, spiccano, rispettivamente: la rimessione tacita della querela *ex* art 152 c.p. che, in caso di partecipazione ad un programma riparativo concluso con esito positivo, può portare all'estinzione del reato; ancora, la nuova formulazione dell'art 464 *bis* c.p.p. in cui, relativamente al procedimento con messa alla prova, viene espressamente inclusa la partecipazione a un percorso riparativo all'interno del programma trattamentale, con conseguente estinzione del reato laddove la conclusione della prova avvenga con esito positivo[80].

Al quadro così delineato deve aggiungersi, all'interno dell'art. 131 *bis* c.p., comma 1, la valorizzazione della "condotta susseguente al reato" come indice della tenuità dell'offesa: la scelta è stata quella di inserire una locuzione generica, per accostare anche la giustizia riparativa all'ampia categoria di condotte *post-factum* già esistenti (restituzioni, risarcimento del danno, ecc.)[81].

---

[78] Così PRESUTTI A., *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato* in www.sistemapenale.it del 14 novembre 2022, § 4.

[79] Vedi CINGARI F., *op. cit*., pp. 19,20; PRESUTTI A., *op. cit*., §4.

[80] Vedi MADEO A., *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa comune nella "Riforma Cartabia"*, in *La Legislazione Penale* del 28.11.2022, p. 14; PRESUTTI A., *op. cit*., §4; ID., *Porte aperte*, cit., pp. 14, 17,18.

[81] Tra le "disposizioni ospitanti" la giustizia riparativa, alcuni autori hanno incluso l'art. 131 *bis* c.p.p. (così BONINI V., *Giustizia riparativa e garanzie*, cit., p.4). Sullo stesso tema, vedi anche DOVA M., *La riforma della particolare tenuità del fatto. Aspetti sostanziali* in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023, pp. 121 e ss.; MAGGIO P**.,** *op.cit.*, pp. 31,32; PRESUTTI A., *Porte aperte*, cit., pp. 14,17,19.

Le modifiche appena citate possono essere annoverate tra gli interventi che puntano ad una deflazione del carico processuale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.[82] e che per ciò stesso affievoliscono, senza tuttavia annullare, l'anima dialogica della giustizia riparativa.

Sia nel caso dell'attenuante prevista dall'art. 62 comma 6 c.p., che per la remissione tacita della querela, allorché l'accordo abbia avuto ad oggetto impegni comportamentali, la produzione degli effetti favorevoli è subordinata alla verifica, da parte del giudice, dell'assunzione e del rispetto di tali impegni da parte dell'autore dell'offesa[83].

1.7 La figura del mediatore.

Il D. Lgs. 150/2022 si occupa anche dell'inquadramento sistematico della figura del "mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa", incamerando le sollecitazioni provenienti dal Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale.

---

[82] Per ciò che concerne la messa alla prova, PRESUTTI A., *Porte aperte*, cit., p. 18, sostiene che le modifiche introdotte, affiancando l'esperienza riparativa al percorso conciliativo già garantito dall' istituto, avrebbero in verità l'effetto di ridimensionare la sua anima deflattiva, a favore del potenziamento del versante riparativo; altri autori, invece, mettono in risalto come soprattutto l'art 464 ter.1 c.p.p., introducendo la possibilità che la proposta di messa alla prova venga avanzata dal P.M. nella fase delle indagini, perseguirebbe piuttosto il risultato di decongestionare il procedimento (così *Relazione illustrativa*, cit., pp. 307,308; VERGINE F., MAZZOTTA V., *La sospensione del procedimento con messa alla prova secondo la Cartabia, una mossa poco coraggiosa* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, pp. 477,482).

Con riferimento, invece, all'art. 131 *bis* c.p., la valorizzazione della condotta susseguente al reato, in termini di conclusione in maniera positiva di un percorso riparativo, può sorreggere la richiesta di archiviazione nella fase delle indagini, ai sensi dell'art 411 c.p.p. (così CERCHI M., *Profili processuali della particolare tenuità del fatto post Cartabia*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023, p. 131; PRESUTTI A., *Aspettative e ambizioni*, cit., §4).

Infine, sulla natura deflattiva della remissione tacita della querela, si rimanda a MADEO A., *op. cit*., pp. 4,16.

[83] Vedi MAGGIO P**.,** *op.cit.*, p. 29.

Il primo punto su cui gli esperti si soffermarono fu quello della formazione[84], per evitare il rischio di una seconda vittimizzazione: dal combinato disposto degli articoli 12 e 18 della Direttiva 12/29/UE si evince, infatti, che una delle precauzioni che lo Stato s'impegna a prendere per evitare tale *vulnus* è quella di offrire servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti. A tal fine, l'unico canale considerato confacente al raggiungimento di elevati *standards* di competenza fu quello universitario, attraverso la proposta di introduzione di specifici corsi di studio e percorsi di specializzazione post-universitaria. In entrambi i casi, veniva considerata imprescindibile, oltre alla conoscenza di materie giuridiche, quali il diritto penale, la procedura penale, vittimologia e criminologia, anche lo svolgimento di tirocini presso gli uffici della giustizia riparativa presenti sul territorio.

Siffatti suggerimenti sono confluiti all'interno dell'art. 59 del D. Lgs. 150/2022, che fa della formazione il punto di forza del professionista esperto in giustizia riparativa[85]. Lo scopo della formazione, secondo il primo comma dello stesso articolo, è quello di assicurare le competenze, le abilità, le conoscenze e i principi deontologici utili allo svolgimento dei programmi riparativi.

La formazione si snoda su due differenti livelli: non è sufficiente ricevere un inquadramento iniziale; l'aggiornamento delle conoscenze richiede, infatti, un *training* continuo.

La formazione teorica deve fornire nozioni di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate, oltre a

[84] Sul punto, si rimanda a TAV. 13 STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Allegato 6* in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato6.pdf .

[85] La formazione, tuttavia, non può prescindere dallo sviluppo di spiccate doti umane, imprescindibili per costruire relazioni improntate sulla fiducia, la trasparenza e la responsabilità. Così MASTROPASQUA I, BUCCELLATO N., voce "*Mediatore penale, esperto in programmi di Giustizia riparativa*" in. *Inventario lessicale. Le parole della Giustizia Riparativa*, a cura di I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO, Roma, 2023, pp. 60-61.

conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa. Invece la formazione pratica, in linea con le previsioni contenute all'interno dell'art. 24 della CM/Rec. 99(19), è funzionale a far maturare le competenze necessarie alla gestione del conflitto, soprattutto laddove questo coinvolga soggetti vulnerabili o minori; in più, essa mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione[86].

Per espressa previsione normativa e seguendo le proposte degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, la formazione iniziale deve essere erogata dalle Università e dai Centri di giustizia riparativa, che operano in collaborazione secondo le rispettive competenze (art. 59, comma 7).

[86] Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale del 9 giugno 2023, il mediatore esperto di giustizia riparativa deve essere in possesso dei seguenti ambiti di competenza per l'esercizio di tale professionalità:

a) capacità di valutare la scelta del programma più idoneo, previa valutazione sulla fattibilità dello stesso e sull'assenza di pericolo concreto per i partecipanti; b) capacità di informare, orientare, favorire la partecipazione attiva delle persone coinvolte nel programma, attraverso l'uso di un linguaggio chiaro e appropriato e un ascolto attento; c) capacità di sostenere la paura dei potenziali effetti distruttivi del conflitto provocato dal reato, di collocarsi in posizione di equiprossimità rispetto alle persone che ne sono immediatamente portatrici, di facilitare il percorso comunicativo tra le stesse, di aiutarle a raccontare e ad ascoltare, con modalità reciproca, il dolore, di gestire le emozioni e i sentimenti della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, di promuovere il riconoscimento della prima e la responsabilizzazione della seconda; d) capacità di garantire tempi adeguati alle necessità del caso, spazi e luoghi adeguati e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza; e) capacità di gestire le relazioni interpersonali, attraverso la padronanza delle tecniche riparative, con un trattamento rispettoso, equiprossimo e non discriminatorio dei partecipanti, senza assumere nei confronti degli stessi un comportamento giudicante e senza fornire consulenza legale in alcuna forma; f) capacità di farsi carico e prendersi cura degli effetti negativi del conflitto provocato dal reato, analizzandolo in modo imparziale, e capacità di favorire la scelta delle soluzioni migliori a superare gli effetti pregiudizievoli dell'offesa; ove possibile, capacità di costruire l'accordo riparativo e la ricostituzione dei legami con la comunità; g) capacità di gestire, anche attraverso la padronanza del sistema normativo di riferimento, gli effetti che le vicende processuali producono sui partecipanti; h) capacità di lavorare in gruppo con altri mediatori esperti e saper costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto; i) capacità di interloquire con l'autorità giudiziaria, mediante le relazioni e le ulteriori comunicazioni dirette alla stessa; l) capacità di gestire, con competenze relazionali e dialogiche funzionali all'interazione, nell'ambito del servizio pubblico, i rapporti con i difensori, gli interpreti e i traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con l'autorità di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore sociale; m) capacità di gestire, in modo autonomo, processi di formazione continua e aggiornamento professionale al fine di assicurare un alto livello di professionalità e competenza nella sua attività di mediazione.

Secondo l'art. 59 comma 3, la formazione iniziale deve essere seguita da un tirocinio presso uno dei Centri di giustizia riparativa[87]. Il Decreto del Ministero della Giustizia del 9 giugno 2023, pubblicato sulla G. U. n. 155 del 5 luglio 2023[88], attua quanto disposto dal comma 10 dell'art. 59 del D. Lgs. 150/2022, disciplinando forme e tempi della formazione pratica e teorica, nonché le modalità delle prove finali.

Il monte ore inizialmente previsto dalla norma è stato notevolmente aumentato dal Decreto Ministeriale citato, che ha puntualmente disciplinato la materia prevedendo lo svolgimento di almeno 160 ore di frequenza effettiva da dedicare alla formazione teorica (art. 6, comma 2, lett. *a*); almeno 320 ore di frequenza effettiva dedicata alla formazione pratica (art. 6, comma 2, lett. *b*) e ben 200 ore di tirocinio successivo (art. 6, comma 2, lett. *c*).

La formazione continua mira ad un aggiornamento tecnico pratico e a promuovere lo scambio di prassi in uso a livello nazionale e internazionale[89]. Quest'ultima, ai sensi dell'art. 60 comma 2, costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio della professione.

---

[87] L'art. 6 del Decreto Ministeriale adottato il 9 giugno 2023 richiede che il percorso formativo dei partecipanti sia costituito da:

a) acquisizione della consapevolezza dei propri conflitti e danni, provocati e subiti, anche mediante specifici e adeguati momenti esperienziali di lavoro, in forma dialogica con i formatori e con il gruppo; b) apprendimento delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma dialogico di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo; c) sviluppo di sensibilità specifica per i peculiari ambiti applicativi della giustizia riparativa, di cui all'art. 4, comma 4, lettera d) ; d) sviluppo della capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto e dell'abilità di seguirne integralmente il relativo percorso, gestendone con competenza ogni sua fase; e) acquisizione dell'idoneità al lavoro in gruppo con altri mediatori esperti e dell'abilità di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso concreto; f) acquisizione delle specifiche competenze necessarie per operare nell'ambito di un servizio pubblico nonché delle abilità relazionali e dialogiche funzionali all'interazione anche con i servizi della giustizia, l'autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza e ogni ulteriore interlocutore sociale.

[88] È possibile consultare il decreto Ministeriale al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=4_69&contentId=SDC435435&previsiousPage=mg_1_8# .

[89] Secondo il comma 5 dell'art. 10 del Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2023, l'oggetto della formazione continua è costituito da: la revisione dei contenuti della formazione teorica e pratica, tramite moduli avanzati; la supervisione, a cura dei formatori, delle modalità di conduzione dei programmi da parte dei mediatori esperti, nonché la verifica della persistenza nel

Oltre all'acquisizione del titolo di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, un'ulteriore condizione per l'esercizio della professione è l'iscrizione all'albo dei mediatori, secondo quanto previsto dall'art 60 del D. Lgs. 150/2022. A tal fine, sempre con Decreto del Ministero della Giustizia del 9 giugno 2023, pubblicato sulla G. U. n. 155 del 5 luglio 2023, sono stati regolamentati i criteri per l'iscrizione e la cancellazione all'albo e le eventuali incompatibilità[90].

I requisiti che devono orientare il mediatore nello svolgimento del programma riparativo sono l'imparzialità, l'indipendenza, l'equiprossimità e la sensibilità (in particolare, l'indipendenza e l'equiprossimità, come principi cardine della giustizia riparativa in materia penale, sono richiamati anche all'art. 43, lett. *g*)[91].

Il mediatore condivide con il giudice l'imparzialità e l'indipendenza che, pur essendo qualità richieste dalla legge

---

tempo del possesso delle capacità, abilità e competenze di cui all'art. 9, comma 4; la condivisione, anche tra i partecipanti, di nuove prassi nazionali, europee e internazionali.

[90] È possibile consultare il decreto ministeriale al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/05/23A03848/sg .

Le situazioni di incompatibilità vengono elencate all'art. 19 del Decreto Ministeriale dedicato all'elenco dei mediatori esperti. Non possono esercitare l'attività di mediatore esperto: a) i membri del Parlamento nazionale, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo; b) i membri delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali, all'interno del distretto di corte d'appello in cui hanno sede gli enti presso i quali i predetti svolgono il loro mandato; c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di iscrizione nell'elenco, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; e) coloro che ricoprono la carica di Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di garante territoriale dei diritti dei detenuti.

Ulteriori cause di incompatibilità sono previste in maniera stringente in relazione al singolo programma e riguardano situazioni in cui verrebbe meno l'imparzialità del mediatore esperto.

[91] Il primo richiede di non schierarsi a difesa della ragioni dei confliggenti; il secondo, invece, implica che tra le parti non debba sussistere nessun tipo di legame (personale o professionale), né vincoli di parentela; si tratta di qualità che spianano la strada all'equiprossimità, intesa come capacità di avvicinarsi in modo equo ai bisogni di entrambe le parti in conflitto, senza dimostrare sostegno per le ragioni dell'una o dell'altra: la Relazione illustrativa, in particolare, la distingue dalla terzietà "equidistante" del giudice rispetto alle parti, in quanto «*il mediatore è terzo in quanto sta "nel mezzo", "né più in alto né più in basso", bensì accanto a ogni partecipante*». Ne discende anche che per una ottimale conclusione del percorso, il mediatore non debba assumere un atteggiamento giudicante o parziale o atto, in qualsiasi modo, ad alterare l'accordo riparativo. Si veda la *Relazione illustrativa*, cit., pp. 369,370,385.

all'autorità giudiziaria, a garanzia di un corretto esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito di un programma riparativo conducono ad un esito differente. L'attività del mediatore, infatti, si estrinseca nel "pacificare senza decidere" la controversia: ne discende che il suo principale compito è quello di ricostruire uno spazio comunicativo tra la vittima e l'autore del reato, escludendo dal suo orizzonte sia l'accertamento del fatto di reato che l'attribuzione dello stesso alla responsabilità del reo[92].

1.8. La giustizia riparativa per i reati gravi.

In attuazione dell'art.1 comma 18 lett. c) della legge delega, l'art. 44 comma 2 del D. Lgs. 150/2022 ammette un accesso ampio alla giustizia riparativa, prescindendo dalla gravità del reato o dalla sua cornice edittale: la consacrazione di tale principio, all'interno di una fonte di rango primario, costituisce un importante traguardo, in linea con le sollecitazioni provenienti dalla Racc. CM/(2018)8 e del tavolo 13 degli Stati generali dell'esecuzione penale[93].

Proprio con riferimento a reati particolarmente violenti, infatti, l'assunto in base al quale la giustizia riparativa riesca ad esprimere al massimo le proprie potenzialità, è oramai consolidato[94]. Tale affermazione affonda le proprie radici in molteplici esperienze e

[92] Si rimanda alle osservazioni di MUZZICA R**.,** *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa* in *Sistema Penale*, fasc. 2, 2023, p. 28.

[93] Vedi a tal fine TAV. 13 STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Relazione di accompagnamento*, pp. 18,19.

[94] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, pp. 364, 366; UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, p. 67. *Contra* vedi INSOLERA G., *Sulla giustizia riparativa* in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, 2022, p. 450.

prassi virtuose, diffuse nel continente europeo ed Oltreoceano: da almeno quindici anni a questa parte, infatti, la giustizia riparativa è stata impiegata nei reati di terrorismo internazionale, violenza sessuale o domestica e anche per i crimini di odio[95]. L'estensione della Giustizia Riparativa ai reati particolarmente gravi ha, tra le sue potenzialità, quella di permettere alla vittima di comprendere più da vicino le ragioni dell'offesa e di sperimentare un forte senso di *empowerment*, assumendo un ruolo attivo nella gestione del conflitto; dal lato dell'autore dell'offesa, invece, è stato rilevato come le pratiche riparative conducano ad una maggiore consapevolezza nei confronti della vittima, spesso e volentieri esclusa dal suo personale orizzonte di significato[96].

Nonostante le esperienze positive, occorre tuttavia prestare particolare cautela alla tutela della sicurezza della vittima, che potrebbe sperimentare nuovamente sentimenti di paura e ansia legati alla rievocazione dell'evento criminoso o, addirittura, subire pressioni a causa dello squilibrio di potere rispetto all'offensore.

Per tali ragioni, se da un lato il criterio della *safety*, richiamato dall'art. 9 dei *Basic Principles*, costituisce un pre-requisito fondamentale nella valutazione del rischio, d'altro canto appare opportuno garantire, parallelamente al percorso di giustizia riparativa e prima del suo avvio, dei servizi di supporto alla vittima e l'adozione

[95] Vedi D'SOUZA N., L'HOIRY X., *An area of untapped potential? The use of restorative justice in the fight against serious and organised crime: a perception study* in *Criminology & Criminal Justice*, 2021,2, p. 228. Per specifici approfondimenti si rimanda all' *Handbook on Restorative Justice Programmes*, cit., pp. 73 e ss.

[96] Vedi BRUNELLI F., *La Giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena*, cit., p. 197; D'SOUZA N., L'HOIRY X., *op. cit*., pp. 232 e ss.; EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes*, Leuven, 2021, p. 6 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism); VEZZADINI S., *Giustizia riparativa e carcere: un'occasione di riflessione verso il ritorno in società?* in *Adultità fragili, fine pena e percorsi inclusivi. Teorie e pratiche di reinserimento sociale*, a cura di L. Decembrotto, Milano, 2020, pp. 115 e ss.; UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, pp. 67,71.

di misure idonee a proteggerla[97]. Oltre a ciò, i mediatori e i facilitatori coinvolti in programmi di giustizia riparativa per offese gravi devono ricevere una formazione adeguata a fronteggiare dinamiche manipolatorie, di violenza e abuso di potere e ancora, al fine di favorire il dialogo tra i partecipanti, devono essere imparziali nel loro ruolo, riconoscendo dignità a ciascuna delle parti coinvolte[98].

Generalmente, gli incontri tra vittime e autori di reati violenti richiedono la partecipazione di almeno due professionisti e tempistiche alquanto lunghe: per tali motivi, è opportuno organizzare delle sedute preparatorie prima di procedere agli incontri veri e propri, al fine di costruire un rapporto di fiducia con gli operatori[99].

Se nel panorama europeo i percorsi riparativi più significativi concernenti il terrorismo internazionale hanno coinvolto *ex* partecipanti al conflitto nord-irlandese e finanche familiari delle persone uccise durante l'attentato al Bataclan[100], nel nostro Paese una delle prime e pionieristiche esperienze di riparazione, coralmente narrata nel celebre *Libro dell'incontro,* è stata avviata coinvolgendo *ex* protagonisti della stagione degli anni di piombo e vittime del terrorismo politico[101]. Si tratta, a parere di chi scrive, di una

[97] Così UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, pp. 69,71,72. In particolare, si fa riferimento al c.d. approccio "*Trauma-informed care*" (T.I.C.), che deve orientare i professionisti della *RJ* nel fronteggiare quei casi in cui il trauma subito abbia avuto un impatto molto forte sulla vita delle persone coinvolte in un programma riparativo: si tratta di un modello che fa leva su trasparenza, affidabilità, mutualismo e cooperazione; di natura flessibile, per potersi adattare alle caratteristiche del caso concreto.

[98] EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes*. Leuven, 2021, p. 7 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism); UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, p.72.

[99] Si veda EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes.* Leuven, 2021, p. 7 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism).

[100] Per maggiori informazioni si rimanda a EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes*. Leuven, 2021, p. 27 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism); SALINES G., AMIMOUR A., *We still have words. The story of hope and friendship in the shadow of the Bataclan attacks*, Scribner, 2020.

[101] Il termine "ricomposizione" è stato quello più utilizzato sia dalle vittime che dagli ex terroristi, che di rado hanno parlato di riconciliazione. Così CERETTI A., *Lotta armata, vittime,*

testimonianza importante: per le sue aspirazioni, considerando che si è cercato di ricostruire una memoria collettiva e condivisa su un periodo che ha risucchiato, come in un buco nero, le vite di chi ha preso parte al percorso, con l'impulso di andare oltre il ricordo del dolore subito; per le riflessioni acute prodotte all'interno di quello spazio di dialogo[102] e, infine, per i punti di contatto con il dogmatismo sotteso alla "cultura mafiosa". Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, colpisce nella narrazione degli autori di reato l'adesione totalizzante ad un ideale estremo, che ha finito per annullare completamente l'umanità della vittima: nei loro racconti, la violenza appare come l'unico strumento possibile per avviare un mutamento sociale[103]. Ai loro occhi, le vittime apparivano semplicemente come ostacoli al buon esito del loro mandato, essendo identificate esclusivamente con il ruolo professionale ricoperto; l'essere umano dietro quella funzione veniva a malapena percepito[104]. Analogamente al fenomeno del c.d. "sentire mafioso", che verrà analizzato nel Capitolo III, anche in questo caso il fanatismo ha annichilito la soggettività dei singoli promotori della lotta armata, sacrificata sull'altare dell'estremismo ideologico[105].

---

conflitti e dissidi. Un'ultima ricognizione in *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzuccato, Milano, 2015, p. 393; CERETTI A., *Per una convergenza di sguardi* in *Il libro dell'incontro*, cit., p.249.

[102] Vedi CERETTI A., *Per una convergenza di sguardi*, cit., p. 221.

[103] Per ciò che concerne la specularità della violenza, si riporta un'altra significativa testimonianza contenuta a pag. 83 del Libro dell'Incontro: «*Noi pensavamo che la violenza dello Stato e la violenza della rivoluzione fossero distinte. In realtà, se scegli il terreno della violenza, diventi simmetrico a chi ha il monopolio della violenza, nel caso specifico lo Stato. Non fai altro che riprodurre ciò che vorresti combattere*».

[104] Giulia Borelli scrive in una lettera a Sergio Lenci, riportata a pag. 367 del Libro dell'incontro «*È pesante anche per me scavare nella memoria, mettere a nudo gli abissi di disumanità che abbiamo raggiunto: ma è vero purtroppo che non possedevamo l'idea dell'intangibilità della vita umana, e invece pensavamo che ci fossero vite che contano, altre che contano meno e altre che non contano affatto*».

Sulla reificazione della vittima nei reati di terrorismo, si rimanda alle esperienze raccolte nel 2021 dall' EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes*, Leuven, 2021, p. 5 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism).

[105] «*Allora il carico che devi affrontare non è soltanto quello di avere tradito la vita, ma anche quello ancora più pesante di avere tradito te stesso. Ed è questa la condanna più grave.*

Due posizioni apparentemente inconciliabili, se si fosse continuato a cristallizzare la personalità degli *ex* terroristi in quella di autori di reati particolarmente violenti intrappolati in una rigida concezione dei rapporti di potere, convinti che le loro lotte avrebbero condotto ad un «futuro radioso». Le esperienze di vita di ciascuno e il percorso di ricomposizione hanno invece contribuito a far cadere ogni barriera reciproca e a riconoscersi, da ambo le parti, in «umanità sfibrate che marciano faticosamente verso l'incontro»[106]. Un itinerario costituito da spazi e tempi protetti, lontani dalle sedi istituzionali e dal clamore mediatico in cui è stato possibile, grazie all'esperienza dei mediatori Adolfo Ceretti, Claudia Mazzuccato e Guido Bertagna, ricostruire una narrazione condivisa da diverse parti, inclusa la società civile rappresentata dai cd. «Primi terzi», in linea con lo spirito della TRC sudafricana[107].

Il lavoro del gruppo lungi dal ricostruire una verità fattuale, già oggetto di interesse della sfera giudiziaria, è stato quindi finalizzato innanzitutto a coltivare, sia individualmente che collettivamente, una verità dapprima narrativa e poi curativa[108]. A ciò si è aggiunto poi un

---

Non il carcere, e neanche la pena aggiuntiva dell'ostracismo sociale, cui si può opporre la propria dignità umana, non cancellabile dalla colpa. Ma la condanna all'impossibilità di compassione, di lenimento alcuno per lo strappo della mancanza del sé che è stato tradito, soppresso.» in Il libro dell'incontro, cit., p. 111. Ancora, dalla lettera di Giulia Borelli a Sergio Lenci, p. 367: «*Durante il periodo della mia militanza in Prima Linea, quando decidevamo di andare a compiere un attentato o addirittura un'azione omicidiaria, era lontana da noi una riflessione sul piano umano; ogni scelta era giustificata da una logica "politica" che, semplificando in modo pazzesco le contraddizioni della società, toglieva alle persone la ricchezza della loro personalità e incasellava ognuno in un ruolo*».

[106] Scritto da un ex appartenente della lotta armata in *Il libro dell'incontro*, cit., p. 105.

[107] Vedi CERETTI A., *Per una convergenza di sguardi*, cit., pp. 235,236. L'autore inoltre, a pag. 232 e ss., pur manifestando la propria adesione agli ideali scaturiti dall'esperienza della TRC sudafricana, sottolinea una differenza ontologica rispetto alla nostrana esperienza di giustizia dell'incontro: sia perché la finalità della TRC è stata quella di pervenire ad una transizione democratica, sia perché mancava l'impellenza di trovare una soluzione politica agli anni del terrorismo, essendosi questa esperienza conclusa a seguito dell'emanazione della legislazione premiale.

[108] Ciascuno ha messo a nudo la propria vulnerabilità; il groviglio di emozioni scaturite dalle esperienze vissute; la propria. percezione di quegli anni. Questo ha portato a superare il rancore, le diffidenze e le contrapposizioni; ad assumersi una responsabilità collettiva; a riconoscersi umani. In particolare, è stata creata memoria viva: ogni partecipante ha accettato

ulteriore fattore che, in maniera determinante, ha concorso a fortificare la valenza della giustizia dell'incontro in questo contesto: essa è riuscita a colmare il vuoto istituzionale della mancata elaborazione di una memoria pubblica condivisa, essendo stata capace di superare una visione divisoria e stereotipata della vittima e dell'autore di reato, ancora presente nelle commemorazioni pubbliche[109].

che, accanto alla propria, potesse esistere anche la memoria dell'altro. Si veda, sul punto, CERETTI A., *Per una convergenza di sguardi*, cit., p. 243 e ss.

[109] Vedi CERETTI A., *Lotta armata, vittime, conflitti e dissidi,* cit., p. 390; MANCONI L., ANASTASÌA S., Postfazione de *Il libro dell'Incontro*, p. 410 e ss.; EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes*. Leuven, 2021, p. 4 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism).

Capitolo II

La giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena, per i reati di criminalità organizzata.

2.1 *La giustizia riparativa in fase di esecuzione della pena.*

La disciplina sui principi in tema di accesso alla giustizia riparativa racchiusa nell'art. 44 comma 2 del D.L. 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione dell'art. 1, comma 18, lett. c. della legge delega, spalanca le porte alla Giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e, ancora, all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere[110].

La fase esecutiva della pena appare il terreno più fertile per avviare momenti d'incontro di natura riparativa, soprattutto se si tratta di reati particolarmente gravi, connotati da violenza alla persona. Non solo per via della constatazione che, in tale sede,

[110]Si veda, a tal fine, la *Relazione illustrativa al Decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di Giustizia Riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, p. 370.

l'attrito con la presunzione di non colpevolezza appare notevolmente ridimensionato (dal momento che tale principio avrebbe assolto alla sua funzione di accompagnare l'imputato per i tre gradi di giudizio, cedendo il passo alla sentenza di condanna passata in giudicato); anche perchè uno dei connotati indefettibili dei programmi di giustizia riparativa è quello della responsabilizzazione dell'autore dell'offesa[111], richiamato dalle fonti internazionali (in particolare dalla Racc. 2018 (8) del Consiglio dei Ministri) e, pure, dalla disciplina interna nella veste di orizzonte programmatico[112]. Attraverso le pratiche di giustizia riparativa l'autore dell'offesa ha spesso, per la prima volta, l'occasione di comprendere quale sia stato il riflesso prodotto dalle proprie azioni nella vita della vittima, acquisendo la consapevolezza circa la loro lesività e assumendosi l'impegno di ripararne le conseguenze[113].

Tra i vantaggi legati all'ingresso della Giustizia Riparativa nella fase di esecuzione della pena vi è, inoltre, l'opportunità di attivare pratiche riparative allargate alla Comunità. Sotto questo profilo, in effetti, il tessuto normativo dell'Ordinamento Penitenziario risulta già denso di disposizioni che mirano a coinvolgere la comunità esterna nell'opera di rieducazione, come sollecitato dall'art 7 della Raccomandazione (2006) 2 del Consiglio d'Europa (cd. Nuove

[111] Così vengono definiti da MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, p. 354.

[112] Si tratta di una finalità menzionata all'art. 43 comma 2 del D. Lgs. 150/2022. Nella *Relazione illustrativa* al Decreto Legislativo si sottolinea come, anche laddove non fosse possibile perseguire gli obiettivi legati all'agire riparativo, essi permangono in qualità di orizzonti programmatici (*Relazione illustrativa*, cit., p. 370).

[113] Vedi BRUNELLI F., *La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività* in *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015, p. 197 (nella versione e-book); DE FRANCESCO G., *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito* in *La Legislazione Penale*, 2021, 2, p. 324; MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., p. 124 e ss.; p. 159; MASSARO P., *La riparazione come rieducazione* in *MediaRes*, 2022, 1, p. 26.

Regole Penitenziarie Europee), che fa leva sull'esigenza di incoraggiare la collaborazione con i servizi sociali esterni e la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria: si pensi all'art. 17 Ord. Pen. o, ancora, all'art. 68 del Reg. Esec.

In ambito esecutivo, la Giustizia riparativa costituisce un importante motore di coesione sociale, in quanto riesce ad esaltare il finalismo inclusivo della sanzione[114]: in questo contesto, allora, la *restorative justice* potrebbe fungere da veicolo per contrastare la spersonalizzazione del recluso, attenuando le sofferenze inevitabilmente connesse all'espiazione della sanzione penale[115] attraverso l'ingresso della società civile (rappresentata dalla vittima di reato e da membri della comunità) in carcere. Questo aspetto può essere meglio compreso attraverso la disamina dell'esperienza della "città riparativa" di Tempio Pausania in Sardegna, caratterizzata da un approccio trasformativo e circolare. Qui, la rottura degli equilibri sociali provocata dall'inaugurazione, nel 2011, della Casa di reclusione «Paolo Pittalis» a Nuchis (destinata a detenuti condannati per reati di stampo mafioso) si è tramutata, a partire dal 2013, in opportunità di crescita sviluppate all'interno del penitenziario. Infatti, da luogo escludente, perché considerato ricettacolo di criminali irriducibili quali, appunto, quelli inseriti all'interno del

[114] Vedi sul punto la *Relazione illustrativa*, cit., p. 423.

[115] Dello stesso avviso, CIAVOLA A., *La lenta affermazione della giustizia riparativa: tra sperimentazioni, equivoci e prospettive* in *2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, Roma, 2022, p. 50; LORENZETTI A., *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile,* Milano, 2018, pp. 203,204; MAGGIO P., *Giustizia riparativa e sistema penale nel Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale del 27 febbraio 2023*, su www.sistemapenale.it, p. 37 (consultabile al seguente link: https://sistemapenale.it/it/articolo/maggio-giustizia-riparativa-e-sistema-penale-nel-decreto-legislativo-10-ottobre-2022-n-150-parte-ii-disciplina-organica-e-aspetti-di-diritto-processuale); VICOLI D., *La mediazione in fase esecutiva nel sistema italiano: il quadro normativo e le dinamiche applicative* in *Revista Brasileira De Direito Processual Penal*, *7*(3), p. 2292 e ss.

circuito di Alta Sicurezza per reati associativi, è diventato uno dei principali catalizzatori di coesione sociale all'interno della comunità. Una fitta rete relazionale ha legato Università, scuole, enti locali, Terzo settore, personale che opera nel mondo della giustizia e interno al carcere ad un complesso obiettivo: costruire una vera sicurezza partendo dall'assunzione di una responsabilità collettiva[116].

La finalità rieducativa della pena di cui all'art 27 comma 3 della Costituzione può essere corredata da strumenti che ne irrobustiscano gli effetti e che, al contempo, dischiudano il suo orizzonte applicativo alla collettività: il riferimento va al principio di sussidiarietà previsto dall'art 118 della Costituzione. Il risultato di questa sinergia valoriale è ben espresso nelle Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, adottate nel 2008 dalla Commissione nazionale per i rapporti con le Regioni, gli enti locali e il volontariato[117]. In questo documento, infatti, viene sottolineato come «in considerazione "della finalità rieducativa della pena e della finalizzazione al reinserimento sociale", sancita dall'art. 27 della Costituzione, le Istituzioni ai vari livelli, la società civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per

[116] Attraverso l'acronimo "Co.Re" si identifica il metodo utilizzato, finalizzato a perseguire una riconciliazione con la società civile, tramite le "conferenze riparative". Si è trattato di incontri avvenuti all'interno della struttura penitenziaria che ospitava detenuti del circuito di Alta Sicurezza, sui temi della pacificazione sociale e della risoluzione dei conflitti, caratterizzati da un confronto «circolare» tra diverse parti sociali (detenuti; Direttore dell'istituto ed educatori; studiosi del gruppo di ricerca; magistrati; semplici cittadini; studenti). Tali conferenze hanno contribuito a diffondere una cultura del dialogo sul carcere, sull'inclusione come chiave per non esasperare i conflitti sociali

Per maggiori informazioni si rimanda a CIAVARELLA C., MADEDDU M., *Clima e legami sociali in un carcere di alta sicurezza* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità* a cura di P. Patrizi, 2019, Roma, pp. 175 e ss., oltre ai seguenti link: http://giustiziariparativa.comune.tempiopausania.ot.it/; https://www.euforumrj.org/en/briefs ; https://www.cittadinanzattiva.it/editoriale/giustizia/9422-dalla-reclusione-allarestituzione-i-nuovi-modelli-per-la-giustizia.html.

[117] Al link http://www.ristretti.it/commenti/2008/marzo/pdf4/linee_reinserimento.pdf, è possibile reperire il documento.

quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti da parte delle persone in esecuzione penale adulti e minori e la loro inclusione sociale[118].

Di certo, tuttavia, neanche questa fase può dirsi esente da criticità.

Tra i maggiori ostacoli alla realizzazione di un programma di giustizia riparativa in fase esecutiva, emerge la distanza temporale intercorsa dal momento in cui la vicenda criminosa si è consumata. Il trascorrere del tempo potrebbe frustrare la volontà della vittima di cominciare un percorso di giustizia riparativa, essendo subentrati meccanismi difensivi di rimozione; l'invito a prendere parte ad un percorso che coinvolge l'autore di reato, in effetti, potrebbe fare riaffiorare la sofferenza e le sensazioni negative legate alla condotta criminosa, cagionando un'ulteriore esperienza di vittimizzazione[119].

[118] Un'esperienza che va guardata come «apri pista» e che ha permesso di accorciare le distanze tra Istituzione totale e società civile già a fine anni '80, è stata quella del «Progetto Carcere» avviato a Padova. Innanzitutto per l'esemplare collaborazione tra la Regione (sua principale finanziatrice), l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Padova, esponenti della società civile e del settore penitenziario; ancora, perché si è cercato di fare leva sulla responsabilizzazione della popolazione detenuta sul territorio esterno, attraverso attività rivolte alla collettività: per farlo, è stato avviato un *iter* di sensibilizzazione di tutte le forze sociali coinvolte, sul tema del carcere e della risocializzazione. Ciò ha permesso anche di attivare un percorso di sensibilizzazione sociale dei cittadini, con la consapevolezza che la disarticolazione di alcuni stereotipi e il mutamento di paradigma culturale che ne deriva, richiedono uno sforzo a lungo termine. L'esperienza di Padova può essere oggi letta con le lenti delle *restorative cities,* perché ha cercato di gettare le basi per un nuovo senso sociale, connotato da attivismo partecipativo su più livelli e dalla diffusione di una cultura volta alla gestione del conflitto attraverso gli strumenti della mediazione. Questo esempio dimostra come, ai fini della prevenzione generale, è molto più efficace un'azione amministrativa convergente, indirizzata alla Prevenzione Primaria e Terziaria, piuttosto che un approccio positivista incentrato sull'analisi della personalità di chi delinque. Sul tema si veda PISAPIA G., *Il carcere della città. Microbiografia del progetto Padova*, Edizioni Decembrio, 1993.

[119] AMATO S., PASSIONE M., *La giustizia riparativa nella fase di esecuzione. Giustizia riparativa, misure alternative, benefici [in press]* §3; BOUCHARD M., FIORENTIN F., *Sulla Giustizia riparativa* in Questione Giustizia, 2021, 4, p.44; CIAVOLA A., *op. cit.*, p. 51; TAVOLO 13 degli STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Relazione di accompagnamento*, p. 18

Per tale ragione, di estrema importanza appare l'implementazione di servizi di assistenza alle vittime di reato che precedano la presa in carico da parte dei Centri di giustizia riparativa: ai primi spetterà una delicata operazione di affiancamento, ascolto e sostegno psicologico alle persone offese supportandole, se necessario, nella scelta di intraprendere una pratica riparativa; ai secondi, invece, il compito di fornire informazioni adeguate, complete e veritiere sulla dimensione della giustizia riparativa, onde evitare esiti ulteriormente traumatici dovuti ad una scarsa consapevolezza dei partecipanti[120]. Sul punto, in ogni caso, occorre tenere a mente che i tempi della giustizia riparativa sono differenti rispetto a quelli della giustizia punitiva: in questa sede, infatti, non conta tanto il tempo cronologico quanto il tempo della persona (la dottrina, saggiamente, parla di *kairòs*, non di *krònos*)[121]. Questo aspetto viene tenuto in considerazione anche dalla nuova disciplina che, all'art 43, co. 1, lett. h, appresta la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma. Sul versante del condannato, il tempo della persona reclusa segue scansioni meno incalzanti rispetto ai ritmi efficientisti del processo

(consultabile al seguente link: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_relazione.pdf); VICOLI D., *op.cit*., p. 2294. Per un diverso orientamento cfr. ZEBEL S. ET AL., *Crime seriousness and participation in restorative justice: the role of time elapse since the offense* in *Law and Human Behaviour*, 2017, vol 41, n. 4, p. 394.

[120] Vedi MANNOZZI G., *A ciascuno il suo dubbio: reo, vittima, pubblico ministero e giudice* in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 2020, 2, p. 271; MATTEVI E., *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima* in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, a cura di A. Menghini, E. Mattevi, Napoli, 2022, p. 73.

[121] La celebre metafora è evocata da DI CHIARA G., *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale* in *Dir. Pen. Proc*., 2015, 4, pp. 381 e ss.; vedi anche CIAVOLA A., *Carcere, materiali per la riforma, Working paper*, p. 198 in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1434529494WORKING%20PAPER%20CARCERE.pdf; MATTEVI E., *La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersecazioni con il sistema penale* in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, 2023, p. 266; TAV. 13 STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Relazione finale*, cit., p. 18; *Relazione illustrativa*, cit., p. 423.

e, dunque, l'incontro riparativo può subentrare a seguito di un'adeguata riflessione critica sul fatto criminoso, sollecitata durante l'osservazione scientifica della personalità[122].

Pure il ruolo secondario rivestito dalla vittima di reato nella fase di esecuzione costituisce una questione di non poco conto, avendo la pena, per mandato costituzionale, una funzione riabilitativa del condannato. La crescente importanza che la tutela della vittima ha assunto sul fronte processuale incontra quindi un limite sistematico in sede di esecuzione penitenziaria, dal momento che gli obiettivi di rieducazione e recupero sociale trovano spiccata prevalenza[123]. Per tale ragione bisognerebbe assicurare, da un lato, che il legittimo rifiuto della vittima di sottoporsi ad un programma di giustizia riparativa non sia d'ostacolo alla possibilità, concessa al condannato, di prendervi parte (a discapito del principio dell'equa considerazione degli interessi di entrambe le parti coinvolte, sancito dall'art. 43, comma 2, lett. b del D. Lgs.150/2022 e, a livello sovranazionale, dagli artt. 14 e 15 della Racc. 2018(8) del Consiglio d'Europa)[124]; in

[122] Non è un caso se i percorsi riparativi che hanno coinvolto vittime e autori di reati di terrorismo internazionale si siano svolti in tempi molto dilatati. Ciò si è reso necessario per costruire una relazione di fiducia con i mediatori, preparare i partecipanti agli incontri in maniera adeguata e, soprattutto per gli autori, stimolare una riflessione critica sull'estremismo ideologico, prima di poter avviare un confronto su nuovi e differenti approcci al conflitto. Si veda, a tal fine, EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes*. Leuven, 2021, p. 27 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism).

[123] Vedi BOUCHARD M., FIORENTIN F., *op. cit.,* p. 43; FIORENTIN F., *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della "Riforma Cartabia"*, p. 6 in https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/punizione-o-riparazione/; MATTEVI E., *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa*, cit., pp. 65.

La sussistenza di una cornice normativa plasmata sulla categoria del condannato non deve lasciare credere che la vittima sia, in questa specifica fase, sfornita di tutela. Gli studiosi, infatti, evidenziano come la posizione dell'offeso trovi copertura nella nostra Costituzione alla luce degli obblighi internazionali a cui l'Italia, in forza dell'art. 10 Cost., è tenuta ad adeguare il proprio ordinamento, oltre alla necessaria conformazione del diritto interno a quello euro-unitario, prevista dall'art. 117 Cost. (Così FIORENTIN F., *op. cit*., p. 8; MATTEVI E., *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa*, cit., p. 66).

[124] Vedi LORENZETTI A., *op. cit.*, p. 160; MATTEVI E., *La rieducazione*, cit., p. 73.

aggiunta, occorre prestare attenzione a non scivolare su un piano inclinato, in cui trovino spazio indebite influenze da parte della vittima di reato sulle decisioni del magistrato di sorveglianza concernenti il percorso di recupero sociale dell'offensore[125].

Sempre sul versante della partecipazione ai programmi riparativi, una criticità da non sottovalutare è rappresentata dal timore di atteggiamenti strumentali dell'autore di reato, che potrebbero cagionare nella vittima una seconda vittimizzazione.

Consapevole di tale rischio e, allo stesso tempo, con l'intento di sbarrare la strada a forme di paternalismo, il legislatore ritiene che tale atteggiamento possa essere arginato attraverso la preparazione e l'esperienza del mediatore, «soggetto terzo, altamente qualificato, che sappia leggere, e correggere, approcci speciosi da parte di chi si riveli disponibile a riparare la frattura»[126]. Di estrema importanza, allora, appare l'attività preparatoria di informazione e confronto avviata con il mediatore, oltre al grado di maturazione dell'attività di revisione critica intrapresa con i funzionari giuridico-pedagogici.

La strumentalità del consenso prestato dall'autore di reato, per limitare la permanenza in carcere, costituisce un'eventualità che non è possibile neutralizzare del tutto, comune anche alla fase di osservazione e trattamento: come è stato da più parti osservato, infatti, in entrambi i casi le motivazioni utilitaristiche iniziali

[125] Così AMATO S., PASSIONE M, *op. cit*., §2; BRONZO P**.,** *Restorative justice*, *processo ed esecuzione penale nella disciplina organica della giustizia riparativa* in *La Giustizia Riparativa. Radici, problemi, prospettive. Atti del Convegno (Foggia, 21 novembre 2023)*, a cura di G. Colaiacovo, M.N. Miletti, Bari, 2024, p. 53; FIORENTIN F., *op.cit*., pp. 18,19, MASSARO P., *op. cit.*, p. 18, guardano con timore soprattutto alla *restorative practice* dei "*Victim Impact Statements*", diffusa negli Stati Uniti.

[126] Così la *Relazione illustrativa*, cit., p. 424.

potrebbero, nel tempo, essere soppiantate da istanze di coinvolgimento e di cambiamento[127].

Sull'Ordinamento Penitenziario, il D. Lgs. 150/2022 ha inciso timidamente, con alcune modifiche sulle disposizioni concernenti il trattamento rieducativo e l'affidamento in prova al servizio sociale.

Innanzitutto, all'art 13 O.P. è stato aggiunto un nuovo comma[128], con lo scopo di porre in capo all'Amministrazione Penitenziaria, agli operatori penitenziari e alla magistratura di sorveglianza, l'obbligo di offrire un'offerta riparativa in fase di esecuzione della pena, subordinata alla partecipazione consapevole e volontaria da parte dei detenuti[129]. A tal fine, sarebbe opportuno che il detenuto venisse posto al corrente delle garanzie riconnesse alla giustizia riparativa e della possibilità di aderire o meno dai funzionari giuridico pedagogici, sin dai primi momenti dell'osservazione scientifica della personalità, in modo tale da disporre di un tempo adeguato per maturare la propria scelta[130].

È stato poi introdotto un articolo *ad hoc* volto a regolamentare la giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena: l'art 15 *bis* Ord. Penit., infatti, riconosce al magistrato di sorveglianza la facoltà

---

[127] In tal senso AMATO S., PASSIONE M., *op. cit*., §1; BRUNELLI F., *Programmi di Giustizia riparativa* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, Codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 770; GALLIENA E., BROCCHIERI F., *Carcere e trattamento in alta sicurezza. Protagonisti a confronto*, Milano, 2012, pp. 76-77; TAV. 13 DEGLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Relazione*, cit., p. 18.

Per una distinzione tra "spontaneità" del consenso e "libertà" dello stesso, si rimanda a BONINI V., *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D.L.gs. 150/2022* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, p.13.

[128] Il nuovo comma 4, inserito all'interno dell'art. 13 O.P., recita: «Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa».

[129] Si tratta di uno sforzo proattivo di favorire concretamente percorsi di Giustizia Riparativa, che grava su tutti gli operatori penitenziari e, soprattutto, sull'area educativa. A tal fine si vedano AMATO S., PASSIONE P., *op. cit*., §4; FIORENTIN F., *L'osservazione e il trattamento* in *Manuale di diritto penitenziario* (a cura di Della Casa F., Giostra G.), Torino, 2023, p. 25; ID., *La giustizia riparativa* in *Diritto penitenziario e giustizia riparativa* (a cura di Fiorentin F., Fiorio C.), Piacenza, 2023, p. 511; MAGGIO P., *op. cit*., p. 38; *Relazione illustrativa*, cit., p. 425.

[130] Così AMATO S., PASSIONE P., *op. cit*., § 3.

di disporre l'invio dei condannati e degli internati ai programmi di giustizia riparativa, previa corretta informazione e su base volontaria, analogamente a quanto l'art. 129 *bis* c.p.p. già prevede durante le indagini preliminari e per il giudizio di cognizione. La partecipazione al programma riparativo e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, nonché della liberazione condizionale[131]. Nella valutazione, il magistrato di sorveglianza potrà esercitare maggiore discrezionalità rispetto al giudice della fase di cognizione, che si limiterà invece ad una mera operazione di calcolo durante la commisurazione della pena.

La mancata partecipazione al programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell'esito riparativo, non possono incidere in *malam partem* sulla progressione trattamentale (estendendo così la portata dell'art 58 comma 2 del D.Lgs. 150/2022 anche alla fase esecutiva).

Infine, è stato ritoccato anche il comma 12 dell'art. 47 sull'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione agli effetti prodotti: lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa è valutato ai fini dell'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, ad esclusione delle pene accessorie.

[131] Dall'elenco previsto dall'art. 15 *bis* O.P. sono stati estromessi gli istituti dell'esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della legge 199/2010 e l'affidamento in prova c.d. "terapeutico", disciplinato dal P.P.R. 309/1990. Pertanto, è di immediata evidenza come, ai fini della concessione di tali misure, il magistrato di sorveglianza non potrà valutare la partecipazione ad esperienze riparative, dovendo tenere in considerazione la carente prospettiva risocializzante delle stesse. Alcuni autori non hanno mancato di sottolineare che tale esclusione, anziché agevolare una separazione tra il percorso riparativo e quello rieducativo, come auspicato nella *Relazione introduttiva*, contribuisce a rendere ancora più marcata la commistione tra i due piani. Così BRONZO P., *op. cit*., p. 51; FIORENTIN F., *La giustizia riparativa*, cit., p. 512.

2.2 La valutazione del magistrato di sorveglianza sull'accesso al programma riparativo.

Come già anticipato, l'art. 44 del D. L.gs. 150/2022 pone un principio di generale accessibilità alle pratiche di giustizia riparativa, a prescindere dalla gravità del reato. È all'autorità giudiziaria che spetta il ruolo di "filtro" dei casi da trasmettere ai Centri di Giustizia Riparativa, a conferma del rapporto di complementarietà con il sistema penale[132].

Sebbene il nuovo art. 15 *bis* Ord. Pen. nulla preveda in merito alle coordinate sulle quali il magistrato di sorveglianza deve improntare la propria valutazione quando il detenuto chieda di essere ammesso ad un programma di giustizia riparativa, si ritengono validi, anche per questa specifica ipotesi, i criteri stabiliti dall'art. 129 *bis* comma 3 c.p.p. (che a loro volta, seppure per il solo requisito del pericolo concreto per i partecipanti, ricalcano quanto disposto dall'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 150/2022). Così, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si

[132] È bene precisare che, soprattutto in fase di cognizione, il ruolo di filtro dell'autorità giudiziaria ha carattere formale: tenuto anche conto delle norme che tutelano la segretezza dei contenuti del programma riparativo, è escluso quindi che al giudice competa un accertamento nel merito sui fatti oggetto degli incontri riparativi. Il suo compito è soltanto quello di aprire le porte alla giustizia riparativa nel procedimento penale, senza varcarle, andando a precostituire la cornice giuridica entro cui avverrà l'incontro. Si veda, a tal fine, GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, pubblicato il 2 novembre 2022 su www.sistemapenale.it, p. 18; MUZZICA R., *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa* in *Sistema Penale, fasc. 2, 2023*, p. 32; UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, op. cit., p. 330.

procede (requisito positivo) e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti (requisito negativo), il magistrato di sorveglianza potrà disporre l'invio del caso presso il Centro di Giustizia Riparativa territorialmente competente[133].

L'assenza di pericolo per gli interessati si ricollega al carattere della "*safety*", richiesto sia dai *Basic Principles* delle Nazioni Unite, che dalla Direttiva UE 12/29. Attraverso l'esercizio di tale potere, si afferma a chiare lettere che il limite invalicabile della giustizia riparativa è la tutela pubblicistica degli interessi in gioco, contro concreti pericoli per i soggetti coinvolti[134].

Circa l'invio del condannato a svolgere programmi di giustizia riparativa su impulso dell'autorità giudiziaria, si rileva un divario rispetto alla versione iniziale del testo del Decreto Legislativo che, invece, recitava "anche su iniziativa dell'autorità giudiziaria"; sul punto, la dottrina ritiene che la norma debba essere interpretata in armonia con i principi generali e le garanzie accordate dalla disciplina organica: il magistrato di sorveglianza, quindi, non potrà

[133] Pur non costituendo un'ipotesi di applicazione della Giustizia Riparativa in fase di esecuzione della pena, appare comunque utile qualche osservazione sull'ordinanza della Corte d'Assise di Busto Arsizio, attraverso cui l'autorità giudiziaria ha effettuato la propria valutazione sull'invio del caso al Centro di Giustizia Riparativa di Milano. Si tratta di una delle prime applicazioni del D. Lgs. 150/2022 nel panorama giudiziario italiano, per reati di particolare gravità (nello specifico, omicidio aggravato *ex* art. 577, comma 2, c.p. e art. 61 n. 2 c.p. e distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere di cui all'art. 411 c.p.).

A nostro modesto avviso, nel caso di specie, fermo restando che la valutazione di fattibilità e di scelta del programma è rimessa ai mediatori, l'esame sui criteri relativi alla sicurezza dei partecipanti avrebbe richiesto qualche approfondimento ulteriore, data la presenza di un soggetto particolarmente vulnerabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 12/29/UE, qual è il figlio minore della vittima di reato (che, al pari di quanto previsto dall'art. 42 lett. b del D. Lgs. 150/2022, assume la qualifica di vittima di reato, in ragione del danno subito dalla morte di tale persona). Oltre a ciò, trattandosi di reati particolarmente gravi, l'avvio del programma dopo la sentenza di primo grado (fase in cui l'accertamento sulla responsabilità penale dell'imputato non ha ancora acquisito il carattere di irrevocabilità) sembra pregiudicare una riflessione di respiro più ampio da parte dell'autore di reato, che potrebbe essere senz'altro avviata in esecuzione pena.

Per un commento all'ordinanza si rinvia a MAGGIO P., PARISI F., *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi- Fontana continua a far discutere* in www.sistemapenale.it del 19 ottobre 2023.

[134] MUZZICA R., *op.cit*., p. 39.

imprimere una spinta automatica, tenuto conto della necessaria sussistenza del libero e volontario consenso espresso dalle parti e, inoltre, dovrà effettuare una valutazione sulla sussistenza del requisito della sicurezza dei partecipanti, in relazione alla concreta vicenda[135].

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata, si ritiene che la valutazione dell'autorità giudiziaria non possa non tenere in considerazione alcuni fattori; da un lato, le vittime delle mafie sono maggiormente esposte ai rischi di vittimizzazione secondaria, ritorsioni e intimidazioni[136]; dall'altro, nel caso di imputati per reati di stampo mafioso, l'avvio di un percorso di giustizia riparativa in una fase prematura del processo potrebbe pregiudicare l'accertamento dei fatti, travalicando uno dei "paletti" posti dall'art. 129 *bis* comma 3 c.p.p., alterando la testimonianza fornita dalla vittima. Per tali ragioni si ritiene che, per reati gravi come quelli di criminalità organizzata, l'accertamento giurisdizionale del fatto criminoso e la conclusione del processo dovrebbero precedere l'eventuale programma di giustizia riparativa, che ben potrebbe collocarsi nella fase esecutiva della pena[137].

[135] Cfr. AMATO S., PASSIONE P., *op. cit*., § 4; CINGARI F., *La Giustizia riparativa nella Riforma Cartabia* su www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, pp. 14 e ss., secondo cui l'invio subordinato all'iniziativa del giudice, più che incidere sulla sua "verginità conoscitiva", sottenderebbe una visione paternalistica e autoritaria della giustizia riparativa, svilendo i requisiti del consenso delle parti e del tempo della persona; inoltre, tale impostazione escluderebbe i difensori dalla gestione partecipata del conflitto, unici in grado di conoscere la dimensione emozionale delle parti e, quindi, consigliare se avviare o meno un programma riparativo.

[136] Tale aspetto verrà più dettagliatamente analizzato nel Capitolo IV, al § 4.1 b.

[137] Così GIALUZ M. *op. cit*., p. 19. Sull'opportunità di riservare la giustizia riparativa ad esito giudiziario concluso, per i reati gravi, si vedano CINGARI F., *op. cit.*, p. 12; MUZZICA R., *op. cit*., p 34.

2.3. Giustizia riparativa e funzione rieducativa della pena.

L'Ordinamento Penitenziario è costellato di frammenti normativi che esaltano la dimensione dialogica, in cui l'universo riparativo ha la possibilità di espandersi[138].

Il comma 3 dell'art. 13, infatti, recependo alcune delle indicazioni contenute nell'art. 1, comma 85 lett. *f)* della l. 23 giugno 2017 n. 103 (legge delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario), offre già all'interessato l'opportunità di compiere una riflessione critica sul reato commesso, sulle conseguenze prodotte e sulle possibili azioni di riparazione nei confronti della vittima[139]. In verità, un'attenzione alle «possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa» veniva già stimolata dall'art. 27 comma 1 del Regolamento di esecuzione (D.p.r. 230/2000), come tappa importante del percorso trattamentale[140].

---

[138] Così EUSEBI L., *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale* in *Dir. Pen. Proc*., 2023, 1, p. 83.

[139] Il riferimento alla "vittima del reato", non presente all'interno dell'art. 27 reg. esec., è stato introdotto dalla citata normativa per la prima volta, producendo come principale effetto quello di elevare al rango di fonte primaria la posizione della vittima nella fase esecutiva. Per un'analisi più approfondita si veda CARACENI L., BERNASCONI A., *Articolo 13 (Individualizzazione del trattamento)* in *Ordinamento Penitenziario commentato*, a cura di F. Della Casa, G. Giostra, Padova, 2019, p. 168; PISATI M., *La giustizia riparativa nell'esecuzione penale. Riforme inattuate in Jus Online, 2022, 1*, pp. 152,153.

[140] Proprio la prescrizione tipicamente risarcitoria dovrebbe indurre a non attribuire, alla disposizione in esame, valenze riparative in senso stretto; si tratta, piuttosto, di un importante veicolo della finalità riabilitativa della pena. Per maggiori approfondimenti si rimanda a PISATI M., *op.cit*., pp. 141,142.

A riprova della sua centralità nell'*iter* rieducativo, la circolare GDAP-0217584-2005 (avente ad oggetto "*L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*") richiede che, all'interno del "Documento di sintesi", vengano indicate anche le tappe del percorso di "cambiamento esistenziale" avviato dal condannato (quali la riflessione sul reato commesso, le conseguenze negative che esso ha eventualmente prodotto su soggetti terzi e, infine, la praticabilità di un'eventuale ipotesi riparativa maturata dal soggetto). A tale costrutto rimanda anche l'art. 118, comma 8, lett *d*, Reg. Esec., con esplicito riferimento al trattamento in ambiente esterno, affidando al Servizio sociale il compito di guidare il condannato verso forme di progressiva responsabilizzazione, funzionali ad un compiuto e duraturo reingresso nel consesso sociale.

La revisione critica delle condotte criminose, dunque, estrinsecandosi in un'analisi effettuata dal detenuto sulle motivazioni alla base del reato e sulle conseguenze da esso prodotto, con il supporto dell'*équipe* trattamentale, costituisce un momento qualificante dell'osservazione scientifica della personalità, funzionale ad una personale riappropriazione dei valori di solidarietà politica, sociale ed economica che fanno parte della civile convivenza[141]. La sua maturazione segue una progressione lenta e graduale: il primo passo inizia con la lettura della sentenza di condanna, segno di manifesta disponibilità al dialogo sul fatto di reato con gli operatori penitenziari (dalla quale, tuttavia, non

[141] In tal senso anche SPRICIGO B., *La "riflessione critica sul reato" e l'automatismo ostativo dell'art. 4 bis O.P*. in "*Criminalia*", 2014, p. 620. Un interessante studio sul rapporto tra riflessione critica e professione di innocenza, anche per ciò che concerne gli ergastolani ostativi, è quello di MENGHINI A., *Revisione critica, professione di innocenza e accesso ai benefici penitenziari* in *Giur. It.,* novembre 2023, pp. 2456-2465, a cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

discende automaticamente una assunzione di responsabilità); il secondo *step,* poi, è costituito dal consenso sulla veridicità dei fatti descritti nella sentenza; man mano che si avanza, il detenuto può essere portato a comprendere quali siano state le ricadute che il reato ha prodotto sul suo contesto familiare e di appartenenza. Il livello più alto, tuttavia, viene toccato quando l'interessato acquisisce consapevolezza del disvalore delle proprie azioni nei riguardi della vittima del reato e viene fatto coincidere con il "sicuro ravvedimento", richiesto per la concessione della liberazione condizionale dall'art. 176 c.p.[142].

Come è evidente, pur costituendo una tappa fondamentale del percorso di risocializzazione del detenuto, la revisione critica si caratterizza per una formulazione alquanto generica, suscettibile di valutazione ampiamente discrezionale da parte della magistratura di sorveglianza: innanzitutto si tratta di una nozione che rimanda a processi di natura intima e psichica della persona, sui quali difficilmente le scienze umane possono restituire una rappresentazione esatta; in aggiunta, se si tratta di una condotta particolarmente grave, non di rado ad una prognosi favorevole è subordinato un atteggiamento di redenzione morale del condannato. Inoltre, come ci dimostrano recenti studi sul tema, essa viene alternativamente accostata alla condotta inframuraria del detenuto o, ancora, alla "sperimentazione graduale della persona" all'esterno[143].

Può accadere che le carenze di personale che affliggono il panorama penitenziario si riverberino sull'opportunità, da garantire

[142] Così VIANELLO F., GREZZANI L., La "*Revisione critica delle condotte antigiuridiche" prima riflessione sugli aspetti pragmatici e simbolici di un artefatto normativo* in *Studi sulla questione criminale*, XVI, 2021, 3, pp. 15,16.

[143] Così VIANELLO F., GREZZANI L., *op.cit*., pp. 12,13; 28,29.

a ciascun detenuto, di avviare una compiuta riflessione critica. Il risultato è che, a causa della penuria di risorse da destinare alla risocializzazione del condannato, tale percorso viene avviato soltanto con gli individui inseriti socialmente e che dispongono di un bagaglio culturale elevato[144]. Nella prassi, dunque, si assiste ad uno snaturamento di tale costrutto che, adoperato per colmare le carenze trattamentali degli istituti, finisce per dipendere da fattori estranei al percorso rieducativo, quali le condizioni socio-economiche dell'autore di reato o la gravità della condotta anti-giuridica posta in essere[145].

Alla luce di tali considerazioni, occorre chiedersi quali rapporti intercorrano tra la revisione critica del reato, tappa centrale della funzione rieducativa della pena e la giustizia riparativa che, pure, richiede all'autore dell'offesa un atteggiamento responsabilizzante a seguito della comprensione delle ricadute che l'offesa ha prodotto nella sfera personale della vittima di reato.

Punto di avvio di tale riflessione, per il suo carattere innovativo, è la sentenza n. 179/2017 della Corte Costituzionale: quest'ultima, annoverando la riparazione e la riconciliazione tra i tasselli che compongono il volto costituzionale della pena, segna un'eccezione in seno alla giurisprudenza della Consulta (data, all'epoca della sua emanazione, l'assenza di una disciplina organica). In questa decisione in materia di sostanze stupefacenti, la Corte afferma che il

[144] Vedi VIANELLO F., GREZZANI L., *op.cit*., pp. 17,18; 24,25,26. Se ne deduce che, per quei casi in cui il reato è stato commesso in un contesto di disadattamento sociale, l'*équipe* trattamentale non punterà alla revisione critica ma, piuttosto, a ricucire relazioni e risorse esterne. Tuttavia, dal momento che la revisione critica del reato è un passaggio obbligato per l'accesso alle misure alternative e ai permessi premio, non è azzardato sostenere che il carcere si riduca ad uno strumento di radicale esclusione dalla società per quegli autori di reato che vivono in condizioni di marginalità (si pensi agli stranieri).

[145] Così VIANELLO F., GREZZANI L., *op.cit.*, p. 30.

principio di proporzionalità sia germogliato «Sul fertile terreno dei principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., che esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento […] »[146].

Sui rapporti tra rieducazione e riparazione, differenziate sono le opinioni dottrinali sorte sia sul terreno penalistico, che su quello sociologico[147]: in entrambi gli ambiti, tuttavia, manca ancora un approdo verso un orizzonte comune.

Alla luce della crisi che attanaglia da diversi decenni l'ideale rieducativo, alcuni studiosi scorgono nella giustizia riparativa un elemento di rivitalizzazione del trattamento rieducativo[148]: i giuristi che abbracciano tale prospettiva, rinforzata dalla citata giurisprudenza Costituzionale, vedono nell'art. 27, comma 3, Cost.

---

[146] Così Corte Cost., sent. 13 luglio 2017, n. 179 § 4 del *Considerato in diritto*. Sulla stessa linea si inserisce anche Corte Cost., sent. 8 marzo 2019, n. 40.

[147] Per una compiuta analisi dei differenti apporti dottrinali, sul versante giuridico, si rimanda a FIANDACA G., *Considerazioni su rieducazione e riparazione* in www.sistemapenale.it del 25 ottobre 2023, pp. 2 e ss. ; ID., *Punizione*, Bologna, 2024, pp. 131 e ss. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla versione integrale del Convegno organizzato a Roma da Unitelma Sapienza, del 20 aprile 2023, sul tema "*La rieducazione del condannato e i diversi volti della riparazione. Un possibile binomio?*", al link seguente: https://www.radioradicale.it/scheda/696038/la-rieducazione-del-condannato-e-i-diversi-volti-della-riparazione-un-possibile

Sulla differenza ontologica tra "rieducazione" e "riparazione", invece, si veda DE FRANCESCO G., *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito* in *La Legislazione Penale*, 2021, 2, p. 314.

[148] Tale prospettiva è abbracciata da DE FRANCESCO G., *La rieducazione e il "lato nobile" della riparazione in DisCrimen del 24.06.2023,* §§ 7,8; EUSEBI L., *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, pp. 8-9; ID., *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale* in *Dir. Pen. Proc*., 2023, 1, p. 83; MATTEVI E., *La rieducazione*, cit., pp. 70 e ss.; VICOLI D., *op.cit*., pp. 2298,2299. Per quanto riguarda i "pratici" del diritto, invece, si rimanda a MASTROPASQUA G., *I percorsi di giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena* in *Giur. Merito*, 2007, 3, p. 0903B, secondo cui «In definitiva si può affermare che i progetti in parola hanno natura trattamentale, in quanto sono volti a circoscrivere e possibilmente ad eliminare le cause che hanno indotto la persona condannata a delinquere, a far scoccare liberamente nella sua coscienza la scintilla del cambiamento».

il fondamento della giustizia riparativa[149]. Tra coloro che aderiscono a tale posizione c'è anche chi invita ad un prudente equilibrio, per scongiurare un uso ritorsivo delle pratiche riparative: ciò potrebbe realizzarsi ogni qualvolta la rilevanza giuridica del percorso rieducativo venga condizionata allo svolgimento di programmi riparativi; infatti, sotto la coltre del paradigma riparativo, potrebbero essere celate istanze coattive[150].

Una parte minoritaria, invece, tende a rimarcare il necessario distacco tra l'angolazione riparativa e quella rieducativa, ritenendo compatibili con il finalismo rieducativo e con il senso costituzionale della pena soltanto momenti di riparazione c.d. "prestazionale" (riferendosi all'atto di tipo riparatorio finalizzato a reintegrare, a livello di prestazione materiale, il bene giuridico protetto)[151]. Pur considerando favorevolmente gli effetti risocializzanti che la giustizia riparativa può produrre nell'autore di reato, i giuristi che afferiscono al versante minoritario mettono in guardia da possibili punti di rottura rispetto all'equilibrio proprio dell'attuale assetto costituzionale: va quindi posta la giusta attenzione verso le istanze special-preventive, general-preventive e di difesa sociale che, come statuito dalla Corte Costituzionale, devono concorrere tra le finalità della pena[152].

---

[149] Vedi EUSEBI L., *Giustizia riparativa e riforma*, cit., p. 83; MATTEVI E., *La rieducazione nella prospettiva della vittima*, cit., p. 70.

[150] Si veda EUSEBI L., *Giustizia punitiva e giustizia riparativa,* cit., in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, p. 8.

[151] Si veda FIANDACA G., *Considerazioni*., cit., p. 11.

[152] Cfr. BORTOLATO M., *La disciplina organica della giustizia riparativa* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen*., 2022, 3, p. 1263; BRONZO P., *op. cit*., pp. 51 e ss.; FIANDACA G**.,** *Considerazioni.,* cit., p.12; FIANDACA G., *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica* in www.sistemapenale.it del 28 novembre 2020, p. 8 e ss. Per una disamina più approfondita si rimanda alle riflessioni di LORENZETTI A., *op.cit.*, pp. 117 e ss.

Gli studiosi delle scienze sociali, dal canto loro, intravedono nel paradigma riparativo potenzialità "trasformative", ritenendolo capace di spostare il baricentro della sanzione da una funzione meramente riabilitativa ad una più marcatamente "critico/rielaborativa"[153].

A ben guardare, il rischio insito nell'asservire la giustizia riparativa alle istanze rieducative è quello di connotare la prima di toni eticizzanti e di accentuare, nel trattamento rieducativo, la vocazione ad una trasformazione della personalità del reo[154]: il confine tra partecipazione attiva e volontaria alla riparazione da parte dell'autore di reato ed emenda sarebbe pericolosamente labile; la giustizia riparativa assumerebbe così le fattezze di un arnese inquisitorio, unità di misura del "sicuro ravvedimento" del condannato[155].

Le parole chiave, quindi, sono "integrazione" e "complementarietà"[156]. Il percorso riparativo dovrà, inoltre, essere necessariamente successivo a quello incentrato sulla revisione delle condotte anti-giuridiche[157]: a ben vedere e come si cercherà di

---

[153] Così BORGHINI A., GALAVOTTI C., *L'applicazione della giustizia riparativa nel penitenziario italiano. Tra prospettive di sviluppo e resistenze culturali* in *Autonomie locali e servizi sociali,* 2020, 3, p. 592; MASSARO P., *op.cit*., p. 27.

[154] Contro le teorie della pena come emenda, vedi FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 2008, p. 258 e ss.

[155] Mettono in guardia da simili risvolti anche CARNEVALE S., *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione* in *Proc. Pen. Giust., Fasc. straordinario "Accertamento penale e Giustizia riparativa*" del 7.12.2023, §1; DIDDI A., *Effetti sull'esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice* in *Proc. Pen. Giust., Fasc. straordinario "Accertamento penale e Giustizia riparativa*" del 7.12.2023, §6; FIANDACA G., *Punizione*, cit., p. 153; PARISI F., *Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a partire dalla «legge Cartabia»* in *Foro Italiano*, 2022, 4, parte V, p. 148.

[156] Vedi EUSEBI L., *Giustizia punitiva e giustizia riparativa,* cit., p. 9; PALAZZO F., *Plaidoyer per la giustizia riparativa* in *La legislazione penale*, 31.12.2022, p. 7; *Relazione illustrativa*, cit., p. 426.

[157] GIUFFRIDA M.P., *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato* in *Autonomie locali e servizi sociali,* 2013, 3, p. 503. Nel medesimo senso, anche la Circolare DAP n. 3601/6051 del 14 giugno 2005

dimostrare nel corso della trattazione, si tratta di un passaggio di cruciale importanza in cui, non di rado, l'assunzione delle responsabilità concernenti la condotta criminosa viene schermata da meccanismi di neutralizzazione tra i quali assume centralità, in relazione all'oggetto della nostra ricerca, la negazione della vittima[158].

Con riferimento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 150/2022 in ambito penitenziario, il pericolo da scongiurare è quello di trasformare la giustizia riparativa da opportunità ad onere per l'accesso ai benefici penitenziari[159].

A scanso di equivoci, pur toccando punti nevralgici del reticolato normativo dedicato al trattamento rieducativo, la riforma non si spinge fino ad includere la giustizia riparativa tra gli elementi del trattamento[160]. A sgomberare il campo da simili valutazioni è lo stesso legislatore nella *Relazione illustrativa*, sottolineando come non si tratti di un succedaneo della pena, ma di un suo complemento[161]. Nonostante la formulazione del nuovo art. 15 *bis*

avente ad oggetto "Commissione Mediazione penale e Giustizia riparativa. Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale dei condannati adulti".

A parere di chi scrive, nell'ottica della complementarietà e dell'integrazione andrebbero lette anche le indicazioni presenti all'interno dell'*Handbook on Restorative Justice Programmes delle Nazioni Unite*, pena lo snaturamento delle stesse pratiche riparative: «[…] *The practice is evolving and many of the programmes are now linked more closely with broather rehabilitative interventions. In fact, it is generally agreed that restorative justice in prison needs to be integrated with existing rehabilitation programmes, rather than being treated as a stand alone intervention*» (UNODC, dell'Handbook on Restorative Justice Programmes, 2020, p. 43).

[158] Tuttavia, secondo D'SOUZA N., L'HOIRY X., *An area of untapped potential? The use of restorative justice in the fight against serious and organised crime: a perception study* in *Criminology & Criminal Justice*, 2021,2, p. 233, il frequente utilizzo di meccanismi di neutralizzazione durante le narrazioni non dovrebbe, di per sé, costituire un impedimento ai programmi di giustizia riparativa, tanto più nei reati particolarmente gravi: può essere invece considerato un fattore da cui partire per avviare un percorso preparatorio agli incontri riparativi.

[159] Così BRONZO P., *op. cit*., p. 52; DIDDI A., *op. cit*., §7; FIANDACA G., *Considerazioni*., cit., p.13; ID., *Punizione*, p. 153; MATTEVI E., *La giustizia riparativa: disciplina organica*, cit., p. 267.

[160] Si vedano BRONZO P., *op. cit*., p. 51 e ss.; FIORENTIN F., *La giustizia riparativa*, cit., p. 511; PALAZZO F., *op.cit.*, p.2.

[161] Si veda sul punto la *Relazione illustrativa*, cit., pp. 424,426.

Ord. Pen. non sia propriamente chiara sul punto, introducendo un elemento di confusione tra il percorso rieducativo e quello riparativo[162], sembra che sul magistrato di sorveglianza non gravi alcuno stringente vincolo: costui, pertanto, in sede di concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative, potrà discrezionalmente valutare gli "indicatori riparativi" se sussistenti, in aggiunta a tutti gli altri fattori di cui abitualmente deve tenere conto (pericolosità residua, collegamenti esterni, percorsi intramurari, adesione al trattamento, revisione critica)[163].

Le novità normative introdotte, allora, pur rientrando nel solco tracciato dai lavori del Tavolo 13 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, riescono a marcare più nettamente il confine con la sfera del trattamento rieducativo: in quell'occasione infatti, benché l'autonomia del paradigma riparativo rispetto agli elementi del trattamento rieducativo fosse stata più volte sottolineata nella Relazione di accompagnamento[164], il tenore delle proposte di modifica dell'art. 13 pareva eccessivamente sbilanciato verso l'inclusione, all'interno del programma di trattamento, di un percorso di giustizia riparativa[165].

Prima che anche nel nostro ordinamento venisse introdotta una legislazione organica in materia di giustizia riparativa, l'addentellato normativo utilizzato dalla giurisprudenza per introdurre momenti riparativi nella fase di esecuzione della pena era costituito dall'art.

---

[162] Così FIORENTIN F., *La giustizia riparativa*, cit., p. 512.

[163] Sul punto, UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *Relazione su novità normativa "La Riforma Cartabia"* (rel. N. 2/2023 del 5 gennaio 2023), p. 327.

[164] Vedi TAV. 13 DEGLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Relazione*, cit., pp. 2; 16; 21.

[165] Così *l'Allegato 5* del TAVOLO 13 DEGLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, p. 2, consultabile al seguente link: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato5.pdf .

47 comma 7 ord. pen., che recita: «Nel verbale [dell'affidamento in prova al servizio sociale] deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare»[166]. La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, allora, è stata in passato utilizzata come una sorta di "*éscamotage*" per raggiungere finalità in senso lato riconciliative sebbene, proprio perché nasce con una vocazione diversa (spiccatamente risocializzante), non costituisce uno strumento propriamente riparativo (dal momento che l'iniziativa non proviene spontaneamente dalle parti coinvolte, ma è frutto di un'imposizione dell'autorità giudiziaria)[167]. Questa impropria sovrapposizione ha, nel corso del tempo, concorso ad alimentare quelle teorie dottrinali precedentemente esaminate che guardano alla giustizia riparativa come ad un corollario della funzione rieducativa della pena.

Tuttavia, tra le principali criticità a cui hanno condotto tali prassi, oltre alla pretesa non troppo velata di subordinare la risocializzazione ad una redenzione morale del condannato[168], c'è anche quella di nascondere, sotto il tappeto delle attività riparatorie, la totale mancanza di risorse destinate alla risocializzazione dei

[166] Così FIORENTIN F., *Punizione o riparazione*, cit., pp. 11; PISATI M., *op.cit*., pp. 135;

[167] Proprio l'affidamento in prova al servizio sociale in realtà, soprattutto nell'epoca "post Tangentopoli", ha assunto le fattezze di una vera e propria "*pay back sanction*", volta a dimostrare la completa "resipiscenza" del condannato e a soddisfare esigenze general preventive attraverso l'imposizione di un cospicuo onere risarcitorio. Sul punto si veda FIORENTIN F., *Punizione o riparazione*, cit., p. 12; PISATI M., *op. cit*., p. 138; VICOLI D., *op.cit*., pp. 2301, 2302.

Sull'impossibilità di ascrivere l'affidamento in prova al servizio sociale alle pratiche pienamente riparative, si veda invece PISATI M., *op. cit*., pp. 136,137.

[168] Rappresentativa di questa dimensione è la concezione dei "*restorative rehabilitation programmes*", sperimentati da alcune associazioni australiane con autori di reati in materia di stupefacenti e vittime di reati analoghi. Per maggiori informazioni, si rimanda a ANDERSON J., *Exploring exemplarity in in-prison restorative rehabilitation to recover normativity* in *The International Journal of Restorative Justice,* 2023, vol. 6 (Online First), pp. 4-7.

detenuti[169]; la riparazione, allora, rischia di diventare, per il condannato, una scappatoia dall'afflittività della pena intramuraria.

Come il presente lavoro di ricerca cercherà di dimostrare nei Capitoli successivi, il rischio che la giustizia riparativa venga trasformata in un espediente su cui puntare, per evitare di apportare miglioramenti al modello rieducativo esistente e alla sua pratica applicazione, è estremamente elevato soprattutto per la categoria dei condannati per reati di criminalità organizzata.

2.4. La giustizia riparativa nel D. L. 162/2022.

La riflessione sull'opportunità di includere anche i reati di criminalità organizzata tra quelli suscettibili di attività riparative, muove i suoi passi nel movimento non-violento siciliano[170], sebbene il merito di aver cercato di calare tali riflessioni all'interno del panorama penitenziario, prospettando proposte concretamente applicabili, va riconosciuto ai Tavoli di lavoro 13 e 16 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale.

Già in quell'occasione, la giustizia riparativa veniva prospettata come valida alternativa alla collaborazione con la giustizia, per

[169] Vedi BRONZO P., *op. cit*., p. 51; FIANDACA G**.,** *Considerazioni*, cit., p. 12; ID., *Punizione*, pp. 155,156; VIANELLO F., GREZZANI L., *op.cit*., p. 22; PISATI M., *op.cit*., p. 139.

[170] Per ulteriori approfondimenti si vedano i contributi di CANNITO M., *Restorative Justice and organized crime: a challenge to overcome the culture of mafia in Educazione Democratica. Rivista di pedagogia politica*, 2011, 1, pp. 119-129; SANFILIPPO V., *Non violenza e mafia: alcune indicazioni di percorso* in *Mediares,* 2007, 9, pp. 49-67.

l'accesso ai benefici penitenziari dei detenuti non collaboranti: volendo scendere più nello specifico, si incentivava la prestazione di condotte riparative nei riguardi della vittima, dei propri familiari e, laddove fosse mancato il loro consenso, della collettività; così, gli esperti riuniti attorno al Tavolo 16 suggerivano di aggiungere all'art. 58 *ter* Ord. Penit. il comma 1 *bis*[171], allo scopo di introdurre una sorta di "doppio binario" per l'accesso ai benefici penitenziari. La locuzione finale della disposizione sottolineava, inoltre, le ricadute positive che tali condotte avrebbero dovuto generare, in termini di mediazione sociale e sintomaticità di un positivo cambiamento di vita.

Il menzionato comma 1 *bis*, tuttavia, avrebbe dovuto essere letto in combinato disposto con l'ultimo comma del nuovo art. 15 *bis* in cui si prevedeva che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, non si sarebbe tenuto conto dell'eventuale esito negativo di tali programmi (introducendo una sorta di obbligazione di mezzi, più che di risultato).

In tempi più recenti, il rapporto tra giustizia riparativa e reati di criminalità organizzata è tornato in auge a seguito dell'emanazione del D.L. 21 ottobre 2022, n. 162 (convertito nella legge 199/2022) che, nel suo disomogeneo articolato normativo[172], ha inciso sull'art. 4 *bis* Ord. Penit. e abrogato gli istituti della collaborazione

[171] Il tenore letterale del comma 1 *bis* così appariva: «I limiti di pena di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì a coloro che si sono adoperati in concrete condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, generando significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita».

Il testo integrale dell'articolato normativo è consultabile al seguente link: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/sgep_tavolo16_allegato1.pdf .

[172] Sulle censure di illegittimità costituzionale prospettate in relazione ai requisiti di omogeneità del Decreto Legge si veda PASSIONE M., *A proposito del D.L. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di modifica, con particolare riferimento alla disciplina in materia di 4-bis O.P.* in www.sistemapenale.it, del 28 novembre 2022, p. 2.

impossibile e inesigibile, per adeguarsi all'ordinanza n. 97/2021 della Corte Costituzionale.

L'i*ter* relativo al superamento delle preclusioni ostative assolute in assenza di collaborazione con la giustizia, che ha portato la Corte Costituzionale a pronunciarsi dapprima con una declaratoria di "incostituzionalità differita" (l'ordinanza n. 97/2021) e, in seguito, con l'ordinanza n. 122/2022, è stato molto accidentato.

Una sintetica ricostruzione delle tappe salienti, tuttavia, trova nella sentenza della Corte e.d.u. del 13 giugno 2019, Viola c. Italia (C. edu, sez. I, 7 ottobre 2019, sentenza Viola c. Italia), un importante spartiacque: la Corte di Strasburgo in quella sede, prendendo in esame la compatibilità convenzionale dell'art. 4 *bis* O.P., che subordinava l'accesso al beneficio della liberazione condizionale alla collaborazione dell'interessato con l'autorità giudiziaria, ha dichiarato che la scelta collaborativa non può rappresentare l'unico parametro per identificare e misurare un percorso di effettiva risocializzazione del condannato, potendo quella scelta far difetto per ragioni diverse dalla conservazione del legame criminale. In tali condizioni, la presunzione assoluta di perdurante pericolosità avrebbe escluso, per l'ergastolo cosiddetto ostativo, quella condizione di "riducibilità" necessaria affinché la pena "perpetua" sia compatibile con le prescrizioni dell'art. 3 della CEDU.

A queste statuizioni, la Corte Costituzionale si era adeguata con la sent. n. 253/2019, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, primo comma, dell'Ord. penit, nella parte in cui non contemplava che, nelle condizioni indicate, il giudice potesse concedere al detenuto il permesso premio (il primo gradino verso una

possibile risocializzazione), ponendosi così in contrasto con il principio di progressione trattamentale. Da quel momento, quindi, la presunzione assoluta di perdurante contiguità al contesto criminale di riferimento, per la permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, ha ceduto il posto ad una presunzione relativa[173].

Forte di tali pronunce, nel 2020 la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 *bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Oggetto del contendere, questa volta, è stata la concessione del beneficio della liberazione condizionale per il condannato ostativo non collaborante. Con l'Ord. n. 97/2021 la Corte Costituzionale, sul presupposto che un intervento demolitorio delle disposizioni riguardanti aspetti apicali dell'assetto normativo predisposto per il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso avrebbe messo a repentaglio le esigenze di ordine e sicurezza sottese a tale disciplina, ha lasciato al legislatore il tempo per adeguarla alle più recenti pronunce, data la discrezionalità legislativa sottesa a tali argomenti.

Il termine concesso al Parlamento per ricercare un punto di equilibrio, alla luce delle frizioni costituzionali rilevate, era fissato al 10 maggio 2022. A causa di una perdurante fase di stallo concernente la discussione del Disegno di Legge tra le Camere, la Corte Costituzionale aveva rinviato l'udienza di discussione all'8

[173]Per una più approfondita disamina degli effetti prorompenti della sentenza in questione, si rimanda a DELVECCHIO F., *Presunzioni legali e rieducazione del condannato*, Torino, 2020, pp. 104 e ss.; GRIECO S., *Le peripezie probatorie del "sicuro ravvedimento" per il condannato non collaborante. Quali oneri della prova per superare la preclusione ostativa dell'art 4bis dell'Ordinamento penitenziario?* in *Dirittifondamentali.it*, 2021,1, p. 433 e ss..

novembre 2022 per concedere ulteriore tempo al legislatore. Nelle more della scadenza, l'Esecutivo è intervenuto con decretazione d'urgenza, attraverso il D.L. n. 162/2022 emanato dal Presidente della Repubblica il 31 ottobre 2022[174].

Nonostante un tessuto normativo denso di dettagli e tecnicismi, difficilmente intellegibile per l'interprete[175], è possibile isolare due coordinate che hanno ispirato il legislatore della riforma: la prima riguarda il *restyling* del catalogo dei reati del doppio binario penitenziario; la seconda, invece, la corposa ridefinizione delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione[176]. Con riferimento alla rimodulazione del catalogo dei reati, se da un lato sono stati eliminati dalla categoria dell'ostatività i delitti contro la P.A (inseriti dalla legge n.3/2019), dall'altro, attraverso la predisposizione di una clausola generale, è stata prevista l'estensione del regime ostativo anche a nuovi reati: è il caso di reati diversi da quelli elencati, avvinti tuttavia a questi ultimi da un nesso teleologico (commessi, dunque, o «per eseguire o occultare» uno dei delitti contenuti nell'elenco o, ancora, «per assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo,

[174] La presenza di tale fonte normativa ha fornito un ulteriore *assist* alla Corte Costituzionale per non pronunciarsi sull'accertata incostituzionalità dell'articolo 4 *bis*: come si evince dal comunicato diffuso l'8 novembre 2022 dall'Ufficio stampa della Corte, infatti, gli atti sono stati restituiti al giudice *a quo* per procedere ad una nuova valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, alla luce della normativa sopravvenuta (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221108182221.pdf , qui il testo del comunicato).

[175] Condivisibili sul punto le osservazioni di GIANFILIPPI F., *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso a ostacoli per il condannato e per l'interprete*, pubblicato il 2 novembre 2022 su www.giustiziainsieme.it (consultabile al link: https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/2511-il-dl-162-2022-e-il-nuovo-4-bis-un-percorso-a-ostacoli-per-il-condannato-e-per-l-interprete-di-fabio-gianfilippi?hitcount=0), §2.

[176] Per una dettagliata disamina si rimanda a RICCI A. *Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»* in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, 11, p. 3.

ovvero l'impunità di detti reati») e accertati dal giudice della cognizione o dell'esecuzione[177].

Per ciò che concerne, invece, le condizioni per l'accesso ai benefici penitenziari, esse si snodano tra i commi 1 *bis*, 1 *bis.1* e 1 *bis.2* dell'art. 4 *bis*, risultato della scissione del comma 1 *bis* originario da parte del legislatore della riforma[178].

Ragioni di economicità renderebbero estremamente difficoltosa una completa disamina di tutti gli aspetti concernenti la disciplina dell'ergastolo ostativo rimodulati per effetto del Decreto Legge 162/2022[179]. Si prenderanno quindi in esame soltanto i commi 1 *bis* e 1 *bis*.1 di nuovo conio, più aderenti all'oggetto del seguente elaborato.

In essi, infatti, in sostituzione della condotta collaborativa per gli ergastolani ostativi non collaboranti accusati di determinati delitti, il legislatore ha richiesto di valutare, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle di giustizia riparativa, secondo un filone già inaugurato dagli esperti del Tavolo 16 degli Stati Generali.

---

[177] L'estensione è avvenuta ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. 162/2022, che ha aggiunto tale previsione al comma 1 dell'art. 4 *bis* O.P. Si vedano, sul punto, FIORIO C.*, Il "doppio binario" penitenziario* in *Diritto penitenziario e giustizia riparativa* (a cura di Fiorentin F., Fiorio C.), Piacenza, 2023, pp. 292,293; GIANFILIPPI F., *op. cit*., § 3; MANCA V., *Legislazione antimafia."Doppio binario" e modello differenziato di giustizia penale*, Milano, 2023, pp.439,440; SIRACUSA L., *Il Decreto Legge n. 162/2022 e la riforma di cui all'art. 4 bis ord. penit*. in *DisCrimen* del 16.12.2022, pp. 8 e ss.

SIRACUSA L., in particolare, evidenzia come il legislatore abbia dato luogo ad una sorta di "*ostatività di tipo indiretto o per connessione*" che, estendendo il regime trattamentale previsto dall'art. 4 *bis* anche a reati comuni, pur connessi teleologicamente a delitti di mafia, andrebbe a snaturare la natura eccezionale dello stesso, gettando le basi per una sua normalizzazione.

[178] Si rimanda a RICCI A., *op. cit*., p. 3.

[179] Per una completa disamina, tuttavia, si rimanda a FIORENTIN F., *L'osservazione e il trattamento* in *Manuale di diritto penitenziario,* a cura di Della Casa F., Giostra G., Torino, 2023*,* pp.41 e ss.

La nuova disciplina, per adeguarsi alle prescrizioni provenienti dalla sent. 253/2019 della Corte Costituzionale, ha messo a punto un sistema di verifica alquanto farraginoso: da un lato, richiedendo al detenuto ostativo non collaborante l'allegazione di specifici elementi aggiuntivi, volti ad escludere sia la sussistenza di collegamenti attuali con il sodalizio criminoso, sia il pericolo del loro ripristino[180]; dall'altro, ha imposto al magistrato di sorveglianza di tenere in considerazione ulteriori fattori per la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative, variabili a seconda del blocco di reati preso in considerazione e, rispetto ai quali, la giustizia riparativa si pone come ultimo tassello di un mosaico particolarmente complesso. Se, quindi, uno dei pregi della riforma in esame è senza dubbio l'aver predisposto una griglia di valutazione improntata su elementi congrui e specifici[181], d'altro canto, la previsione di una procedura uniforme per accedere all'intero ventaglio dei benefici penitenziari e delle misure alternative, caratterizzata dal mantenimento dello stesso *standard* per benefici così diversi, mal si

[180] Sullo *standard* probatorio richiesto al detenuto ostativo non collaborante dal D.L. 162/2022, la dottrina è divisa: secondo alcuni autori, la formulazione normativa utilizzata non darebbe luogo ad una "*probatio diabolica*" con riferimento al pericolo di ripristino, dal momento che si chiederebbe semplicemente un onere di allegazione, non una prova piena (così EUSEBI L., *Una ostatività finalmente relativa? Preclusioni e misure alternative: la riforma dell'art. 4 bis ord. penit.* in *Dir. Pen. Proc. 2023,8*, p. 1007; SIRACUSA L., *op.cit.*, pp. 4 e ss.); altri, invece, ritengono eccessivamente gravoso lo *standard* probatorio risultante dai nuovi commi 1 *bis* e 1 *bis*.1, dal momento che il detenuto che vuole accedere a tutti i benefici penitenziari e alle misure alternative dovrebbe fornire una "*prova impossibile di non pericolosità*" e, quindi, allegare "*ciò che non è*". Così QUINTALIANI V., *Prime osservazioni alla Legge n. 199 del 30/12/2022 di conversione del d.l. 162/2022 recante «Modifiche all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o degli internati che non collaborano con la giustizia»* in *Arch. Pen*., 2023, 1, p. 29; sulla stessa scia sembra porsi anche LATERZA M., *L'individualizzazione del trattamento penitenziario nell'ambito dei reati di criminalità organizzata* in *Dir. Pen. Proc*., 2023,10, p. 1339.

[181] Si rimanda, sul punto, sia a MENGHINI A., *Revisione critica, professione di innocenza e accesso ai benefici penitenziari* in *Giur. It*., novembre 2023, pp. 2463, 2464, che alla giurisprudenza di legittimità più recente in materia di permessi premio: Cass. Pen., sez. V., sent. 28.02.2022, n.19536; Cass. pen., sez. I, sent. 14.07.2021, n.33743.

concilia con il principio di progressione trattamentale e della flessibilità della pena, considerato dalla Corte Costituzionale diretta espressione della finalità rieducativa sancita dall'art. 27 comma 3 Cost[182].

Nel primo blocco disciplinato al comma 1 *bis*, inquadrabile per sommi capi all'interno della cornice della "criminalità organizzata di stampo mafioso, terroristico o eversivo"[183], si richiede al detenuto di dimostrare, da un lato, l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempiervi; dall'altro, di allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione rispetto alla organizzazione criminale di eventuale appartenenza. Tali elementi si rendono necessari per escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso[184], nonché il pericolo di ripristino degli stessi (anche indirettamente o tramite terzi); a tal fine, il magistrato di sorveglianza dovrà tenere conto altresì delle circostanze personali o ambientali, delle ragioni edotte a sostegno della mancata collaborazione con la

[182] Si vedano GIANFILIPPI F., *op.cit.*, §4; RICCI A., *op. cit.*, pp. 4,5; SIRACUSA L., *op. cit.*, p. 5.

[183] Rientrano in questo primo gruppo anche i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e quelli, poco affini con il contesto criminale terroristico mafioso, di immigrazione clandestina, commercio di tabacchi esteri, ecc., già ricompresi nell'antecedente versione del comma 1, art. 4 *bis* O.P.

[184] Risulta ardua la comprensione del significato da attribuire ai termini "contesto in cui il reato è stato commesso" o "ripristino dei collegamenti indirettamente o tramite terzi" che spetterà alle corti di merito e di legittimità riempire di senso. Si vedano, a tal fine, DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo trasformato in articulo mortis*, in www.sistemapenale.it, del 7 novembre 2022 (consultabile al seguente link: https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/dolcini-ergastolo-ostativo-riformato-in-articulo-mortis), p. 6; GIANFILIPPI F., *op.cit.*, cit., .§4.

giustizia[185], della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.

La previsione del comma *1 bis.1*, avente ad oggetto i detenuti a cui sono imputabili i reati considerati nel secondo blocco[186], incluso il sequestro di persona a scopo di estorsione, invece, si differenzia da quella poc'anzi illustrata soltanto perché non è prevista l'allegazione di prove concernenti il pericolo di ripristino dei collegamenti, dal momento che si tratta di reati che non appartengono ad una dimensione criminale di stampo mafioso[187].

A questo proposito, prima di procedere alle osservazioni più strettamente inerenti all'elemento riparativo, preme svolgere alcune considerazioni in ordine all'istruttoria compiuta dal magistrato di sorveglianza: il superamento della presunzione assoluta di pericolosità sociale, infatti, sembra non essere stato accompagnato dall'abbandono di sentimenti di sfiducia, da parte del legislatore, ora dell'efficacia del trattamento rieducativo nei confronti dei condannati per reati di criminalità organizzata[188], ora del libero convincimento del giudice dell'esecuzione[189]. Il primo assunto

[185] In tal modo, il legislatore dimostra di accogliere le sollecitazioni provenienti dall'ord. 97/2021 C. Cost, secondo una formulazione che non obbliga la magistratura di sorveglianza a fare emergere tali ragioni, ma le consente di poterle apprezzare nel momento in cui i condannati decidono di esternarle. Così GIANFILIPPI F., *op. cit*., §4.

[186] Il catalogo dei delitti ricomprende anche quelli concernenti la riduzione in schiavitù, la violenza sessuale di gruppo, la tratta di persone, etc.

[187] Per un esame dei rilievi critici relativi all'estensione del regime dell'ostatività anche a reati di natura differente rispetto a quelli di criminalità organizzata, da parte del D.L. 162/2022, si rimanda a SIRACUSA L., *op.cit*., p. 8.

[188] Si rimanda alle osservazioni di LATERZA M., *op. cit*., p. 1339 e RICCI A., *op. cit*., p. 13.

[189] Cfr. sul punto LA SPINA A., *La natura delle organizzazioni mafiose e il trattamento penitenziario dei loro affiliati* in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2021, 4, pp. 1069 e ss. L'autore, ritenendo che l'auto-disciplina e la dissimulazione siano caratteristiche intrinseche del comportamento dei detenuti per reati di criminalità organizzata e nutrendo aprioristicamente sfiducia nei confronti degli operatori del trattamento e della magistratura di sorveglianza propone, ai fini della concessione della liberazione condizionale e dei vari benefici penitenziari per i mafiosi non collaboranti, non soltanto una forma di dissociazione pubblica e di iniziative in favore delle vittime, ma anche divieti regolamentati in vario modo e sistemi di controllo elettronico.

sarebbe dimostrato dai requisiti di meritevolezza (come le iniziative riparative o la revisione critica) che il legislatore della riforma ha richiesto per la concessione dei benefici penitenziari, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità della domanda[190]; il secondo, invece, dalla natura composita e uniforme del procedimento istruttorio che il giudice dell'esecuzione deve compiere, quasi a voler assicurare un rigido controllo sull'operato dell'autorità giudiziaria[191].

Pur con le rispettive differenze, a parere di chi scrive, il limite principale di entrambe le soluzioni prospettate nel corso dei recenti interventi di riforma è quello di perpetrare una concezione della riparazione intesa come esternazione di un atteggiamento di emenda interiore del condannato non collaborante. Così, non soltanto si crea una fuorviante sovrapposizione con il concetto di "sicuro ravvedimento", richiesto per la concessione della liberazione condizionale dall'art. 176 c.p., ma si attribuisce alla giustizia riparativa una logica premiale che non le è propria[192] rendendola, in quanto ad effetti, un surrogato della collaborazione con la giustizia[193].

Oltre a ciò, il d.l. 162/2022 si appresta a rendere ancora più sottile il confine tra rieducazione e riparazione, richiedendo

[190] Così RICCI A. *op. cit.*, p. 13.

[191] Sull'evoluzione dei "modelli costitutivi" di accertamento nel giudizio di sorveglianza, si rimanda a DELVECCHIO F., *op. cit*., pp. 5 e ss.

[192] Tale scopo è esplicitato nella stessa *Relazione di accompagnamento* al lavoro del Tavolo 16 (pp. 4, 11): «Nel confermare la logica premiale della condotta collaborante con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, comma 1, o.p., aggiunge alla medesima disposizione un nuovo comma (1-bis), descrittivo di condotte riparative assunte quali manifestazione di ravvedimento e risocializzazione del condannato».

[193] Nella *Relazione* poc'anzi citata, inoltre, non viene fatto mistero del mantenimento dell'assetto di tipo premiale: «La premessa alla base della proposta di intervento è stata quella di non stravolgere la logica, rispettivamente, premialistica della collaborazione con la giustizia (art. 58- ter, ord. penit.) e di attenzione ai profili preventivi e di sicurezza (art. 4-*bis*, ord. penit.) che le due disposizioni incarnano […]» (*Relazione di accompagnamento al lavoro del Tavolo 16*, p. 11).

l'adempimento dell'iniziativa riparativa in maniera indistinta, per l'accesso a tutti i benefici[194]. A tal fine, nonostante le differenze che intercorrono tra i due istituti, sarebbe stato più coerente con il principio di progressività trattamentale prevedere la verifica della sussistenza di iniziative riparative soltanto per la liberazione condizionale, con la quale il paradigma riparativo condivide l'aspetto dell'interessamento a favore delle vittime[195].

2.5. Alcuni snodi problematici: il libero consenso e il riconoscimento dei fatti essenziali.

Come diversi studiosi non hanno mancato di far notare, la configurazione attuale della disciplina relativa alla concessione dei benefici penitenziari per i detenuti ostativi non collaboranti entra in attrito sia con le fonti sovranazionali in materia di giustizia riparativa, che con la disciplina interna recentemente introdotta (nello specifico, con il principio della partecipazione libera e volontaria previsto all'art. 43 lett. *a* del d. Lgs. 150/2022).

L'adesione ai programmi riparativi, infatti, non può essere imposta neanche ai condannati per reati di criminalità organizzata: qualsiasi interpretazione della disposizione in senso contrario,

[194] La disamina delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità sul punto fa emergere, con tutta evidenza, il farraginoso *iter* che l'autorità giudiziaria dovrà seguire per la concessione della misura o del beneficio ai detenuti ostativi non collaboranti. Si vedano Cass. pen., Sez. I, Sent. 26 gennaio 2024, n. 3335; Cass. pen., sez. I., sent. 8 marzo 2023, n. 15197.

[195] Così MANCA V., *op. cit*., p. 442.

darebbe altrimenti adito ad un'indebita pressione normativa ai danni di questi ultimi[196].

A quanto pare, invece, come acuta dottrina non ha mancato di evidenziare, la formula utilizzata dal legislatore nel D.L. 162/2022 («*Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa*») introdurrebbe una vera e propria condizione di ammissibilità, dovendo il giudice accertare che l'iniziativa sia stata avviata in una fase antecedente rispetto alla presentazione dell'istanza[197]. Tale previsione determina una serie di criticità di non poco conto: oltre a paventare il rischio, estremamente elevato, di subordinare ad iniziative riparative l'accesso al percorso di risocializzazione, in violazione dell'art. 27 comma 3 Cost., lo stesso paradigma riparativo verrebbe tramutato in un mero espediente su cui puntare per evitare di apportare miglioramenti al modello rieducativo esistente per i condannati mafiosi.

Ancora, si osservano punti di frizione con gli articoli 58 e 78 del D. Lgs., in cui l'iniziativa di invio dei casi ai Centri di Giustizia riparativa, da parte dell'autorità giudiziaria, appare facoltativa[198].

Altro nodo cruciale, che avrebbe forse richiesto una specifica attenzione da parte del D.L. 162/2022, con riferimento alla categoria

[196]Con riferimento alla generale categoria dei condannati, condivisibili appaiono le considerazioni di FIORENTIN F., *La giustizia riparativa*, cit., p. 512; LORENZETTI A**.,** *op. cit.*, pp. 117,130; MATTEVI E., *La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersecazioni con il sistema penale* in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, 2023, p. 267.

[197] Si veda GIANFILIPPI F., *op. cit*., §4. *Lo scardinamento del meccanismo dell'ostatività assoluta e il suo alto prezzo*. Cfr. anche BONINI V., *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D.L.gs. 150/2022* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, p. 13, nota 33, che invita a prestare cautela dal momento che la soluzione prospettata si porrebbe "sul filo del rasoio" rispetto alla libertà dell'adesione, coercibile anche mediante indebite pressioni normative.

[198] Così AMATO S., PASSIONE M., *op. cit*., §5; PASSIONE M., *op.cit*., p. 11.

dei condannati non collaboranti, è quello relativo al "riconoscimento dei fatti essenziali" (richiamato dalle fonti sovranazionali quale requisito per l'avvio di un programma di giustizia riparativa)[199].

Sotto tale profilo, l'art. 51 del D. Lgs. 150/2022 accorda una tutela maggiore rispetto alla normativa internazionale, che ha mantenuto come presupposto per l'avvio di un percorso riparativo il riconoscimento dei fatti essenziali del caso (elemento richiesto quale espressione del requisito della volontarietà sia da parte della Direttiva 12/29/UE, sia dalla Racc. n. (99)19)[200]. Prima che tale garanzia venisse consacrata all'interno di una fonte di rango primario, infatti, si ponevano delicati problemi di tutela in relazione al principio del *nemo tenetur se detegere* e della presunzione di non colpevolezza, soprattutto laddove il giudizio fosse ancora pendente[201]: per tale ragione, gli addetti ai lavori hanno ritenuto che la locuzione "riconoscimento dei fatti essenziali" dovesse essere interpretata non tanto come dichiarazione sulla propria responsabilità in relazione al reato contestato, quanto piuttosto come semplice ricostruzione delle circostanze oggettive inerenti allo svolgimento del fatto e alle sue modalità di realizzazione, in conformità con quanto disposto dalla presunzione di non colpevolezza dell'accusato e, a livello sovranazionale, dalla Racc. (99)19[202]. Ne discende che i fatti

[199] Si veda sul punto FIORENTIN F., *Punizione o riparazione*, cit., p. 23.

[200] Occorre specificare che l'art. 11 lett. b) della Direttiva richiede che questo obbligo venga adempiuto solamente dall'autore del reato, senza corredarlo di adeguate garanzie. In questo senso, la Direttiva appare forse eccessivamente sbilanciata verso la funzione di tutela delle istanze della vittima. Per ciò che concerne, invece, la Racc. (99)19, l'art. 14 così recita: «*The basic facts of a case should normally be acknowledged by both parties as a basis for mediation. Participation in mediation should not be used as evidence of admission of guilt in subsequent legal proceedings*».

[201] Si rimanda all'ampia ricostruzione effettuata da LORENZETTI A**.,** *op. cit.*, pp. 149,155,158. Si veda, ancora, MAGGIO P., *op. cit.,* p. 25.

[202] Così CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, p. 261. Per un maggiore approfondimento delle

essenziali divulgati davanti al mediatore, non possono costituire oggetto di confessione e, dunque, di prova dinnanzi al giudice[203].

Nel tentativo di allontanare allarmismi ingiustificati, anche con riferimento a questa specifica categoria di condannati, è opportuno ricordare che le garanzie apprestate alle dichiarazioni rese durante i colloqui riparativi dal D. Lgs. 150/2022 in termini di riservatezza e confidenzialità, con espressa previsione dell'inutilizzabilità delle informazioni ivi scambiate, sono poste a tutela della persona indicata come autore dell'offesa per evitare che il contesto riparativo, da spazio neutro e protetto, si trasformi in un pretesto per estorcere informazioni al reo, al di fuori delle più ampie tutele previste dal codice di rito, qualsivoglia sia la fase processuale interessata[204].

Volendo procedere ad una breve disamina di tali profili, emerge innanzitutto il dovere di riservatezza che grava sui mediatori e sui partecipanti al programma di giustizia riparativa, incluso dapprima tra i principi generali, all'interno dell'articolo 43 lettera *e*, e successivamente regolamentato all'art. 50. Riservati devono rimanere, infatti, non soltanto i colloqui con il mediatore, ma anche le dichiarazioni rese dai partecipanti nel corso dei programmi riparativi e le attività compiute durante l'intero percorso: si tratta di un elemento imprescindibile per la creazione di un legame di fiducia e di riconoscimento reciproco delle parti. È dunque di immediata evidenza che il dovere di riservatezza permea tutto l'*iter*

questioni sottese a tale dicitura, si rimanda anche a MATTEVI E., *La giustizia riparativa nelle fonti internazionali: uno sguardo d'insieme* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, pp. 13-14.

[203] Vedi CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p, 262.

[204] Vedi CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., pp. 268 e ss.; LORENZETTI A., *op. cit*., pp. 124,125; STENDARDI D., *Garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt.47-52)* in *Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, Pisa, 2022, p. 751.

procedimentale e perduri anche dopo l'emanazione della sentenza irrevocabile: non a caso, una volta superata tale soglia temporale, le dichiarazioni possono essere rese pubbliche soltanto previo consenso dell'interessato[205]. Ancora, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, il mediatore può derogare al principio di riservatezza soltanto in tre casi: se sussiste il consenso di tutti i partecipanti alla rivelazione delle dichiarazioni e delle attività svolte; se ritiene che la divulgazione sia assolutamente necessaria ad evitare che vengano commessi reati imminenti; quando le dichiarazioni integrino *ex se* un reato. Al comma 2 dello stesso articolo, poi, è previsto per i partecipanti un generale obbligo di segretezza circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite prima della conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. Come è stato constatato, si tratta tuttavia di una previsione che fornisce una tutela debole, sguarnita di opportuni strumenti sanzionatori[206].

A questa prima disposizione fa da contraltare l'articolo 51, comma 1, che predispone una sanzione di inutilizzabilità probatoria nei riguardi delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma, a garanzia di una totale impermeabilità tra il processo penale e il percorso riparativo. Sul punto, manca però univocità di vedute sulla categoria a cui ricondurre la sanzione probatoria in questione: a parere di alcuni autori, si tratterebbe di

[205] Su questo punto, la dottrina più attenta non ha mancato di rilevare come possa essere difficoltosa l'individuazione della platea dei soggetti "interessati", nel caso di pratiche riparative allargate ad una pluralità di partecipanti. Così PARLATO L., *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, 2023, p. 283.

[206] Così ORLANDI R., *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale* in *Dir. Proc. Pen*, 2023, 1, p. 92.

un'inutilizzabilità di tipo patologico, visto che è posta a tutela della segretezza di tutti i partecipanti[207]; altri, invece, la includono nel novero delle inutilizzabilità di tipo fisiologico, in quanto sarebbe diretta a colpire il contenuto di atti esterni al contesto procedimentale che, pur regolarmente svolti, non sono abilitati a trovare sbocco nel rito processuale[208].

Dall'area della sanzione di inutilizzabilità probatoria esulano, in via esclusiva, i contenuti della relazione di cui all'art. 57, soggetta pertanto ad acquisizione (in quanto snodo essenziale di tutte le determinazioni processuali conseguenti l'esito riparativo)[209].

Un ultimo accenno va fatto all'art. 52 del D.L.gs. 150/2022, che estende il principio di segretezza anche ai luoghi in cui si svolge la mediazione e, dunque, l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 200 c.p.p. e 103 c.p.p. anche al mediatore[210].

Dopo aver preso in esame i profili di garanzia, proveremo ad addentrarci nella disamina del significato della locuzione "riconoscimento dei fatti essenziali" nella consapevolezza che, per la giustizia riparativa, l'offesa non è limitata al reato, trascendendo i confini normativi della disposizione codicistica: pertanto, il fatto di cui si discute non coincide pienamente con quello descritto nell'imputazione, che costituisce soltanto un frammento di una

[207] Così ORLANDI R., *op.cit.*, p. 94

[208] Si veda PARLATO L., *op.cit.*, p. 283.

[209] Vedi MAGGIO P., *op. cit*., p. 26.

[210] Quindi, da un lato il mediatore non è tenuto a deporre davanti all'autorità giudiziaria in relazione alle dichiarazioni rese, agli atti compiuti e ai contenuti dell'attività svolta durante il percorso (salvo le tre eccezioni prima richiamate); dall'altro, non è consentito né il sequestro di carte o documenti relativi al programma, nei luoghi in cui esso si svolge, né attività di intercettazione (si tratta di elementi che non possono essere utilizzati, salvo costituiscano il corpo del reato).

vicenda umana molto più ampia e complessa[211]. Nel procedimento riparativo, il gesto offensivo è avviluppato alle emozioni che hanno coinvolto i partecipanti, alle motivazioni legate al suo compimento e, pure, al contesto personale e sociale in cui l'offesa è maturata[212].

Le fonti internazionali escludono che al riconoscimento dei fatti principali da parte dell'autore dell'offesa debba seguire anche un'ammissione della propria colpevolezza: ciò in quanto il percorso riparativo si snoda secondo una logica, un linguaggio e delle finalità di natura differente rispetto a quelle cognitive del processo[213].

Nella fase esecutiva, dal momento che la responsabilità penale dell'imputato è già stata accertata, utile punto di partenza per un dialogo riparativo potrebbe essere la ricostruzione dei fatti contenuta nel dispositivo della sentenza di condanna, similmente a quanto accade per favorire la revisione critica delle condotte criminose (con il limite di non attribuire alla giustizia riparativa valenze confessorie o di ravvedimento, tali da snaturarla e nella consapevolezza che molteplici variabili possono sussistere)[214].

Nei condannati per reati di mafia, il riconoscimento dei fatti essenziali incontra alcune specifiche criticità: è il caso delle strategie comunicative in uso dagli appartenenti alla criminalità organizzata

---

[211] Vedi BONINI V., *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi* (*artt. 42-46*) in *La Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, Pisa, 2022, pp. 733-734.

[212] Per una migliore comprensione, si rimanda alle osservazioni di BONINI V., *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa*. *Il quadro e la cornice* in *La Legislazione Penale* del 15.06.2021, p. 27; ORLANDI R., *op. cit.*, p. 91.

Per una critica sul punto, cfr. CARNEVALE S., *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione* in *Proc. Pen. Giust, Fasc. straordinario "Accertamento penale e Giustizia riparativa*" del 7.12.2023, §43

[213] Vedi CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 262; GIALUZ M., *op.cit.*, p. 18; LORENZETTI A., *op. cit*., p. 123.

[214] In tal senso anche CIAVOLA A., *La lenta affermazione della giustizia riparativa*, cit., p. 51; VICOLI D., *op. cit.,* p. 2294. AMATO S., PASSIONE M., *op. cit*., §6, mettono in guardia sulla posizione assunta da quei condannati che, non riconoscendo la responsabilità giudizialmente accertata, si professano innocenti.

(compresa la c.d. "obliquità semantica", che caratterizza il linguaggio mafioso), e dei meccanismi di neutralizzazione, soprattutto quello coincidente con la negazione della vittima. Si tratta di elementi che ostacolano il raggiungimento di una verità narrativa condivisa con la vittima di reato e che saranno oggetto di analisi dettagliata nel successivo Capitolo.

Per tutti questi motivi, a parere di chi scrive, appare opportuno un lavoro preparatorio ad opera dei funzionari giuridico-pedagogici, nei riguardi dei condannati per delitti di criminalità organizzata che scelgono di abbracciare un'esperienza riparativa. Prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 e dell'ordinanza n. 97/2021, nessuno aveva chiesto all'ergastolano ostativo non collaborante di cominciare un lavoro su sé stesso, per poter accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione: anche per questa ragione, si ritiene imprescindibile l'affiancamento da parte di personale educativo specificamente formato per operare nel contesto mafioso[215].

Laddove nell'autore dell'offesa il dogmatismo culturale sia talmente radicato da impedire l'assunzione di responsabilità, l'avvio di un programma di giustizia riparativa è altamente sconsigliato[216].

---

[215] Condivisibili appaiono le osservazioni e gli spunti di CARNEVALE S., *Le aporie delle presunzioni assolute di pericolosità: dalle pronunce della Corte Costituzionale alle prospettive di riforma* in *I Quaderni della Fondazione dell'ordine degli psicologi della Toscana, n. 1/2022*, dedicato alla tematica "*Osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi*", p. 15; PAJARDI D., *Osservazione della personalità e trattamento penitenziario degli ergastolani ostativi: limiti e sfide* in *I Quaderni della Fondazione dell'ordine degli psicologi della Toscana, n. 1/2022*, dedicato alla tematica "*Osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi*", pp. 34,35.

I contributi sono consultabili al seguente link: https://www.fondazionepsicologi.it/quaderni/l-osservazione-della-personalita-di-fronte-alla-complessita-dei-reati-ostativi/ .

[216] Così, per i casi di estremismo ideologico o religioso, EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes*. Leuven, 2021, p. 8 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-

2.6. Giustizia riparativa e collaborazione con la giustizia.

La fase esecutiva rappresenta un terreno privilegiato per la premialità: il premio, nell'architettura penitenziaria messa a punto dal legislatore del 1975, si prospetta da un lato come un utile mezzo per l'esercizio del potere disciplinare e, dall'altro, come incentivo durante il percorso rieducativo del detenuto (a tal fine, si parla di "premialità-rieducazione")[217]. In questa cornice il premio si configura, il più delle volte, come il risultato della discrezionalità amministrativa, collocandosi all'interno di un segmento già fortemente contrassegnato dall'incidenza delle circolari dell'Amministrazione Penitenziaria sull'azione rieducativa[218].

Con riferimento ai condannati per reati di criminalità organizzata, la premialità ricopre una funzione ancora diversa, a seconda della veste giuridica assunta dalla condotta collaborativa. In seguito alle Stragi degli anni Novanta, da incentivo alla risocializzazione del detenuto, il premio si è trasformato in uno strumento di lotta nei confronti della criminalità organizzata[219].

---

justice-and-violent-extremism). Alla stessa considerazione, per le offese gravi, sono giunti D'SOUZA N., L'HOIRY X., *op. cit.*, p. 234.

[217] Vedi CORVI P., *op. cit*., p. 237; RUGA RIVA C., *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002, pp. 337,338; SPRICIGO B., *op.cit*., pp. 625, 626.

[218] Vedi BERNASCONI A., *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Milano, 1995, pp. 110,113.

[219] BERNASCONI A., *op. cit*., pp. 112,115; CORVI P., *op. cit*., p. 238; DELVECCHIO F., *op. cit*., p. 98; PRESUTTI A., "*Alternative" al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena*

In un primo caso, quello della collaborazione particolarmente qualificata, regolata dalla legge n. 82 del 1991 (così come modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45)[220], la premialità è marcatamente evidente. Questo tipo di collaborazione determina un trattamento di favore sul piano processuale, sanzionatorio e penitenziario e assicura dei benefici tutori nei riguardi di coloro che si trovino in pericolo, in ragione delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria.

Per ciò che concerne la specifica categoria dei benefici penitenziari, in presenza di determinati presupposti quali la collaborazione con l'autorità giudiziaria e il ravvedimento del dichiarante, è consentito un accesso privilegiato ai permessi premio, alla detenzione domiciliare e alla liberazione condizionale, in deroga ai limiti formali e sostanziali previsti dal legislatore[221].

Secondo il dettato dell'art. 14 della legge n. 45/2001, l'attività di collaborazione qualificata si estrinseca in dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali il dichiarante è interrogato, nonché degli altri fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza, oltre che nell'individuazione e nella cattura dei loro autori ed altresì nelle informazioni necessarie perché

---

costituzionale in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie,* a cura di A. Presutti, Milano, 1994, p. 83.

[220] La promulgazione della legge è stata giustifica dalla necessità di arginare le distorsioni applicative sorte con la disciplina precedente. La legge del 2001, oltre ad improntare l'intero ambito ad un maggiore rigore con riferimento ai presupposti di accesso e alle modalità del trattamento penitenziario, ha reso più agevole la concessione dei benefici penitenziari.

Per maggiori informazioni si rimanda a CORVI P., *op. cit*., p. 249; PARLATO L., *Il ruolo dei collaboratori di giustizia previsti dal c.d. modello Falcone in Criminalità mafiosa. Memoria e cultura della legalità. Nel ricordo di Piero Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi*, a cura di C. Conti, Milano, 2022, pp. 147 e ss.; RIOLO S., *La legislazione premiale antimafia*, in *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica*, a cura di A. Dino, Roma, 2006, pp. 11 e ss.; RUGA RIVA C., *op. cit*., pp. 341 e ss.; TESCAROLI L., *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, Soveria Mannelli, 2023, § *La legge 13 febbraio 2001, n. 45* (nella versione e-book).

[221] Così CORVI P., *op. cit*., p. 259; FIORIO C., *Il "doppio binario penitenziario"* in *Diritto penitenziario e giustizia riparativa* , a cura di Fiorentin F., Fiorio C., Piacenza, 2023, pp. 283,284; RIOLO S., *op. cit*., p. 21.

possa procedersi all'individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali esso stesso o, con riferimento ai dati di sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente"[222].

Invece, quando l'attività di collaborazione viene prestata ai sensi dell'art. 58 *ter* O.P. (introdotto dal D.L. 152/1991, conv. con modifiche nella legge 203/1991) [223] essa, secondo alcuni autori, andrebbe considerata più come una differenziazione all'interno del più ampio modello trattamentale riservato ai condannati per reati di mafia, che come premio *sic et simpliciter*[224]: infatti, funge da necessario presupposto per l'accesso ai permessi premio, al lavoro all'esterno e alle misure alternative contenute al Capo VI dell'Ordinamento Penitenziario. Per coloro che non collaborano, l'alternativa rimane quella di un modello trattamentale "sulla carta", che si traduce in una vera e propria soppressione dell'offerta trattamentale[225]; con riferimento all'aspetto premiale, poi, esso potrebbe essere individuato nell'abbattimento delle soglie temporali

[222] Autorevole dottrina ha sottolineato come tale previsione estende, anche alla fase di esecuzione della pena, il tentativo di promuovere ed incoraggiare "l'ubiquità della delazione": infatti, i contenuti della collaborazione non verterebbero esclusivamente sulla responsabilità del dichiarante, ma anche su avvenimenti e persone per nulla collegati al proprio vissuto criminoso rispetto alle quali, tuttavia, il soggetto potrebbe aver ricevuto delle confidenze. Si rimanda a BERNASCONI A*., op. cit*., p. 123.

[223] Così GASPARI M.G., Sub *Art. 58 ter o.p*. *Persone che collaborano con la giustizia* in *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, a cura di F. Fiorentin, F. Siracusano, Milano, 2019, p. 736; RUGA RIVA C., *op. cit*., p. 338.

Tra la collaborazione prevista dagli articoli 58 ter e 4 bis O.P. e quella particolarmente qualificata, regolata dall'art. 16 *nonies* della legge 82/1991, intercorrono delle differenze: oltre alla maggiore estensione dell'ambito di operatività, la collaborazione disciplinata dall'art. 58 ter O.P. non presuppone il ravvedimento, né richiede alcuna ammissione di responsabilità da parte del detenuto. Vedi CORVI P., *op. cit*., pp. 242, 261; GASPARI M.G., *op. cit*., p. 737.

[224] Vedi CORVI P., *op. cit*., pp. 30,31; DE SIMONE F., *op. cit*., pp. 66,67; FIORIO C., *op. cit*., p. 286. In senso contrario, invece, si veda DELVECCHIO F., *op. cit*., pp. 94 e ss.

[225] Vedi CARNEVALE S., *Le aporie delle presunzioni assolute di pericolosità: dalle pronunce della Corte Costituzionale alle prospettive di riforma* in *I Quaderni della Fondazione dell'ordine degli psicologi della Toscana, n. 1/2022*, dedicato alla tematica "*Osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi*", pp. 9-10.

necessarie per l'accesso al percorso extra-murario di risocializzazione, più che in un percorso trattamentale "alleggerito"[226].

Dal momento che la collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 *ter* integra l'attività di «coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati»[227], controversa è apparsa, sin dal momento della sua introduzione, l'attribuzione di una finalità di tipo risocializzante, venendo piuttosto in rilievo l'interesse del dichiarante ad un affievolimento del trattamento sanzionatorio[228].

Sul punto, la Corte Costituzionale ha mutato nel tempo il suo orientamento: dapprima, propendendo per una netta scissione del binomio "collaborazione-risocializzazione"[229]; successivamente,

---

[226] Vedi PRESUTTI A., *op. cit*., p. 62; RUGA RIVA C., *op. cit*., p. 358. *Contra, cfr*. TESCAROLI L., *op. cit*., § *Il regime premiale previsto per chi collabora con la giustizia a confronto con il trattamento previsto per gli irriducibili* (versione e-book).

[227] La condotta collaborativa descritta dall'art. 58 *ter*, quindi, può estrinsecarsi in due differenti comportamenti: la collaborazione per il fatto di reato a causa del quale la persona si trova detenuta; un contributo conoscitivo incentrato su avvenimenti o persone non legati al vissuto criminale del dichiarante. Così, le differenze rispetto all'ambito di operatività della collaborazione qualificata, ai sensi dell'art. 16 *nonies,* sarebbero molto labili. Inoltre, l'utile collaborazione ai sensi dell'art. 58 *ter* non presuppone né la confessione, né la mera dissociazione.

Più ampiamente, sul punto, GASPARI M.G., *op. cit*., p. 741; RUGA RIVA C., *op. cit*., p. 351.

[228] Vedi BERNASCONI A., *op. cit*., p. 117; CARNEVALE S., *op. cit*., p. 10.

[229] Nella sent. 7 agosto 1993, n. 306, al § 13 del *Considerato in diritto*, la Corte Costituzionale esclude che il requisito della collaborazione possa assurgere ad indice di colpevolezza o criterio di individualizzazione del trattamento, affermando: «*É ben vero che la collaborazione consente di presumere che chi la presta si sia dissociato dalla criminalità e che ne sia perciò più agevole il reinserimento sociale. Ma dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione di segno contrario, e cioé che essa sia indice univoco di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale: tanto più, quando l'esistenza di collegamenti con quest'ultima sia stata altrimenti esclusa*. […] *In siffatte condizioni*[ndr quelle del sequestro di persona a scopo estorsivo], *la mancata collaborazione non può essere assunta come indice di pericolosità specifica, ben potendo essere frutto - come i*

consolidando quell'indirizzo sotteso al d.l. 306/1992, che interpreta la collaborazione con la giustizia come segno tangibile di emenda interiore, a cui l'intero ordinamento deve tendere, ha corredato tale attività di una piena gradazione rieducativa[230].

Ad incrinare l'assolutezza sottesa a tale impostazione è stata la sentenza Viola c. Italia della Corte di Strasburgo: la Corte E.d.u. ha infatti messo in dubbio l'equivalenza tra la mancata collaborazione con la giustizia e la perdurante pericolosità sociale del condannato, mostrando di condividere l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella sent. 306/1993[231]; pertanto, dal momento che la scelta di non collaborare non è necessariamente indicativa della

---

giudici rimettenti sottolineano - di incolpevole impossibilità di prestarla, ovvero essere conseguenza di valutazioni che non sarebbero ragionevolmente rimproverabili, quale, ad esempio, l'esposizione a gravi pericoli per sè o per i propri familiari che la collaborazione del condannato possa eventualmente comportare». Per osservazioni più ampie, si rimanda a CARNEVALE S., *op. cit*., p. 11; DELVECCHIO F., *op. cit*., p. 97; RUGA RIVA C., *op. cit*., pp. 348,349.

La netta preminenza del carattere premiale su quello risocializzante emerge soprattutto nella collaborazione particolarmente qualificata, ai sensi della legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni: in tal caso risulta di plastica evidenza come il legislatore subordini il premio non tanto ad un progresso nel percorso trattamentale, quanto piuttosto all'acquisizione di materiale probatorio e alla prevenzione di ulteriori attività criminose.

Alcuni autori, per tale ragione, hanno evidenziato come l'asse "rieducazione-benefici" sia stata opportunamente spostata sul versante "collaborazione-benefici", finendo per condizionare anche la fase processuale: non a caso, già nella fase del giudizio, l'imputato si trova collocato su un piano pericolosamente inclinato, in cui non si intravede una terza via oltre alla delazione e ad un percorso trattamentale in cui, in assenza di collaborazione, l'accesso alle misure alternative risulta *ab origine* sbarrato. Si vedano, sul punto, BERNASCONI A., *op. cit*., p. 119; CORVI P., *op. cit*., p. 259; PRESUTTI A., *op. cit.,* pp. 64,66,84; RUGA RIVA C., *op. cit*., pp. 345,358,359.

[230] Significativo, sul punto, è il §5 del *Considerato in diritto* della sent. 5 luglio 2001, n. 273 della Corte Costituzionale: si illustra, infatti, il contenuto della relazione presentata in Senato in sede di conversione del d.l. n. 306 del 1992, in cui si rileva come, secondo le nuove norme, «*attraverso la collaborazione, chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare per facta concludentia di esserne uscito*»; tale scelta sarebbe in armonia con il principio della funzione rieducativa della pena, «perché è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare».

Tale orientamento viene successivamente confermato nella sent. 24 aprile 2003, n. 135 della Corte Costituzionale che, al § 4 del *Considerato in diritto* ha qualificato la collaborazione con la giustizia come una libera scelta del condannato, tanto da innalzarla a criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini dell'accertamento del sicuro ravvedimento.

Sull'equiparazione della condotta collaborativa ad una vera e propria emenda, si vedano GRIECO S., *op.cit.*, p. 430; PRESUTTI A., *op. cit*., pp. 86,87.

[231] C. edu, sez. I, 7 ottobre 2019, sentenza *Viola c. Italia*, § 118.

persistente adesione ai valori criminali e al mantenimento dei legami con il gruppo di appartenenza, essa ha ritenuto che la "dissociazione" del condannato dall'ambiente mafioso possa esprimersi anche in forme diverse dalla collaborazione con la giustizia, tenendo conto di altri elementi che consentano di valorizzare i progressi trattamentali compiuti dal detenuto[232].

All'interno di questo quadro particolarmente complesso, si inserisce il D.L. 162/2022 che, come visto in precedenza, richiede la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle di giustizia riparativa, in sostituzione della condotta collaborativa.

Il principale limite sotteso a tale impostazione è quello di interpretare la giustizia riparativa, nei confronti dei condannati per delitti di criminalità organizzata, al pari di un surrogato della collaborazione con la giustizia. La giustizia riparativa non fissa il reo in una colpa che esige espiazione e, per tanto, è sprovvista di un carattere emendativo: nei percorsi riparativi, la responsabilizzazione del reo si costruisce attraverso una sua adesione attiva, in cui il riconoscimento dei fatti essenziali è un necessario punto di partenza per prendere consapevolezza del passato e, a partire da questo, cercare di muovere passi diversi, verso la costruzione di un nuovo legame sociale[233].

Nell'ambito dei rapporti tra giustizia riparativa e collaborazione con la giustizia, una maggiore completezza espositiva indice a vagliare anche l'eventuale coinvolgimento, in percorsi riparativi, di

[232] C. edu, sez. I, 7 ottobre 2019, sentenza *Viola c. Italia*, § 121.

[233] Vedi in tal senso MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., pp. 100,101. *Contra*, invece, cfr. CARNEVALE S., *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione* in *Proc. Pen. Giust, Fasc. straordinario "Accertamento penale e Giustizia riparativa*" del 7.12.2023, §1.

coloro che hanno prestato una collaborazione particolarmente qualificata e sono sottoposti a speciali misure di protezione, sebbene il D.L. 162/2022 non abbia intaccato tale disciplina.

Una prima criticità da affrontare, è di tipo normativo: risulta farraginoso, infatti, il tentativo di raccordo tra le garanzie di riservatezza predisposte dal D. Lgs. 150/2022 e il cordone protettivo previsto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge n. 82/1991. In particolare, l'art. 12 del D.L n. 8/1991, al comma 2, lett. d), tra gli obblighi che il collaboratore deve assumere in relazione al programma di protezione, introduce un duplice divieto: quello di rilasciare a soggetti diversi da autorità giudiziaria, forze di polizia e dal proprio difensore, dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione; quello di non incontrare né contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né alcuna delle persone che collaborano con la giustizia.

Alla luce di tali previsioni, è di immediata evidenza, soprattutto per quella parte di collaboratori per i quali è stato previsto il cambio delle generalità, come risulti difficoltoso un dialogo sui fatti essenziali alla presenza del mediatore e della vittima di reato, senza che tale scambio comunicativo si risolva in un disvelamento identitario: lo *standard* di tutela predisposto dagli articoli 50 e 51 del D. Lgs 150/2022 non appare sufficientemente adeguato alle maggiori esigenze di segretezza potendo il riconoscimento dei fatti essenziali, in questo contesto, mettere in pericolo il collaboratore e la sua rete familiare[234]. Il contrasto appena delineato non potrà che essere risolto

[234] Sui rischi che gravano sui collaboratori per i quali è stato previsto il cambio delle generalità, si veda TESCAROLI L., *op. cit*., § *Il cambio di generalità e il reinserimento sociale*.

dando prevalenza delle esigenze di protezione del collaboratore, in linea con gli obblighi di *safety* imposti dall'art. 129 bis c.p.p. all'autorità giudiziaria competente.

Ancora, altre questioni problematiche riguardano il modello trattamentale impiegato per i collaboratori di giustizia. Infatti, per tale categoria, l'accesso ai benefici penitenziari è sganciato da eventuali progressi compiuti durante il percorso rieducativo, assumendo centralità la qualità dei contributi conoscitivi che il detenuto è stato in grado di offrire all'autorità giudiziaria. Per tale ragione, risulta particolarmente arduo stabilire se sia stato raggiunto un discreto livello di revisione critica, dal momento che le modalità del trattamento sono improntate a garantire la genuinità delle informazioni rese (quanto meno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della dichiarazione)[235], più che una vera e propria rielaborazione dell'agito criminoso.

Sotto un profilo più strettamente criminologico, infine, poco confortante risulta il raffronto con gli studi di settore sul tema: nella maggior parte dei casi, la scelta di "pentirsi" sarebbe conseguente a vicende modificative del vincolo di appartenenza che legava il collaboratore al gruppo criminale di riferimento (soprattutto all'interno delle organizzazioni criminali di stampo 'ndranghetistico)[236], più che il risultato di un giudizio di

[235] Vedi CORVI P., *op. cit*., p. 281. Secondo alcuni autori, si tratterebbe di un trattamento penitenziario ancora più stringente di quello adottato per i detenuti sottoposti a regime detentivo speciale ex art. 41 bis: in verità, tale ipotesi è priva di fondamento, dal momento che per coloro che collaborano con la giustizia il trattamento derogatorio sarebbe limitato ad un tempo circoscritto (sempre CORVI P., *op. cit*., p. 258).

[236] Vedi DINO A., *Il silenzio*, cit., pp. XX, XXI; PATRONAGGIO L., *I valori tradizionali della mafia attraverso le esperienze dei collaboratori di giustizia* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, a cura di G. Lo Verso, Milano, 1998, pp. 101,102; SANTORO M., *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica*, Verona, 2007, p. 146; SCIARRONE R., *Passaggio di frontiera* in *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica* (a cura di A. Dino), Roma, 2006, p. 160.

disapprovazione circa le attività illecite poste in essere: così, verrebbe a mancare la messa in discussione del precedente stile di vita che spesso, invece, risulta essere una delle motivazioni che spingono gli autori di reato ad intraprendere un percorso di giustizia riparativa.

2.7. Giustizia riparativa e sicuro ravvedimento.

Una relazione che merita qualche approfondimento, per evitare un'indebita sovrapposizione tra piani differenti, è quella tra la giustizia riparativa e il sicuro ravvedimento, richiesto quale requisito per la concessione della liberazione condizionale del condannato dall'art. 176 c.p. [237].

La liberazione condizionale è collocata tra le misure alternative alla detenzione, come segmento finale del percorso trattamentale. Tale istituto, che condivide la funzione propria delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, se ne differenzia quanto al presupposto: il fulcro della liberazione condizionale non è tanto quello di dimostrare l'idoneità della misura a favorire il percorso rieducativo, quanto piuttosto quello di dare prova, all'autorità giudiziaria, che l'obiettivo rieducativo è già stato

[237] Pur avendo una radice comune, quale l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale richiesto dall'art. 2 Cost., nel caso della liberazione condizionale un pilastro aggiuntivo è rappresentato dall'art. 27 comma 3. Si veda Corte Cost., sent. n. 138/2001, § 2 del *Considerato in diritto*; per la giustizia riparativa, invece, si rimanda a BORTOLATO M., *La disciplina organica della Giustizia Riparativa* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen*., 2022, 3, p. 1261.

raggiunto[238]. Occorre, dunque, una prognosi sulla condotta futura del condannato circa l'aderenza alle regole sociali di convivenza civile: lo *standard* più elevato si giustifica per gli effetti subordinati a tale misura, coincidenti con l'estinzione della pena detentiva o pecuniaria[239].

Oltre al requisito temporale dell'espiazione di almeno 26 anni di pena per i condannati all'ergastolo (innalzato a 30 anni dal D.L. 160/2022 per gli ergastolani ostativi)[240] e a quello di tipo patrimoniale, riguardante l'adempimento delle obbligazioni civili connesse al reato, il Tribunale di sorveglianza competente per la concessione della misura dovrà soffermarsi sul "sicuro ravvedimento" del reo.

Il "sicuro ravvedimento" proprio come la revisione critica, di cui costituisce una versione più avanzata[241], afferisce ad un convincimento interiore concernente il processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato rispetto alle scelte che lo hanno portato a delinquere: la dottrina più attenta non ha mancato di rilevare come spesso, a causa della crisi di contenuti del giudizio sul

[238] Così Cass. pen., sez. I., sent. 22 febbraio 2022, n. 8410; Corte Cost., sent. 17 maggio 2001, n. 138, § 2 del *Considerato in diritto*.

[239] Per un più completo inquadramento dell'istituto, si rimanda a VALENTINI V., FELICIONI P., *Misure alternative alla detenzione carceraria e liberazione anticipata: fisionomia e vicende esecutive* in *Manuale di diritto penitenziario* a cura di A. Giarda, F, Forti, F. Giunta, G. Varraso, Milano, 2021, pp. 160 e ss. Sulla natura di giuridica della liberazione condizionale come modalità di esecuzione della pena, invece, cfr. ROTA F., sub *Art 176 c.p*. in *Codice Penale Commentato*, a cura di Dolcini E., Gatta G.L , Padova, 2015, p. 2399.

[240] A tale inasprimento non sono soggetti i condannati per delitti commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 162/2022 e coloro nei cui confronti è stata riconosciuta la "collaborazione impossibile o inesigibile". Per un più completo inquadramento della disciplina, si rimanda a FIORENTIN F., *Le cause di estinzione della pena in Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, a cura di Fiorentin F., Fiorio C., Piacenza, 2023, pp. 59 e ss.

[241] Sul punto vedi MENGHINI A., *op. cit*., pp. 2459, 2460; VIANELLO F., GREZZANI L., *op. cit*., p. 19. Non a caso, nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di sicuro ravvedimento viene ad essere costantemente ricollegata a quella di revisione critica dell'agito criminoso. Si rimanda, sul punto, a Cass. pen., sez. I, sent. 04 febbraio 2009, n.9001; Cassazione penale sez. I, sent. 29 maggio 2009, n.26754; Cass. pen., sez. I, sent. 17 luglio 2012, n. 34946; Cass. pen., sez. I., sent. 25 settembre 2015, n. 486.

ravvedimento, i canoni interpretativi utilizzati sono stati, non di rado, vaghi ed orientati a scandagliare il "foro interno" del condannato[242]. A causa delle evidenti difficoltà riconnesse al suo accertamento, la giurisprudenza fa leva sull'esistenza di manifestazioni esterne e concretamente tangibili, affinché sia più agevolmente verificabile[243]. È per tale ragione che il presupposto del pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato viene interpretato, secondo un orientamento ormai consolidato, come segnale tangibile di interesse nei confronti delle vittime e della volontà del reo di riparare il danno provocato[244].

Sulla determinazione contenutistica del "sicuro ravvedimento", la giurisprudenza di legittimità oscilla tra due differenti

[242] FIANDACA G., *Considerazioni,* cit., p. 7; MENGHINI A., *op. cit.*, p. 2459; PARISI F., *Giustizia riparativa in malam partem? Una criticabile sentenza della Cassazione sui rapporti tra mediazione penale e messa alla prova dell'imputato* in *Foro Italiano*, 2023, 12, § 4, disponibile al seguente link:
https://www.foroplus.it/visualizza.php?pag=1&ndoc=546923NF&sha1=d80126ae5698a183b6c52890467e7423a61da929&ur=MjY4NDQzMQ==&w=sicuro%20ravvedimento#id202300253-ndr22

[243] Si veda, sul punto GADDI D., *Mediazione penale, esecuzione della pena e terrorismo: l'incerto ruolo della criminologia nell'analisi di due casi* in *Studi sulla questione criminale*, 2009, 1, pp. 103,104; MARANDOLA A., sub *Art 176 c.p*. in *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari,* a cura di Fiorentin F., Siracusano F., Milano, 2019, p. 929; MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, p. 805.

[244]Per maggiori approfondimenti, si rimanda a MARANDOLA A., *op. cit*., pp. 931,932; ROTA F., *op. cit*., pp. 2405 e ss.

Nell'*iter* decisionale del Tribunale di Sorveglianza, il pagamento delle obbligazioni civili rappresenta un atteggiamento sintomatico dell'interesse che l'autore di reato nutre nei confronti della vittima, anche laddove all'iniziativa non segua necessariamente un ristoro economico, per l'impossibilità materiale di adempiervi. In questi casi, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato viene considerato non tanto nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, quanto piuttosto sotto il profilo soggettivo, come concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto. L'impossibilità di adempiere viene quindi valutata in senso relativo: non occorre, cioè, un totale difetto di risorse economiche. Inoltre, le manifestazioni di interessamento per le vittime che il giudice deve valutare, non possono oltrepassare i limiti delle concrete possibilità del reo (e cioè, non si può pretendere più di quanto da lui sia realisticamente esigibile). Si vedano sul punto Corte Cost., sent. 17 maggio 2001, n. 138, § 2 del *Considerato in diritto*; Cass. Pen., Sez. I, sent., 23 marzo 2021, n. 19818, Vallanzasca; Cass. pen., sez. I, sent. 24 febbraio 2021, n. 12782; Cass. pen., sez. V, sent. 10 dicembre 2019, n. 11331; Cass. pen., sez. I., sent. 25 settembre 2015, n. 486.

orientamenti[245]: in alcune sentenze, ormai minoritarie, si richiede una modificazione ideologica e psicologica della personalità del reo, accompagnata da pentimento e riprovazione morale per i delitti commessi[246]; in altre, invece, ciò che conta è pervenire ad una prognosi di condotta senza reati oltre alla consapevolezza, da parte del condannato, dell'illiceità penale del fatto[247]. L'indirizzo maggioritario sembra disinteressarsi sia ad una emenda del reo, che ad una semplice adesione alle regole della *routine* penitenziaria dando piuttosto prevalenza, all'interno del percorso trattamentale, ad elementi positivi dai quali si possa desumere, con inequivocabile certezza, il recupero del senso di responsabilità, l'abbandono delle precedenti scelte criminali e la fattiva volontà di eliminare o attenuare le conseguenze dannose derivanti dal reato[248], assumendo a tal fine centralità la relazione con la vittima di reato e i suoi familiari[249].

Per evitare che il giudizio venga fondato su parametri aleatori, nel corso del tempo sono stati elaborati alcuni indici per un migliore inquadramento dell'istituto: essi devono coesistere congiuntamente e consistono, rispettivamente, nell'avere tenuto una delle condotte elencate all'art. 71 del d.p.r. 230/2000; nell'interesse e nella concreta

[245] Vedi FIANDACA G**.,** *Considerazioni su rieducazione e riparazione* in www.sistemapenale.it del 25 ottobre 2023, p. 7.

[246] Si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. I., sent. 26 giugno 1995, n. 3868.

[247] Così ROTA F., *op. cit.*, p. 2403.

[248] Vedi FIORENTIN F., *Le cause di estinzione*, cit., p. 53; MARANDOLA A., *op. cit*., pp. 928,929,930; MENGHINI A., *op. cit.*, p. 2460. Per una approfondita disamina di tale orientamento maggioritario, si rimanda a Cass. pen., sez. I, sent.24 aprile 2007 n. 18022, *Balzerani*; Cass. pen., sez. I., sent. 14 gennaio 2020, n. 3312, *Chiavetta*.

[249] Sulla mancata concessione della liberazione condizionale al condannato per reati di mafia, per l'impossibilità di considerare integrati gli indici di "sicuro ravvedimento", si vedano: Cass. pen., sez. I, sent. 11 dicembre 2023, n. 49272; Cass. pen., sez. I., sent. 13 maggio 2021, n. 18898. Con riferimento, invece, al peso determinante esercitato dall'interesse nei confronti della vittima, anche in presenza di un positivo percorso di reinserimento sociale, si veda Cass. pen., sez. I., sent. 11 luglio 2014 n. 45042.

disponibilità del condannato ad offrire assistenza alla vittima; nella richiesta di perdono ai familiari delle vittime sebbene, in questo ultimo caso, manchi una convergenza di vedute[250]. Sul punto, la prassi giudiziaria registra indebite sovrapposizioni con una concezione emendativa della giustizia riparativa dal momento che, ai fini della concessione della misura è invalsa la consuetudine, per il detenuto che presenta istanza, di intraprendere percorsi riparativi come segno tangibile di interessamento nei confronti delle vittime[251]. A tal proposito, tuttavia, è bene ribadire che la giustizia riparativa non coincide né con una redenzione morale del condannato, né tanto meno con il perdono concesso dalla vittima di reato[252]. Un aspetto così intimo, pur potendo inserirsi all'interno della vicenda riparativa, non trova spazio nella legislazione vigente, che non ne fa menzione all'art. 56, avente ad oggetto gli esiti riparativi. Nel paradigma riparativo, piuttosto, si fa leva sullo slancio pro-attivo verso il superamento delle questioni derivanti dal conflitto: assume centralità la capacità di porsi in ascolto della vittima (dalla narrazione delle sue sofferenze fino all'esplicitazione dei suoi bisogni), per trovare di comune intesa un accordo rispettoso della dignità di entrambe le parti.

[250] Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il requisito del ravvedimento non sarebbe condizionato alla richiesta di perdono alle vittime dei delitti commessi, se l'effettiva resipiscenza dell'interessato può essere desunta da altri elementi istruttori acquisti e, in particolare, dalla positiva gestione di altri benefici penitenziari e dall'impegno profuso in favore di soggetti svantaggiati (Trib. Sorv. Torino, ordinanza del 28 settembre 2011; Cass. pen., sez. I, sent. 22 febbraio 2022, n. 8410); di diverso avviso, invece, è il filone giurisprudenziale che considera il pentimento intimamente legato al ravvedimento: il pentimento, quindi, esigerebbe indefettibilmente la richiesta di perdono alle persone offese (Cfr. Cass. pen., sez. I., sent. 29 maggio 2009, n. 26754).

[251] Così FIORENTIN F., *Le cause di estinzione*, cit., p. 55.

[252] Nella giustizia riparativa, il perdono inteso quale pratica religiosa può trovare spazio soltanto se rientra nella disponibilità delle parti ma attenzione a qualificarlo come "passaggio obbligato" dei percorsi riparativi. Si veda DE FRANCESCO G., *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito* in *La Legislazione Penale*, 2021, 2, pp. 315,316.

Una successiva categoria di ravvedimento, che verrà in questa sede esaminata, è stata configurata dalla legislazione speciale e riguarda i collaboratori di giustizia sottoposti alle "speciali misure di protezione". Nel paragrafo precedente si sottolineava come la concessione dei benefici premiali, nel caso di collaborazione particolarmente qualificata, sia subordinata ad una peculiare tipologia di ravvedimento, disciplinata dall'art. 16 *nonies* della legge 82/1991. Il comma 4 dell'art. 16 *nonies* in questione presenta numerosi profili di deroga rispetto alla disciplina generale: la soglia di pena espiata, necessaria per accedere alla misura, è di 10 anni per i condannati all'ergastolo; inoltre, non è necessario avere adempiuto le obbligazioni civili derivanti da reato[253].

Il ravvedimento in questione, pur non discostandosi concettualmente dalla nozione delineata dall'art. 176 c.p., presenta una più lieve intensità sotto il profilo probatorio: infatti, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi di qualsivoglia natura, che si aggiungono alla prestazione della collaborazione e tesi a dimostrare, in termini di ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza del ravvedimento. L'autorità giudiziaria non dovrà pertanto, nel caso dei collaboratori sottoposti a speciali misure di protezione, accertare il perseguimento di una stabile rieducazione, quanto piuttosto constatare, oltre alla presenza dei requisiti formali previsti dalla legge, l'assenza di un elevato grado di pericolosità sociale e, dunque, formulare una positiva prognosi circa la probabilità di reiterazione di comportamenti illeciti[254]. Se ne può

[253] Per una disamina più approfondita sul punto, si rimanda a FIORENTIN F., *Le cause di estinzione*, cit., p. 56; MARANDOLA A., *op. cit*., p. 935. Con riferimento alla giurisprudenza, invece, si veda la più recente Cass. pen., Sez. I, sent. 13 marzo 2023 n. 10587.

[254] Così Cass. pen., Sez. I, sent. 13 marzo 2023 n. 10587.

dedurre uno *standard* meno elevato rispetto a quello imposto dalla disciplina generale in cui, invece, dal giudizio prognostico deve risultare la certezza circa una piena risocializzazione del condannato, avendo quest'ultimo conformato il proprio comportamento al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato[255].

Per coloro che prestano una collaborazione particolarmente qualificata, la verifica del ravvedimento si interseca con il piano dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e si considera comprovata dalla sussistenza del ripudio delle logiche criminali sottese all'organizzazione, oltre che dall'adesione ad un modello comportamentale conforme all'assetto ordinamentale a suo tempo violato, rispettoso dei diritti fondamentali della persona e dei valori di solidarietà sociale.

Anche per questa categoria, la giurisprudenza ha adoperato indici concreti da affiancare all'avvenuta collaborazione e all'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata[256]. Ai fini della concessione della liberazione condizionale, quindi, il giudice valuta in questo caso non soltanto la condotta complessivamente tenuta dal collaboratore di giustizia, con particolare riguardo al percorso lavorativo o di studio intrapreso in carcere dopo l'attività di collaborazione, ma anche l'ampiezza dell'arco temporale all'interno del quale essa è stata prestata, il rapporto con gli operatori giudiziari e con i familiari e, infine, il grado

[255] Così, Cass. pen., sez. I, sent. 26 ottobre 2023 n. 1554.

[256] Vedi CORVI P., *op. cit*., pp. 264,265. Si rimanda anche a Cass. pen., sez. I., sent. 14 gennaio 2020, n. 3312, *Chiavetta*; Cass. pen., sez. I, sent. 21 aprile 2022, n. 35357. Nella prima delle sentenze citate, in particolare, i giudici di legittimità evidenziano come la collaborazione particolarmente qualificata, prestata ai sensi dell'art. 16 *nonies* della legge 82/1991, non sia una condizione equiparabile al ravvedimento, che va valutato alla luce di una prospettiva globale per non incorrere in deduzioni presuntive.

di interesse e di concreta disponibilità nei confronti della vittima[257]. L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato non è, in questo contesto, dirimente ai fini del ravvedimento: infatti, pur trattandosi di un indice sintomatico della disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime, esso va valutato dal giudice nel suo complesso, assieme a tutti gli altri elementi di cui dispone[258].

A conclusione di tale disamina è possibile affermare che, quanto agli elementi di contatto tra giustizia riparativa e liberazione condizionale, in entrambi i casi appare imprescindibile un adeguato riscontro del livello di consapevolezza maturata dal detenuto circa la portata lesiva delle proprie azioni criminose. Se tuttavia, nella liberazione condizionale, la revisione critica costituisce uno dei presupposti a cui è subordinata la concessione della misura, giungendo al termine del percorso rieducativo, quanto alla giustizia riparativa essa deve mantenere rispetto a quest'ultimo un rapporto autonomo, di integrazione e reciproca complementarietà[259]: il necessario distacco tra i due istituti pare essere comprovato dall'incidenza che, ai fini della concessione della misura, hanno assunto nella recente giurisprudenza di legittimità i procedimenti disciplinari a carico del detenuto i quali, invece, non sono idonei ad influenzare il buon esito del programma riparativo[260].

[257]Lungi dal rimanere confinato in un'epoca lontana, il pentimento del condannato, assieme al contributo collaborativo, sembra assumere una peculiare rilevanza nella valutazione effettuata dalla giurisprudenza di legittimità sull'avvenuta resipiscenza, come emerge da Cass. pen., sez. I, sent. 21 aprile 2022, n. 35357.

[258] In questo senso Cass. Pen., sez. V., sent. 22 novembre 2023, n. 46913.

[259] Sul pericolo di una deriva etica della risocializzazione, fagocitata dalla prospettiva riparativa, si rimanda alle riflessioni di PARISI F., *Giustizia riparativa in malam partem*, cit., §4.

[260] L'indebita sovrapposizione tra condotta disciplinare e revisione critica del reato emerge da Cass. pen., sez. I., sent. 22 febbraio 2022, n. 8410, in cui l'infrazione disciplinare del reclamo è stata considerata dal Trib. Sorv. indicativa della carente revisione critica sul reato commesso, oltre che dell'insufficiente grado di adesione ai valori della convivenza civile e democratica, tanto da giustificare il diniego nella concessione della liberazione condizionale. Per

Ancora, con riferimento al risarcimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur costituendo un elemento sintomatico di avvenuto ravvedimento nella liberazione condizionale, nel contesto della giustizia riparativa assume un significato diverso. Sebbene, infatti, l'accordo riparativo possa anche concludersi con un esito materiale, comprensivo delle restituzioni, del risarcimento del danno e di ogni altro comportamento volto ad elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato, si tratta di un risultato che deve pur sempre includere, anche in minima parte, una componente dialogica. Tuttavia, proprio perché tale tipologia di accordi riduce sensibilmente la dimensione di *empowerment* della vittima, che si limita ad attivarsi per la presentazione dell'istanza di risarcimento, nella prassi vengono raramente posti in essere.

ulteriori approfondimenti si rimanda a CAPITANI F., *Nota a sentenza Cass. pen., 22 febbraio 2022, n. 8410, sez. I* in *Diritto&Giustizia*, 2022, 51, p. 4 e ss.

Capitolo III. Dentro la mafia.

3.1. La metodologia di ricerca.

Il seguente lavoro di ricerca si prefigge l'obiettivo di verificare se sia possibile estendere la giustizia riparativa ai reati di criminalità organizzata, partendo dall'assunto che alcune peculiarità tipiche di certi contesti criminali potrebbero pregiudicarne l'efficacia.

Il riferimento va innanzitutto alla "cultura mafiosa"[260], una «prigione di gomma» dalla quale è difficile evadere; ancora, all'attitudine autoreferenziale di sostituirsi alle Istituzioni nella risoluzione dei problemi sociali: questo *modus operandi* noto come «mediazione mafiosa», fondato sull'assoggettamento e finalizzato al mantenimento degli assetti di potere, potrebbe soverchiare la

[260] A scanso di equivoci, l'impiego del termine "cultura mafiosa", utilizzato nel presente lavoro in contrapposizione a quello di "cultura riparativa" (orientata al riconoscimento dell'altro, alla costruzione di legami fiduciari e al rafforzamento della coesione sociale) rifugge dall'adozione di una prospettiva "culturalista". Si correrebbe, altrimenti, il rischio di appiattire l'essenza del fenomeno mafioso alla mentalità diffusa in un determinato territorio, disconoscendo la natura polisemica dei gruppi mafiosi che invece, pur mantenendo una continuità storica, si differenziano quanto a modelli di azione e di organizzazione.

Piuttosto, la ricerca punta a mettere in risalto il dispositivo educativo mafioso, orientato al familismo, al settarismo e al disconoscimento dell'altro e, dunque, lontano dai valori che connotano il paradigma riparativo.

Per maggiori approfondimenti sul paradigma culturalista, si vedano SANTORO M., *Mafia, cultura e politica* in *Rassegna Italiana di Sociologia*, a. XXXIX, n. 4, ottobre-dicembre 1998, pp. 445 e ss.; SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove*, Roma, 2009, p. 22; QUAGLIUOLO M., *Due o tre cose che ho imparato sulla "Cultura mafiosa". Riflessioni antropologiche su un provvedimento giudiziario* in *Minorigiustizia*, 2018,1, pp. 137, 141.

mediazione umanistica come pratica riparativa; inoltre, tali circostanze accentuerebbero ancora di più gli squilibri relazionali tra la vittima e l'autore di reato, precludendo l'effetto di *empowerment*.

Il punto di avvio nello studio del fenomeno è senza dubbio la sua forte valenza politica[261], che emerge allorquando si passano in rassegna le sue principali sfere di azione: l'offerta di sicurezza fondata sull'uso della violenza, che si traduce in attività di *power syndacate*; la costruzione di reticoli sociali a "geometria variabile", funzionali all'arricchimento e alla creazione di capitale sociale; la manipolazione di codici culturali; l'esercizio di funzioni di mediazione e di regolazione politica, a livello comunitario[262].

La prospettiva attraverso cui il fenomeno mafioso è stato indagato nel presente lavoro è quella del c.d. "paradigma della complessità", coniato dallo studioso Umberto Santino. Si tratta di un'ipotesi definitoria utilizzata dallo studioso per condurre le ricerche portate avanti dal Centro Impastato, che ha il pregio di considerare le organizzazioni criminali nella loro concretezza e nel rapporto con il contesto sociale in cui operano[263]. L'approccio multi-focale ivi sotteso funge da chiave interpretativa che, per una migliore comprensione delle mafie, non può prescindere dalla convergenza dei fattori culturali, organizzativi, sociali, economici e politici insieme: soltanto attraverso l'integrazione tra il paradigma giudiziario e quelli di tipo culturalista, sociologico ed economico è

[261] Così SCIARRONE R., *op.cit.*, Roma, 2009, p. XVI; SANTORO M., *op. cit*., pp. 461,462; SANTINO U., *Sviluppo, mafia e antimafia in Relazioni pericolose. Criminalità e sviluppo nel Mezzogiorno*, a cura di R. Siebert, Soveria Mannelli, 2000, pp. 20,21.

[262] Ancora, si veda SCIARRONE R., *op.cit.*, Roma, 2009, p. XVI.

[263] SANTINO U., *Dalla mafia, alle mafie*, Soveria Mannelli, 2006, p. 246; SANTINO U., *Violence and Mafia. Symbol and Project in Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence* in *Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019, pp. 90,91.

possibile cogliere le molteplici sfumature di un fenomeno così complesso[264].

Per tale ragione, il metodo d'indagine utilizzato nella prima parte della ricerca predilige uno sguardo trans-disciplinare[265]: attraverso i contributi delle scienze sociali, in particolare della sociologia e della psicologia, si è cercato da un lato di ricostruire i contorni del dispositivo educativo mafioso, indagando dall'interno la dimensione culturale e relazionale delle famiglie di mafia; dall'altro, prendendo in esame le strategie comunicative e le modalità di gestione dei conflitti, abbiamo spostato l'attenzione sul versante esterno, quello dei rapporti con il territorio. Per farlo, ci si è avvalsi non soltanto di fonti giudiziarie come le sentenze dei tribunali di merito e di legittimità o le relazioni di organi investigativi ma, con la consapevolezza che il materiale giudiziario è funzionale a ricostruire il profilo della responsabilità penale, più che le specificità del fenomeno e le sue relazioni con il contesto[266], anche di pubblicazioni frutto di ricerche sul campo.

---

[264] MASSARI M., MARTONE V., *Doing research on mafia violence* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019, pp. 7-8; SANTINO U., *Sviluppo, mafia e antimafia*., p. 19; ID., *Dalla mafia, alle mafie*, cit., p. 245; ID., *La mafia come soggetto politico. Ovvero: la produzione mafiosa della politica e la produzione politica della mafia* in *La mafia. Le mafie*, a cura di G. Fiandaca, S. Costantino, Bari, 1994, p. 120.

[265] Sull'importanza di modelli interpretativi trans-disciplinari nella ricerca accademica sulle mafie, di utile consultazione è la monografia curata da S. D'Alfonso e G. Manfredi, dal titolo *L'Università nella lotta alle mafie. La ricerca e la formazione*, Roma, 2021.

[266] Sulla parzialità dell'analisi incentrata sull'uso esclusivo delle fonti giudiziarie, nelle ricerche aventi ad oggetto il fenomeno mafioso, si vedano BEATRICE F., *Scritti sulla Camorra. Inchiesta giudiziaria e scienze sociali nello studio della criminalità organizzata,* a cura del Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione del Dipartimento di Scienze Sociali, Univ. Federico II, Napoli, 2021, pp. 12,13; BRANCACCIO L., *Dentro gli spazi della Camorra* in *Meridiana*, 2021, 101, pp. 221,222; GRIBAUDI G., MUSELLA L., *Il processo alla clientela. Il caso di Napoli nelle inchieste giudiziarie degli anni Novanta* in *Quaderni Storici*, 1998, 1, pp. 115,116,135; INGRASCÌ O**.,** *Le fonti giudiziarie nello studio delle mafie. Riflessioni per un dibattito* in *Rivista di Studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 4, 2018, pp. 31 e ss.; SANTINO U., *Sviluppo, mafia e antimafia*, cit., p. 19.

Dal momento che la giustizia riparativa coinvolge anche la vittima di reato e la Comunità, poi, partendo dalle definizioni contenute nel D. Lgs. 10 ottobre n. 150 e dalle fonti sovranazionali in materia, la ricerca ha cercato di ricostruire, senza alcuna presunzione di esaustività, un quadro di riferimento che tenga conto, a livello giuridico, criminologico e psicologico, dei profili maggiormente problematici all'instaurazione di un percorso di giustizia riparativa con autori di reati mafiosi. A tal fine, l'attenzione è stata indirizzata in particolare verso le vittime del *racket* e di omicidio mafioso, evidenziando criticità e prospettive riconnesse all'applicazione delle *restorative practices* maggiormente in uso.

Infine, con riferimento alla Comunità, considerando che l'orizzonte di senso delle organizzazioni criminali di stampo mafioso è limitato al territorio e che le Comunità insediate nei territori ad alta densità mafiosa, spesso, assumono un ruolo passivo (non a caso si è parlato di "Comunità vittimizzate"), il tema è stato affrontato dapprima sotto un profilo generale, fino ad esplorare la specifica area della Piana di Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria). Nella convinzione che un'accurata indagine sul fenomeno mafioso debba partire da un contesto spazialmente situato, la scelta è ricaduta sul mio luogo d'origine, terreno d'osservazione privilegiato per la comprensione delle dinamiche relazionali che si snodano all'interno di una Comunità vittimizzata.

3.2 "Il sentire mafioso".

Tra le connotazioni delle mafie che maggiormente interferiscono con lo sviluppo di una "cultura riparativa", vi è il c.d. "sentire mafioso"[267]. Si tratta di una modalità di costruzione del pensiero orientata al dogmatismo e alla "saturazione psichica", che impedisce di riconoscere ed accettare la diversità e di vivere la "cultura di gruppo" come forma di relazione e di organizzazione del Sé[268].

[267] Gli studiosi che, per primi, si sono occupati dello studio di tale fenomeno lo hanno definito come «un pensiero saturante, che dilata la matrice e gli intenzionamenti familiari nelle relazioni sociali, attraverso l'utilizzo del pensiero monistico, della cultura di coppia, di un sistema autoreferente di significazione della vita intrapsichica e interpsichica.» (DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno. Sentire mafioso e obbedienza criminale*, Firenze, 1995, p. 10). Infatto, il sentire mafioso si forma nell'alveo di un *trans-personale politico ambientale* saturo, che si nutre di dicotomie valoriali nette (es. noi-loro; amico-nemico; buono-cattivo) e di una trasformazione patologica del legame di appartenenza in rigido attaccamento: è il gruppo di appartenenza a garantire il soddisfacimento dei bisogni e a porsi come unico referente nella produzione dell'orizzonte di significazione della realtà e dell'esistente mentale (Così DI MARIA F., LAVANCO G., DI BLASI M., GIANNONE F., *Il transpersonale politico ambientale: andare oltre il sentire mafioso* in *L'Isola e il cambiamento. Valori giovanili e prevenzione della mentalità mafiosa*, a cura di G. Lavanco, Milano, 1995, p. 20; NATOLI G., *La mafia dentro. Considerazioni introduttive* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, a cura di G. Lo Verso, Milano, 1998, p. 16).

Gli autori R. Menarini e C. Pontalti hanno definito il "transpersonale" come «un insieme di relazioni che investono la persona senza che questa possa riconoscerle come fatti propri, inerenti ad eventi collegati alla propria identità; il transpersonale è, dunque, l'*impersonale collettivo* che attraversa la nostra identità più intima» (Menarini R., Pontalti C., *La matrice familiare in gruppoanalisi*, 1986, cit. in DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno,* cit., p. 5). La nozione e la struttura di "transpersonale", comprensiva dei molteplici livelli che lo compongono, è stata a lungo studiata e approfondita dal Laboratorio di gruppo analisi dell'Università di Palermo. In particolare, si deve a G. Lo Verso una riflessione più ampia sulla natura dei suoi livelli e l'elaborazione dell'innovativo concetto di "*transpersonale politico ambientale*", un piano di riflessione ulteriore, che ha consentito alla ricerca gruppo-analitica di muovere passi in avanti. Per una più approfondita disamina, si vedano i contributi di DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno,* cit., pp. 6-7.

[268] Vedi DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno,* cit., p. 10, p.18; DI MARIA F., LAVANCO G., *Psicologia del cambiamento e crisi del sistema mafioso* in *La polis mafiosa. Comunità e crimine organizzato* (a cura di F. Di Maria), Milano, 2005, p. 101.

Le mafie, infatti, "educano" attraverso un peculiare dispositivo che, di fatto, garantisce la sopravvivenza della cultura mafiosa e la stabilità della sua organizzazione sociale, dal momento che ha la capacità di formare la personalità stessa degli individui[269]: i "principi" su cui esso si poggia sono il familismo, il settarismo, il dogmatismo e l'autoritarismo[270]. L'aspetto che si vuole maggiormente mettere in evidenza, nel corso della trattazione, è in particolare quello di un'educazione estremamente pervasiva, che annulla nell'individuo il processo di formazione dell'Io soggettivo.

Dal punto di vista psico-patologico, Corrado Pontalti ha definito «sature» le tipologie familiari che impediscono qualsivoglia spinta di autonomia e di differenziazione dei propri membri[271]. Nei contesti familiari di stampo mafioso, la saturazione psichica ha un'evidenza plastica: l'educazione mafiosa infatti, lungi dal promuovere uno sviluppo identitario autonomo, si traduce in un vero e proprio "abuso". Così, l'asimmetria che caratterizza qualsiasi relazione educativa viene strumentalizzata in maniera violenta da parte della famiglia mafiosa, che plasma l'azione educativa sui

[269] Vedi DI MARIA F., LAVANCO G., *Psicologia del cambiamento*, cit., p. 100; SCHERMI M., *Elementi di pedagogia mafiosa* in *Crescere alle mafie. Per una decostruzione della pedagogia mafiosa*, a cura di M. Schermi, Milano, 2016, p.107.

[270] SCHERMI M., *Elementi*, cit., pp. 10-11; SCHERMI M., *Inter-venire negli itinerari di crescita a rischio mafiosità* in *I ragazzi e le mafie. Indagine sul fenomeno e prospettive di intervento* (a cura dell'Istituto centrale di Formazione di Messina), Bari, 2008, p. 95.

[271] Vedi LO COCO G., LO VERSO G., *La psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, Milano, 2002, p.71; LO VERSO G., *Per uno studio dello psichismo mafioso* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Milano, 1998, p. 29; SURACE G.M.P, *Biografie difficili. Famiglie e mafie tra conciliazione e rieducazione*, Bari, 2022, p. 26.

Nell'organizzazione di stampo mafioso, la dimensione satura della matrice familiare impedisce all'individuo di pensarsi nella diversità, dal momento che i codici familiari cristallizzati diventano gli elementi fondativi della sua identità: il codice materno è quello della protezione e dell'organizzazione precostituita della vita, orientata al sacrificio; il codice paterno, invece, veicola i disvalori della punizione, del controllo e del potere di vita o di morte. Si vedano sul punto DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno*, cit., p. 9; DI MARIA F., LAVANCO G., *Il transpersonale politico-ambientale*, cit., p. 21; DI MARIA F., LAVANCO G., *Psicologia del cambiamento*, cit., p. 102; SCHERMI M., *Elementi,* cit., pp. 114-115.

bisogni dell'organizzazione; le aspettative di crescita umana del singolo sono completamente annientate e la sua visione del mondo estromessa radicalmente, con un conseguente "trauma educativo"[272]. Pertanto, la singolarità di cui ciascuno è portatore viene annichilita, non essendo funzionale al rafforzamento della coesione interna all'organizzazione, costituendo, al contrario, una minaccia identitaria[273].

La psiche mafiosa, quindi, agisce come un qualsiasi fondamentalismo che appiattisce l'individuo, rendendolo un ingranaggio della macchina organizzativa del gruppo criminale, completamente "pre-pensato" dall'organizzazione: l'affiliato viene privato della possibilità di costruire una sua personalità e, finanche le sue emozioni, vengono vissute secondo i rigidi codici impartiti dal *Noi-famiglia*[274]. La spersonalizzazione e l'incapacità di pensarsi al di fuori dei significati forniti dalla comunità mafiosa sono il prezzo da pagare per ricevere, in cambio, quote d'identità e sicurezza emotiva[275]. Sottesa a ciò, c'è la visione di un "io" debole, inadeguato ad affrontare l'esterno in mancanza della protezione familiare e il cui

---

[272] Sulla nozione di «abuso pedagogico mafioso», vedi SCHERMI M., *Elementi*, cit., pp. 135 e ss., che applica alle peculiarità del "crescere alle mafie" la teoria della "*black pedagogy*" di A. Miller; nello stesso senso anche SURACE G.M.P., *op.cit*., p. 129.

[273] Vedi SCHERMI M., *Elementi*., p. 132 e ss.

[274] Vedi GIORGI A., *Mai più nell'ombra: vittime di mafia. Dalla conoscenza all'intervento psicologico*, Milano, 2019, p. 65; GIORGI A., D'ANGELO C., CALANDRA F., *Lo sviluppo economico e della persona in contesti mafiosi: il ruolo dei beni relazionali* in *Narrare i gruppi*, vol. 9 n. 1-2, aprile 2014, p. 136; LO COCO G., LO VERSO G., *Puer. Spunti di ricerca su adolescenti e famiglia mafiosa* in *Come cambia la mafia. Esperienze giudiziarie e psico-terapeutiche in un paese che cambia*, Milano, 1999, p. 121; NATOLI G., *op. cit*., p. 19; SCHERMI M., *Elementi*, cit., p. 119; SURACE G.M.P., *op.cit*., p. 28.

Su questo punto, significative appaiono altresì alcune pronunce del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria, che mettono in luce la pervasiva influenza del contesto familiare sullo sviluppo dell'individuo, sin dalla giovane età (Trib. Min. Reggio Calabria, sentenza dell'8/3/2016).

[275] Per una disamina più approfondita vedi DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno*, cit., p. 9; DI MARIA F., LAVANCO G., *Il transpersonale politico-ambientale*, cit., p. 21; DI MARIA F., LAVANCO G., *Psicologia del cambiamento*, cit., p. 101; SCHERMI M., *Elementi,* cit., p. 112.

bisogno identificativo può essere soddisfatto soltanto dal *Noi-famiglia*[276].

Nelle famiglie sature, inoltre, il rafforzamento dei bisogni familiari a garanzia della protezione individuale incide sulla formazione del Noi-sociale: si attiverebbe un meccanismo simile a quello descritto da E. Banfield nella teoria del "familismo amorale" in quanto, considerando conveniente soltanto ciò che potrebbe arrecare vantaggio al proprio nucleo familiare, l'individuo si asterrebbe dal contribuire allo sviluppo materiale della collettività, guardata con diffidenza[277]. Tale aspetto è particolarmente evidente nella cultura mafiosa, in cui il Noi-famiglia entra in contrasto con il

[276] Un dato che si è cercato di mettere in evidenza anche nella Nota n. 267 (*vedi sopra*), è quello per cui la famiglia mafiosa riesce a generare soltanto legami di *attaccamento*, ostacolando la transizione del singolo verso più autonome forme di *appartenenza*. Le ricerche effettuate da Di Maria F. e Lavanco G., hanno fatto leva sul carattere dell'indipendenza del singolo, per spiegare la differenza tra le due categorie: con il termine "*attaccamento*", gli autori hanno inteso riferirsi ad una modalità di relazione con l'Altro significativo, che permette la sopravvivenza e lo sviluppo in una posizione di immaturità; l' "*appartenenza*", invece, si contraddistinguerebbe per una connotazione più matura, in cui il soggetto sperimenta spazi di soggettività e di pensiero nuovi e differenti rispetto a quelli condivisi con la matrice familiare.

Sul punto si vedano: DI MARIA F., *Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni* in *La mafia dentro*. *Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, a cura di Girolamo Lo Verso, Milano, 1998, p.42; DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno*, cit., p. 8; DI MARIA F, LO PICCOLO C., *Lo straniero e i marziani. Istituzioni e pentiti di mafia tra appartenenza ed estraneità* in *La polis mafiosa. Comunità e crimine organizzato,* a cura di F. Di Maria, Milano, 2005, p. 29; FIORE I., *La famiglia nel "pensare mafioso"* in *La mafia dentro, Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo,* a cura di Girolamo Lo Verso, Milano, 1998, pp. 55, 57; GIORGI A., *Mai più nell'ombra*, cit., p.64; LO COCO G., *Lo psichismo mafioso. Una bibliografia ragionata* in *La mafia dentro, Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo,* a cura di Girolamo Lo Verso, Milano, 1998, p. 207; LO VERSO G., *op.cit*., p. 36; LO VERSO G., *Una ricerca clinica su mafia e psicoterapia* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia*, a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso, Milano, 2017 (versione ebook [§1. *Premessa]*); MASSARI M., *Per una fenomenologia della violenza mafiosa*, § 3, *La violenza amministrata* in *Riconoscere le mafie*, a cura di M. Santoro, Bologna, 2015(versione ebook); NATOLI G., *op.cit*., p. 19; SCHERMI M., *Elementi*, cit., p. 113.

[277] BANFIELD E., *Le basi morali di una società arretrata*, Bologna, 2010, pp. 100 e ss.

Contro un'applicazione generalizzata e indistinta della teoria di Banfield, che annulla le singole specificità dei territori a Sud della penisola, si vedano le posizioni critiche assunte da GRIBAUDI G., *Lo Stato e la famiglia* in *L'Italia estrema. Impresa, politica e famiglia nella società calabrese*, Roma, 1992, pp. 44-45 e il contributo di PISELLI F., con riferimento alla comunità di "Altopiano" (nel Cosentino) in *Parentela, clientela e comunità* in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità d'Italia ad oggi. La Calabria* (a cura di P. Bevilacqua e A. Placanica), Torino, 1985, pp. 381 e ss. Per Gribaudi, in particolare, le cause impeditive dello sviluppo di un rinnovato senso civico nel Mezzogiorno sono complesse e, tra le variabili decisive, andrebbe annoverato il processo di formazione dello Stato.

Noi-sociale rappresentato dallo Stato: non a caso, la *polis mafiosa* si pone quale unica referente per i propri adepti, nelle relazioni con l'esterno[278]. I suoi confini delimitano una precisa visione del mondo, difesa "contro tutto il resto", in cui i disvalori del dispositivo educativo mafioso assurgono a regole sociali da preservare, tramandare e difendere[279].

Nelle mafie tradizionali come Cosa Nostra e 'Ndrangheta, quindi, occupa un ruolo centrale la sovrapposizione tra la famiglia d'origine, quella acquisita tramite vincoli di natura matrimoniale e, infine, la "famiglia" criminale: ciò ha contribuito alla stabilizzazione di un fondamentalismo psichico, che si regge sul primato dell'organizzazione mafiosa anche rispetto alla famiglia biologica[280]. Per tali ragioni, le mafie sono state definite come sistemi antropo-psichici in cui cultura, comunità, famiglia e individui coincidono[281].

Una dimensione psichica di questo tipo, ove la fedeltà alla famiglia viene anteposta anche alla capacità di giudizio autonomo, favorisce un'adesione molle e acritica agli ordini impartiti dall'organizzazione: in tal senso, si parla di «obbedienza criminale» per indicare la disponibilità ad eseguire gli atti violenti o ad essere complici della loro esecuzione, da parte di soggetti non direttamente

[278] Sul punto si vedano anche LO VERSO G., *Per uno studio dello psichismo mafioso*, cit., p. 29; NATOLI G., *op. cit*., p. 18; SCHERMI M., *Elementi*, cit., p. 122; SURACE G.M.P., *op.cit*., p. 15.

[279] Le caratteristiche della comunità mafiosa, totalizzante, *élitaria* e improntata alla chiusura, vengono messe in luce da DI MARIA F, LO PICCOLO C., in *Lo straniero e i marziani. Istituzioni e pentiti di mafia tra appartenenza ed estraneità* in *La polis mafiosa*, cit., p. 18; SCHERMI M., *Elementi*, cit., pp. 118,119; MASTROPASQUA I., SCHERMI M., *Gli adolescenti e le mafie, un discorso da riprendere* in *Minorigiustizia* n.1/2007, pp. 132, 133.

[280] Vedi GIORGI A., *Mai più nell'ombra*., cit., p. 63; LO VERSO G., *Per uno studio dello psichismo mafioso*, cit., p. 28.

[281] Vedi LO VERSO G., *Presentazione* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo* (a cura di Girolamo Lo Verso), Milano, 1998, p. 9.

motivati a realizzarli[282]. Nella dinamica decisionale, un ruolo fondamentale è giocato dal senso di onnipotenza che deriva dalla dimensione gruppale[283].

Il fenomeno dell'obbedienza criminale, al quale è sottesa una mentalità dogmatica, incoraggia una peculiare modalità di espressione della solidarietà e della lealtà reciproca tra i membri: innanzitutto, il totale asservimento dell'individuo al gruppo di riferimento si riflette anche nelle motivazioni che lo spingono a commettere una o più azioni criminose, improntate più al soddisfacimento dei bisogni del gruppo, che al conseguimento di un tornaconto individuale[284]; oltre a ciò, al fine di potenziare la coesione del gruppo, si individua un falso nemico al quale contrapporsi[285].

---

[282] Vedi DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno*, cit., p. 47 e ss.; DI FORTI F., *Per una psicoanalisi della mafia. Radici, fantasmi, territorio, politica*, Bertani, 1982, pp. 89; 98; DI MARIA F., LAVANCO G., *Psicologia del cambiamento*, cit., p. 103; SIEBERT R., *Resoconti dal mondo accanto: quotidianità e criminalità* in *Crescere alle mafie. Per una decostruzione della pedagogia mafiosa* (a cura di M. Schermi), Milano, 2016, p. 53. Per SCHERMI M., *Elementi*, cit., p. 113, l'obbedienza è il pegno da pagare alla famiglia criminale per la protezione ricevuta: il vincolo sarebbe tanto più solido, quanto più forte è il legame di dipendenza che si è instaurato.

[283] «Non esiste la paura di affrontare la cosa, perché c'è la solidarietà, c'è l'incoraggiamento tra di loro, si eccitano. C'è una dimensione onnipotente del gruppo, di vera onnipotenza». Tale aspetto viene evidenziato da alcuni detenuti, in occasione del lavoro di gruppo condotto da STARACE G., in *Testimoni di violenza. La camorra e il degrado sociale nel racconto di dieci detenuti*, Roma, 2020, Cap. IV, § 3. *Il vuoto interiore* (versione e-book).

[284] Vedi CASARRUBEA G., BLANDANO P., *L'educazione mafiosa. Strutture sociali e processi d'identità*, Palermo, 1990, pp. 114 e ss.; LO VERSO G., *Per uno studio dello psichismo mafioso*, cit., p. 28.

Cfr. MASSARI M., *op. cit*., § 3 *La violenza amministrata* (versione e-book); STARACE G., *Testimoni di violenza. La camorra e il degrado sociale nel racconto di dieci detenuti*, Roma, 2020, Cap. IV, § 3 *"Il vuoto interiore"* (versione e-book).

L'autrice evidenzia una dinamica peculiare in cui deresponsabilizzazione, dogmatismo, omertà e obbedienza criminale si intrecciano: sottolinea, infatti, quanto le modalità esecutive di alcune attività criminose siano influenzate dall'affermazione di una identità di gruppo (come, ad esempio, l'usanza di sparare contemporaneamente alla vittima durante un attacco armato, invalsa per evitare che, dall'individuazione del colpo fatale, si possa risalire all'identità del suo autore). A completamento del panorama sin qui delineato si pone l'analisi di Starace, in cui si mette in risalto il processo psicologico ed emotivo che porta gli affiliati a sacrificare la propria autonomia in funzione dell'agire collettivo, attraverso la creazione di una sorta di "mente unica" che, oltre ad organizzare la divisione dei compiti, convoglia le emozioni degli appartenenti al clan verso l'esecuzione del programma criminoso.

[285] Vedi DI MARIA F., LAVANCO G., *A un passo dall'inferno*, cit., p. 49; DI MARIA F., LAVANCO G., *Psicologia del cambiamento*, cit., pp. 104-105; MASSARI M., *Mafia Violence: Strategies, Representation, Performances* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic*

Pure la quotidianità di coloro che operano in ambiente mafioso, dedicandosi personalmente allo svolgimento di attività illecite finalizzate all'accrescimento del potere dell'organizzazione, quindi, è fagocitata dal *sentire mafioso*: da un lato, prevale un atteggiamento deresponsabilizzante che rende sfumata, agli occhi degli esecutori, la percezione del confine tra ordinaria attività professionale e azione delittuosa[286]; dall'altro, l'esercizio della violenza, nelle sue molteplici forme, è accompagnato da una razionalità fredda e cinica, una vera e propria "anestesia emotiva[287]" che rende possibile la progettazione e la materiale esecuzione di atrocità senza che nulla, in questo piano decisionale pericolosamente inclinato, possa essere cambiato[288].

---

forms of violence in Camorra Clans (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019, p. 27 (versione ebook).

[286]Vedi CAPRÌ C., SCHIMMENTI A., CARETTI V., LA BARBERA D., *Il mafioso come sociopatico. Considerazioni relative alla personalità dei mafiosi sulla base di una ricerca empirica* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso), Milano, 2017, p. 11 (versione e-book) [§3. *Neither bad nor mad: il mafioso come sociopatico*]; DINO A., *Mutazioni. Etnografia del Mondo di Cosa Nostra*, Palermo, 2002, p. 215; SIEBERT R., *Resoconti dal mondo accanto,* cit., p. 23.

[287] Cfr. DI BELLA R., ZAPPELLI M., *Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta*, Milano, 2019, p. 44 e ss. (versione ebook); STARACE G., *Testimoni di violenza*, cit., Cap. IV, § 3. *Il vuoto interiore* (versione e-book).

Di Bella e Zappelli narrano dell'omicidio di due Carabinieri da parte di giovanissimi sicari, facendo emergere la totale imperturbabilità di questi ultimi: «Cominciai a capire che quello era un primo modo per riconoscere chi veniva dalle famiglie di 'Ndrangheta. I loro ragazzi non sembravano ragazzi. Avevano tutto sotto controllo, il dolore e la paura, l'ansia e la ferocia. Non provavano emozioni. Non davanti a noi. Non avevano timore per le conseguenze dei loro gesti o rimpianto per essersi bruciati un pezzo di vita». I *killer* di Camorra intervistati da Starace parlano di "vuoto interiore", per identificare l'anestesia emotiva che accompagna le esecuzioni più efferate: si tratterebbe di uno stato emotivo "congelato", agevolato dalla ripetizione dell'azione delittuosa e dall'assenza di riflessione sull'agito criminoso.

[288] Vedi COPPOLA E., *Incarnata nel territorio. Le radici antropologiche di Cosa Nostra e la manipolazione psicologica dei contesti* in *Atti del convegno "Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici*", Palermo, 20-23 maggio 2010, pp. 178-179; DI MARIA F., LO PICCOLO C., *op.cit*., pp. 28-29; LO VERSO G., *Una ricerca clinica*, cit., p. 9 (versione e-book); MASSARI M., *Mafia Violence*, cit., p. 26 (versione ebook); MASSARI M., *Per una fenomenologia della violenza mafiosa*, cit., (versione ebook); Siebert R., La mafia, la morte, il ricordo, Soveria Mannelli, 1995, pp. 19-20;30-31; SIEBERT R., *Prefazione* in *La psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, Milano, 2002 p. 16 e ss.; SIEBERT R., *Resoconti dal mondo accanto*, cit., p. 59; STARACE G., *Testimoni di violenza*, cit., Cap. IV, § 3. *Il vuoto interiore* (versione e-book).

All'interno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso le relazioni che si intrecciano tra i membri del gruppo mostrano solo una parvenza di fiducia: infatti, sebbene per le organizzazioni extra-legali come le mafie essa costituisca un aspetto essenziale per la complessiva gestione delle attività, è estremamente frequente il tradimento, a conferma di quanto esse siano fragili ed esposte ad una molteplicità di elementi perturbanti[289]. Neppure le alleanze apparentemente più solide non sfuggono all'assillo del sospetto e sono permeate da ambiguità, nella consapevolezza diffusa che chi ha agito la morte e la violenza può, a sua volta, diventarne facile bersaglio[290].

A conferma di tale assunto, appare particolarmente interessante una vicenda giudiziaria consumatasi a Rosarno, *enclave* della 'ndrangheta calabrese: il protagonista, giovane leva di una delle cosche più influenti della Piana di Gioia Tauro, non esita ad uccidere la madre e ad occultarne il cadavere a nulla valendo, come estremo gesto, l'invocazione materna del perdono da parte dei suoi familiari («*Pirdunatimi!*») [Cass. pen., Sez. I, Sent. 22/07/2021, n. 28594]. Nella sentenza i giudici, oltre alla gravità estrema dell'azione compiuta (resasi necessaria per ristabilire l'onore della cosca, infangato dalla condotta fedifraga della vittima), sottolineano la totale assenza di segni di resipiscenza palesati dal condannato *post delictum*.

[289] Vedi CATINO M., *Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell'impresa criminale*., Bologna, 2020, pp. 380-381; DI FORTI F., *op.cit*., pp. 89-90; GAMBETTA D., *Codes of the Underworld*: *how criminals communicate*, Princeton University Press, 2011, pp. 30-33; STARACE G., *Vite violente. Psicoanalisi del crimine organizzato*, Roma, 2014, pp. 9-11;22,27,28;118, 120 e ss. Cfr. sul punto le posizioni di Catino e Starace: nella sua analisi, Catino mette in evidenza il paradosso per cui le organizzazioni mafiose, non potendo contare su meccanismi legali di risoluzione delle controversie, necessitano della fiducia; si tratterebbe, tuttavia, di una forma connotata da cautela e riserva meglio nota come "Fiducia prudente", dal momento che la corsa al potere impedisce la sperimentazione di legami fiduciari effettivi (CATINO M., *op. cit*., p. 383). Con riferimento a rapporti così costituiti, Starace intravede invece un legame di appartenenza piuttosto che una relazione fiduciaria, a sottolineare la forte valenza simbiotica dello stesso e la cancellazione della parità e dell'autonomia tra i soggetti coinvolti (STARACE G., *Vite violente*, cit., pp. 55 e ss.). La sua opera inoltre, ai capitoli I e IV, analizzando dall'interno dinamiche relazionali intrise di ambiguità e votate al tradimento, ci dà uno spaccato della vulnerabilità interna alle organizzazioni camorristiche.

[290] Vedi CAPRÌ C., SCHIMMENTI A., CARETTI V., LA BARBERA D. *op.cit.*, p. 25; LO COCO G., LO VERSO G., *Puer*, cit., p. 125; LO VERSO G., *La Mafia in psicoterapia*, Milano, 2013, p. 56; MANISCALCO M.L., *Meccanismi sociali della segretezza e criminalità organizzata* in *Quaderni di Sociologia*, vol. XXXVII, 1993, 5, p. 106; STARACE G., *Testimoni di violenza*, cit., Cap. II, § 1*, Il controllo del territorio* (versione e-book); STARACE G., *Vite violente*, cit., p. 14.

Tali meccanismi si insidiano finanche nell'intimo del tessuto familiare, provocandone una lacerazione e, talvolta, l'eliminazione fisica dei suoi membri[291].

Se i tratti dello psichismo mafioso finora evidenziati possono rinvenirsi in maniera più o meno marcata in tutte le mafie tradizionali, alcune differenziazioni, legate alle specificità dei singoli *corpus* identitari interni alle organizzazioni mafiose, sono state rilevate nel corso del tempo[292]. La 'Ndrangheta, ad esempio, si contraddistinguerebbe per una struttura psichica più fluida e meno dogmatica rispetto a Cosa Nostra; la sua strategia espansionistica, inoltre, sarebbe imperniata sull'invisibilità: un espediente estremamente importante che, unito al potere seduttivo, la renderebbe lucida e spietata nel perseguire il suo obiettivo di capillare controllo del territorio[293]. Così, recenti studi di alcuni gruppi di ricerca hanno dimostrato quanto la saturazione psichica della 'Ndrangheta sia meno granitica di quella di Cosa Nostra, per via delle differenti connotazioni attribuite al *Noi-famiglia*: infatti, se in Cosa Nostra l'esaltazione della famiglia è funzionale alla conquista del potere da parte dell'organizzazione criminale, nella 'Ndrangheta essa potrebbe, invece, dipendere da una mitizzazione romantica della

[291] Rappresentativa di una simile dimensione satura è la tristemente nota vicenda giudiziaria di Maria Concetta Cacciola in cui, per affermare la schiacciante prevalenza del prestigio criminale della cosca sulla libertà di autodeterminazione individuale, una giovane donna viene condannata a morte dalla famiglia d'origine. Una duplice onta arrecata all'onore mafioso la sua, da lavare con il sangue: per aver intrattenuto una relazione extra-coniugale e per la decisione di collaborare con lo Stato (Trib. Palmi., sent. n. 635/2017; Corte d'assise di Palmi, sent. del 13/07/2013; Cass. pen., Sez. VI, Sent., 31/03/2015, n. 13816). Sulla sua vicenda, si vedano anche DI BELLA R., ZAPPELLI M., *op. cit*., p. 151; pp. 157 e ss.; SURACE G.M.P., *op cit*., pp. 35 e ss.

[292] COPPOLA E., *op. cit*., p. 172.

[293] COPPOLA E., GIUNTA S., LO VERSO G., *La mafia nel sangue. 'Ndrangheta, oligarchie familiari e colonie fantasma* in *Atti del convegno "Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici*", Palermo, 20-23 maggio 2010, pp. 197,199,200.

struttura familiare[294]. Nello psichismo di Camorra, infine, salta subito all'occhio la profonda instabilità che attraversa le alleanze, le relazioni interpersonali, i comportamenti degli appartenenti ai clan; inoltre, contrariamente a quanto accade nella 'Ndrangheta, il legame di appartenenza all'organizzazione viene esibito in maniera plateale[295]. Rispetto a Cosa Nostra, che vanta una struttura fortemente gerarchica e centralizzata, la Camorra viene accostata ad una "medusa", per l'estrema flessibilità e il carattere fortemente decentralizzato: così, l'organizzazione criminale può riempire tutte quelle fenditure che, a livello sociale, sono state lasciate vuote dallo Stato e assumere forme organizzative mutevoli a seconda dei momenti storici e dei territori in cui si radica[296].

Come l'analisi sino a questo momento effettuata ha cercato di dimostrare, la "prigione di gomma" entro la quale è reclusa la psiche mafiosa preclude l'accesso ad una relazione paritaria con l'Altro da sé, dal momento che il dispositivo educativo mafioso non lascia spazio alla diversità e al riconoscimento della singolarità di

[294] Vedi COPPOLA E., GIUNTA S., LO VERSO G., *La 'Ndrangheta tra la realtà detentiva e l'idealità organizzativa: una ricerca psicologica-clinica* in *Rivista di psicologia clinica* n.1/2010, p. 93. I ricercatori, in verità, precisano che si tratta di studi ancora "acerbi", data la mancanza di una letteratura scientifica di riferimento. Pur avendo maturato tale consapevolezza, sottolineano come l'atteggiamento dei detenuti incontrati nel carcere di S. Piero a Reggio Calabria, piuttosto che essere improntato alla superbia e alla bramosia di potere, tipiche di Cosa Nostra, è apparso al gruppo di ricerca orientato ad una tattica di sviamento: descrivendosi come vittime di un grande inganno inscenato dalla magistratura, principale artefice della costruzione di una fantomatica associazione criminale, i condannati per associazione mafiosa di stampo *ndranghetistico* avrebbero inscenato un sapiente gioco delle parti (si vedano COPPOLA E., GIUNTA S., LO VERSO G., in *La mafia nel sangue*, cit., pp. 202-203).

[295] Vedi DE ROSA C., RAVVEDUTO M., *Camorra dentro* in *Atti del convegno "Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici*", Palermo, 20-23 maggio 2010, p. 189; DE ROSA C., RAVVEDUTO M., *Postfazione* in *La Mafia in psicoterapia*, Milano, 2013, p. 132 e ss. Per ulteriori dettagli sulle differenze tra lo psichismo di Camorra e quello di Cosa Nostra, si veda la ricerca condotta all'interno del carcere di Augusta da CRAPARO G., DAVID V., LO CASCIO S., IACOLINO C., COSTANZO G., *Cosa Nostra e Camorra. Uno studio empirico sui profili di personalità*, in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso), Milano, 2017 (versione e-book) *[§1. Premessa*].

[296] DE ROSA C., RAVVEDUTO M., *Camorra dentro.*, cit., p.183.

ciascuno[297]: di conseguenza, chi si pone al di fuori dei codici culturali di riferimento viene semplicemente considerato un ostacolo allo strapotere dell'organizzazione, da trattare con distacco e con la massima indifferenza[298]. Nei reati mafiosi, quindi, la vittima viene "reificata", spogliata della sua umanità e di qualsiasi connotazione valoriale[299].

3.3. L'adesione al sodalizio criminale e la libertà del consenso.

A fronte delle considerazioni espresse, ci si domanda se l'inclusione di un affiliato nel sodalizio criminale mafioso possa interferire con l'espressione di una libera adesione ai percorsi riparativi, richiesta dalla legislazione nazionale e internazionale.

Il consenso espresso dall'autore dell'offesa, infatti, spalanca le porte ad un'esperienza che presuppone la condivisione di valori di

[297] Vedi GIORGI A., *Mai più nell'ombra*, cit., pp. 73-74; SCHERMI M., *Elementi*., cit., p. 131.

[298] Vedi COPPOLA E., *op.cit*., p. 179; GIUNTA S., LO VERSO G., *Mafia e psicoterapia: due universi inconciliabili?* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso), Milano, 2017 (versione ebook *[§2. La mafia in psicoterapia*]); SCHERMI M., *Elementi*., cit., p. 115; SIEBERT R., *Resoconti dal mondo accanto*, cit., p. 64.

[299] A tal fine, è possibile estendere, anche alle vittime dei reati mafiosi, le considerazioni di A. CERETTI sulla reificazione delle vittime della lotta armata. «Nell'economia del mio ragionamento, la cosificazione non ha quali destinatari unicamente le vittime, ma ricade anche su chi ha scelto e sceglie la lotta armata […]. Reputo, dunque, in condivisione con tutti i miei compagni di viaggio, che in un atto di violenza politica si sacrifichino, si cancellino contemporaneamente – in funzione di una precisa identità collettiva da raggiungere – due volti umani: quello della vittima e, accanto ad esso, anche quello del perpetratore». Così CERETTI A. *Lotta armata, vittime, conflitti e dissidi. Un'ultima ricognizione* in *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzuccato, Milano, 2015, p. 381.

solidarietà sociale, nettamente agli antipodi rispetto a quelli che animano i partecipi alle consorterie criminali di stampo mafioso, analizzati nel precedente paragrafo. Oltre a ciò, molteplici sono le discrepanze tra il consenso alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa, disciplinato dall'art. 48 del D. Lgs. 150/2022 e quello che, invece, l'affiliato esprime nel momento in cui entra a far parte dell'associazione criminale di stampo mafioso: nel primo caso, la disposizione pone l'accento sui requisiti della libertà, consapevolezza e revocabilità, oltre alla necessità di un solido impianto informativo a sostegno della scelta[300]; invece, con riferimento alla manifestazione di volontà richiesta per entrare a far parte del sodalizio criminale, essa è revocabile soltanto con l'eliminazione fisica della persona che lo ha prestato e, d'altro canto, sembra richiamare piuttosto un' adesione passiva e dogmatica ai principi su cui si fonda l'organizzazione.

Al tema così delineato fa da sfondo l'annoso contrasto giurisprudenziale relativo ai requisiti richiesti dall'art. 416 *bis* c.p. ai fini della partecipazione all'associazione, oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione[301]. A tal fine, è bene precisare che il punto controverso che ci accingiamo ad analizzare fuoriesce dal perimetro tematico tracciato

[300] Si veda BONINI V., *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D.L.gs. 150/2022* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, p. 12.

[301] Il riferimento va alla celebre sentenza Cass. Pen., SS.UU., sent. 11 ottobre 2021 n. 36958, *Modaffari*.

Per approfondimenti critici, si rimanda ai seguenti contributi: AMARELLI G., *La tipicità debole della partecipazione mafiosa e l'affiliazione rituale: l'incerta soluzione delle Sezioni Unite, tra limiti strutturali del 416 bis e alternative possibili* in *Dir. Pen. Proc*, 2022, 6, pp. 786 e ss.; DI LEO G., *Presupposti e diverse declinazioni del contributo partecipativo all'associazione di stampo mafioso* in *Cass. Pen*., 2022, 3, p. 1120 e ss.; FIANDACA G., MERLO A., *La partecipazione associativa è ancora in cerca di autore: le sezioni unite tra progresso e regresso* in *Foro Plus* del 31.12.2021; INSOLERA G., *Diritto penale e criminalità organizzata,* Torino, 2022, pp. 101 e ss.

dalla sentenza citata, per sua natura vincolato a ricostruzioni legate ai principi di materialità ed offensività, abbracciando una prospettiva più ampia. Ciononostante, la ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali effettuata nella sentenza Modaffari ha rappresentato uno snodo prezioso per le riflessioni che ci apprestiamo a svolgere, costituendo la base cognitiva da cui ricavare le specificità che contraddistinguono l'adesione al sodalizio criminale mafioso, onde raffrontarle a quelle richieste dalla normativa vigente in materia di giustizia riparativa.

Sotto il profilo della revocabilità del vincolo associativo, occorre procedere ad alcune precisazioni. Le pronunce rappresentative dell'indirizzo "organizzatorio"[302], elencate nella sentenza citata, non mancano di sottolineare come il vincolo associativo contratto, funzionale a garantire la "messa a disposizione del soggetto", abbia una durata permanente[303], conformemente a quanto affermato da diversi studiosi delle scienze sociali: secondo questi ultimi, l'adesione al sodalizio criminale in qualità di "uomo d'onore" sarebbe configurabile come un vero e proprio "contratto di *status*", in quanto il nuovo membro sottoscriverebbe un "patto per la

[302] Tale orientamento della Corte di Cassazione sul concetto di partecipazione all'organizzazione criminale di stampo mafioso, sviluppato per assicurare una migliore distinzione rispetto alla figura del concorso esterno nel reato associativo, fa leva sull'effettivo inserimento del soggetto nella struttura organizzativa. Per una disamina più approfondita, si rimanda a DENORA G., *Sulla qualità di "concorrente esterno" nel reato di associazione di tipo mafioso* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen*., 2004, 1, pp. 322 e ss.; FIANDACA G., *Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell'associazione criminale* in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di M. Barillaro, Milano, 2004, pp. 42,43; IACOVIELLO F., *Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere* in *Cass. Pen*., 1995, 4, pp. 842 e ss.; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2009, pp. 354 e ss.

[303] Così, ad esempio, Cass, Pen., sez. II, sent. 6 maggio 2000, n. 5343 *Oliveri*; Cass. Pen., sez. II., sent. 15 dicembre 2017, n. 56088, *Agostino*, §2.1.

vita", dal quale potrà recedere soltanto con la morte[304]. Sotto questo profilo, invece, le Sez. Un. Modaffari attribuiscono sì un significato vincolante al giuramento di mafia, ma sembrano legare la stabilità dello stesso alla previa attivazione del soggetto a favore del gruppo criminale: infatti, secondo la Corte, «la disponibilità conclamata resa con il prestato giuramento di mafia, che può rendere ipotizzabile il contributo partecipativo del soggetto, può essere probatoriamente contraddetta in presenza di condotte del soggetto dettate da scelte volontarie (disobbedienza, allontanamento fisico, disinteresse) o da oggettive circostanze di segno contrario o fortemente equivoche, tali da contrastare con l'impegno preso di messa a disposizione e far escludere a priori, o far ritenere venuta meno la volontà dello stesso di contribuire alla vita dell'associazione»[305]. Con specifico riferimento a quei contesti criminali permeati da compagini primariamente composte da individui legati da vincoli di affinità e di parentela, poi, la Suprema Corte delibera che il possesso di una c.d. "dote di 'ndrangheta" non equivale ad indefinita partecipazione all' associazione[306].

Ancora, nei programmi di giustizia riparativa il consenso deve essere prestato direttamente dall'interessato, dal momento che quest'ultimo è chiamato a sostenere un confronto con la vittima di reato, di certo impegnativo per l'impatto emotivo generato dalla

[304] Sul punto si rimanda a CICONTE E., *Riti criminali. I codici di affiliazione alla 'Ndrangheta*, Soveria Mannelli, 2015, p. 47; PAOLI L., *Fratelli di mafia. Cosa Nostra e 'Ndrangheta*, Bologna, 2000, pp.78,79, 95 e ss.; ID., *Il contratto di status nelle associazioni mafiose* in *Quaderni di Sociologia [online]*, 1998, 18, §2; SANTORO M., *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica*, Verona, 2007, pp. 106 e ss.; STARACE G., *Testimoni di violenza. La Camorra e il degrado sociale nel racconto di dieci detenuti*, Roma, 2020, *Cap. 2, La Camorra, §2 Il reclutamento* (versione e-book).

[305] Cass. Pen., SS.UU., sent. 11 ottobre 2021 n. 36958, *Modaffari*, § 12.2.

[306] Cass. Pen., SS.UU., sent. 11 ottobre 2021 n. 36958, *Modaffari*, § 12.3.

narrazione, dai silenzi, dalle traiettorie di vita drasticamente mutate a seguito del suo gesto. Non è quindi surrogabile dalla volontà di terzi, né tanto meno sono ammissibili pressioni di qualsiasi tipo volte ad alterare il processo di formazione della volontà dal momento che viene richiesto, oltre al requisito della personalità, anche quello della libertà[307]. Nella partecipazione ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, invece, occorre tenere in considerazione la sussistenza di un rapporto simbiotico tra l'individuo e l'associazione, dal momento che la dimensione personale si fonde completamente con quella collettiva[308]. È evidente, allora, che ai fini dell'adesione conta anche la volontà degli altri membri dell'organizzazione[309].

Infine, se il perfezionamento dell'intento volitivo, nei percorsi riparativi, è di certo influenzato da un adeguato *standard* informativo sulla natura dei programmi, non si può affermare lo stesso per ciò che concerne l'ingresso nella consorteria criminale di stampo mafioso: al partecipe, infatti, non è richiesta la piena consapevolezza circa il programma criminoso o la conoscenza degli altri sodali, quanto piuttosto la consapevolezza, unita alla volontà, di far parte del consorzio criminale, che si avvantaggerà di tale disponibilità per il perseguimento dei suoi fini[310].

A conclusione di tale disamina e assunte a parametro di riferimento le considerazioni fatte proprie dalle S.U. Modafferi, rimane da chiedersi se la partecipazione ad iniziative di natura riparativa possa essere considerata sintomatica dell'affievolimento

[307] Così BONINI V., *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D.L.gs. 150/2022* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, pp. 13,14;

[308] Cass. Pen., SS.UU., sent. 11 ottobre 2021 n. 36958, *Modaffari*, § 8.3.

[309] Per maggiori approfondimenti si rimanda a Cass. Pen., SS.UU., sent. 30 ottobre 2022 n. 29, *Carnevale*, §§ 4.1, 4.2; DENORA G., *op. cit*., pp. 367, 368.

[310] Cass. Pen., SS.UU., sent. 11 ottobre 2021 n. 36958, *Modaffari*, § 8.3.

della volontà dell'affiliato di continuare a prestare il proprio contributo all'associazione criminale di appartenenza.

Anticipando alcune delle tematiche che verranno più ampiamente trattate nel Capitolo V, a nostro avviso, per tali tipologie di reato, l'eventuale programma di giustizia riparativa non può che collocarsi all'esito di un faticoso percorso di recupero individuale.

A tal fine, è auspicabile una rimodulazione del modello trattamentale impiegato per i condannati per reati di mafia, attenuandone il carattere securitario in favore di attività che agevolino la responsabilizzazione e la revisione critica del detenuto.

3.4 Le strategie di comunicazione.

Nella sua accezione di percorso dialogico orientato alla responsabilità e al riconoscimento reciproco, la giustizia riparativa non può prescindere da una volontaria narrazione dei fatti dai quali la frattura da risanare ha avuto origine. La verità, intesa come orizzonte di senso condiviso, diviene pertanto un "approdo" dell'esito riparativo[311]: il perimetro all'interno del quale si snoda non è quello della cognizione processuale, caratterizzato da un accertamento della responsabilità penale dell'imputato[312]; al

[311] MANNOZZI G., MANCINI R., *La giustizia accogliente*, Milano, 2022, p. 177.

[312] Per una più ampia disamina delle differenze che la ricerca della verità riveste sul piano processuale e riparativo, si vedano MANNOZZI G., MANCINI R., *op.cit*., pp. 164 e ss.

contrario, si tratta di una dimensione relazionale in cui sono i bisogni di ascolto ed *empowerment* della vittima a tracciare una prima traiettoria di significati. La verità dell'incontro riparativo, pertanto, assume contorni più dinamici ed elastici rispetto al contenuto del dispositivo di una sentenza: gli interrogativi delle vittime, infatti, possono prescindere dalla ricostruzione giudiziale risultante da esame e controesame e soffermarsi su aspetti ulteriori e/o divergenti rispetto all'accertamento della colpevolezza dell'imputato, tutt'altro che superflui: particolari della dinamica, ancora impressi nella memoria, diventano indispensabili per raggiungere una personale "quadratura del cerchio" in relazione all'accaduto[313]. In questo contesto, è possibile comprendere forse più chiaramente l'importanza della natura dialogica del percorso riparativo: la verità che man mano si mostra è frutto di una condivisione di narrazioni, silenzi, confronti con l'autore dell'offesa: a quest'ultimo, la vittima è legata a "doppio filo", proprio perché l'altro conserva un frammento di narrazione essenziale per dare un significato complessivo al proprio vissuto[314].

In un quadro così delineato, l'atteggiamento omertoso degli appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso potrebbe costituire un ostacolo alla costruzione di un orizzonte di senso condiviso: o perché correlato ad una strategia di sopravvivenza dell'organizzazione criminale o, ancora, in qualità di corollario insopprimibile dell'onore mafioso.

I meccanismi comunicativi delle mafie, comprensivi di linguaggi allusivi e silenzi, si saldano al carattere della segretezza.

[313] Vedi MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., p. 170.
[314] Vedi MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., pp. 170-171.

Sebbene possa sembrare paradossale, le mafie riescono a far convivere al loro interno un uso strategico della segretezza con un bisogno di visibilità, necessario al rafforzamento della reputazione[315]. Condizioni di segretezza totale, infatti, contribuirebbero a generare un "corto circuito", da un lato, minando le fondamenta stesse delle organizzazioni, a causa dell'allentamento dei vincoli di solidarietà reciproca tra i membri e la diffusione di sentimenti di sfiducia[316]; in aggiunta, incrinerebbero la reputazione delle organizzazioni stesse, attraverso un affievolimento del potere di controllo esercitato sul territorio[317]. Il segreto, pur non potendo essere considerato un portato esclusivo delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, è una delle risorse che ne assicurano la sopravvivenza nel tempo, se opportunamente controbilanciato dalla lealtà tra i membri e da un misurato esercizio della *voice*: la voce, infatti, secondo il modello di Hirshman richiamato da Sciarrone, contribuisce ad attenuare la possibilità di fraintendimento e di inganno generata dalla segretezza e, unita alla lealtà, argina le possibilità di uscita dal gruppo[318].

---

[315] Vedi CATINO M., *op. cit*., p. 349; MANISCALCO M.L., op. cit., vol. XXXVII, 1993, 5, p. 97.

[316] Vedi CATINO M., *op. cit*., p. 350; DINO A., "*These dead are not ours*": *Identity factors, communicative aspects and regulative meanings of violence inside Cosa Nostra* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019, pp. 40-41 (versione e-book); DINO A., *Tra ambiguità e malinteso: schermaglie di una battaglia per l'identità in una conversazione tra mafiosi* in *Polis*, 2015, 1, p. 37; MANISCALCO M.L., *op.cit*., pp. 105-106; PAOLI L., *Fratelli di mafia*, Bologna, 2000, pp. 159,160. Come sottolineano gli autori, la segretezza genera una tensione nei rapporti fiduciari attraverso una comunicazione disordinata e la difficoltà di attribuire ai messaggi un'interpretazione univoca. In tal modo, esacerbando i meccanismi della segretezza, si alimenta un sentimento di sospetto reciproco (analizzato nel precedente paragrafo) che contribuisce ad un innalzamento del livello di violenza criminale esercitata tra i membri di uno stesso gruppo.

[317] CATINO M., *op.cit*., p. 350.

[318] Vedi MANISCALCO M.L., *op.cit*., p. 99; SCIARRONE R., *Passaggio di frontiera* in *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica* (a cura di A. Dino), Roma, 2006, p.148.

Si intuisce, dunque, come il problema della comunicazione efficace in condizioni di segretezza assuma un ruolo fondamentale per le organizzazioni criminali di stampo mafioso: esso richiede agli associati lo sviluppo di una certa abilità nel coniugare le esigenze di segretezza con la necessità dello scambio comunicativo[319].

La regola del silenzio non è solamente funzionale alla strategia dell'invisibilità, ma si colloca all'interno della cornice valoriale di riferimento per le organizzazioni criminali di stampo mafioso, radicandosi nel terreno dell'onore[320]. Nella logica interna alla cultura

[319] Vedi CATINO M., *op.cit*., pp. 350-351; DINO A., *Il silenzio infranto* in *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica* (a cura di A. Dino), Roma, 2006, p. IX.

[320] Il termine "Onore" è qui inteso come «una qualità della persona legata alla sua reputazione e alla sua pretesa di rispetto e considerazione». Sul punto, si veda ZINGERLE A., *Onore e vergogna* in *Enciclopedia delle scienze sociali*, VI, Roma, 1996, p. 340. Cfr. DE PUCCIO-DEN D., *De l'honneur à la responsabilité: les métamorphoses du sujet mafieux* in L'Homme, n. 223/224, 2017, p. 73 che, invece, intravede nell'onore (soprattutto allorquando riferito agli aderenti alle organizzazioni mafiose) non un semplice status o valore, bensì un concetto fisico che assume i contorni densi della materia (*substance partagée*), proprio come il sangue.

Sull'uso politico dell'idioma "onore" da parte di un ristretto gruppo sociale, rilevanti appaiono i risultati di uno studio condotto da Marcella Marmo, incentrato sull'analisi di una vicenda estorsiva consumatasi nella Napoli di fine Ottocento. L'onore camorrista non viene rappresentato alla stregua di un elemento folcloristico o come segno di legittimazione sub-culturale di una forma di delinquenza "popolare", contrariamente alla tendenza in voga presso la pubblicistica corrente del tempo; con lucido acume, la ricerca ha messo in risalto l'originalità della metodologia utilizzata dai camorristi, che si sono appropriati di un idioma, trasformandolo in uno strumento di mobilità sociale, attraverso l'uso della violenza quale risorsa principale. Essi, infatti, sono riusciti ad inserirsi nel mercato degli idiomi di prestigio allora in uso, conferendo al concetto di *onore* una valenza peculiare e differente rispetto a quella comune «con l'autonomia culturale e politica di chi non intende affatto imitare modelli altrui, rispettando la forma generale dei valori legittimanti e proponendosi percorsi di mobilità (utilizzando la violenza/onore per diventare *Don*[…])». Vedi MARMO M., *L'onore dei violenti, l'onore delle vittime. Un'estorsione camorrista del 1862 a Napoli* in *Onore e storia nelle società mediterranee*, a cura di G. Fiume, Palermo, 1989, pp. 190 e ss.

Al fine di sgomberare il campo di indagine da stereotipi, una puntualizzazione sul concetto di "onore mafioso" appare a questo punto doverosa: esso non è un tratto identificativo della cultura siciliana, né l'analisi condotta in questa sede intende fare propria tale congettura. Numerosi studiosi delle scienze sociali infatti, soprattutto attraverso uno studio critico delle fonti storiche, hanno dimostrato come la connessione tra il paradigma dell'onore mafioso e quello dell'omertà, utilizzata per alimentare lo stereotipo del siciliano quale "uomo d'onore", sia ancorata a basi del tutto prive di fondamento. Si tratterebbe piuttosto di una manipolazione di codici sub-culturali da parte delle *élites* politiche al potere che, nel periodo post-unitario, durante gli aspri conflitti tra classi dirigenti siciliane e apparati statali, avrebbero tratto giovamento dalla diffusione del paradigma "sicilianista" per continuare a mantenere un'egemonia sugli equilibri sociali fino a quel tempo consolidati. Vedi sul punto FIUME G., *Prefazione* in *Onore e storia nelle società mediterranee* (a cura di G. Fiume), Palermo, 1989, p. 17; PEZZINO P., *Onorata*

mafiosa, infatti, il silenzio su ciò che gravita attorno alle mafie (dalla struttura organizzativa agli affari esterni) è un'azione che conferisce onore all'associato; parlare, invece, scalfisce la sua reputazione, privandolo dello *status* di "uomo d'onore"[321]. Il mafioso che soggiace alla regola dell'omertà è colui che «non viola il mondo di significati, di valori, di regole, di esistenze, immersi nel silenzio e nel buio del sottofondo dell'altro mondo mafioso»[322].

Un segreto "delle mafie" quindi, come "monopolio dell'invisibilità" nei confronti dell'esterno; ma anche un segreto "nelle mafie", che corrode la parola e custodisce l'indicibile.

Ed è proprio nel rapporto con la parola che il segreto entra in collisione con il bisogno di verità delle vittime e, in particolare, nella sua accezione di azione volontaria che blocca la comunicazione, per rafforzare il vincolo fiduciario sotteso a tale regime discorsivo[323].

Inoltre, pur provando ad immaginare un *setting* riparativo in cui la pienezza del confronto tra le parti coinvolte non venga logorata dalla segretezza o dal silenzio omertoso, occorre comunque tenere in considerazione che il linguaggio mafioso[324] è caratterizzato da

---

società o industria della violenza? In *Studi Storici*, 1988, 2, pp. 448, 449, 459; ID., *Per una critica dell'onore mafioso* in *Onore e storia nelle società mediterranee* (a cura di G. Fiume),Palermo, 1989, pp.234 e ss.; ID., *Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia post-unitaria*, Milano, 1990, pp. 198-199-200.

[321] Infatti, ad ogni società e cultura sono associate azioni e circostanze che attribuiscono o tolgono onore; inoltre, «l'onore può essere posseduto come un tutto, e come un tutto può essere perduto» (ZINGERLE A., *op.cit*., pp. 340-341): nelle mafie, una parola di troppo è sufficiente a privare l'associato dell'onore, minando le fondamenta del proprio *status*.

[322] SCHERMI M., *Elementi*., cit., p. 113.

[323] Così VOLLI U., *Figure della reticenza. Riservatezza, segreto, pudore, privacy, silenzio*, *sacro, storytelling* in *Versus*, 2020, 1, pp. 22,23. Per Volli, nel requisito modale della volontaria sottrazione del segreto alla cognizione altrui, si rinviene la struttura semiotica portante del segreto.

[324] La locuzione "linguaggio mafioso" non deve trarre in inganno: gli studiosi negano infatti l'esistenza di un gergo di riferimento utilizzato dagli associati, pur ammettendo la presenza di espressioni gergali all'interno delle loro pratiche linguistiche. Ciò sarebbe confermato, tra le altre cose, dalla variegata estrazione sociale che caratterizza oggi le associazioni criminali di stampo mafioso: non è infatti possibile riconoscere il mafioso dal modo

"obliquità semantica", consistente nella tendenza ad utilizzare una terminologia priva di univocità, che lascia intravedere i significati senza mai mostrarli chiaramente[325]. I discorsi sono quindi sfumati, connotati da parole opache e allusioni, impliciti comunicativi e metafore linguistiche[326]. Questi aspetti, peraltro, non vengono lasciati alla casualità ma fanno parte di scelte linguistiche ben precise, di svelamento o di occultamento[327]. Anche la dimensione dell'implicito assume particolare rilevanza: esso, pur dimorando nel non detto, si differenzierebbe dal silenzio inteso come assenza di parola, avendo una carica semantica particolarmente forte e, a volte, molto più significativa della parola stessa; inoltre, avrebbe il vantaggio di conferire una componente di incertezza alle affermazioni del dichiarante, potendo queste ultime essere sottoposte ad una costante ritrattazione[328].

La strategia comunicativa mafiosa, alla quale si è cercato di dare risalto senza presunzione di esaustività, potrebbe quindi influenzare negativamente il percorso riparativo, con pesanti ripercussioni sulla vittima: da un lato, trasformando la ricerca di un orizzonte di senso condiviso in un cammino particolarmente estenuante, che frustra il bisogno di verità; dall'altro, esponendola ancora di più alle asimmetrie di potere insite nella relazione mafiosa: infatti il

---

in cui egli parla potendo coesistere, all'interno delle diverse organizzazioni, soggetti appartenenti a mondi culturali assai distanti tra loro. Per una più approfondita disamina della questione, si vedano: DINO A., *Tra ambiguità e malinteso*, cit., p. 36; DI PIAZZA S., *Mafia, Linguaggio e Identità*, Palermo, 2010, p., 24; DI PIAZZA S., *Pratiche linguistiche e costruzioni identitarie in Cosa Nostra* in *Paradigmi, Rivista di critica filosofica*, 2011, 2, p. 170.

[325] Per una più completa trattazione sulla nozione di "obliquità semantica, si veda DI PIAZZA S., *Mafia*, cit., p.26.

[326] Vedi DI PIAZZA S., *Mafia*, cit., p. 27; DINO A., *Tra ambiguità e malinteso*, cit., p. 50; SANTORO M., *op. cit*., p. 126.

[327] Vedi DI PIAZZA S., *Mafia*, cit., p. 29.

[328] Vedi DI PIAZZA S., *Mafia*, cit., p. 31,33; DINO A., *Tra ambiguità e malinteso*, cit., p. 37; SANTORO M., *op. cit*., p. 128.

linguaggio mafioso, costituendo una modalità di esercizio del potere[329], non è privo di una componente violenta, seppur allo stato simbolico (la violenza delle mafie può essere *esibita* o semplicemente *evocata,* attraverso la minaccia o allusioni gergali)[330]; inoltre, all'ambiguità semantica si può ricollegare anche una mancanza di auto responsabilizzazione del dichiarante: quest'ultimo, traendo vantaggio dall'indeterminatezza dei propri discorsi, evita di assumersi direttamente la responsabilità delle azioni commesse[331].

3.5. La mediazione mafiosa.

L'attività di mediazione rientra tra quelle storicamente svolte dalla criminalità organizzata e, sin dai suoi esordi, si intreccia con l'uso della violenza come strumento di gestione del conflitto. Di essa può scorgersi traccia, a livello embrionale, già nelle operazioni di sicurezza pubblica svolte dalle squadre private (dapprima denominate "Compagnie d'Armi", poi evolutesi nei "Militi a Cavallo"), che hanno attraversato la storia della Sicilia pre-unitaria[332]; dopo l'Unità d'Italia, a connotare la "mediazione

[329] Vedi, DI PIAZZA S., *Mafia*, cit., p. 54.

[330] Sul punto si vedano DI PIAZZA S., *Mafia*, cit., p. 34; MASSARI M., *Mafia Violence*, cit., p. 19 (versione e-book); SANTINO U., *Violence and Mafia. Symbol and Project* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019, p. 93 (versione e-book).

[331] Vedi DI PIAZZA S., *Mafia*, cit., pp. 33-34. L'autore sottolinea ad esempio come raramente, nel linguaggio mafioso, ci si riferisca all'omicidio con questo termine: più spesso accade, invece, che lo si qualifichi con espressioni gergali quali «astutare» o «fare qualcuno».

[332] La storia della Sicilia pre-unitaria è costellata di momenti di vuoto istituzionale in cui il mantenimento dell'ordine sociale, attraverso la gestione della sicurezza pubblica, veniva legittimamente affidato a corpi militari formati da criminali specializzati nell'uso della violenza: le istituzioni politiche speravano, in tal modo, di esercitare un controllo su situazioni

mafiosa" si aggiunge, all'abilità acquisita nell'esercizio della violenza, anche quella di costruire reti relazionali composite, con l'obiettivo di avviare processi di ascesa sociale[333].

La mediazione mafiosa viene infatti prospettata come soluzione immediata e più efficace rispetto a quella statuale. Per alcuni studiosi, la ragione di ciò risiederebbe nel dualismo tra morale di Stato e morale popolare descritta da Hess[334]. La consuetudine di rivolgersi al mafioso territorialmente competente per la pacificazione delle controversie, o anche per avere "giustizia" in caso di offese[335], si fonda sulla cultura dell'assoggettamento e troverebbe quindi, come suo presupposto, il disconoscimento, da parte della collettività, dell'autorità statale rispetto a quella mafiosa[336]. Sotto questo profilo, essa verrebbe proposta alla popolazione come elemento accessorio di quella più generale offerta di protezione che, secondo molti sociologi, caratterizza il patto tra società e mafie[337].

---

rappresentative di un drammatico disordine sociale. Per una disamina più approfondita si veda PEZZINO P., *La tradizione rivoluzionaria siciliana e l'invenzione della mafia* in *Meridiana*. Rivista di storia e scienze sociali, 1990, 7-8, pp. 56-57-58; LUPO S., *Storia della mafia*, Roma, 1993, pp. 58,82.

A scanso di equivoci si segnala che, sul punto, manca univocità di vedute da parte degli storici: per S. LUPO*, op. cit*., p. 58, «È naturale pensare che la violenza politica risorgimentale, e in particolare il fenomeno delle squadre, rappresenti il brodo di coltura del fenomeno mafioso»; P. PEZZINO, al contrario, ritiene che il contesto storico-politico siciliano del periodo pre-unitario costituisce un oggetto di studio estremamente sfaccettato e sfuggente, tale per cui risulta arduo stabilire qualsiasi collegamento diretto tra la presenza delle compagnie d'armi e lo sviluppo della criminalità mafiosa, avvenuto in epoca successiva (PEZZINO P., *L'invenzione della mafia*, cit., p. 64).

[333]Si vedano sul punto LUPO S., *op. cit*., pp. 63, 66; MANGIAMELI R., *Banditi e mafiosi dopo l'Unità* in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 1990, 7-8, pp. 81,82; SCHNEIDER J., SHNEIDER P., *Classi sociali, economia e politica in Sicilia*, Soveria Mannelli, 1989, pp. 235-236; SANTINO U., *La mafia dimenticata*, Milano, 2017, pp. 55,56.

[334] Così CATANZARO R., *Imprenditori della violenza e mediatori sociali. Un'ipotesi di interpretazione della mafia* in *Polis*, I, n. 2, 1987, p. 274; HESS H., *Mafia*, Roma, 1973, pp. 43 e ss.

[335] SCHNEIDER J., SCHNEIDER P., *op. cit*., p. 236.

[336] Vedi HESS H., *op. cit*., 1973, pp. 79; 174; 188 e ss.

[337] Su mafie e offerta di protezione vedi GAMBETTA D., *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino,1992.

Se dunque, sul versante dell'espansione territoriale (di natura esterna), i fattori che caratterizzano la mediazione mafiosa nella sua duplice estrinsecazione di metodologia di risoluzione dei conflitti e di strategia di acquisizione del consenso sociale, sono l'utilizzo della violenza e la creazione di una rete di interconnessioni (animate da scopi clientelari), diverse appaiono le logiche se si prova a fare luce sui meccanismi strutturali interni al gruppo criminale: qui, sebbene la "mediazione mafiosa" acquisti un ruolo decisivo nel mantenimento degli assetti di potere costituito e della pace tra i diversi gruppi criminali presenti sul territorio, l'uso della violenza viene tenuto a freno, almeno in una prima fase della gestione del conflitto.

Entrambe le sfere verranno analizzate nel seguente paragrafo, al fine di verificare quali differenze intercorrono con la "mediazione autore-vittima" (principale pratica di giustizia riparativa utilizzata nel panorama nazionale e internazionale) e, conseguentemente, provare a comprendere quali siano i potenziali rischi legati alla sovrapposizione tra le due pratiche nel *setting* riparativo.

3.6 a) Il versante esterno: la mediazione mafiosa sul territorio.

La mediazione mafiosa si inserisce nella strategia di controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali e, per tale ragione, può essere annoverata tra le attività di *power syndacate* a cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti. Agli occhi di Block il mafioso, sin dai suoi esordi nella Sicilia pre-unitaria, ha svolto una funzione sociale corrispondente, essenzialmente, a quella del "mediatore di potere" (c.d. *power broker*): un ponte tra la realtà locale e quella esterna (rappresentata dallo Stato o dal mercato), orientato all'acquisizione di un profitto e che, nel tempo, si è messo a servizio di una pluralità indistinta di parti sociali, purché si dimostrassero funzionali al soddisfacimento dei propri interessi particolaristici[338].

Sotto tale profilo, la capacità di mediazione è stata considerata dagli studiosi un perfezionamento delle abilità di negoziazione richieste nel tempo agli affiliati, per esercitare il monopolio della c.d. "estorsione controllata"[339].

---

[338] Per una disamina più approfondita si vedano BLOCK A., *The mafia of a Sicilian Village*, Oxford, 1974, pp. 7-8; PIZZORNO A., *I mafiosi come classe media violenta* in *Polis*, 1 (2), 1987, pp. 195-196-201;

[339] L'espressione è stata utilizzata da CATANZARO R. in *Imprenditori della violenza*, cit., p. 273, per indicare la necessità, da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, di garantire un minimo margine di autonomia ai commercianti assoggettati alle richieste estorsive, pena il venir meno dei presupposti su cui si fonda "l'industria della protezione". Il controllo, inoltre, implica un accordo di non interferenza con i concorrenti e la sottomissione di coloro che non vogliono allinearsi alle decisioni imposte, mediante l'imposizione del silenzio.

Per un breve *excursus* dello sviluppo delle abilità di negoziazione dei mafiosi si rimanda a SCHNEIDER J., SCHNEIDER P., *op. cit*., pp. 242 e ss.

Una risorsa necessaria ad assicurare stabilità agli assetti di potere consolidati grazie ai canali di intermediazione, è senz'altro l'esistenza di una vasta rete di relazioni, costituita da agenti che collaborano volontariamente per ottenere reciproci vantaggi: è importante sottolineare come tali rapporti siano ricercati attivamente non solo dai mafiosi, ma anche da soggetti che detengono posizioni di potere politico e sociale in qualità del ruolo istituzionale ricoperto (esponenti delle istituzioni, della politica e dell'economia)[340]. Ne discende che, nel presente lavoro di ricerca, il significato da attribuire alla nozione di "area grigia" corrisponde a quello delineato da Sciarrone ove, a prevalere, è l'interazione sociale: si tratterebbe, infatti, di un "campo organizzativo" in cui prendono forma accordi e intese criminali[341].

La rete risulta essere, dunque, lo strumento più utile al perseguimento dell'accumulo e dell'impiego di capitale economico e sociale: è specialmente quest'ultimo, costituito da un imponente bacino di relazioni cd. "a geometria variabile" (perché mutano a seconda dei settori di riferimento), che consente alle mafie (e, in modo particolare, alla 'Ndrangheta calabrese) di costruire

[340] Vedi GAMBETTA D., *La mafia siciliana*, cit., p. 11; SCIARRONE R., *Complici, socie e alleati*, cit., p. 63; ID., *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia* in *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno* (a cura di R. Sciarrone), Roma, 2011, p. 4; ID., *Mafie vecchie*, cit., pp. 114,115.

[341] Il concetto di "Campo organizzativo" è stato elaborato dalla letteratura neo-istituzionalista e indica un contesto in cui «gli attori sociali coinvolti interagiscono sulla base di una cornice normativa e cognitiva comune, che rende riconoscibili le loro azioni e ne influenza il comportamento, fissando aspettative e obbligazioni reciproche» (SCIARRONE R., *Mafie, relazioni e affari*, cit., p. 39); ciò che in tale sede preme sottolineare è che, nonostante entrino in gioco differenti livelli relazionali e in presenza di asimmetrie di potere, una strutturazione ottimale del campo organizzativo presuppone il raggiungimento di un punto di equilibrio tramite un accordo, che produce, come risultato, il riconoscimento reciproco delle regole e delle pratiche ad esso sottese (SCIARRONE R., *Mafie, relazioni e affari*, cit., p. 42). Per un'analisi più approfondita della nozione di "area grigia" si vedano SCIARRONE R., *All'ombra delle mafie*, cit., p. 400; ID., *Mafie, relazioni e affari*, pp. 32 e ss. Cfr. anche SANTINO U., *Dalla mafia alle mafie*, Soveria Mannelli, 2000, pp. 250,251; ID., *La mafia interpreta. Dilemmi, stereotipi, paradigmi*, Soveria Mannelli, 1995, pp. 133 e ss.

ramificazioni capillari ed espandersi. Infatti, la forza della rete sta soprattutto nei cd. "legami deboli", dal momento che l'organizzazione criminale di stampo mafioso riesce ad inserirsi tra i vuoti che intercorrono tra cerchie sociali distinte (definiti «buchi strutturali»), attraverso una peculiare opera di intermediazione[342].

Le relazioni di potere che si vengono a creare di volta in volta, basate su processi dinamici di negoziazione e scambio, sono state definite "*governance mafiosa*"[343]. Di notevole interesse, ai nostri fini, è la condizione di invarianza tra la posizione occupata dal mafioso e il mantenimento di uno stabile assetto del potere riconnesso all'esercizio della funzione di intermediazione: non c'è dubbio, infatti, che l'attore mafioso costituisca il nodo più importante della rete, a cui tutti gli altri attori sono ricollegati. Da tale assunto, tuttavia, non discende automaticamente una ubicazione centrale: ad ogni modo, anche laddove i mafiosi occupino posizioni periferiche del "campo organizzativo", il potere di intermediazione di cui dispongono non viene minimamente scalfito[344].

Alla marcata stabilità di tale funzione, si associa anche una buona dose di flessibilità: a quanto pare, infatti, le forme in cui si estrinseca la "mediazione mafiosa" sarebbero differenti e darebbero origine ad una pluralità di legami con la c.d. "area grigia"; da una loro analisi, spicca il carattere estremamente duttile della stessa dal momento che, attraverso di essa, gli affiliati possono mettere in collegamento più soggetti (legami ponte), regolamentare accordi

[342] Vedi CALDERONI F., *op.cit*., p. 105; SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati*, cit., p. 65; ID., *Mafie, relazioni e affari*, cit., pp. 8-9; ID., *Reti mafiose*, cit., p. 54.

[343] Vedi SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati*, cit., p. 71 (nota n.13).

[344] Vedi SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati*, cit., p. 72; ID., *Mafie, relazioni e affari*, p. 33.

(legami di garanzia) o selezionare in entrata coloro che possono beneficiare di determinate risorse (legami filtro)[345].

Affinché l'attività di intermediazione possa definirsi tale e non si risolva in mera imposizione, è imprescindibile la cooperazione dei vari attori sociali: spesso, infatti, tra mafiosi e soggetti esterni si attua un processo di vicendevole riconoscimento, caratterizzato da reciproco scambio di beni e servizi e, talvolta, anche di alleanze organiche per perseguire scopi comuni; si tratta, in ipotesi di questo tipo, di un gioco a "somma positiva", in cui tutti i partecipanti hanno qualcosa da guadagnare[346]. La partecipazione attiva nelle mansioni di negoziazione viene in risalto, soprattutto, in quella categoria di imprenditori definita da Sciarrone "collusi": questi ultimi, infatti, traggono vantaggio dal rapporto di protezione instaurato con i mafiosi, manovrando a piacimento le dinamiche relazionali per trarne maggiore profitto; non un semplice *do ut des*, ma una strategia di reciproca manipolazione delle condizioni e delle regole che governano lo scambio[347].

---

[345] Per una disamina dettagliata vedi SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati*, cit., p. 72.

Il variegato panorama descritto da Sciarrone R., si condensa nello spaccato sociale della comunità di Olivara della Piana di Gioia Tauro, descritto dagli antropologi F. Piselli e G. Arrighi: appare infatti di cruciale importanza, per lo sviluppo della mafia locale, il passaggio dalla clientela di mercato a quella politica. È possibile notare come, al mutamento del settore (prima economico, poi politico) all'interno del quale esercitare la mediazione mafiosa, non sia conseguito un suo depotenziamento in termini di impatto sul territorio e versatilità nelle modalità di attuazione. Per un'analisi maggiormente dettagliata si rimanda a PISELLI F., ARRIGHI P., *Parentela, clientela e comunità* in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità d'Italia ad oggi. La Calabria* (a cura di P. Bevilacqua e A. Placanica), Torino, 1985, pp. 399;400;404; 452 e ss.

[346] Vedi SANTINO U., *La mafia interpretata*, cit., p. 49; SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati*, cit., pp. 68-69; ID., *Mafie, relazioni e affari*, cit., pp. 14,15,16.

[347] Dal lato dell'imprenditore, questa condizione facilita meccanismi di ascesa sociale; per le organizzazioni criminali, invece, essa funge spesso da copertura per attività di riciclaggio o per aumentare il proprio capitale sociale attraverso lo scambio politico. Per una completa disamina delle differenti tipologie di relazione che possono instaurarsi in tale ambito (complicità, collusione, compenetrazione), si veda SCIARRONE R., *Complici soci e alleati*, cit., p. 73; ID., *Mafie vecchie*, cit., pp. 89 e ss.; ID., *Reti mafiose*, cit., p. 61.

3.6 b) Il versante interno: la gestione del conflitto nel gruppo criminale e tra gruppi criminali rivali.

Nei gruppi criminali di stampo mafioso il conflitto può assumere una vasta gamma di estrinsecazioni: se si sviluppa all'interno di uno stesso *clan*, può condurre alla sua scissione; invece, se coinvolge clan che controllano un medesimo territorio o territori rivali, assumerà rispettivamente le forme della faida o della guerra di mafia[348].

È interessante notare sin da subito come, per le organizzazioni criminali di stampo mafioso, la violenza costituisca oltre ad una risorsa da impiegare nelle attività illecite, anche uno strumento di pacificazione, essendo precluso loro l'accesso a canali legali di risoluzione delle controversie per ragioni di segretezza.

A tal proposito, recenti studi hanno messo in luce come, l'adozione di una determinata struttura interna da parte del gruppo criminale, possa agevolare soluzioni alternative di composizione sociale, prevenendo l'uso della violenza[349]. Un suo utilizzo disinvolto infatti, attirando l'attenzione delle agenzie di controllo formale, potrebbe arrecare dei pregiudizi al conseguimento delle attività illecite, oppure innescare una spirale distruttiva in seno al gruppo criminale[350].

---

[348] CATINO M., *op. cit*., p. 259

[349] CATINO M., *op. cit*., p. 256; CATINO M., H*ow do mafias organize? Conflict and violence in three mafia organizations* in *European Journal of Sociology*, 2014, vol. 55 n.2, p. 182.

[350] CATINO M., *Le organizzazioni*, cit., p. 263

Le organizzazioni criminali con una struttura organizzativa marcatamente verticistica come Cosa Nostra e 'Ndrangheta (c.d. "Federazione di clan") riescono a garantire livelli di coordinazione più efficaci e processi decisionali unitari, grazie alla presenza di organismi intermedi di coordinamento; la prospettiva organizzativa di tipo orizzontale propria della Camorra, invece, non è funzionale al soddisfacimento delle medesime garanzie, dal momento che i livelli di competizione tra le singole cellule criminali rimangono elevati e manca un'azione di controllo unitaria[351].

Oltre alla presenza di organismi sovraordinati di coordinamento, i livelli di conflittualità vengono contenuti anche mediante il ricorso a regole organizzative che possono avere ad oggetto la conduzione di affari che coinvolgono il controllo del territorio o dispute tra affiliati[352]. Con riferimento a quest'ultimo aspetto è stato constatato come, nelle mafie con una struttura organizzativa del tipo "Federazione di clan", il tasso di omicidi ordinari abbia subito una riduzione anche grazie alle decisioni collettivamente vincolanti, assunte in seno a tali organismi[353].

A riprova di ciò, ad esempio, in seguito alle sanguinosissime guerre di mafia a cavallo tra gli anni '70 e '80, la 'Ndrangheta si è dotata della Commissione provinciale (una sorta di "Cupola" della 'Ndrangheta sul modello di quella siciliana, costituita dai rappresentanti delle famiglie di 'Ndrangheta con un'elevata

[351] CATINO M., *Le organizzazioni*, cit., p. 261; ID., *How do mafias organize*, cit., p. 182.
[352] CATINO M., *Le organizzazioni mafiose*, cit., p. 315.
[353] CATINO M., *Le organizzazioni mafiose*, cit., p. 264. Un discorso diametralmente opposto vale, invece, per i c.d. "omicidi di alto profilo": infatti, gli organismi sovraordinati promuovono strategie organizzative volte a fronteggiare le minacce provenienti dalle agenzie di controllo formale che ammettono il ricorso all'uccisione di magistrati, politici, esponenti delle forze dell'ordine come riposta ad un'attività investigativa o di contrasto al crimine particolarmente intensa (CATINO M., *Le organizzazioni mafiose*, p. 276).

reputazione criminale), funzionale al raggiungimento di una "Pax mafiosa": uno dei risultati immediati, riconnessi alla sua introduzione, fu la drastica diminuzione degli omicidi[354]. La stabilizzazione della Commissione provinciale è stata favorita anche dall'attivazione di processi decisionali centralizzati da parte di quest'ultima: a tal fine, una delle regole adottate in seno a tale organismo, nella risoluzione di controversie tra ndrine, è stata quella di subordinare l'uso della violenza alla risoluzione della questione da parte della Commissione[355]. Così, oltre a dirimere le controversie e a favorire la cogestione gli affari più rilevanti, tale raccordo tra le cosche ha avuto la funzione di accrescere il capitale sociale dei gruppi criminali maggiormente radicati nella provincia di Reggio Calabria[356].

L'analisi fino ad ora effettuata dimostra la sussistenza di differenze sostanziali che impediscono di assimilare la mediazione «mafiosa» ad una vera e propria pratica riparativa: in primo luogo il mediatore «mafioso» non assume una posizione di terzietà rispetto alla controversia, dal momento che la pacificazione del conflitto è pur sempre funzionale a riaffermare la propria superiorità e, soprattutto, ad evitare che i contrasti interni possano frammentare l'unità del clan e indebolirlo; ancora, non viene minimamente rispettata l'autonomia decisionale delle parti coinvolte, data la presenza di una notevole componente coercitiva: dalla decisione del capo-mafia, infatti, dipende sia l'avvio che l'esito della mediazione,

[354]CATINO M., *Le organizzazioni mafiose*, cit., p. 273; CICONTE E., *Processo alla 'Ndrangheta*, Bari, 1996, pp.149-150-151; SCIARRONE R., *La difficile via d'uscita dalla mafia: i "pentiti" nella 'Ndrangheta e in Cosa Nostra* in *Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell'illegalità*, a cura di G. Gribaudi, p. 173

[355] CATINO M., *Le organizzazioni mafiose*, cit., p. 271; CICONTE E., *op. cit*., p. 151.

[356] Vedi SCIARRONE R., *La difficile via d'uscita*, cit., p. 173.

quest'ultimo imposto senza alcuna possibilità di scelta con la forza dell'intimidazione. Non bisogna trascurare, infatti, che l'uso della violenza costituisce una risorsa qualificata per le organizzazioni criminali di stampo mafioso: per tale ragione, la sua imposizione potrà avvenire anche nei numerosi casi di "giochi cooperativi" che coinvolgono esponenti della c.d. "area grigia" in quanto la cooperazione, di per sé, non è incompatibile con l'uso della forza e non richiede necessariamente fiducia, ma presuppone il mantenimento di un rapporto asimmetrico tra gli attori coinvolti[357].

Da ciò discendono due conseguenze rilevanti: per prima cosa, nella mediazione «mafiosa» non interessa pervenire ad un riconoscimento reciproco delle parti; inoltre, di certo, sarà esclusa a priori la possibilità di instaurare un percorso di tipo giudiziario laddove tale attività si dimostrasse fallimentare[358].

Un'ulteriore complicazione nell'adozione di questa *restorative pratice,* nei casi che coinvolgono esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, riguarda la formazione richiesta ai mediatori penali. Sul presupposto del carattere composito che contraddistingue la macro-categoria della mediazione mafiosa, non soltanto per le molteplici funzioni che assolve, ma anche per le peculiarità che, sotto il profilo territoriale, contraddistinguono i numerosi gruppi criminali, ci accingiamo ad esporre in questa sede un'ipotesi che meriterebbe ulteriore approfondimento.

Tenendo presente che le aree geografiche in cui prevale l'attività di *power syndacate* sono estremamente eterogenee tra loro, coincidendo con le province meridionali di radicamento

[357] Così SCIARRONE R., *Mafie, relazioni e affari*, cit., p. 16, nota n. 16.
[358] Vedi MANNOZZI G., *Il difficile cammino della mediazione penale*, cit., pp. 251 e ss.

originario[359], la ricerca fin qui condotta assume che i gruppi criminali di stampo mafioso, articolati localmente all'interno delle organizzazioni criminali maggiormente rappresentative ('Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra), avranno un proprio *modus operandi* nell'esercizio delle funzioni di intermediazione che assumerà, di volta in volta, connotazioni differenti a seconda del contesto specifico in cui il gruppo è radicato e della reputazione dei suoi membri.

Si tratterebbe, a ben vedere, di sfumature alle quali i mediatori dovranno prestare adeguata attenzione: infatti, al pari della c.d. "obliquità semantica", rappresentano fattori in grado di accentuare squilibri di potere già esistenti e non immediatamente percepibili da soggetti estranei ad un determinato contesto territoriale.

A conferma della rilevanza assunta dalla conoscenza del territorio su cui gli stessi andranno ad operare, uno dei due decreti del Ministro della Giustizia pubblicati nella G.U. n. 155 del 5 luglio 2023, che provvedono all'attuazione della disciplina della giustizia riparativa introdotta nell'ambito della riforma Cartabia dal d.lgs. n. 150/2022, richiede che il percorso formativo che il mediatore esperto dovrà seguire venga articolato anche secondo le specificità territoriali, dando risalto alle conflittualità maggiormente rappresentative in seno al contesto territoriale di riferimento[360].

[359] Nella rappresentazione fornita da SCIARRONE R., in *Mafie, relazioni e affari*, cit., pp. 18,19 emerge come l'attività di *power syndacate* sia prevalente in tutte le province della Sicilia occidentale (a cui vanno aggiunte Catania e Messina), nelle province della Calabria meridionale (esclusa Cosenza) e, infine, nelle province costiere della Campania.

[360] È possibile prendere visione dell'art. 3 comma 7, dedicato a finalità, struttura ed erogazione della formazione ai mediatori esperti qui: 1689142880_dm-9-giugno-2023-formazione-mediatori-giustizia-riparativa.pdf .

Capitolo IV.

La Giustizia Riparativa nei territori ad alta densità mafiosa

4.1 Le vittime nei territori ad alta densità mafiosa.

4.1 a) La vittima di reato nella giustizia riparativa.

Il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione dell'art 1 comma 18 lett. b) della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, ha introdotto una specifica definizione di vittima, valevole esclusivamente all'interno del contesto riparativo. Di fatti, proprio per l'assoluta novità costituita dall'immissione, nell'ordinamento interno, di una disciplina organica della giustizia

riparativa, il legislatore ha ritenuto opportuno illustrare alcuni concetti chiave ricorrenti nell'articolato normativo[361].

Con riferimento alla vittima di reato, l'art 42 lett. b) del D.lgs. 150/22 riproduce integralmente la definizione contenuta nell'art. 1 lett. *a*) par. 1 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012[362], nota per aver introdotto norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La vittima di reato, dunque, coincide con «la persona fisica che ha subito dal reato qualunque danno di tipo patrimoniale o non patrimoniale»[363]. La nozione di vittima di reato, così come delineata dalle nuove disposizioni, non è completamente sovrapponibile a quella di persona offesa e affini (danneggiato, parte civile, ecc.), tipiche del contesto processuale: anzi, i due soggetti possono anche non coincidere, con il risultato che essa produce effetti soltanto nell'ambito di attuazione di programmi di giustizia riparativa in materia penale[364]. Il presupposto richiesto dalla norma, affinché la vittima di reato possa essere considerata tale, è quello di aver subito un danno dalla commissione del reato, sia esso o meno di natura patrimoniale: secondo parte della dottrina, operando in questo senso, il decreto legislativo avrebbe contribuito ad aumentare ulteriormente,

[361] Così la *Relazione illustrativa al Decreto Legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, p. 365 (consultabile al seguente link: https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-giustizia-penale-in-gu-la-relazione-illustrativa-dlgs-150-2022).

[362] Nella Direttiva, per "vittima di reato" s'intende «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato».

[363] Con riferimento all'accento sulla dimensione "umanistica" della definizione, valorizzata dalla Direttiva 12/29/UE, si rimanda a DELVECCHIO F., *La nuova fisionomia della vittima di reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 11 aprile 2016, pp. 6,7.

[364] Si veda la *Relazione illustrativa*, p. 365. Con riferimento ai contributi dottrinali, invece, si vedano PARLATO L., *La giustizia riparativa. I nuovi e molteplici incroci con il rito penale* in *La Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, 2023, p. 275.

piuttosto che ridurle, le ambiguità che aleggiano nel codice di rito attorno alla figura della persona offesa[365]; di fatti, l'impressione è che la nozione di "vittima del reato" finisca per confondersi con quella di danneggiato[366].

Pur avendo tra le sue naturali prerogative quella di partire dall'ascolto dei bisogni della vittima, la giustizia riparativa non può essere sbilanciata sul soddisfacimento delle istanze di una sola tra le parti del conflitto, ma deve mirare al riconoscimento della dignità di entrambe. A tale proposito, la lett. b) dell'art. 43 comma 2 del D. lgs. include espressamente, tra i principi che regolano la materia, l'equa considerazione dell'interesse della vittima e dell'autore di reato, conformandosi a quanto previsto dalla Racc. (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (d'ora in avanti CM/Rec. (2018) 8) al paragrafo 14. In questo modo si supera la prospettiva reo-centrica che caratterizza il processo penale e, allo stesso tempo, si evita che vengano polarizzate unicamente le ragioni della vittima, a discapito dell'altra parte[367]. A parere di chi scrive, questo approccio contribuisce altresì ad evitare il rischio che la giustizia riparativa si colori di tonalità "vittimo-centriche", cedendo alla tentazione di una sua legittimazione populistica. Infatti, sul piano ordinamentale, il pericolo che la vittima possa subire una strumentalizzazione in

[365] Per una trattazione più approfondita si veda PARLATO L., *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale* in *Cass. Pen*., 2013, 9, pp. 3297, 3298.

[366] Così PARLATO L., *La giustizia riparativa*, cit., p. 275.

Tale disallineamento ha reso necessari alcuni adeguamenti nel codice di rito: innanzitutto, l'art 42 comma 2 del D.lgs. n. 150/2022 estende anche alla persona offesa le garanzie accordate dal Decreto alla vittima di reato, laddove la stessa persona rivesta entrambi i ruoli; inoltre, a seguito di questo sdoppiamento, sono seguiti adeguamenti anche degli artt. 90 *bis* e ss. del codice di procedura penale, relativi alle informazioni che l'autorità procedente deve fornire sin dai primi contatti. In questo modo, il legislatore ha dato piena attuazione agli obblighi di informazione a tutela della vittima previsti dalla Direttiva 2012/29/UE.

[367] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Relazione su novità normativa. La "Riforma Cartabia" (Rel. N. 2/2023*), p. 296.

chiave securitaria è sempre dietro l'angolo: innalzarla ad unico e principale oggetto di tutela avrebbe potuto legittimare interventi repressivi ispirati da finalità di ricerca del consenso politico, connotando la giustizia riparativa di attributi sanzionatori che non le sono propri[368]. In più, l'equa considerazione degli interessi delle parti coinvolte consente di superare la logica della polarizzazione del conflitto, già esacerbata nel processo penale, che vede nella dialettica tra le parti il modo migliore per ricercare la verità processuale[369].

Occorre a questo punto domandarsi per quali ragioni la vittima di un reato decida di accedere ad un percorso di giustizia riparativa. Il comportamento criminoso, infatti, lascia in chi lo subisce tracce più o meno profonde sotto il profilo psicologico: nei casi di reati gravi, ad esempio, studi condotti sulle vittime che li hanno subiti hanno fatto emergere disagi a lungo termine, come la presenza di *Disturbo Post Traumatico da stress*[370]; inoltre, è venuto a galla come i bisogni delle vittime, dopo la commissione del reato, riguardino servizi di supporto psicologico e protezione, piuttosto che provvedimenti normativi finalizzati ad un inasprimento sanzionatorio[371]. Tra gli effetti favorevoli che le pratiche di giustizia riparativa producono nei confronti della vittima, vi è quello dell'*empowerment*: chi subisce il reato ha l'opportunità di sperimentare forme di partecipazione attiva nella gestione del

[368] Vedi LORENZETTI A., *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018, pp. 185 e ss.; PITCH T., PUGIOTTO A., *L'odierno protagonismo della vittima. Un dialogo tra Tamar Pitch e Andrea Pugiotto* in *Studi sulla questione criminale*, 2019, 3, p. 114.

[369] BOLÌVAR D., *Restoring Harm*, New York, 2019, p. 37.

[370] BOLÌVAR D., AERTSEN I., *Victims and Restorative Justice*, New York, 2015, p. 21 [Part 1, §1. *Victims' victimizations experiences and their need of justice* (versione e-book)].

[371] Così BOLÌVAR D., AERTSEN I, *op.cit*., p. 25 [Part 1, §1. *Victims' victimizations experiences and their need of justice* (versione e-book)].

conflitto e di articolare domande che toccano corde più profonde, non idonee a trovare risposta in un'aula giudiziaria[372].

La narrazione personale delle vicende da parte della vittima in un contesto extra-processuale (cd. *storytelling*), opportunamente guidata da un facilitatore adeguatamente formato, rafforza la sua autostima pregiudicata dal reato, attenuando il rischio di vittimizzazione secondaria legato a sentimenti di insicurezza, paura, ansia generati dal processo: non di rado, infatti, l'impatto con la macchina giudiziaria è stigmatizzante per la persona offesa, dal momento che le autorità deputate a perseguire il crimine non adottano nei suoi confronti le tutele necessarie per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza[373].

Così, la vittima beneficia di uno spazio esclusivo per raccontare le emozioni, i vuoti e tutti quegli aspetti generati dalla condotta delittuosa ai quali non può dare voce durante il processo (in cui l'ascolto della persona offesa è di tipo passivo, poiché finalizzato semplicemente alla raccolta di prove a carico dell'imputato)[374].

---

[372] BOLÌVAR D., *op.cit*., p. 46.

Al fine di corredare di concretezza tale cornice teorica, ci sembra preziosa la testimonianza di Agnese Moro riportata da BASILIO L., *La mediazione nella fase esecutiva della pena* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023, pp. 8,9.

[373] Si vedano BOLÌVAR D., *op. cit*., pp. 33-34; BOLÌVAR D., AERTSEN I., *Victims and Restorative Justice*, *op. cit*., p. 24 [Part 1, §1. *Victims victimizations experiences and their need of justice* (versione e-book)]; BOUCHARD M., *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2019, p. 13 e, infine, MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., *Inventario Lessicale. Le parole della giustizia riparativa*, Roma, 2023, p.84, che rimanda alla definizione contenuta nella Racc. 2006 (8) del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime del crimine.

Ancora, rilevante è la sentenza della Corte Edu, sez. I, 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia* in cui la Corte, condannando l'Italia per violazione dell'art. 8 Cedu, ha ritenuto le modalità utilizzate nel dibattimento lesive della dignità della vittima, tali da cagionarne una vittimizzazione secondaria (§§ 132,136,137,138,141,142). Per maggiori informazioni si veda https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu .

[374] Sugli effetti benefici legati alla *Restorative Justice* vedi BOLÌVAR D., AERTSEN I., *Victims and Restorative Justice*, *op. cit*., p. 53; MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole, metodi*, Torino, 2017, pp. 122 e ss.; MANNOZZI G., MANCINI R., *La giustizia accogliente*, Milano, 2022, pp. 38,39,62; UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, pp. 8,9.

Un ulteriore intervento degno di nota è rappresentato dall'inclusione, nei programmi di giustizia riparativa, della mediazione con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede. Così, attraverso l'art. 53 del D. Lgs., il legislatore dimostra apertura nei confronti della categoria che, nella letteratura internazionale sul tema, viene indicata come "vittima surrogata" o "aspecifica". La sua peculiarità è quella di essere "vittima *di* un reato" e non "*del* reato", dal momento che si tratta di una persona diversa da quella a cui la condotta criminosa ha direttamente cagionato un danno. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni commentatori, la vittima aspecifica non costituisce una "soluzione tampone" e sbrigativa alla mancata disponibilità della vittima diretta del reato di prendere parte al percorso, ma assume centralità in ipotesi peculiari, come i reati perpetrati ai danni di persone rimaste ignote[375]: in questo contesto, l'autore del reato incontra la vittima di un reato

[375] Vedi la *Relazione illustrativa*, cit., pp. 365-366.

Oltre ad assolvere tale funzione, l'uso di questo tipo di mediazione è invalso anche per i c.d. "reati senza vittima" o ancora laddove, per varie ragioni, la vittima diretta del reato scelga di non partecipare al programma riparativo (UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, pp. 37-38). Quest'ultimo caso pone delicati problemi in relazione ad eventuali indebite influenze della vittima di reato sul percorso rieducativo del condannato (così AMATO S., PASSIONE P., *La giustizia riparativa nella fase di esecuzione. Giustizia riparativa, misure alternative, benefici*, 2023, [*in press*]). Posizione nettamente contraria rispetto all'inclusione di una vittima surrogata nei percorsi riparativi è quella di M. Bouchard: secondo l'autore, il legislatore della riforma non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione i principi di autodeterminazione e responsabilità nei confronti della vittima diretta, altrimenti, avrebbe dovuto richiedere il suo consenso ad essere sostituita da una vittima terza. In tal modo, la vittima diretta non verrebbe preservata da ulteriori rischi di vittimizzazione secondaria (come prescrive la direttiva 2012/29/UE) e, nei suoi riguardi, opererebbe una disparità di trattamento, dal momento che non è disciplinata a livello normativo la possibilità, per quest'ultima, di avviare un incontro riparativo con un autore dell'offesa diverso da quello interessato dalla vicenda criminale, laddove questi non presti il proprio consenso o non sia disponibile per altre ragioni. A tal fine, per una disamina più approfondita, si veda BOUCHARD M., *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa* in *Questione Giustizia*, 7 febbraio 2023, pp. 16,17 (https://www.questionegiustizia.it/articolo/commento-riforma-giustizia-riparativa).

La tecnica in questione viene usata soprattutto in ambito penitenziario: tra gli esempi maggiormente virtuosi c'è l'esperienza del "Progetto Sicomoro" dell'associazione "Prison Fellowship International" (https://www.prisonfellowship.org/).

qualitativamente analogo a quello commesso con evidenti risvolti significativi sia per la vittima, data la possibilità di narrare il proprio vissuto, che per l'autore dell'offesa, vista l'opportunità di avviare una riflessione critica sulle conseguenze prodotte dalla fattispecie criminosa (seppure a subirla è una persona diversa dalla vittima in carne ed ossa).

Tuttavia, l'essenza "riparativa" di questi programmi è attualmente oggetto di disputa, dal momento che manca univocità di vedute sulle ricadute che essi avrebbero sugli esiti processuali e sui benefici penitenziari[376]: da un lato, *l'Handbook on Restorative Justice Programmes* la annovera tra le pratiche "quasi riparative", dal momento che possono svolgersi senza la necessaria partecipazione della vittima diretta di reato[377]; dall'altro, la giurisprudenza più recente[378] si è assestata su una posizione di perplessità rispetto a tale tecnica riparativa sul presupposto che, in

[376] Così recita la voce "vittima aspecifica" su *Inventario lessicale. Le parole della Giustizia Riparativa* (a cura di I. Mastropasqua, N. Buccellato, Roma, 2023, p. 84.

[377] UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, p. 37.

[378] Il riferimento va a Cass. Pen., Sez. 1, 23 marzo 2021, n. 19818, Vallanzasca: « Si é, in proposito, logicamente evidenziato che l'avviato percorso di "mediazione penale" ha un carattere piuttosto astratto e a-specifico, in quanto caratterizzato da manifestazioni formali e senza un reale, pur possibile, effettivo confronto con le vittime dei reati, che é stato raccolto dall'equipe con eccessiva accondiscendenza alla prospettazione del condannato che, in realtà, allo scopo di non confrontarsi con la dolorosa realtà del male arrecato, si é trincerato dietro il timore che la tardiva ricerca di un effettivo contatto con le persone offese potesse essere strumentalizzato.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità é costantemente orientata a valorizzare, quale specifico indice obiettivo di sicuro ravvedimento, quanto meno un effettivo e reale contatto con le vittime, anche soltanto per mezzo di corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vittime, cui possano fare seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di questi, alcuni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Mambro, Rv. 243419), sicché lo strumento della mediazione penale con una "vittima a-specifica" risulta, come logicamente affermato dal Tribunale di sorveglianza, scarsamente indicativo del percorso e dei risultati eventualmente raggiunti.».

Sull'opportunità di utilizzare programmi riparativi di questo tipo in fase di esecuzione della pena, per i reati gravissimi, si vedano MAGGIO P., PARISI F**.,** *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi- Fontana continua a far discutere* in www.sistemapenale.it del 19 ottobre 2023, §5.

ambito di esecuzione penale, non consentirebbe di fornire elementi utili alla verifica dell'effettivo ravvedimento del condannato[379].

4.1 b) La vittima dei reati di criminalità organizzata.

Nel panorama legislativo interno non è presente una cornice normativa che regoli in maniera unitaria lo statuto delle vittime dei reati di criminalità organizzata e ne fornisca puntuale definizione. A livello nazionale, infatti, la legislazione vigente si limita per lo più a tratteggiare una tutela di natura economica (in cui il punto di riferimento principale è senz'altro la legge 20 ottobre 1990, n. 302, seguita dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, istitutiva di un Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso). In verità, uno scarno tentativo definitorio si può rinvenire nell'abrogata legge regionale calabrese del 16 ottobre 2008 n. 31 in cui, all'art. 2, si rimandava genericamente alla più ampia definizione di "vittima della criminalità" contenuta all'art. 1, lett. a) della Decisione Quadro 2001/220/GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale[380] .

[379] Vedi FIORENTIN F., *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre della riforma "Cartabia"* in *Diritto Penale Uomo*, 2021, p. 10 (l'articolo è consultabile al link seguente: https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/punizione-o-riparazione/).

[380] Dovendosi intendere per vittima della criminalità «*la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro*».

Maggiore precisione si rinviene nell'art 22 della Direttiva 12/29/UE che include le vittime della criminalità organizzata all'interno della categoria delle vittime "vulnerabili", trattandosi di individui particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria ripetuta, intimidazione e ritorsione che, per tali ragioni, necessitano di un'elevata protezione[381]. Il *focus*, quindi, viene posto sulla natura della relazione che la vittima intrattiene con l'autore di reato e che, per le sue caratteristiche, rende la sua incolumità psico-fisica maggiormente esposta al pericolo, soprattutto allorquando debba affrontare il processo penale[382]: di conseguenza, il terzo periodo dell'art. 22 menziona, in un'elencazione non tassativa, alcune tipologie particolarmente vulnerabili, includendovi anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata[383]. Come è evidente, per reati di questo tipo, in cui la vittimizzazione è ripetuta e prolungata, si ha la necessità di garantire nell'immediato la

[381] Prima di allora, già il Consiglio d'Europa nella CM Rec. N. (87) 21 sull'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, considerava vulnerabili anche le vittime della criminalità organizzata, bisognose per tale ragione di servizi specializzati di assistenza (§5).

Si vedano, sul punto, GIALUZ M**.,** *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili* in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 68; QUATTROCOLO S., *Vulnerabilità e individual assessment: l'evoluzione dei parametri di identificazione* in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2017, p. 304.

Sulla differenziazione tra la vittimizzazione secondaria e quella ripetuta, invece, si rimanda alle osservazioni di BOUCHARD M., *Sulla vulnerabilità*, cit., p. 12; GIALUZ M., *op. cit*., p. 62.

[382] Vedi BONINI V., *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Padova, 2018, p. 32; BOUCHARD M., *Sulla vulnerabilità Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2019, cit., p. 12; GIALUZ M**.,** *op. cit.*, p. 66; SECHI P., *Vittime di reato e processo penale. Il contesto sovranazionale (Parte II)* in *Cass. Pen*., 2017, 3, p. 1252.

In mancanza di una definizione normativa di "vittima vulnerabile", a livello sovranazionale si è proceduto per molto tempo ad una sua individuazione per categorie, sulla base soprattutto di parametri oggettivi come la tipologia e l'indole del reato; successivamente, poi, il metodo d'indagine delineato si è basato su un approccio maggiormente individualizzante, attraverso il c.d. "*individual assessment*". Per maggiori informazioni si rimanda a QUATTROCOLO S., *op.cit.*, p. 301 e ss.

[383] Vedi PARLATO L., *La parola alla vittima*, cit., p. 3303.

sicurezza della persona offesa, attraverso misure di protezione che possano prevenire ulteriori esperienze traumatiche[384].

Nella logica "generalista" che ha ispirato il legislatore sovranazionale, la cristallizzazione di una nozione univoca di "vittima vulnerabile" avrebbe pregiudicato l'ampiezza dello spettro di tutela riconosciuto dalla Direttiva, determinando situazioni di involontaria discriminazione[385]: così, il *Considerando* n. 38 della "Direttiva Vittime" non circoscrive in maniera puntuale tipologie di vittime a cui accordare tutela, ma rivolge precisa attenzione a quelle "*particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno*", dimostrando di privilegiare un accertamento "*case by case*" del rischio e del pericolo, a cui subordinare l'adozione di misure di protezione specifiche[386].

La Direttiva 12/29/UE, quindi, introduce un modello normativo per la valutazione della vulnerabilità, meglio noto come "*individual assessment*", valevole per ogni vittima di reato: esso, infatti, non soltanto risponde ad esigenze di protezione della vittima dal processo, ma anche alla necessità di rispettare il diritto alla cura e all'assistenza, delineato al Capo II[387]. Volendo procedere ad esaminare il procedimento valutativo, occorre partire dalla categoria di soggetti interessati, che è quella illustrata all'art. 2 della Direttiva; alle vittime così determinate, quindi, vengono riconosciuti e garantiti

[384] Vedi BOLÌVAR D., AERTSEN I., *op.cit*., p. 19.

[385] Delineare compiutamente i contorni normativi della categoria di "vittima vulnerabile" ha rappresentato una questione particolarmente complessa, dal momento che essa abbraccia una molteplicità di situazioni connotate da una peculiare esposizione ad un pericolo, di volta in volta determinato. Sulle varie tappe che hanno segnato questo *iter*, fino alla Direttiva 12/29/UE, si vedano BOUCHARD M., *Sulla vulnerabilità*, cit., p. 11; GIALUZ M**.,** *op. cit.*, 2012, pp. 62 e ss.; QUATTROCOLO S., *op. cit*., p. 311.

[386] Vedi GIALUZ M., *op. cit*., pp. 71 e ss,

[387] Vedi BOUCHARD M., *Sulla vulnerabilità*, cit., p. 14.

sia diritti di carattere processuale, nei confronti dell'autorità giudiziaria, sia il diritto ad una vera e propria valutazione individualizzata, con riferimento al rischio specifico di vittimizzazione secondaria o ripetuta, di ritorsioni o intimidazioni[388]. A questo scopo, l'art. 22 par. 2 (lett. *a-c*) della Direttiva 2012/29/UE pone l'accento su tre fattori: le caratteristiche personali della vittima; il tipo o la natura del reato; le circostanze del reato[389]. La procedura di *individual assessment*, plasmata dalla Direttiva 2012/29/UE, viene oggi cristallizzata anche all'art. 4 della CM/Rec (2023)2 sui servizi, diritti e supporto alle vittime di reato: in tale sede, inoltre, si specifica che il procedimento valutativo non è imposto dall'alto, ma richiede la partecipazione attiva della vittima e l'ascolto dei suoi bisogni: la stessa, infatti, potrebbe manifestare la volontà di rifiutare l'assistenza specifica[390].

Data questa premessa, occorre pure considerare che la vulnerabilità varia in base al tipo di vittimizzazione a cui la persona può andare incontro: oltre a quella c.d. primaria, direttamente correlata al reato subito e alla secondaria, che deriva da un'inadeguata attenzione delle Istituzioni pubbliche nei riguardi dei bisogni di ascolto e riconoscimento espressi dalla vittima, alcuni autori distinguono ulteriori livelli di vittimizzazione, inclusa quella

[388] Si rimanda a QUATTROCOLO S., *op. cit*., pp. 311 e ss. per una puntuale disamina dei passaggi dell'*iter* valutativo. Cfr. DELVECCHIO F., *op. cit*., pp. 9,10 per una critica alle modalità di recepimento dell'*individual assessment* nel procedimento penale, da parte del D. L.gs. 212/2015.

[389] Sulla valutazione individualizzata richiesta dalla Direttiva, si vedano BONINI V., *Il sistema di protezione*, cit., p. 31; QUATTROCOLO S., *op. cit*., p. 313; SECHI P., *op.cit*., pp. 1253,1254. Per una critica a tale impostazione, non immune dal rischio di parcellizzazione delle categorie e, quindi, dal ridimensionamento di un'effettiva tutela, cfr. BOUCHARD M., *Sulla vulnerabilità*, cit., p. 10.

[390] Questo aspetto veniva anche messo in risalto da QUATTROCOLO S., *op. cit*., p. 314.

ripetuta[391]. In particolare, specifiche delle vittime di mafia sarebbero la quarta e la quinta vittimizzazione: se la quarta consiste nella sensazione di costante pericolo che pervade la vittima a seguito dell'evento criminoso subito (è stato messo in evidenza come tale emozione prescinderebbe dalla presenza di una minaccia concreta e reale e persisterebbe anche dopo l'eventuale condanna dell'autore di reato); la quinta vittimizzazione, invece, scaturirebbe dalla desertificazione relazionale che la vittima di mafia sperimenta a seguito dell' isolamento e della stigmatizzazione da parte della comunità di appartenenza[392].

Se, da un lato, la copertura normativa sovranazionale è decisamente utile per conferire "identità giuridica" alla categoria delle vittime della criminalità organizzata, d'altro canto indispensabili appaiono pure le conoscenze vittimologiche, per riempire quella locuzione di significato. Sul punto, gli studi esistenti confermano come la categoria si presenti al suo interno estremamente disomogenea e peculiare, rispetto alle vittime di altri reati violenti[393]. Di fatti, a fini meramente conoscitivi, è possibile distinguere tra coloro che hanno subito le conseguenze dannose legate al fatto criminoso, ma non hanno alcun rapporto con l'associazione criminale ("Vittime delle mafie"), dalle altre vittime che, invece, agiscono nel circuito dell'associazione mafiosa o, semplicemente, sono legate agli affiliati da rapporti parentali

[391] Sulla molteplicità dei livelli di vittimizzazione, invece, si rimanda a BOLIVAR D., AERTSEN I., *op. cit*., p. 18 [*Part 1, §1. Victims victimizations experiences and their need of justice* (versione e-book)]; GIORGI A., *Mai più nell'ombra*., cit., p. 79 e ss., ne identifica in tutto cinque (il terzo livello di vittimizzazione, infatti, sarebbe riconnesso ad una carente o assente risposta giudiziaria nei confronti dell'autore del reato nei casi in cui manchi totalmente un processo o, ancora, in assenza di condanna); PARLATO L., *La parola alla vittima*, cit., pp. 3299,3300.

[392] Si veda, a tal fine, GIORGI A., *Mai più nell'ombra*., cit., pp. 79,80.

[393]Così PALERMO G., *La criminalità organizzata di stampo mafioso* in *Criminologia applicata*, a cura di A. Balloni, R. Bisi, R. Sette, Padova, 2019, p. 168.

("Vittime mafiose")[394]. In entrambe le tipologie, seppur per ragioni evidentemente differenti, possono rinvenirsi degli episodi in cui, a subire la condotta delinquenziale, ci sono vittime "accidentali": nel primo caso si tratta di persone estranee alle logiche criminali, che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato o, ancora, di soggetti colpiti esclusivamente perché appartenenti ad una determinata categoria politica o socio-economica (l'imprenditore, il giudice, il giornalista, ecc.); nel secondo, può trattarsi di vittime trasversali, cioè familiari di affiliati che subiscono ritorsioni a mo' di avvertimento ai diretti interessati.

A prescindere dalle modalità di realizzazione della condotta criminosa e dalle caratteristiche personali della vittima, una condizione peculiare che accomuna tutte le vittime di criminalità organizzata (in particolare, coloro che subiscono l'uccisione di un familiare) è quella del "trauma apocalittico": come sottolineano le esigue ricerche incentrate sui trascorsi psicologici delle vittime di criminalità organizzata, lo sviluppo identitario della vittima risulta bloccato al momento traumatico vissuto, tanto da spingerla a ridefinire la realtà sulla base della violenza subita, inchiodando la sua esistenza al tempo in cui la vicenda criminosa si è consumata[395]. La vita a seguito dell'evento traumatico si congela quindi in un eterno presente, in cui trova dimora la memoria della violenza subita; la vittima, dunque, imprigiona sé stessa in una condizione di sofferenza

[394] Vedi PALERMO G., *op.cit*., p. 167.

[395] Per maggiori approfondimenti sulla nozione di "trauma apocalittico" si vedano CIAPPI S., SCHIOPPETTO G., ROVERSELLI M., *Survivors: il vissuto traumatico nelle vittime di mafia* in *Mai più nell'ombra. Vittime di mafia: dalla conoscenza all'intervento psicologico*, Milano, 2019, pp. 224 e ss.; GIORGI A., *Mai più nell'ombra*., cit., pp. 134, 135; ROSSI L., *Vittimologia e fenomeno mafioso* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia*, a cura di Craparo G., Ferraro A.M., Lo Verso G., Milano, 2017 (versione e-book), § 1. *Psicopatologia, vittimologia e mafia: una problematica complessa.*

difficile da superare. Come per altri reati gravi connotati da violenza relazionale, anche nelle vittime di mafia le sofferenze di natura psicologica possono raggiungere livelli estremamente elevati, tanto da tramutarsi in Disturbo Post-Traumatico da Stress: ciò che rileva, in particolare, è la consapevolezza circa l'impotenza dinnanzi alla minaccia costituita dalla presenza intrusiva, nella propria vita, della criminalità organizzata di stampo mafioso; non va trascurato, infatti, che la violenza mafiosa spesso esplode al culmine di una lunga serie di interazioni intimidatorie, che cagionano nella vittima un abbattimento delle difese soggettive e uno stato di asservimento psicologico[396]. Nonostante il vissuto traumatico delle vittime di criminalità organizzata possa risultare particolarmente ingombrante e di difficile superamento, gli studiosi sottolineano come, per tale gruppo, sia più appropriato parlare di "*survivors*" (in accordo con le riflessioni di Van Dijk): il termine "vittima", infatti, offuscherebbe le capacità interne ed esterne proprie dell'individuo, sulle quali fare leva per avviare un cambiamento[397].

La possibilità di dare avvio a percorsi di giustizia riparativa, che coinvolgano vittime di reati mafiosi, deve quindi misurarsi con criticità di diversa natura: alcune sono strettamente legate alla dimensione di vulnerabilità che contraddistingue la vittima di reati violenti come quelli di criminalità organizzata; altre, invece, possono

[396] Così CIAPPI S., SCHIOPPETTO G., ROVERSELLI M., *op. cit*., pp. 222 e ss.; GIORGI A., LO VERSO G., CALVARESE L., *Assistance* in *Mai più nell'ombra. Vittime di mafia. Dalla conoscenza all'intervento psicologico*, Milano, 2019, pp. 125 e ss.; RICCA V., *L'impatto sui sopravvissuti alla Strage di Via dei Gergofili* in *Criminalità mafiosa: memoria e cultura della legalità. Nel ricordo di Pierluigi Vigna e Gabriele Chelazzi*, Milano, 2022, p. 24; ROSSI L., *op.cit*., § 2. *Vittima e carnefice.*

[397] Così CANNIZZARO G., GIORDANO C., *Sopravvivere all'omicidio di un familiare. I costi psichici della violenza mafiosa* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di straordinaria follia*, a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso, Milano, 2017 (versione e-book), § 1. *Introduzione.*

scaturire dall'emersione di logiche di prevaricazione all'interno di un contesto di giustizia riparativa.

Al fine di assicurare alla vittima di reato un ambiente sicuro e protetto, per evitare l'insorgere di ulteriori episodi di vittimizzazione la Direttiva 2012/29/UE, al *Considerando* n. 19, richiede che la condizione personale della vittima e le sue necessità immediate siano tenute in considerazione dai servizi di Giustizia Riparativa. Questi ultimi, infatti, prima di iniziare un percorso riparativo dovrebbero procedere ad un'attenta disamina del caso e del profilo soggettivo delle vittime (ponendo particolare attenzione all'età e alla maturità), per scongiurare pregiudizi alla loro integrità psico-fisica.

Così, soprattutto alla luce del richiamo espresso effettuato dall'art. 4, par. 6 della CM/Rec (2023)2, è possibile estendere i criteri di valutazione individuale che l'art 22 della Direttiva 2012/29/UE già prescrive per lo svolgimento del processo penale, anche alle procedure che l'autorità giudiziaria deve compiere per l'invio del caso ai Centri di Giustizia Riparativa[398].

Sulla base di tali considerazioni, particolare cautela si impone per le vittime della criminalità organizzata: esse, infatti, sono maggiormente esposte ai rischi di vittimizzazione secondaria, ritorsioni e intimidazioni, richiamati dalla Direttiva. Dal momento che le condotte criminose subite appaiono particolarmente intrise di violenza e dovendo la *restorative justice* promuovere il riconoscimento della vittima, a causa del carattere intimidatorio insito nel metodo mafioso la stessa potrebbe rifiutarsi di prestare il

[398] Così recita l'art. 4, par. 6: «*The individual assessment should at least be conducted in criminal justice proceedings and in relation to the victims' protection needs, but member States are encouraged to investigate and apply a similar strategy to other procedural needs and in other legal proceedings, as well as in support and restorative justice programmes*».

proprio consenso all'avvio del percorso. Rispetto ai casi di criminalità comune, infatti, la sproporzione risulterebbe ancora più accentuata dal timore di ritorsioni provenienti dall'autore di reato o dall'organizzazione criminale di riferimento, frustrando così le potenzialità connesse allo *storytelling*[399] che, per le vittime della criminalità organizzata, potrebbe costituire una peculiare risorsa di attraversamento del trauma[400].

A questi punti critici, comuni sia alle "vittime innocenti di mafia" che alle "vittime mafiose", devono aggiungersene alcuni legati specificamente a quest'ultima categoria: in ipotesi di questo tipo, in cui il destinatario della condotta criminosa è uno stesso membro della famiglia criminale (es. omicidio mafioso della madre/moglie adultera), ai sentimenti di vulnerabilità che normalmente accompagnano la vittima si sommerebbe, ancora una volta, il nodo della cultura mafiosa, poco agevole da disfare per coloro che rimangono radicati in un determinato contesto sociale. Il pregiudizio più gravoso che potrebbe presentarsi, in simili situazioni,

[399] Vedi LORENZETTI A., *La giustizia riparativa e il crimine organizzato. Un processo possibile* in *Atti della Summer School 2018* a cura del Centro di giustizia riparativa di Caritas diocesana bergamasca, pp. 132-133; MANNOZZI G., *Il difficile cammino della mediazione penale nelle aree geografiche ad elevata criminalità organizzata: analogie e differenze tra la mediazione penale moderna e gli schemi arcaici di mediazione mafiosa*, in *Studi in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013 pp. 245, 246. Pare possano estendersi anche a questo ambito le considerazioni effettuate da MANNOZZI G., *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *Criminalia*, 2019, pp. 158 e ss., in tema di paura provata dalla vittima in relazione a violenza psicologica, intimidazioni e ritorsioni subite o paventate e cautela nell'intraprendere un percorso riparativo.

[400] Con riferimento alle vittime della criminalità organizzata, infatti, alle frequenti occasioni di commemorazione pubblica, raramente seguono momenti più intimi di condivisione del proprio personale vissuto e delle emozioni dolorose legate all'evento. Per tale ragione, gli studiosi che si sono occupati del profilo infra-psichico hanno valutato positivamente gli effetti riconnessi alla narrazione personale, in termini di evoluzione della propria storia (considerata non più immodificabile) e di aumento della fiducia nei confronti della collettività. Si vedano, sul punto, CANNIZZARO G., GIORDANO C., *op. cit*., § 3. *La ricerca*; CIAPPI S., SCHIOPPETTO G., ROVERSELLI M., *op. cit*., p. 230; ROSSI L., *op.cit*., § 3. *Autobiografia come strumento di elaborazione del trauma.*

sarebbe rappresentato dalla riproposizione, durante gli incontri riparativi, del modello gerarchico interno al *clan*.

Al netto dei rischi esaminati, a questo proposito, occorre domandarsi quali motivazioni potrebbero spingere un individuo che ha subito una condotta criminosa di stampo mafioso a ricorrere alla giustizia riparativa e, ancora, se questo peculiare ambito presupponga determinate propensioni, proprie di una cd. «vittima forte»[401].

Se, in generale, numerose variabili incidono sulla disponibilità delle vittime ad intraprendere un percorso di giustizia riparativa (ad esempio i sentimenti di timore o paura nei confronti del reo, il grado di soddisfacimento rispetto a precedenti esperienze con la giustizia penale, ecc.), per i reati gravissimi saranno determinanti la necessità di comprendere i motivi che hanno spinto l'autore dell'offesa a compiere l'azione e la presenza di un forte senso civico e altruistico nella vittima[402]. Il bisogno di conoscere una verità sull'accaduto che completi, senza sostituirla, la verità "proposta" dall'accertamento giudiziale, acquisisce un ruolo centrale per le vittime e si colloca su un piano ulteriore rispetto a quello cognitivo consacrato nel processo[403]. Per le vittime di mafia, in particolare, questo bisogno assume i contorni di un vero e proprio "diritto alla verità"[404]: esso

[401] L'espressione viene utilizzata in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op.cit.*, p. 358.
[402] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op.cit*., pp. 358-359.
[403] Vedi MANNOZZI G., MANCINI R., *op.cit*., pp. 166, 170.
[404] Il tema è stato discusso nell'ambito del Convegno dal titolo "*Per una giustizia che accoglie e ascolta*", organizzato dall'Associazione "Libera. Nomi e Numeri contro le mafie" il 12 gennaio 2023 presso la Camera del Lavoro di Milano. Sul punto, interessanti sono le esperienze raccontate in quella sede da alcuni familiari di vittime innocenti di mafia e consultabili al seguente link: https://lavialibera.it/it-schede-1236-giustizia_riparativa_strage_pizzolungo_marcella_di_levrano_mafia .
Con riferimento al "diritto alla verità", si vedano BOUCHARD M., FIORENTIN F., *Sulla giustizia riparativa* in *Questione Giustizia*, 2021, 4, p. 47 (consultabile al seguente link: https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/pdf/44/4-2021_qg_la-riforma-della-giustizia-penale.pdf) : gli studiosi sottolineano come esso sia stato riconosciuto dall'ONU ai familiari e all'intera collettività, nei casi di gravi violazioni dei diritti fondamentali.

viene spesso rivendicato dai familiari che non hanno visto accertata la responsabilità penale dei mandanti degli omicidi mafiosi o, ancora, in tutti i casi in cui la verità giudiziale, sugellata nella sentenza, sia ritenuta inadeguata a soddisfare la "sete di giustizia" dei familiari (si pensi allo svolgimento di indagini poco rigorose o di un accertamento dibattimentale alquanto scarno)[405]. In ipotesi di questo tipo, occorrerà stabilire un punto di equilibrio tra i diritti delle vittime e il riconoscimento dei fatti essenziali da parte degli autori di reati di criminalità organizzata[406], come si avrà modo di dimostrare nel Capitolo successivo.

A fronte delle numerose criticità emerse, non si può disconoscere l'importanza di una formazione ulteriore nei mediatori che si occuperanno di casi che coinvolgono vittime e autori provenienti da contesti di criminalità organizzata, sulla scorta dell'art. 12 della Direttiva 2012/29/UE in materia di accesso alla giustizia riparativa, in cui si prevede che i servizi di giustizia riparativa offerti alla vittima (a maggior ragione nei reati caratterizzati da così marcati squilibri di potere), debbano essere sicuri e posti in essere da personale competente: imprescindibile, infatti, appare non soltanto la consapevolezza circa le dinamiche di potere che si instaurano in relazioni di questo tipo, ma anche una

[405] Sul punto si vedano MANNOZZI G., MANCINI R., *op.cit*., pp. 170,171.

Una vicenda giudiziaria che ha riscosso molto scalpore e che, anche a distanza di 40 anni, continua ad alimentare dubbi e aspettative di giustizia nei protagonisti è l'omicidio del giovane intellettuale e politico Giuseppe Valarioti, consumatasi a Rosarno (nella Piana di Gioia Tauro) l'11 giugno 1980: l'esito assolutivo nei confronti del presunto mandante, a capo di una delle più potenti 'ndrine del territorio ha creato, tra i familiari e i compagni di lotta, una ferita difficile da risanare; sul caso Valarioti, infatti, pesa come un macigno non soltanto la mancanza di una verità giudiziaria, ma anche l'insabbiamento della una verità storica. L' "odissea giudiziaria", viene ben raccontata da CHIRICO D., MAGNO A., *Il caso Valarioti. Rosarno (1980): così la 'ndrangheta uccise un politico (onesto) e diventò padrona della Calabria*, Roma, 2010, § 12. Pesce alla sbarra; §13. Verità (versione ebook); LENTINI R., *L'utopia di un intellettuale*, Reggio Calabria, 2020, pp. 89 e ss.

[406] BOUCHARD M., FIORENTIN F., *Sulla giustizia riparativa*, cit., p. 47.

conoscenza più vasta che investa il fenomeno mafioso nel suo complesso, senza trascurare le singole peculiarità che contraddistinguono le diverse mafie.

Oltre a ciò, eventuali protocolli adoperati per la gestione di tali casi dovrebbero mettere in conto un modello integrato e di tipo multi-disciplinare, che offra servizi di supporto psicologico alla vittima e investa anche il trattamento rieducativo degli autori di reato, come già accade per i percorsi riparativi incentrati sulla violenza di genere[407]. Tali aspetti saranno oggetto di una più approfondita disamina nel Capitolo V.

[407] Sul punto, di estremo interesse appaiono le considerazioni di GARBARINO F., GIULINI P., *Vulnerabilità e giustizia riparativa: un modello criminologico nelle relazioni strette e nella violenza di genere* in *Secondo Rapporto nazionale sulla Giustizia Riparativa in area penale* (a cura di I. Mastropasqua, N. Buccellato), Roma, 2023, pp. 137, 141 e ss. in ambito di percorsi di giustizia riparativa che riguardino casi di violenza di genere o violenza nelle relazioni strette in carico presso il Centro di Mediazione di Giustizia Riparativa del Comune di Milano (c.d. "Protocollo Zeus").

4.1 c) La vittima di estorsione.

Nella galassia dei reati che gravitano attorno all'art. 416 *bis* c.p., l'attività estorsiva costituisce una delle forme più rappresentative di "*power syndacate*" (volte ad esibire il potere del gruppo criminale)[408], in quanto riconnessa al controllo del territorio[409]. Inoltre, per alcuni autori, essa costituirebbe il punto nevralgico della c.d. "industria della protezione" mafiosa: infatti, secondo Gambetta, i mafiosi sarebbero specializzati nella vendita e produzione di un particolare tipo di bene, quale risulta essere proprio la "protezione privata", al fine di assicurare un puntuale adempimento delle transazioni economiche e degli obblighi reciproci[410]; sul punto, altri

[408] La distinzione tra "*power syndacate*" ed "*enterprise syndacate*" è di A. Block (BLOCK A., *East side, West side. Organizing crime in New York*, Cardiff, 1980, p. 129 e ss.): i gruppi di criminalità organizzata operativi su questo versante, praticano soprattutto attività incentrate sull'esercizio della violenza, come quelle di tipo estorsivo; gli *enterprise syndacate*, invece, puntano maggiormente sulla fornitura di beni e servizi illeciti (traffico di droga, prostituzione, ecc.). Nella realtà non è agevole, in concreto, effettuare una distinzione netta: le due categorie si sovrappongono in maniera fluida in una complessa dialettica, fino a sfumare.

Sulla nozione di "*power syndacate*" si vedano CALDERONI F., *Le reti delle mafie. Le relazioni sociali e la complessità delle reti criminali*, Milano, 2018, pp. 46 e ss.; CATANZARO R., *La mafia tra mercato e stato. Una proposta d'analisi* in *La mafia, Le mafie* a cura di G. Fiandaca, S. Costantino, Roma, 1994, pp. 142 e ss.; CATANZARO R., *La regolazione sociale violenta. Il ruolo della criminalità organizzata nell'Italia Meridionale* in *Quaderni di sociologia*, XXXVII, 1993, 4, p. 81; SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove*., Roma, 2009, pp. 68, 164.

[409] Così COPPOLA E**.,** GIORDANO G., GIORGI A., LO VERSO G., SIRINGO F**.,** *Trame di sviluppo. Il volontariato e la ricerca psicologica per il cambiamento nei territori difficili*, Milano, 2011, pp. 100,101; GRIBAUDI G., *Camorristi a Napoli: radicamento locale e traffici internazionali* in *Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell'illegalità* (a cura di G. Gribaudi), Torino, 2009, p. 218; SCIARRONE R., *Mafie Vecchie, mafie nuove*, cit., p. 11.

[410] Vedi GAMBETTA D., *La protezione mafiosa* in *La mafia, le mafie* a cura di G. Fiandaca, S. Costantino, Roma, 1994, p. 222 e ss. Con il termine "protezione", l'autore intende riferirsi all'«offerta di garanzie in transazioni delicate e complesse, in cui possono nascere dispute, litigi, controversie» (op.cit., p. 222). La protezione verrebbe venduta, come bene sostitutivo, soprattutto in quegli scambi in cui la fiducia risulta assente. A ben vedere, tuttavia, sono proprio i mafiosi ad avere interesse nell'alimentare tale circuito: soltanto se il livello di fiducia generale

autori tendono a specificare la connotazione violenta dell'esercizio dell' attività estorsiva dal momento che, attraverso l'intimidazione, l'offerta di tale forma di protezione verrebbe imposta sul mercato dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso, assicurando così alla domanda di protezione la possibilità di assestarsi su livelli elevati: è per tale ragione che, in questi casi, appare più indicato l'utilizzo del termine "protezione-estorsione"[411].

Tra le finalità del reato di estorsione di cui all'art 629 c.p. aggravato dal metodo mafioso (il cd. «pizzo»), oltre all'assoggettamento del territorio, possono annoverarsene diverse altre riconnesse alla necessità, per le organizzazioni criminali, di disporre di capitale liquido per il mantenimento degli affiliati in carcere o per il pagamento delle spese processuali; ancora, spicca l'obiettivo di acquisire la titolarità delle aziende a cui il clan ha imposto la propria protezione, per ingrossarne i patrimoni illeciti[412].

A tal proposito, sia perché rappresenta una delle forme più pervasive di esercizio di potere criminale, ma soprattutto per l'impatto devastante che ha sulla dimensione psicologica delle vittime, è parso opportuno prenderla in esame sotto il profilo della compatibilità con la giustizia riparativa.

---

viene mantenuto basso, infatti, la domanda aumenta spingendoli ad offrire il proprio servizio sul mercato (SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., p. 31).

[411] Così CATANZARO R., *La mafia tra Stato e mercato*, cit., p. 144; CATANZARO R., *La regolazione sociale violenta*, cit., p. 82. Secondo l'autore, l'esercizio di forme di violenza esemplare da parte dei mafiosi (minacce, attentati, richieste estorsive) avrebbe la finalità di soddisfare il bisogno di sicurezza che essi stessi contribuiscono a destabilizzare, proprio con l'obiettivo di imporre la protezione.

[412] Cfr. COPPOLA E.**,** GIORDANO G., GIORGI A., LO VERSO G., SIRINGO F.**,** *op. cit*., p. 100; FIANDACA G., MUSCO E., *I delitti contro il patrimonio*, Torino, 2014, p. 158; GRIBAUDI G., *Camorristi a Napoli*, cit., p. 219; SCAGLIONE A., *Le interviste agli imprenditori in I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia* (a cura di A. La Spina), Bologna, 2008, p. 146.

Prima di procedere alla disamina dell'argomento, appaiono necessarie alcune puntualizzazioni in relazione all'oggetto della nostra indagine. Innanzitutto, viene analizzata esclusivamente la categoria dei c.d. "imprenditori subordinati": si tratta di coloro che, per quanto concerne la protezione privata fornita dai mafiosi, si caratterizzano per l'assunzione di una posizione di tipo passivo, dal momento che non traggono alcun vantaggio dal rapporto che si viene ad instaurare; esso, a dirla tutta, è totalmente asimmetrico, come si evince dagli atteggiamenti intimidatori di cui sono destinatari gli imprenditori, attuati al fine di scoraggiare un'eventuale opposizione alle richieste mafiose[413]. Infine, sebbene gli studi che si sono occupati dello "psichismo mafioso" sotto il profilo delle vittime abbiano carattere residuale [414], essi (in particolare quelli riguardanti la specifica categoria delle vittime del *racket*) hanno costituito uno strumento prezioso per il nostro lavoro di ricerca. Emerge in primo luogo come, per la maggior parte degli imprenditori intervistati, le richieste estorsive abbiano rappresentato una sorta di "costo aggiuntivo", riconnesso ai rischi tipici della propria attività[415]. Inoltre, si può cogliere una profonda sofferenza legata alla perdita di autonomia d'azione e libertà di pensiero, insieme ad una radicata sudditanza psicologica. Nella mafia, infatti, accanto alla violenza

[413] Vedi SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit.., pp. 72,73.

[414] Così GIANNONE F., FERRARO A.M., *Le vittime del racket. Imprenditori e commercianti alle prese con Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra* in *Narrare i gruppi. Etnografia dell'interazione quotidiana. Prospettive cliniche e sociali*, vol. 9 n. 1-2, apr. 2014, p. 116; GIANNONE F., FERRARO A.M., *Intervista alle vittime del racket in Sicilia, Campania e Calabria*, in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (a cura di Craparo G., Ferraro A.M., Lo Verso G.), Milano, 2017, *Parte Seconda, Le vittime di mafia*, (versione ebook), p. 3.

[415] Sulla "normalizzazione" del fenomeno, le considerazioni emerse dagli studi di SCIARRONE R., *Mafie vecchie mafie nuove*, cit., p. 73., trovano conferma dai dati raccolti nelle interviste di GIANNONE F., FERRARO A.M., *Le vittime del racket*, cit., p. 119 e *Intervista alle vittime del racket*, cit., p. 8: si stima come, circa il 76% degli intervistati, guarda all'evenienza del pagamento del c.d. "pizzo" con una sorta di amara rassegnazione.

esibita in maniera spettacolare si colloca, in maniera strisciante, quella simbolica e minacciata, efficace per il mantenimento della reputazione e per la costruzione di consenso nel territorio[416].

Invero, una delle peculiarità del reato estorsivo è quella di incutere nella vittima una paura durevole nel tempo[417], che la annienti psicologicamente: di sovente, tale reato si accompagna ad atti di violenza nei confronti della persona o di beni di sua proprietà (incendio del negozio, taglio di piante, furto di macchinari, "attack" nelle serrature dell'azienda, ecc.)[418]; per tale ragione, esso suscita sentimenti di sgomento e di angoscia in chi lo subisce, forte preoccupazione per la propria vita e per quella dei familiari, oltre che per le sorti dell'esercizio commerciale[419]. Non di rado, infatti, l'azienda è destinata al fallimento a causa delle pressioni indirettamente esercitate dalla criminalità organizzata che, attraverso

[416] A tal fine, si vedano DINO A., "*These dead are not ours",* cit., p. 40 (versione e-book); MARMO M., *L'onore dei violenti, l'onore delle vittime. Un'estorsione camorrista del 1862 a Napoli* in *Onore e storia nelle società mediterranee*, a cura di G. Fiume, Palermo, 1989, pp. 182, 191; MASSARI M., *Mafia Violence,* cit*.,* pp. 19 e ss. (versione ebook); SANTINO U., *Violence and Mafia*, cit., p. 93; STARACE G., *Vite Violente*, cit., pp. 101 e ss.

[417] Vedi COPPOLA E**.,** GIORDANO G., GIORGI A., LO VERSO G., SIRINGO F**.,** *op.cit*., pp. 100-101. Per riuscire a rappresentare al meglio i sentimenti descritti, gli autori riportano alcune considerazioni, esternate da Tommaso Buscetta: «Quando mi presento a lei, lei deve sentire il mio peso e deve sentirlo velatamente. Io non verrò mai a minacciarla, verrò sempre sorridente e lei sa che dietro quel sorriso c'è una minaccia che incombe sulla sua testa. Io non verrò a dirle: le farò questo. Se lei mi capirà, bene; se no, ne soffrirà le conseguenze».

[418] Si veda SCAGLIONE A., *Le interviste*, cit., pp. 144 e ss.

Soprattutto in Calabria, le interviste hanno messo in luce dinamiche estorsive particolarmente violente, connotate da incendi all'azienda presa di mira, spari alle finestre dell'abitazione o all'automobile, fino a vere e proprie minacce di morte ai familiari (vedi GIANNONE F., FERRARO A.M., *Le vittime del racket*, cit., p. 121). Ciò è confermato anche da alcune indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia del Distretto di Reggio Calabria: nell'ambito del procedimento 1775/18 RGNR DDA [c.d. "De Bello Gallico"] del 2018, infatti, alcuni esponenti di spicco operanti nel quartiere di Gallico di Reggio Calabria commettevano eclatanti azioni criminose con uso di armi ed esplosivi nei confronti delle locali attività imprenditoriali durante la riscossione del c.d. "pizzo", a scopi evidentemente intimidatori. Particolare stupore ha destato il sequestro di un vero e proprio arsenale nella disponibilità degli indagati, costituito da armi ed apparecchiature per azionare a distanza gli esplosivi (vedi Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2019 [periodo 01/07/2018 – 31/12/2019], p. 1154)..

[419] Vedi COPPOLA E., GIORDANO G., GIORGI A., LO VERSO G., SIRINGO F., *op.cit*., pp. 101,105,109; GIANNONE F., FERRARO A.M., *Le vittime del racket*, cit., p. 121; GIANNONE F., FERRARO A.M., *Intervista alle vittime del racket*, cit., p.10.

un'azione lenta e corrosiva, ne acquisisce il controllo dall'interno: l'imposizione di manodopera priva di adeguata specializzazione, di forniture o di materie prime, infatti, si aggiungono al versamento periodico del pizzo, condannando l'azienda al declino.

Gli stessi imprenditori, per evitare l'esborso di cifre maggiori, sono costretti ad adottare strategie improntate alla "decrescita", diminuendo drasticamente gli investimenti e sabotando le opportunità di rilancio[420]: costretti all'invisibilità, per sopravvivere all'assoggettamento della criminalità organizzata.

Alle ripercussioni psicologiche subite dalla vittima del *racket*, quindi, si aggiungono gli ingenti danni economici e la disgregazione delle reti sociali di riferimento[421]. Tale scenario è tristemente rappresentato dalle vicende che hanno coinvolto un noto commerciante reggino, la cui Sanitaria è stata più volte distrutta dalle organizzazioni mafiose locali, dato il suo rifiuto di piegarsi alle richieste estorsive: gli insoddisfacenti esiti giudiziari, uniti all'insormontabile ritardo nell'avviamento dei meccanismi di supporto economico per le vittime dell'estorsione e dell'usura, hanno scavato una ferita ancora più profonda di quella lasciata dalle intimidazioni o dai propositi incendiari («Credeteci, le risposte non date e le pratiche ferme bruciano dentro di noi più dei proiettili»)[422]. La sensazione di abbandono da parte delle Istituzioni sembra essere un sentimento trasversale tra i commercianti minacciati, soprattutto

[420] Vedi SCAGLIONE A., *Le interviste*, cit., pp. 150-151; SCIARRONE R., *Mafie vecchie,* cit., pp. 116-117; ID., *Reti mafiose: una trappola per lo sviluppo locale* in *Relazioni pericolose. Criminalità e sviluppo nel Mezzogiorno* (a cura di R. Siebert), Soveria Mannelli, 2000, p. 57.

[421] Vedi COPPOLA E., GIORDANO G., GIORGI A., LO VERSO G., SIRINGO F., *op.cit*., pp. 105,108,109; GIANNONE F., FERRARO A.M., *Le vittime del racket*, cit., p. 121; GIANNONE F., FERRARO A.M., *Intervista alle vittime del racket*, cit., p. 14.

[422] A tal proposito, interessante appare l'intervista al commerciante Tiberio Bentivoglio, raccolta da GIORGI A., *Mai più nell'ombra. Vittime di mafia: dalla conoscenza all'intervento psicologico*, Milano, 2019, pp. 81 e ss.

in coloro che scelgono di denunciare: essa, non di rado, si traduce in una vittimizzazione ulteriore[423].

Con la consapevolezza dei forti limiti che si presentano dinnanzi all'offerta di un percorso di giustizia riparativa che coinvolga una persona la cui esistenza è stata radicalmente stravolta dal contatto con la criminalità organizzata e tenendo sempre a mente la necessità di procedere ad una valutazione quanto più possibile individualizzata delle singole vicende, pare opportuno avviare una riflessione sulle ricadute positive che un'esperienza di questo tipo può produrre nelle vittime del *racket.* Con riferimento ai sentimenti di sfiducia e risentimento nutriti nei confronti delle Istituzioni, uno dei benefici assicurati dallo svolgimento di un'esperienza riparativa è quello dell' *empowerment*. Ancora, i destinatari delle azioni criminali potrebbero trovare conforto nel ricevere delle risposte rispetto ad alcuni interrogativi che, spesso, rimangono insoluti *(«Perché proprio io? Cosa ho fatto? Perché la mia azienda è stata presa di mira?»*). A tal fine, una modalità adeguata appare il dialogo riparativo, nella forma di *conference group*: innanzitutto perché, per la sua composizione allargata, esso consentirebbe l'adesione di membri delle Istituzioni, di familiari e di associazioni del Terzo Settore impegnate nell'azione di supporto alle vittime del *racket* e della criminalità organizzata. Proprio la partecipazione estesa ai membri della società civile potrebbe essere risolutiva rispetto alla sensazione di abbandono esternata dagli imprenditori, consentendo di fare emergere le vulnerabilità in un ambiente più accogliente e protetto. Specialmente

[423] Vedi GIANNONE F., FERRARO A.M., *Le vittime del racket*, cit., p. 124; GIORGI A., *op. cit*., p. 80. Per Bentivoglio, «spesso si diventa più vittima dopo la denuncia» in quanto, alla lentezza della macchina giudiziaria e al mancato supporto dell'azione statale, si aggiunge l'allontanamento della cerchia famigliare e amicale, per paura di ritorsioni (GIORGI A., *op.cit*., p. 88).

laddove i legami sociali sono indeboliti (come si vedrà nel §4.2 *a*), lo svolgimento di *restorative practices* allargate alla collettività, che abbiano come esito la predisposizione di specifici accordi, può perseguire obiettivi di rafforzamento della coesione sociale: si pensi, ad esempio, ad accordi che prevedano la costituzione di parte civile dei Comuni interessati da processi penali incentrati su attività estorsive, come segno tangibile di solidarietà nei confronti dei commercianti colpiti; ancora, alla concessione di strutture apposite in cui istituire centri di ascolto e sostegno (i c.d. "ambulatori anti-usura") o alla sottoscrizione di "patti per la legalità" che coinvolgano anche i giovani e le scuole, in un'azione di contrasto orientata alla c.d. "prevenzione primaria" [424].

4.1 d) L'omicidio mafioso.

Nella categoria delle vittime del reato, conformemente alle indicazioni fornite nella Direttiva 2012/29/UE[425], all'art 42 lett. *b)* del D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 sono stati inclusi anche i familiari della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che, conseguentemente all'evento-morte, hanno subito un danno[426].

[424] Gli spunti di azione sono stati estrapolati dall'interessante analisi condotta sul tema da LA SPINA A., *Mafia, legalità debole e sviluppo del mezzogiorno*, Bologna, 2005, pp. 141 e ss.

[425] Il riferimento va all'art. 2., comma 1, lett. a, ii che, includendo nella categoria delle vittime di reato anche i familiari, recita: «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

[426] Con riferimento al familiare, definito dall'art 42 lett. d) del D. lgs. 150/2022, è stato sottolineato come la nozione fornita dal Decreto legislativo goda di maggiore autonomia rispetto alle indicazioni fornite dalla legge delega, tanto da includere tra i soggetti ammessi a partecipare

È possibile, tuttavia, segnalare un ampliamento di tutela rispetto a quanto previsto dal Considerando n.19 della Direttiva citata, che suggerisce agli Stati membri di stabilire procedure per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti garantiti dalla stessa: infatti, alla lettera *d)*, l'art. 42 del D.lgs. 150/2022 menziona una vasta e dettagliata gamma di persone, includendo anche la parte di unione civile o la persona legata alla vittima o all'autore di reato da un vincolo affettivo stabile, privilegiando una lettura sostanziale, basata sulla relazione di fatto intrattenuta[427]. Di conseguenza, tali soggetti sono legittimati a prendere parte alle pratiche di giustizia riparativa, anche a quelle allargate come i *circles*. Siffatta evenienza risulta particolarmente importante per i familiari delle vittime di mafia che, come abbiamo in precedenza osservato, scontano un isolamento di tipo relazionale e una condizione di sofferenza e abbandono. Le ricerche svolte da alcuni studiosi dell'Università di Palermo su un campione di vittime innocenti di mafia provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia, a circa 20 anni dall'omicidio di un congiunto o familiare, hanno messo in luce come i traumi psicologici riportati a seguito della perdita subita abbiano tratti comuni a quelli degli "*homicide survivors*" tradizionali: si tratterebbe, infatti, di un "*never ending trauma*", per le gravi e invalidanti conseguenze a

a percorsi di giustizia riparativa anche i familiari dell'autore di reato (vedi BONINI V., *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 731). Si ritiene che ciò sia dovuto, principalmente, all'influenza del principio di eguale considerazione degli interessi delle parti, richiesto al punto 15 della Racc. 2018 (8). Sulla stessa linea, si pone anche l'art. 1,§ 2 della CM/Rec (2023)2 sui diritti, i servizi e l'assistenza alle vittime di reato.

[427] Così MAGGIO P., *Giustizia riparativa e sistema penale nel Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150. Parte II: «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, p. 13 in https://www.sistemapenale.it/it/articolo/maggio-giustizia-riparativa-e-sistema-penale-nel-decreto-legislativo-10-ottobre-2022-n-150-parte-ii-disciplina-organica-e-aspetti-di-diritto-processuale ; PARLATO L., *La giustizia riparativa*, cit., p. 278.

lungo termine sul benessere psico-fisico personale e familiare[428]. In particolare, è stata riscontrata la presenza dei sintomi caratteristici di un disturbo da stress post-traumatico nei familiari che erano insieme alla vittima al momento del delitto o dopo l'omicidio: il ricordo dell'immagine del corpo dilaniato ed esanime del proprio caro si è tramutata in un pensiero intrusivo ed ossessivo, un macigno che ostruisce uno sviluppo armonioso della propria identità[429].

L'omicidio che si consuma in un contesto ad alta densità mafiosa assume connotati specifici, dovuti alle peculiarità simboliche del gesto, il più delle volte compiuto per sancire la supremazia della cosca sul territorio[430]. Ad esso, infatti, è sotteso un messaggio di minaccia rivolto all'intera Comunità, oltre alla finalità esplicita di eliminare la vittima designata[431].

Se ciò è vero per molte delle uccisioni che coinvolgono membri della società civile (si pensi ai rappresentanti delle forze dell'ordine, attivisti politici, giudici o, più semplicemente, gente comune che non si è piegata alle logiche criminose), esponenti della cosca di riferimento (come per le sparizioni delle donne che intrattengono relazioni extra-coniugali) o di quella rivale (allorquando, ad esempio, è in corso una «faida»), nondimeno si segnala un'ampia casistica giurisprudenziale sulle vittime accidentali, "effetti collaterali" di un regolamento di conti.

---

[428] CANNIZZARO G., GIORDANO C*., op.cit*., § 2*, La letteratura sui survivors*.

[429] CANNIZZARO G., GIORDANO C., *op. cit*., § 3.1.1. *Ricadute psicologiche e/o psicopatologiche dell'omicidio sui survivors.*

[430] Per BALLONI A., *Omicidio e sottocultura della violenza* in *Criminologia applicata* (a cura di A. Balloni, R. Bisi, R. Sette), Padova, 2019, p. 204, l'omicidio di stampo mafioso rappresenterebbe un classico caso di omicidio mosso da una sottocultura della violenza. Si vedano anche BEATRICE F., *Scritti sulla Camorra. Inchiesta giudiziaria e scienze sociali nello studio della criminalità organizzata,* a cura del Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione del Dipartimento di Scienze Sociali, Univ. Federico II, Napoli, 2021, pp. 82 e ss.; CANNIZZARO G., GIORDANO C., *op. cit*., § 1. *Introduzione*;

[431] CIAPPI S., SCHIOPPETTO G., ROVERSELLI M., *op. cit*., p. 226.

Pur trattandosi di episodi molto eterogenei tra loro, permangono nei *survivors* sensazioni comuni, di profonda sfiducia verso la collettività, spesso evitante e non accogliente; le Istituzioni, poi, vengono percepite estremamente lontane e incapaci di assolvere a pieno gli obblighi di tutela nei confronti dei cittadini uccisi, oltre che di protezione degli stessi familiari delle vittime[432]. Come è stato illustrato dalla letteratura scientifica che si è occupata di tale ambito, in effetti, l'omicidio mafioso provoca una frattura molto ampia che scende in profondità, fino ad intaccare la memoria pubblica della Comunità locale, non limitandosi alle perdite umane, né ai costi subiti dai familiari delle vittime (soprattutto sul piano infra-psichico)[433].

Ne discende che, soprattutto per i familiari delle vittime di omicidio di stampo mafioso, è difficile trovare la spinta per avviare un percorso riconciliativo: da un lato, mancherebbero i presupposti per instaurare un dialogo improntato al riconoscimento dell'altro; d'altra parte, non di rado, a causa di esiti giudiziari inconcludenti, manca un responsabile in carne ed ossa con cui avviare un confronto.

Malgrado la sussistenza di concreti limiti legati all'avvio volontario di un percorso di giustizia riparativa in casi di questo tipo, nel panorama italiano è possibile segnalare dei singoli episodi che sembrano seguire una logica diametralmente opposta. Nella consapevolezza che le vicende umane non sono comparabili tra loro

[432] Vedi CANNIZZARO G., GIORDANO C., *op. cit*., § 2. *La letteratura sui survivors*; § 3.1.1. *Ricadute psicologiche e/o psicopatologiche dell'omicidio sui survivors*; GIORGI A., *op.cit*., pp. 80; 130 e ss.

[433] Si vedano sul punto CASTELLANO C., ZACCARIA A., *Community, Violence and Memories. The case of Ottaviano* in *Mafia Violence: Strategies, Representation, Performances* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019, pp. 263, 266 (versione ebook); CIAPPI S., SCHIOPPETTO G., ROVERSELLI M., *op. cit*., p. 226.

e che, pur condividendo vissuti simili, le sensibilità degli individui sono estremamente differenti, essi saranno oggetto di una breve disamina: agli occhi di chi scrive, infatti, rappresentano dei varchi importanti verso la costruzione di approcci nuovi al tema della riflessione sul fatto criminoso, nei responsabili di reati di stampo mafioso.

Per alcuni avvenimenti che hanno segnato tragicamente la storia del nostro Paese (il riferimento va all'uccisione del magistrato Paolo Borsellino), rispetto ai quali è stata a lungo ricercata una verità processuale, si è fatto strada il desiderio di condividere il dolore con chi lo aveva direttamente provocato e di andare oltre una visione retributiva, accordando una possibilità di trasformazione anche agli appartenenti alla criminalità organizzata. Sebbene non siano pienamente riconducibili ad un modello tradizionale di *restorative practices*, negli incontri tra Fiammetta Borsellino e i fratelli Graviano la prospettiva poc'anzi enunciata si è manifestata in uno stato embrionale[434]. Ancora, un vero e proprio percorso di giustizia riparativa presso il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione del Comune di Milano, sottoforma di mediazione con vittima aspecifica, è stato quello intrapreso da Paolo Setti Carraro[435], che in un recente contributo ha affermato: «Al perdono preferisco la trasformazione reciproca attraverso il lavoro di confronto e di dialogo»[436]. Si tratta

[434] Sull'argomento, per maggiori informazioni, vedi: https://www.ildubbio.news/2018/11/11/fiammetta-borsellino-a-parma-incontra-i-detenuti-per-mafia/; https://www.ildubbio.news/2019/05/07/fiammetta-borsellino-lergastolo-va-rivisto.

[435] Paolo Setti Carraro è il fratello di Emanuela, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisa nel 1982 nell'attentato di Via Carini, a Palermo, assieme al marito.

[436] Le riflessioni di Paolo Setti Carraro, racchiuse nello scritto "Giustizia Riparativa, Setti Carraro: «La trasformazione vale più del perdono», del 12 Gennaio 2023, possono essere consultate al seguente link: https://lavialibera.it/it-schede-1231-giustizia_riparativa_paolo_setti_carraro_nuovo_percorso .

di un'attestazione importante, che sottende il valore dialogico e trasformativo della giustizia riparativa: nell'esperienza di Setti Carraro, infatti, emerge non soltanto la valenza responsabilizzante del percorso per colui che ha commesso il reato, fondamentale per il suo riavvicinamento ad un orizzonte di regole sociali condivise e al superamento di una cultura mafiosa che annichilisce l'essere umano e disprezza il "bene comune"; è possibile scovarci dentro, anche, una modalità per superare la prigionia di dolore e risentimento dietro la quale spesso la vittima è trincerata; una chiave per approdare ad una narrazione di Sé capace di andare oltre il trauma del delitto, senza che ciò significhi dimenticare quanto accaduto, disonorando la memoria dei propri cari[437].

Sul versante calabrese poi, spicca il caso del fotografo Lollò Cartisano, coinvolto in un sequestro di persona per scopi estorsivi, in seguito al quale ha trovato la morte[438]. Questa storia è molto peculiare

[437] «La nostra sofferenza, anziché essere un'esperienza transitoria da superare, diviene uno stato in cui installarsi, come unica identità residua di una relazione affettiva perduta. Il reciproco riconoscimento di vittime, basato sulla fiducia, rischia di trasformare la solidarietà umana tra noi naturale in un legame acritico, che pretende identità di vedute, pena il tradimento di un patto tra umani sofferenti. Esiste un concreto rischio di chiusura identitaria, che ostacola il rimodellamento delle nostre relazioni e della nostra quotidianità. Occorre viceversa ritrovarsi come persona autonoma, allontanandoci dalla vittima oggettiva che siamo stati. Emanciparsi dall'identità vittimaria ci rende capaci di divenire responsabili del nostro futuro e del nostro destino. Guardando lucidamente ai fatti, non siamo noi le vittime, noi siamo vivi e proprio per questo in grado di agire per cambiare il nostro presente ed il nostro futuro. Il rancore è un sentimento ben noto a ciascuno di noi, parte delle nostre emozioni passate e presenti. Poiché si nutrono reciprocamente, il rancore si associa spesso al desiderio di afflizione del reo, che trasforma quest'ultimo in vittima, circondandolo di un'aura di valore che non ha. Il rancore è autodistruttivo e contemporaneamente rappresenta una resa, l'accettazione dell'impossibilità di riorganizzare la propria esistenza dopo il trauma, lasciandoci ingabbiati nel nostro passato. È noto che qualcuno di noi è passato da questa forma di dipendenza emotiva ad altre forme di dipendenza, in una folle spirale autodistruttiva. Lo sforzo più grande che ci è richiesto è quello di riparare la nostra perdita senza rimuoverla ed al tempo stesso senza replicare l'offesa subita col desiderio di vendetta.».

[438] Dal giorno del sequestro, il 22 luglio 1993, i familiari non avevano ricevuto alcuna notizia, pur avendo pagato il riscatto. La figlia Deborah, per dieci lunghi anni, ha pubblicato delle lettere aperte ai rapitori del padre, al fine di conoscere la sorte a cui era stato destinato. Finalmente, nel 2003, uno dei sequestratori fornisce una risposta sul quotidiano Avvenire, invocando il perdono della famiglia e svelando il luogo esatto in cui avrebbero potuto ritrovare il corpo.

in quanto la riconciliazione avviene nella sua forma più intima, quella del perdono[439]. Inoltre, nella replica della figlia Deborah ai sequestratori sono presenti tutti gli elementi che connotano le pratiche riparative: l'incontro; lo *storytelling*; il dialogo; il riconoscimento dell'altro; l'auto-responsabilizzazione del reo[440].

In una prospettiva meramente teorica, le pratiche riparative che meglio potrebbero adattarsi a situazioni di questo tipo sembrano essere quelle della mediazione con "vittima surrogata" (laddove la vittima specifica del reato non sia più in vita o, comunque, non intenda prestare il proprio consenso all'avvio dell'incontro), delle scuse formali o, allorché l'autore di reato non sia stato accertato, i *Victim Impact Panels*. Appare opportuno aggiungere a questo elenco, tuttavia, anche forme allargate di *circles*, per attenuare il senso di abbandono da parte della collettività e sfiducia nelle Istituzioni.

[439] A riprova che gli esiti riparativi possono essere notevolmente differenti nonostante la condivisione di vissuti e sentimenti comuni, ci sembra utile riportare le considerazioni personali di Setti Carraro sul perdono: «Il perdono prescinde dall'avvenuto manifesto cambiamento, non è per definizione condizionale**.** Come se il perdono fosse un doveroso risarcimento da parte dei familiari delle vittime, utile a saziare le aspettative di pacificazione degli spettatori, irrispettose dei tormenti e dei percorsi personali. Il perdono, la rinuncia volontaria al diritto al risarcimento come manifestazione di potere su di sé, può solo attenere alla sfera personale e tale rimanere nella massima discrezione, avvolto dal silenzio. Al perdono preferisco la trasformazione reciproca attraverso il lavoro di confronto e di dialogo».

[440] Con riferimento a quest'ultimo aspetto, densi di significato appaiono alcuni passaggi dello scambio epistolare: «Non ci è stato restituito nostro padre vivo ma ora tu ci restituisci, insieme con le sue povere ossa, una certezza nuova: quella che la sua vita non è stata immolata invano. La sua vita, unita a questi dieci interminabili anni del nostro patire è stata offerta perché nel cuore stesso di un carceriere di 'Ndrangheta potesse nascere questa sete di perdono. Il coraggio di chiedere perdono. Questo coraggio comporta una vera forza di conversione per condurre a un reale cambiamento di vita, che porta ad assumersi le proprie responsabilità»

4.1 e) Prospettive di intervento sul versante delle vittime.

Alcune peculiarità, tipiche delle vittime di fenomeni criminali di stampo mafioso o terroristico, impongono una tutela ad ampio spettro, che prescinde dalle pretese risarcitorie avanzate nel processo penale[441].

Allo scopo di garantire varie forme di tutela extra-processuale, dunque, la Direttiva 2012/29/UE prescrive che vengano forniti dei servizi di assistenza alle vittime (differenziandoli in generici e specifici), in funzione delle necessità della vittima e per un congruo periodo di tempo, dopo il procedimento penale. I servizi di assistenza generica dovrebbero essere garantiti in maniera omogena dagli Stati membri, per evitare limitazioni alla loro fruibilità. Per ciò che concerne i servizi di assistenza specialistica, poi, la Direttiva li rende operativi principalmente nei confronti delle vittime di reati gravi: la finalità, quindi, sarebbe quella di assicurare maggiore protezione alle vittime considerate più vulnerabili. A tal fine, il *Considerando* n.38

[441] Si veda RIVERDITI M., *Le vittime dei delitti di usura, mafia e terrorismo: tutela specifica e problematiche di contesto* in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2017, p. 329. L'autore, prendendo atto della conformazione collettiva che la vittima può assumere in tali tipologie delittuose, ritiene che forme di assistenza di tipo extra-processuale, per simili categorie di reato, possano contribuire al soddisfacimento di diverse esigenze: da un lato, eviterebbero di investire il processo penale di torsioni "vittimo-centriche"; dall'altro, la vittima di reato potrebbe beneficiare di un ristoro economico certo, senza subire le pressioni della macchina processuale. Tuttavia, come sottolinea l'autore, i sussidi economici esistenti, subordinando l'accesso ad una rigida selezione dei destinatari, rischiano di creare situazioni discriminatorie tra appartenenti ad una medesima categoria, oltre a non ricoprire la variegata gamma di esigenze manifestate dalle vittime di criminalità organizzata, così come auspicato dalla Direttiva 12/29/UE (*Ivi*, pp. 331, 332).

della Direttiva richiede che i servizi di assistenza specialistica siano basati su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e il loro ambiente sociale allargato. Attraverso variegate forme di assistenza (medica, legale, psicologica, logistica), gli operatori del settore dovrebbero essere capaci di accompagnare la vittima in tutto il percorso riabilitativo, fino al superamento del trauma. Tali aspetti, poi, vengono ulteriormente recepiti e perfezionati agli articoli 8 e 9 della Direttiva: per i servizi specialistici, in particolare, l'art. 8 precisa che debbano avere carattere gratuito, riservato e operare nell'interesse della vittima; a tal fine, è compito degli Stati membri adoperarsi per istituire tali servizi in aggiunta a quelli di tipo generale o come parte integrante di essi. L'art. 9 ne illustra, invece, il contenuto: un ruolo centrale assumono le informazioni che gli operatori forniscono alla vittima durante i primi contatti, sia relativamente alla partecipazione al processo penale, sia per ciò che concerne gli aspetti relativi al risarcimento del danno, sia infine, sulla fruibilità dei servizi specialistici più adeguati al caso di specie. Con riferimento a questi ultimi, spetta agli operatori dei centri di assistenza alle vittime fornire sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico e consigli relativi ad aspetti finanziari derivanti dal reato. È di immediata evidenza come, nel nostro Paese, tale punto della Direttiva sia stato recepito in modo del tutto inadeguato e insufficiente: gli unici servizi per le vittime esistenti e, per altro, diffusi in maniera disomogenea sul

territorio, sono i centri anti-violenza[442]. Come è stato correttamente osservato, in mancanza di servizi di assistenza alle vittime, i Centri di giustizia riparativa recentemente istituiti dal d.lgs. 150/2022 rischiano un depotenziamento ancor prima di essere inaugurati, dal momento che mancherà nelle vittime di reato un supporto nelle forme dell'intervento psicologico e dell'affiancamento, momenti preparatori all'eventuale percorso dialogico di tipo riparativo[443].

Per le vittime di reati violenti come quelli di stampo mafioso, in particolare, i servizi di ascolto e supporto psicologico rimangono un bisogno che lo Stato non riesce a soddisfare efficacemente. Ciò è emerso da indagini effettuate dall'Università di Palermo, su un campione di vittime di mafia siciliane e calabresi: molti degli intervistati hanno affermato che ai sussidi di natura economica avrebbero di gran lunga preferito servizi specialistici che li aiutassero ad attraversare l'evento traumatico [444], percependo la loro mancanza come ulteriore indice di abbandono da parte delle Istituzioni[445].

Garantire questo tipo di assistenza in maniera gratuita, attraverso l'ausilio di esperti nel trattamento delle vittime di reati violenti di stampo mafioso, potrebbe avere effetti decisamente positivi sulle vittime della criminalità organizzata, in termini di

---

[442] Si vedano, sul punto: BONINI V., *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa. Il quadro e la cornice* in *La Legislazione Penale* del 15.06.2021, p. 23; BOUCHARD M., *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi* in https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-riparativa-vittime-e-riforma-penale-osservazioni-alle-proposte-della-commissione-lattanzi , §5.

[443] Vedi BOUCHARD M., *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, cit., § 4.

[444] CANNIZZARO G., GIORDANO C., *Sopravvivere all'omicidio di un familiare. I costi psichici della violenza mafiosa in Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di straordinaria follia* (a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso), Milano, 2017, § 3.1.3. *I risultati del lavoro con i survivors. Il punto di vista dei survivors sul supporto psicologico*.

[445] CANNIZZARO G., GIORDANO C., *op. cit.,* § 3.1.3 *I risultati del lavoro con i survivors. Il punto di vista dei survivors sul supporto psicologico*; GIORGI A., LO VERSO G., CALVARESE L., *Assistance* in *Mai più nell'ombra. Vittime di mafia. Dalla conoscenza all'intervento psicologico*, Milano, 2019, pp. 131, 132, 133.

superamento del trauma e di costruzione di una progettualità futura[446].

Allo stato attuale, protocolli per il sostegno psicologico delle vittime di criminalità organizzata sono attivi per i testimoni di giustizia: nei confronti di questa categoria, infatti, è la stessa legge nazionale ad assicurare interventi terapeutici adeguati, su richiesta degli interessati e previo consenso[447]. Con riferimento alle vittime del *racket* e dell'usura, invece, la copertura normativa rimane ancorata al livello regionale: in questo ambito ogni Regione ha la possibilità di fornire assistenza psicologica tramite enti associati, usufruendo di fondi statali; inoltre, sotto questo profilo, un ruolo centrale sembra essere detenuto dal Comitato per le vittime di usura e del *racket* che tra i progetti finanziati nel corso degli anni, ha incluso anche iniziative di questo tipo[448].

In conclusione, un'attività preparatoria di assistenza alle vittime, sotto il profilo psicologico, consentirebbe al *survivor* (non più inchiodato alla memoria dell'evento traumatico ma incoraggiato nella propria evoluzione personale) di affrontare in maniera più

[446] CANNIZZARO G., GIORDANO C., *op. cit*., § 3.1.3 *I risultati del lavoro con i survivors. Il punto di vista dei survivors sul supporto psicologico.*

Estremamente rilevanti, ai nostri fini, sono anche le proposte di A. Giorgi che, assieme ad altri studiosi dell'Università di Palermo, ha sviluppato un modello di intervento psicologico con le vittime di mafia, strutturato su più livelli e finalizzato alla comprensione e al superamento delle dinamiche che si attivano nel corso del processo di vittimizzazione. Per maggiori informazioni si vedano GIORGI A., *Mai più nell'ombra. Vittime di mafia. Dalla conoscenza all'intervento psicologico*, Milano, 2019, pp. 109 e ss.

[447] In casi simili, infatti, viene attivata da parte del Servizio Centrale di Protezione una Sezione di Assistenza Psicologica, che affianca il testimone ed eventualmente anche i familiari dello stesso, sin dall'inizio del programma di protezione. Nel caso in cui la Sezione sia impossibilitata a fornire il servizio richiesto, è istituita una rete di contatti con specialisti di strutture pubbliche assistenziali e terapeutiche, alle quali le vittime possono fare riferimento sotto il competente controllo degli psicologi del Servizio Centrale. Per maggiori informazioni si veda la Relazione del Gruppo di lavoro in materia di misure di protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia dal titolo "Per una nuova frontiera della protezione di testimoni e collaboratori di giustizia", p. 45 e ss., consultabile al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/att00099.pdf

[448] Per ulteriori informazioni si veda GIORGI A., *op. cit*., p. 268.

consapevole e, si auspica, libera da sensi di colpa, la scelta di intraprendere un percorso di giustizia riparativa con l'autore dell'offesa, attenuando il rischio di una vittimizzazione ulteriore.

Per altro, la presenza di un doppio livello di tutela (assistenziale e riparativo) per la vittima di reato, agevolerebbe l'attivazione di un *network* virtuoso all'interno dei territori ad alta densità mafiosa, attenuando la sensazione di abbandono.

È bene in ogni caso precisare che, tra i servizi di assistenza alle vittime e quelli di giustizia riparativa, non vi è sovrapposizione né commistione: infatti, alla Giustizia riparativa non è riconducibile alcuna valenza terapeutica[449]: seppure, tra le finalità del paradigma riparativo, emerga la cura dell'altro e della relazione con l'altro, la nozione di "cura" va rapportata ad alcuni passaggi qualificanti dei percorsi riparativi quali il discernimento, l'ascolto empatico e l'agire cooperativo[450]. La prospettiva della *restorative justice*, infatti, è incentrata sul riconoscimento della dignità umana e sull'assunzione di responsabilità per le conseguenze derivanti dal reato: per tale ragione, soprattutto in conflitti asimmetrici che coinvolgono vittime vulnerabili, occorre procedere ad una valutazione attenta e individualizzata del caso e delle parti coinvolte; ancora, prendersi cura in una prospettiva riparativa significa accogliere la persona e la sua narrazione nella complessità e unicità che la contraddistingue, attraverso un ascolto non giudicante del suo vissuto e, infine, un'azione responsabile e cooperativa, in cui la riparazione si modella sui bisogni della vittima[451].

[449] Così MANNOZZI G., MANCINI R., *La giustizia accogliente*, Milano, 2022, pp. 41, 52.
[450] MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., p. 42.
[451] MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., pp. 46 e ss.

4.2 La Comunità nei territori ad alta densità mafiosa.

Nel paradigma riparativo trova spazio anche la Comunità, parte integrante del tessuto relazionale lacerato dall'offesa. Quando la collettività prende in carico i bisogni di chi è coinvolto in un conflitto, ricercando e mettendo in atto soluzioni che promuovano il ripristino delle relazioni, incoraggia lo sviluppo di una "giustizia di prossimità" o *neighborhood justice*[452].

Sebbene tra gli studiosi non ci sia univocità di vedute su cosa debba intendersi per "Comunità"[453], nelle fonti internazionali in materia di giustizia riparativa il suo profilo soggettuale viene considerato secondo molteplici prospettive: può assumere una veste statica, se considerata esclusivamente in funzione del trauma subito (si parla, in tal senso, di "Comunità vittimizzata"), o essere attore dinamico nei percorsi riparativi, orientata alla promozione del benessere collettivo[454]. Non a caso, questo secondo aspetto viene accuratamente valorizzato dalla Racc. (2018)8 laddove si afferma,

[452] MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit.*, p. 41.

[453] Nella *Relazione Illustrativa*, cit., p. 372, si chiarisce come coloro che danno corpo alla comunità, nelle pratiche riparative, siano non soltanto persone fisiche come i familiari della vittima o dell'autore dell'offesa, ma anche membri della società civile ed enti pubblici o privati.

Per un'analisi più approfondita, si rimanda a ROMUALDI G., *Giustizia riparativa e comunità. Riflessioni a margine della riforma Cartabia*, Napoli, 2023, p. 63.

[454] Vedi DIGHERA B., LIZZOLA I., *Comunità territoriali e relazioni riparative* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, a cura di P. Patrizi, Roma, 2018, p. 142; MANNOZZI G., MANCINI R., *op.cit*., p. 43; PATRIZI P., LEPRI G.L., LODI E., *Una giustizia riparativa "positiva"* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, a cura di P. Patrizi, Roma, 2018, p. 62; PATRIZI P., LEPRI G.L., LODI E., DIGHERA B., C*omunità territoriali riparative e relazionali: dall'inclusione al benessere* in *Minorigiustizia*, 2016, 1, pp. 87 e ss.

tra i *Considerando*, che la Giustizia Riparativa potrebbe aumentare la consapevolezza circa l'importante ruolo degli individui e della collettività nel prevenire e nel rispondere alla devianza e ai conflitti a essa associati; o, ancora, che le comunità locali possono offrire un contributo fattivo nel ripristino della pace e nella realizzazione dell'armonia sociale e della giustizia[455]. La funzione di strumento di inclusione e pacificazione sociale è rimarcata pure dall'art. 5 della Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia Riparativa in materia penale del 13 e 14 dicembre 2021, in linea con quanto perseguito dall'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 16 dell'ONU[456]. Nel nostro ordinamento, questo aspetto trova riconoscimento nell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale richiamati dall'art. 2 della Costituzione[457]. Attraverso il ruolo partecipativo della Comunità, quindi, la giustizia riparativa in materia penale non si risolve in una gestione privata delle controversie tra i soggetti coinvolti, ma contribuisce a promuovere un senso di sicurezza collettivo[458].

Nel D.lgs. n. 150/2022, la Comunità assume un ruolo significativo nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, in linea con le prescrizioni internazionali, come dimostra l'art 43 lett. c); inoltre, il comma 2 dello stesso articolo, tra le finalità della Giustizia Riparativa, menziona la ricostruzione dei legami con la Comunità: ciò può avvenire all'esito di un programma riparativo,

[455] La funzione di partecipazione attiva della Comunità, in qualità di attore sociale, viene altresì sottolineata nella *Relazione illustrativa*, cit., p. 372.

[456] Per la consultazione dei documenti citati, si rimanda ai seguenti link: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3; https://rm.coe.int/venice-ministerial-declaration-eng-4-12-2021/1680a4df79 .

[457] BORTOLATO M., *La disciplina organica della Giustizia Riparativa* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen*., 2022, 3, p. 1261.

[458] Così la *Relazione illustrativa*, cit., p. 372.

attraverso l'assunzione di impegni comportamentali anche pubblici, o rivolti alla comunità, secondo quanto previsto dall'art 56 comma 2.

È di immediata evidenza dunque come, anche agli occhi del legislatore nazionale, la Comunità venga in considerazione in una veste dinamica, che può assumere forme differenti a seconda degli snodi del programma riparativo: attrice sociale nei percorsi di pacificazione o destinataria di interventi di riparazione. Nel primo caso, si assiste al massimo livello di espansione delle potenzialità riparative legate alla gestione del conflitto: nell'immediato, la collettività può adottare azioni di supporto e di protezione nei confronti delle vittime e talvolta dello stesso autore dell'offesa, tramutando gli effetti stigmatizzanti della vergogna in uno stimolo per attivare una riflessione critica, seguita dall'assunzione di responsabilità; ancora, durante pratiche riparative di tipo allargato (è il caso dei *family group conferencing*), la Comunità può, insieme alle altre componenti, presentare proposte in relazione all'oggetto dell'accordo e, soprattutto, assumere un ruolo di supervisore dello stesso durante la fase di *follow-up*[459]. Nella seconda evenienza, invece, l'essenza dialogica viene edulcorata: si pensi alle azioni risarcitorie da parte di persone giuridiche o alle misure di comunità come i lavori socialmente utili, dalla natura non pienamente *restorative*[460].

Partendo da queste premesse e calandole nei contesti territoriali permeati dalla presenza invisibile e opprimente della criminalità organizzata ci si è domandati in che modo sia possibile vivificare il

[459] BOLÌVAR D., AERTSEN I., *Victims and Restorative Justice*, *op. cit*., p. 54; MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., pp. 279,280; MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., pp. 47,48; ROMUALDI G., *op. cit*., pp. 67,68.

[460] MANNOZZI G., MANCINI R., *op.cit*., pp. 45,46; ROMUALDI G., *op. cit*., pp. 69,70.

ruolo partecipativo della collettività e se, a tal fine, la giustizia riparativa possa stimolare forme di convivenza sociale orientate al rispetto reciproco. Non bisogna dimenticare, a tale proposito, che la Comunità assume uno *status* ambivalente nei contesti territoriali presi in esame: da un lato, la presenza mafiosa annichilisce ogni speranza di progresso ed evoluzione dei suoi membri, come verrà illustrato più avanti; dall'altro, tuttavia, la stessa società civile attua comportamenti di esclusione nei confronti delle vittime di reato, allontanandole e stigmatizzandole (soprattutto a seguito della denuncia sporta da queste ultime), condannandole così ad uno stato permanente di isolamento sociale[461].

Senza dubbio, un primo dato da tenere in considerazione è che, nella gerarchia di (dis)valori che caratterizzano il *sentire mafioso*, il "Noi familiare" assume netta prevalenza trattandosi, come si è cercato di dimostrare nei paragrafi precedenti, dell'unica istituzione sociale riconosciuta dall'associato, alla quale è avvinto da vincoli di protezione. Ne discende che una più ampia forma di partecipazione sociale viene ostacolata e guardata con disprezzo dal momento che, a prevalere, è la tendenza all'assoggettamento e alla prevaricazione nei confronti di ciò che è estraneo al gruppo criminale di riferimento: qualsiasi tentativo di transizione verso la *polis*, dunque, sembra essere destinato in partenza a fallire, soffocato dalla dimensione familistica[462]. Di fondo, infatti, la cultura mafiosa osteggia il

[461] Così CANNIZZARO G., GIORDANO C., *op. cit*., § 2. *La letteratura sui survivors*; § 3.1.1. *Ricadute psicologiche e/o psicopatologiche dell'omicidio sui survivors*; GIANNONE F., FERRARO A.M., *Intervista alle vittime del racket*, cit., p. 14; GIORGI A., *op.cit*., pp. 80; 130 e ss.

[462] Si vedano CASARRUBEA G., BLANDANO P., *L'educazione mafiosa. Strutture sociali e processi d'identità*, Palermo, 1991, pp. 138,141; DI MARIA F., LO PICCOLO C., *Lo straniero e i marziani. Istituzioni e pentiti di mafia tra appartenenza ed estraneità* in *La Polis Mafiosa. Comunità e crimine organizzato* (a cura di F. Di Maria), Milano, 2005, pp. 18, 19; FIORE I., *La famiglia nel "pensare mafioso"* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Milano, 1998, pp. 56,57; GIORGI A., *op.cit*., pp. 73,74 e ss.

cambiamento promuovendo una continuità dei codici identificativi e delle reti sociali di appartenenza, piuttosto che un atteggiamento di apertura alla diversità. Ne deriva che, nell'affiliato alla criminalità organizzata, l'agire improntato al soddisfacimento di interessi particolaristici prevale sulla cooperazione sociale, volta ad accrescere il capitale sociale e il senso di comunità[463].

Disconoscendo i valori di prossimità, partecipazione e cura di cui la Comunità si fa portatrice, le organizzazioni criminali di stampo mafioso degradano la sua essenza relazionale. Il mafioso replica un modello di mancato sviluppo improntato sulla costruzione di reti di relazioni parassitarie, depauperanti, falsamente fiduciarie e totalmente strumentali, dal momento che hanno come unico scopo l'incremento del potere del gruppo criminale di riferimento, attraverso il controllo del territorio e la capacità di instaurare scambi relazionali con la c.d. "area grigia"[464]. L'orizzonte di significato proprio della criminalità organizzata, quindi, è limitato al "Territorio", che rappresenta il luogo del mantenimento del consenso, degli affari e del potere, testimone passivo del costrutto identitario dei *clan*[465].

---

[463] Vedi DI MARIA F., LAVANCO G., *Psicologia del cambiamento e crisi del sistema mafioso* in *La Polis Mafiosa. Comunità e crimine organizzato*, a cura di F. Di Maria, Milano, 2005, pp. 110, 115, 121; SCHERMI M., *Elementi di Pedagogia Mafiosa* in *Crescere alle mafie. Per una decostruzione della pedagogia mafiosa*, a cura di M. Schermi, Milano, 2016, pp. 124, 139.

[464] GIORGI A., D'ANGELO C., CALANDRA F., *Lo sviluppo della persona in contesti mafiosi: il ruolo dei beni relazionali* in *Narrare i gruppi,* vol. 9., n° 1-2, Aprile 2014, p. 137.

Con riferimento alla delimitazione della c.d. "area grigia", interessanti appaiono le considerazioni di SCIARRONE R., in *Complici, soci e alleati. Una ricerca sull'area grigia della mafia* in *Studi sulla questione criminal*e, fascicolo 1, Gennaio-Aprile 2012, p. 66; ID., *L'area grigia delle mafie. All'ombra di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra*, *il Mulino*, Fascicolo 3, Maggio-Giugno 2011, p.397 e ss.

[465] Vedi DI MARIA F., LAVANCO G., LO PICCOLO C., *Senso e significato nell'organizzazione mafiosa* in *Il segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa* (a cura di F. Di Maria), Milano, 1998, p.120.

Sul significato attribuito al "Territorio" dalle organizzazioni criminali si veda STARACE G., *Vite Violente. Psicoanalisi del crimine organizzato*, Roma, 2014, pp. 81,82.

Risulta allora comprensibile quanto la presenza delle mafie possa costituire un ostacolo alla costruzione di legami fiduciari: esse, tramutando i luoghi che occupano in "Comunità vittimizzate", rendono particolarmente complicata la diffusione di "beni relazionali", a causa della depersonalizzazione prodotta dall'agire mafioso[466]. L'impossibilità di assicurare uno sviluppo comunitario armonioso e l'inibizione della capacità di immaginare e progettare il futuro, producono nei territori ad alta densità mafiosa un "trauma collettivo": in particolare, gli studiosi del fenomeno parlano di "*trauma relazionale collettivo*", per indicare la desertificazione relazionale lasciata dalla violenza criminale[467]. Questo aspetto

[466] Vedi GIORGI A., D'ANGELO C., CALANDRA F., *op.cit*., p. 138. Gli autori, a pag. 139, introducono il concetto di "bene relazionale", tipico della prospettiva gruppo-analitica, per indicare «relazioni in grado di promuovere nelle persone sia benessere soggettivo che capacità di generare decisioni e processi economici (soprattutto a livello micro) radicalmente legati anche al benessere soggettivo dell'Altro». Indicativa della desertificazione relazionale lasciata, in questo caso, dai clan di Camorra è l'espressione utilizzata da uno dei protagonisti delle interviste di G. Starace in Testimoni di violenza, secondo cui "Dove passa la Camorra non cresce l'erba" (vedi a tal fine STARACE G., *Testimoni di violenza. La Camorra e il degrado sociale nel racconto di dieci detenuti* [versione e-book], Roma, 2020, Cap III. *La vita dei clan*, § *1Stratificazioni: Camorra e criminalità*).

Per un'analisi più approfondita si rimanda a GIORGI A., *Sviluppo locale in territori difficili: il ruolo dei beni relazionali* in "*La mafia, la mente, la relazione*", *Atti del Convegno "Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici",* Palermo, 20-23 maggio 2010, pp. 125 e ss.

[467] Vedi COPPOLA E., GIORDANO G., GIORGI A., LO VERSO G., SIRINGO F., *op.cit*., p. 98; GIORGI A., *Mai più nell'ombra*, cit., pp. 96,102; MASSARI M., *Mafia Violence: Strategies, Representation, Performances* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019, p. 30 (versione ebook).

In particolare, appare interessante la classificazione delle tipologie di violenza che influiscono sullo sviluppo di una Comunità operata da CASTELLANO C., ZACCARIA A., *op. cit*., p. 266 (versione ebook): le autrici, infatti, dal lavoro di ricerca effettuato sulla Comunità di Ottaviano, hanno riscontrato quattro differenti livelli di violenza subita: «*The intangible violence suffered by young people deprived of their freedom in a criminalised city protected by the police and faced by armed conflicts; the violence of the moral double standard that more senior residents perceive in a superficial form of religiosity that imposes ritual practices to ensure social approval; the violence that strikes the families of low-ranking soldiers and sinks deep into their memories, leaving unresolved their unsettling proximity to criminal powers. And, lastly, the political violence that is part of a decades of long-stretch of time in which the NCO [Nuova Camorra Organizzata] represents only an interlude, a violence that local memory associated with the high profile victims of the Cutolo war*».

Non meno importante, inoltre, appare l'effetto di «etichettamento sociale» subito dagli abitanti del territorio, la cui identità molto spesso viene sovrapposta, in maniera fuorviante, a

influisce notevolmente anche sullo scenario economico dal momento che, non di rado, gli imprenditori decidono di dislocare altrove la propria attività o, ancora, di cambiare radicalmente settore, puntando ad un impiego meno appetibile agli occhi delle organizzazioni criminali[468].

I suoi effetti, soprattutto, investono anche la sfera della memoria pubblica, bloccandone il processo di rielaborazione: la paura di subire ritorsioni, come conseguenza dell'esplicitazione del non-detto, spinge gli abitanti dei luoghi ad alta densità mafiosa a confinare i vissuti traumatici subiti nella sfera intima del ricordo, destinato a tramutarsi in oblio laddove le memorie, irrisolte e inespresse, non vengano rivitalizzate mediante un percorso di condivisione e riappropriazione collettiva[469].

Se quelli elencati fino ad ora possono essere considerati degli aspetti "trasversali", comuni a tutti i territori in cui la criminalità organizzata è radicata, pure occorre tenere a mente che, in relazione

quella dei gruppi criminali di riferimento. Ciò viene vissuto, in particolare dalle giovani generazioni, come un ostacolo alla costruzione di una propria soggettività e di un'immagine socialmente accettata. Per maggiori informazioni si vedano DI BLASI M., CAVANI P., LA GRUTTA S., LO BAIDO R., PAVIA L., *Crescere in terre di mafia* in *Narrare i gruppi. Etnografia dell'interazione quotidiana. Prospettive cliniche e sociali*, vol. 9., n. 1-2, Aprile 2014, pp. 66 e ss.; ROSSI L., *op.cit*., *§1. Psicopatologia, vittimologia e mafia: una problematica complessa*.

[468] SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., pp. 83 e ss.; pp. 116-117; ID., *Reti mafiose*, cit., pp. 57-58.

[469] Vedi CASTELLANO C., ZACCARIA A., *op.cit*., pp. 263, 266 (versione e-book). Indicativa sembra essere, a tale scopo, la testimonianza di un giornalista in occasione dell'omicidio di un giovane commerciante di Siderno, in provincia di Reggio Calabria: egli racconta, durante l'esame incrociato, che quell'avvenimento provocò un enorme scossone all'interno della comunità sidernese, tanto da far nascere in lui l'esigenza di scrivere, dopo le esequie, una lettera aperta indirizzata all'opinione pubblica. Si veda, in tal senso, il verbale di udienza del 23/03/2009 del Tribunale di Locri (Corte d'Assise) relativo al Procedimento penale n. 02/08 R.G. a carico di Costa Tommaso +1, p. 28 (consultabile al seguente link: https://www.gianlucacongiusta.org/doc/24Assise%2023.03.2009.pdf).

a ciascun luogo, la convivenza con la criminalità organizzata genera effetti peculiari, connessi alle specificità dei singoli territori[470].

4.2 a) Un caso specifico: il territorio della Piana di Gioia Tauro.

L'adozione di un approccio non generalista ci spinge a considerare il contesto territoriale della Piana di Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria), allo scopo di indagarne quelle particolarità che la connotano sotto il profilo dello sviluppo relazionale e valutarne l'impatto nella diffusione di un "*restorative approach*".

Per tale ragione, sono state prese in esame alcune ricerche condotte da antropologi di nota fama sul finire degli anni Ottanta, incentrate sulle condizioni di parentela e di clientela[471] in tale area

[470] Vedi COPPOLA E., *Incarnata nel territorio. Le radici antropologiche di Cosa Nostra e la manipolazione psicologica dei contesti* in "*La mafia, la mente, la relazione*", Atti del Convegno "*Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici*", Palermo, 20-23 maggio 2010, pp. 170 e ss.; DI BLASI M., CAVANI P., LA GRUTTA S., LO BAIDO R., PAVIA L., *op.cit*., p. 61; GIORGI A., GIUNTA S., COPPOLA E., LO VERSO G., *Territori in controluce. Ricerche psicologiche sul fenomeno mafioso*, Milano, 2009, p. 22 e ss.; SCIARRONE R., *Mafie vecchie, Mafie nuove*, cit., p. IX.

[471] Con il termine "parentela", gli autori indicano la cerchia di parenti più stretti o anche tutta la linea ascendente/discendente per più gradi di parentela; il concetto di "clientela", invece, può assumere un significato economico o politico, riferendosi ad un rapporto diadico o ad una rete di rapporti ben più vasta scala. Le ricerche effettuate hanno dimostrato come "parentela" e "clientela" abbiano costituito per molto tempo la base dell'organizzazione sociale, funzionando da strutture coesive che spesso tendevano a sovrapporsi (PISELLI F., ARRIGHI G., *Parentela, clientela e comunità* in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità d'Italia ad oggi. La Calabria*, a cura di P. Bevilacqua e A. Placanica, Torino, 1985, pp. 368, 369).

(ribattezzata con lo pseudonimo di "Olivara") e sulla loro incidenza nella manifestazione di conflitti sociali.

Storicamente, nella Piana di Gioia Tauro, la dinamica relazionale maggiormente diffusa, a differenza di altre zone della Calabria, è stata quella della "clientela": dal momento che gli scambi commerciali hanno costituito l'originaria forma di sussistenza e di reddito, la base dell'organizzazione sociale era regolata dai rapporti di mercato, a cui i legami di parentela erano subordinati; in questa cornice, la parentela fungeva da strumento per creare o rafforzare reti clientelari, attraverso matrimoni e comparaggi[472]. Non solo i vincoli solidaristici di natura familiare, ma anche i rapporti di amicizia erano assoggettati a logiche strumentali, tese ad accrescere la cerchia di mercato: è all'interno di questa fitta rete di rapporti clientelari, fluttuanti e mutevoli, che la mafia si è inserita per regolamentare le relazioni commerciali[473].

Negli anni, ciò ha influito pesantemente anche sulla dimensione della politica locale, dominata da relazioni clientelari: l'area della Piana di Gioia Tauro, sotto tale profilo, si è allineata a quanto è accaduto al resto del Mezzogiorno. Si è assistito, pertanto, all'asservimento della politica a scopi particolaristici da parte delle formazioni sociali primarie, sfociato poi in forme di condizionamento mafioso: gli studiosi del fenomeno hanno coniato la locuzione "acquisitività politicamente orientata" per indicare lo sfruttamento di opportunità che derivano da legami di tipo parentale

[472] PISELLI F., *La terra, il mercato, la clientela* in *L'Italia estrema. Impresa, politica e famiglia nella società calabrese,* vol. 1, "*Le famiglie*", Roma, 1992, p. 33; PISELLI F., ARRIGHI G., *Parentela, clientela e comunità*, cit., p. 393. Gli autori, a pag. 397, evidenziano come «La penetrazione del mercato aveva avuto un effetto dissolvente sui rapporti di parentela e di vicinato, cosicché il principio della concorrenza aveva soppiantato quello della cooperazione nei rapporti tra individui e unità familiari».

[473] Vedi PISELLI F., ARRIGHI G., *op.cit*., pp. 398 e ss.

o da rapporti di natura politica[474]. Tale fenomeno per altro, tranne rare eccezioni, pare non aver suscitato alcuna mobilitazione all'interno della società civile, nonostante le conseguenze negative subite in termini di riduzione dello spazio di azione individuale e collettivo[475].

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è quello relativo al conflitto sociale. Nell'area considerata, a differenza di altre zone della Calabria, la forma tipica dello scontro era quella della c.d. "faida"[476]: infatti, nei casi di offesa personale o violazione di norme del codice d'onore, essa veniva innescata tra *clan* mafiosi rivali per riportare la pacificazione sociale e riaffermare i valori tradizionali infranti, attraverso la forza dell'intimidazione[477].

L'aspetto paradossale di tale modalità di gestione del conflitto è legato ai suoi risvolti: nonostante la violenza efferata alla quale spesso e volentieri dava luogo, la faida si è sempre contraddistinta per un'attitudine conservatrice. Così, piuttosto che innescare il dinamismo tipico del conflitto, ha suscitato nelle parti coinvolte un atteggiamento acquiescente e conservatore, finalizzato al mantenimento degli assetti di potere consolidati[478].

---

[474] Così PISELLI F., ARRIGHI G., *op.cit*., p. 453; SCIARRONE R., *Mafie Vecchie, mafie nuove,* cit., p. 123. Sotto tale profilo, gli autori sottolineano il "salto di qualità" della 'ndrangheta locale, costituito dalla penetrazione nei meccanismi burocratici e amministrativi: non più il semplice controllo degli affari altrui, ma una vera e propria invasione di campo, fino alla sostituzione fisica. I massicci investimenti pubblici a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, compresi i lavori preparatori della costruzione del quinto centro siderurgico, hanno favorito nella mafia un mutamento di strategia, in cui il potere politico veniva sfruttato ai fini di un arricchimento individuale.

[475] Così SCIARRONE R., *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., p. 117. Tra le vistose eccezioni indagate dallo studioso all'interno della sua opera, spicca la costituzione di parte civile, promossa da due differenti amministrazioni comunali per danni all'immagine, morali ed economici derivanti dal precedente scioglimento, per infiltrazioni mafiose, dei Comuni interessati (*Ivi*, p. 126, nota n. 112).

[476] Vedi PISELLI F., ARRIGHI G., *op. cit*., p. 417.

[477] Vedi PISELLI F., ARRIGHI G., *op. cit*., p. 419.

[478] Vedi PISELLI F., ARRIGHI G., *op.cit*., pp. 416 e ss.

Non appare azzardato affermare che, in un simile contesto, i legami fiduciari che scaturivano dalla ramificazione delle alleanze clientelari hanno risentito della dimensione all'interno della quale erano collocati: ne è derivata una scarsa coesione sociale e uno scambio relazionale impoverito, dal momento che a prevalere è stato l'interesse economico. Sotto questo profilo, infatti, la Piana di Gioia Tauro sembra riflettere, a livello "micro", un dato emerso da recenti ricerche sul Mezzogiorno: ribaltando le rappresentazioni più comuni che raffigurano questa area come priva di fiducia e di capitale sociale, gli studiosi ci restituiscono una fotografia diversa, in cui tali risorse sono presenti a livelli elevati, ma vengono orientate verso finalità divergenti rispetto allo sviluppo e al benessere collettivo, alimentando reti relazionali che perseguono interessi particolaristici[479].

Con riferimento alla pacificazione sociale, poi, è evidente che forme di regolazione di questo tipo non sono mosse da un'esigenza di profondo cambiamento degli assetti relazionali su cui si fonda la società. Nella giustizia riparativa, invece, il conflitto viene percepito in chiave trasformativa, come un'occasione per dare nuova linfa a relazioni "congelate" dal rancore; nella sua globalità, quindi, la diffusione di un approccio riparativo tra i membri di una comunità mira a conferire stabilità alle strutture sociali, attraverso un cambiamento nel modo di approcciarsi al conflitto e alle parti che lo hanno commesso e presuppone un mutamento nel modo di vivere le

Sotto questo aspetto, la Piana di Gioia Tauro si differenziava notevolmente da altre aree della Calabria come il Crotonese, in cui era la "lotta di classe" a costituire la forma tipica di scontro sociale, non di rado accompagnata da rivendicazioni in materia di diritti e da istanze di miglioramento delle condizioni di vita. Vedi FANTOZZI P., *Politica, Clientela e Regolazione Sociale. Il mezzogiorno nella questione politica italiana*, Soveria Mannelli, 1993, p. 98; PISELLI F., ARRIGHI G., *op.cit*., pp. 420 e ss.

[479] Così SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati*, cit., p. 66.

relazioni sociali[480]. La "trasformazione", non a caso, viene annoverata dalle Nazioni Unite tra i valori che guidano le pratiche riparative: sebbene ad un primo sguardo appaia una locuzione assai generica, comprensiva di opportunità per la comprensione, la cura, la riparazione e la reintegrazione delle vittime e degli autori di reato, l'effetto trasformativo è successivamente specificato con riferimento all'autore dell'offesa, sottolineando come il buon esito di un percorso di giustizia riparativa favorisca l'esperienza di una "trasformazione cognitiva ed emozionale" e il miglioramento delle relazioni con la comunità[481]. Sanare lo strappo cagionato dall'offesa, quindi, richiede la capacità di accogliere senza giudizio i vissuti delle parti coinvolte e di lavorare intensamente sulla dimensione emozionale incrinata, facendosi carico delle ferite passate e del loro graduale attraversamento, attraverso il dialogo e l'ascolto[482].

A fronte delle considerazioni svolte si ritiene che, in un contesto territoriale come quello preso in esame, caratterizzato da vincoli di solidarietà sociale indeboliti e dall'incapacità di gestire il conflitto mediante strumenti rispettosi della dignità della persona e dei bisogni di tutte le parti coinvolte, la diffusione di una cultura riparativa sia indispensabile per attivare il senso di comunità. Senza alcuna ombra di dubbio, essa può contribuire a vivificare i rapporti sociali tra la gente comune e a diffondere un maggiore slancio proattivo dinnanzi

[480] Vedi BONANNO M.A., MERCANTINI A., *Dallo scontro all'incontro, un'alternativa possibile. Storie di giustizia riparativa e mediazione penale minorile*, Catanzaro, 2020, p. 27; MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., *La giustizia riparativa: cosa è* in *Inventario lessicale. Le parole della Giustizia riparativa*, Roma, 2023, p. 19; PATRIZI P., *Giustizia riparativa. Una prospettiva inclusiva di benessere* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, 2019, p. 26.

[481] Vedi MANNOZZI G., MANCINI R., *op. cit*., pp. 206, 207; UNDOC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020, pp. 6,7.

[482] Per un'analisi completa si veda MANNOZZI G., MANCINI R., *op.cit*., p. 207 e ss.

alle problematiche che affliggono il luogo, attraverso meccanismi di supporto ed *empowerment*[483].

4.2. b) Il "caso Zagari" e la risocializzazione nei territori ad alta densità mafiosa.

L'attenzione nei confronti della persona non dovrebbe essere disgiunta da quella nei confronti della Comunità di appartenenza: il settore dell'esecuzione penale, infatti, non può prescindere da un intervento multilivello che, passando dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale, investa tutte le componenti sociali e la società civile nelle varie forme organizzate (associazionismo, volontariato e cooperazione sociale).

Un approccio non integrato, soprattutto nei territori ad alta densità mafiosa, comporta il rischio che l'evoluzione personale sperimentata in carcere dal detenuto, non cammini di pari passo con lo sviluppo della società civile[484].

[483] Sulla capacità della giustizia riparativa di attivare il senso di comunità nella società civile si vedano le riflessioni di CHAPMAN T., *La giustizia riparativa in Europa: sfide ed opportunità* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, 2019, pp. 50 e ss.

[484] La lucida consapevolezza della presenza di questa criticità, nei territori ad alta densità mafiosa, emerge dalla lettura dell'intervista effettuata al Sostituto Procuratore della DDA di Reggio Calabria Stefano Musolino dalla Redazione di Ristretti Orizzonti, dal titolo "*Qual è lo Stato con cui si confronta il cittadino di Reggio Calabria, e di quei territori*?" in Ristretti Orizzonti, "*Cattivi per sempre. Più sbarre, meno speranza*", 2020, 3, p. 9.

Esemplificativa è una recente vicenda giudiziaria che ha coinvolto un esponente della 'ndrangheta calabrese[485].

L'imputato, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, era stato protagonista di gravissimi ed efferati crimini commessi nel corso della faida di Taurianova, che era divenuta il teatro di una vera e propria guerra tra organizzazioni mafiose per il controllo del territorio. Era stato condannato per plurimi omicidi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, scontando la pena di ventisei anni di reclusione. Una volta scarcerato, l'imputato era stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Nord Italia fino a marzo 2020, facendo poi rientro in Calabria. Al di fuori delle mura carcerarie aveva coltivato un percorso rieducativo portando negli spazi pubblici - scuole e convegni - la sua netta presa di distanza dal mondo malavitoso *'ndranghetistico*. Tuttavia, in occasione di taluni permessi premio concessigli e poi con il rientro definitivo a Taurianova, l'imputato aveva perpetrato richieste estorsive ai danni di un ristoratore del luogo.

Si tratta di un caso estremamente peculiare, dal momento che la commissione dei reati di natura estorsiva è stata preceduta da un discreto percorso trattamentale, comprensivo anche di attività a

[485] Il procedimento a cui si fa riferimento è il n.r. 4578/2020 R.G.N.R D.D.A., sfociato nella sentenza del Tribunale di Palmi, n. 1144/2022. Esso è scaturito dalla denuncia di un ristoratore, che aveva lamentato alle forze dell'ordine le reiterate pressioni estorsive indirizzate nei suoi confronti dall'imputato; quest'ultimo, dopo un lunghissimo periodo di detenzione, fatto rientro a Taurianova, sua città d'origine, aveva indirizzato in danno del denunciante plurime e gravissime minacce, al fine di costringerlo a rilasciare l'immobile ove esercitava la propria attività lavorativa e a corrispondergli i relativi canoni locativi; le richieste intimidatorie erano state proferite dall'imputato senza alcun titolo, atteso che l'immobile in questione apparteneva ad un soggetto terzo, con cui il ristoratore aveva stipulato un contratto di locazione, foriero di un combattuto contenzioso civile. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto fondata la responsabilità penale dell'imputato in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata a lui ascritto.

sfondo riparativo. A completamento del quadro così delineato, si aggiunge l'assenza dell'attualità di collegamenti attuali con il tessuto criminale di riferimento: il protagonista, infatti, aveva più volte ribadito la propria estraneità rispetto al gruppo criminale in cui era inserito, anche rendendo dichiarazioni pubbliche ove condannava duramente le organizzazioni criminali di stampo mafioso e dimostrava un atteggiamento di netto distacco rispetto al suo passato criminale[486].

Tale vicenda è emblematica, da un lato, di quanto il ritorno nei luoghi d'origine, nelle ipotesi di reati di criminalità organizzata, possa trasformarsi da occasione di reinserimento in un vero e proprio stigma sociale: agli occhi della Comunità, la persona continuerà ad

[486] Si riportano alcuni stralci dell'esame dell'imputato (R.G. 85/21 - TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE PENALE - 14/09/2022), ritenuti particolarmente significativi «*Eh, uno che dice che la 'ndrangheta fa schifo può essere 'ndranghetista più? E nemmeno dentro le carceri è così, cioè non è possibile. Io mi ricordo una frase di Raffaele Murdolo che disse: "Guardatevi non dai collaboratori di giustizia, ma di quelli che si rispettano e dicono che fa schifo la camorra" e infatti io ho fatto quello con la 'ndrangheta. Sono stato l'unico ad avere questo coraggio e a dirlo pubblicamente. […]. Ho avuto questo coraggio di dirlo e lo facevo, sapete perché? Per una questione di riscatto sociale e per far nascere il desiderio ai ragazzi di non diventare 'ndranghetisti, perché la 'ndrangheta fa schifo e glielo dice che ha navigato nella ndrangheta per anni, anni e anni. Uomini d'onore nella 'ndrangheta non ce ne sono*.» (p.14).

Ancora, in risposta alle domande del difensore di fiducia, durante l'esame incrociato: «*Signor Z., Lei ha detto, "io facevo parte della 'ndrangheta, adesso non ne faccio più parte per…" insomma le ragioni che Lei ha spiegato, ma si può uscire dalla 'ndrangheta senza pentirsi?*» «*Avvocato le dico una cosa. Io le mafie le conosco tutte, ovviamente la ndrangheta la conosco di più. La mafia, la ndrangheta è l'unica mafia che si può uscire senza pentirsi, però la si deve rinnegare pubblicamente e chi rinnega la ndrangheta pubblicamente a livello ndranghetistico viene visto come una latrina, un canavaccio, dicono in Sicilia, uno straccio.*» […] «*Vi dico… Vi dico… Io l'ho fatto pubblicamente, appunto perché ritengo, e lo dico in quest'aula, che chi fa parte della ndrangheta è una latrina e non chi e non chi se ne esce e mi assumo doppia responsabilità, perché io quello che ho visto nella ndrangheta…. Io portavo la ndrangheta e onoravo la ndrangheta come un buon soldato. L'ho portata con onore e con rispetto perché pensavo che veramente c'è onore, dignità e rispetto. Ci sono delle regole della ndrangheta, Avvocato, che se uno le dice e le spiega un ragazzino è normale che questo ragazzino si affidi alla ndrangheta perché sono talmente belle, talmente oneste le parole, però i fatti sono talmente infami, ibridi, che portano tutto alla al contrario e quando me ne sono accorto, purtroppo tardi, ho deciso pubblicamente e senza sottobanco, di dire che la ndrangheta fa schifo e solo l'unico in Calabria e in Italia, me lo disse la dottoressa F. pure, a metterci la faccia e a dirlo pubblicamente* (p. 21)».

essere identificata con il suo passato criminale[487]; dall'altro, rende necessaria una riflessione più ampia sulla necessità di supportare anche i condannati per reati di criminalità organizzata nel percorso di reinserimento sociale, in maniera non difforme da quanto già previsto dall'art. 55 ord. penit. per i sottoposti alla libertà vigilata. Ad oggi, l'attuazione e l'implementazione di disposizioni di tale tenore sembrano trovare supporto, per i condannati ostativi non collaboranti, nell'addentellato normativo del D.L. 162/2022 che ammette la facoltà, per il magistrato di sorveglianza, di stabilire delle prescrizioni volte a impedire il pericolo di ripristino dei collegamenti mediante il provvedimento di concessione dei benefici[488].

In conclusione, seppure il tema della "transizione identitaria" dei condannati per reati di criminalità organizzata che abbiano

[487] Alcuni passaggi dell'esame dell'imputato (R.G. 85/21 - TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE PENALE - 14/09/2022) sono indicativi di tale situazione: «*La mia presenza a Taurianova è ingombrante di suo, perché è come se… io dentro di me sono cambiato, ma la gente mi vede in un altro modo. Io… io lo so che sono cambiato, ma gli altri non lo sanno.*» (p. 12). Sul percorso di giustizia riparativa affrontato, invece: «*Figuratevi che sono arrivato al punto io, signor Presidente, signori Giudici, sono arrivato al punto di andare a parlare personalmente con chi aveva ucciso mio papà e vedete che non è facile, signor Presidente. Lo sappiamo tutti che non è facile. Io ho lavorato a Bergamo con la giustizia riparativa. Non è facile parlare, non è facile parlare con uno che uccide un cane, con tutto il rispetto per l'animale. Non è… e figurati quando a uno gli viene ucciso, il padre, il fratello, non è facile*» (p.17). «*La ndrangheta, onorevole signor Presidente, signori consiglieri, è vista come una religione. È diverso, è visto come una specie di Islam. Chi non è 'ndranghetista è… non la dico la frase. Io questo volevo combattere. Io sono andato alla casa della Cultura Leonida Repaci e ho parlato di fronte ad avvocati del Foro di Palmi, di Reggio Calabria e di Locri e ho detto proprio questo, che uno per andarsene definitivamente dalla 'ndrangheta, bisogna andarsene dal territorio, bisogna abbandonare il territorio e con C. G. ci siamo battibeccati sul punto. C'è la registrazione, perché lui, lui sosteneva il contrario, Io sostenevo diversamente. Io sostenevo diversamente, io sostenevo che la chiusura col passato deve essere la chiusura col territorio. Io non voglio essere 'ndranghetista e non so chi oggi può decidere che io devo essere passato. Io non voglio essere passato, non voglio e non debbo essere passato. Non sono passato, non è vero che in trent'anni di carcere non sono cambiato, non sono state certamente le mura dell'Istituto che mi hanno fatto cambiare. Sono stato cambiato io perché ho avuto il coraggio, io di guardarmi nel foro interno. Sono io un altro uomo. Io ho abbracciato e perdonato chi ho ucciso mio padre, l'ho fatto io di mia spontanea volontà dentro il bar e ci siamo presi anche il caffè. Non è facile, non è semplice, perché a parole è tutto facile*» (p.22).

[488] Si rimanda, sul punto, a EUSEBI L., *Una ostatività finalmente relativa? Preclusioni e misure alternative: la riforma dell'art. 4 bis ord. penit.* in *Dir. Pen. Proc. 2023,8,* p. 1012. Cfr. anche LA SPINA A., *La natura delle organizzazioni mafiose e il trattamento penitenziario dei loro affiliati in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2021, 4*., pp. 1071 e ss.

intrapreso un percorso di giustizia riparativa, esuli dalle finalità della nostra indagine, si sollecita un adeguato approfondimento sul punto da parte degli esperti del settore[489]. Infatti, lungi dal rappresentare una ipotesi di ricerca priva di rilevanza pratica, potrebbe costituire una preziosa cartina al tornasole per verificare l'incidenza della giustizia riparativa sull'abbattimento della recidiva, per tali tipologie di reati.

[489] Il tema della "transizione identitaria" dei collaboratori di giustizia è da diversi anni oggetto di ricerca da parte di un *team* di studiosi dell'Università di Palermo, che hanno accertato come, dopo l'attività di collaborazione con la giustizia, l'identità del collaboratore rimanga "sospesa tra due rive": da un lato, infatti, la persona sperimenta una crisi legata alla rottura del vincolo di appartenenza con il gruppo criminale di riferimento; dall'altro, l'approdo verso un profilo identitario nuovo è carico di paura e di incertezza. Sul punto, per ulteriori approfondimenti, si rimanda a DI MARIA F, LO PICCOLO C., *Lo straniero e i marziani. Istituzioni e pentiti di mafia tra appartenenza ed estraneità* in *La polis mafiosa. Comunità e crimine organizzato* (a cura di F. Di Maria), Milano, 2005, pp. 20,21; DINO A., *Il silenzio infranto* in *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica*, a cura di A. Dino, Roma, 2006, pp. XXII-XXIII; LO COCO G., *Visioni prospettiche. Mutamento d'identità mafiosa* in *Come cambia la mafia. Esperienze giudiziarie e psicoterapeutiche in un paese che cambia*, Milano, 2007, pp. 38 e ss.; LO VERSO G., LA BARBERA D., CANNIZZARO G., *Un ulteriore risultato* in *La mafia in psicoterapia*, Milano, 2013, pp. 124,125; NATOLI G., *La mafia dentro. Considerazioni introduttive* in *La mafia dentro, Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, a cura di G. Lo Verso, Milano, 1998, pp. 20,21.

4.2 c). Le comunità vittimizzate nei reati ambientali.

La violenza delle mafie non si limita a tracciare solchi profondi nella sfera psicosociale dei territori, ma produce anche ingenti danni all'ambiente.

Secondo il Rapporto di Legambiente "Ecomafia 2019", nel 2018 sono stati perpetrati un totale di 28.137 reati ambientali. Tra questi, sono aumentati quelli relativi al ciclo illegale dei rifiuti[490]. La Calabria è stata inserita al secondo posto della classifica: qui, i traffici di rifiuti tossici e l'inquinamento delle acque e del suolo avvelenano da decenni il territorio, contribuendo ad un notevole abbassamento della qualità della vita[491]. L'infiltrazione nel settore ambientale, all'interno del quale è ricompresa la gestione dei rifiuti diventa, per la criminalità organizzata di stampo mafioso, una propaggine naturale dell'attività di controllo del territorio: in questo ambito, come in quello dell'edilizia e delle costruzioni, la commistione tra mafia ed imprenditoria costituisce lo strumento principale per conseguire illeciti profitti[492]. Paradigmatica di tale rappresentazione è la condizione in cui versa la Piana di Gioia Tauro: numerose sono

[490] I dati sono stati estrapolati dal *Rapporto di Legambiente "Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia"*, Milano, 2019, pp. 11,19.

[491] A tal fine, appaiono di notevole interesse le vicende narrate da BALDESSARRO G., IATÌ M. in *Avvelenati*, Reggio Calabria, 2010.

[492] LEGAMBIENTE, *Rapporto Ecomafia 2019*, Milano, 2019, p. 16; DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO, *Relazione del Procuratore Nazionale antimafia sulle attività svolte dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019*, p. 315 (consultabile al seguente link: https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14352/relazione-del-procuratore-nazionale-antimafia-sulle-attivita-svolte-dal-1-luglio-2018-al-31-dicembre-2019.html).

state, infatti, le inchieste condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia che hanno dimostrato l'esistenza di un meccanismo di coordinamento tra 'ndrine, imprenditori e dipendenti pubblici infedeli nel settore dei rifiuti e della depurazione[493]. Tratteggiato questo quadro introduttivo ci si è chiesti se, per le Comunità vittimizzate dall'inquinamento ambientale provocato dalla sete di potere delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, la giustizia riparativa si dimostri uno strumento adeguato a fronteggiare un'offesa così complessa.

È bene sin da subito rilevare che, se in generale sulla giustizia riparativa applicata agli illeciti di natura ambientale le riflessioni degli studiosi sono esigue, ancora meno numerose sono quelle che si occupano delle Comunità investite da tali condotte[494].

Sul punto è stato rilevato come essa possa atteggiarsi in vario modo, a seconda dei beni aggrediti (risorse naturali, infrastrutture pubbliche, sentimento di rispetto per l'ambiente)[495]. Sembra esserci poi omogeneità di vedute, da parte della dottrina, circa l'inclusione nella categoria delle cd. vittime «collettive» delle comunità che, a

[493] Soltanto a titolo esemplificativo, si veda l'operazione *Metauros* condotta nel 2017 (P.p. 3017/15 RGNR DDA di Reggio Calabria), relativa al controllo delle ndrine nel settore della depurazione delle acque reflue (Direzione Investigativa Antimafia, Relazione semestrale al Parlamento, I semestre 2018, pp. 23, 448). Ancora, con riferimento al settore dei rifiuti solidi urbani, spicca la vicenda della costruzione e gestione del termovalorizzatore di Gioia Tauro, attraverso appalti pilotati affidati a ditte intestate a soggetti di fiducia di un noto esponente dei clan (si veda, a tal fine, il già citato "*Rapporto Ecomafie 2019*" di Legambiente, pp. 97,98).

Relativamente all'area ionica della Calabria, invece, l'operazione Ecosistema della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria: in questo caso, l'accertata contaminazione del settore degli appalti pubblici relativi al ciclo dei rifiuti da parte dei clan ha portato al commissariamento dei comuni interessati (vedi Direzione Investigativa Antimafia, Relazione al Parlamento, I semestre 2017, pp. 13, 28, 36)

[494] Vedi GADDI D., RODRIGUEZ PUERTA M.J., *Towards a restorative justice approach to white-collar crime and supra-individual victimisation* in *The International Journal of Restorative Justice*, 2022, vol. 5 (2), p. 228.

[495] Così AERTSEN I., *Restorative Justice for victims of corporate violence in Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings* (a cura di G. Forti), Milano, 2018, p. 249.

causa della distruzione dell'ambiente circostante, vengono private del godimento di questo bene giuridico[496] . Si tratterebbe di una vittimizzazione multipla dal momento che, nel caso dei reati ambientali, gli abitanti della comunità vengono in rilievo non solo in qualità di residenti in un determinato luogo ma anche, in generale, come titolari del diritto alla salute riconosciuto a tutti gli esseri umani, indipendentemente dall'area geografica in cui l'illecito è stato commesso[497].

Una delle prime criticità che gli studiosi di giustizia riparativa si sono ritrovati a dover affrontare con riferimento a queste condotte, quindi, è riconnessa proprio alla tipologia di vittime dei c.d. "*white collar crimes crimes*" (all'interno dei quali è senz'altro possibile annoverare gli "eco-reati" commessi dalla criminalità organizzata): non di rado sono entità astratte, difficilmente riconducibili ad individui in carne ed ossa ai quali una riparazione può essere accordata, dal momento che si tratta di delitti che tutelano beni giuridici sovraindividuali, a carattere collettivo o diffuso[498].

[496] Le considerazioni sono di F. Tantalo ed M. Colafigli, richiamate da MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op.cit*., p.19.

[497] Vedi GADDI D., RODRIGUEZ PUERTA M.J., *op. cit*., p. 225. Gli autori parlano di "vittimizzazione diffusa" per indicare la situazione in cui si trova un'indistinta categoria di persone, impossibile da classificare in quanto l'offesa riguarda un diritto di cui gode la società nel suo complesso (si pensi, ad esempio, all'inquinamento ambientale, che danneggia la salute pubblica); distinguono poi dalla vittimizzazione diffusa quella c.d. "collettiva", che riguarda delle categorie sociali identificabili in base al contesto in cui è stato commesso un reato (come nel caso di illeciti sversamenti in mare che hanno riguardato uno specifico territorio).

[498] Sul punto vedi AERTSEN I., *Restorative Justice for victims of corporate violence*, cit., p. 238; GADDI D., RODRIGUEZ PUERTA M.J., *op. cit*., pp. 216, 222, 223; MANNOZZI G., *Il crimine dei colletti bianchi: profili definitori e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativ*a in C.D. Spinellis, N. Theodorakis, E. Billis & G. Papadimitrakopoulos (eds.), *Europe in crisis: crime, criminal justice, and the way forward. Essays in honour of Nestor Courakis (Vol. II, pp. 1365-1394).* Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers L.P., pp. 1378-1379; RODRIGUEZ PUERTA M.J., *El derecho de las vìctimas colectivas a participar en encuentros restaurativos. Un anàlisis a partir de alcunos delitos econòmicos* in *Revista Electrònica de Ciencia Penal y Crimìnologia*, 2020, (22-14), pp. 3,4.

Oltre a ciò, se da un lato permangono incertezze metodologiche nella quantificazione del danno subito, dato che la sua entità non è agevolmente stimabile, dall'altro, allorquando esso assuma la forma di una malattia causata dall'inquinamento ambientale, che può evolversi fino a provocare la morte della persona, non è di immediata evidenza accertare il nesso causale con la condotta che lo ha determinato[499].

Sul versante dell'autore di reato, poi, ad un'iniziale criticità di carattere generale, tipica dei c.d. "*white collar crimes*", se ne somma una ulteriore che risente della specificità del contesto mafioso. Con riferimento al primo aspetto, la dottrina ha evidenziato come, sotto il profilo criminologico, il crimine in questione venga considerato tanto più riprovevole quanto più manchi la considerazione per la dignità della vittima, trovando assoluta preminenza il soddisfacimento dell'interesse individuale[500]. Volendo scendere più nello specifico, poi, gli ecoreati si inseriscono nel *business* della cd. «area grigia» della criminalità organizzata: si tratta di una zona dai confini incerti e sfuggenti, composta da un'enorme varietà di attori, che si differenziano tra loro per competenze, interessi e ruoli sociali[501]. Ciò rende difficoltosa la ricostruzione di un quadro completo delle responsabilità, essendo queste ripartite su più livelli, ognuno dei quali caratterizzato a sua volta da differenti tipologie di legami di contiguità con la criminalità organizzata[502].

---

[499] AERTSEN I., *Ibidem*; MANNOZZI G., *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 1379; RODRIGUEZ PUERTA M.J., *Ibidem*.

[500] Vedi MANNOZZI G., *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 1376, 1383.

[501] Vedi SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati. Una ricerca sull'area grigia della mafia* in *Studi sulla questione criminale*, fascicolo 1, Gennaio-Aprile 2012, p. 66; ID. *L'area grigia delle mafie. All'ombra di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra*, *il Mulino*, Fascicolo 3, Maggio-Giugno 2011, p. 397 e ss.

[502] Vedi SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati*, cit., p. 72 e ss.; ID. *L'area grigia delle mafie*, cit., p. 401.

Da un lato, quindi, gli studiosi non hanno mancato di evidenziare gli aspetti che possono fungere da ostacolo all'applicazione della giustizia riparativa in questo settore; dall'altro, sul ruolo che la Comunità può rivestire in un simile scenario, è maturata la consapevolezza circa la necessità di condurre ulteriori ricerche. Un minimo comune denominatore, però, sembra essere costituito dall'aspetto della partecipazione attiva nella presa in carico del conflitto: le *restorative practices* allargate alla collettività come i *circles*, soprattutto se estese ad enti rappresentativi degli interessi lesi (si pensi alle associazioni ambientaliste), possono contribuire allo sviluppo di un potenziale emancipativo della Comunità, oltre ad attivare quel senso di riconoscimento nei confronti delle vittime che difetta negli autori di tali tipologie di reato; ancora, attività a carattere risarcitorio o restitutivo (quali, ad esempio, finanziamenti per la bonifica del suolo) imposte dall'autorità giudiziaria non dovrebbero essere escluse per tali tipologie di reato, andando a rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia delle vittime[503].

[503] Sul punto si vedano AERTSEN I., *op. cit*., pp. 249,250,251,252; MANNOZZI G., *I reati dei colletti bianchi*, cit., pp. 1383 e ss.

Sebbene siano incentrate su una differente categoria di reati senza vittima, quelli in materia di sostanze stupefacenti, si rimanda anche alle riflessioni di BRUNELLI F., *La Giustizia senza vittime* in *Giurisprudenza penale web*, 2023, 7-8, p. 4, in cui si evidenzia l'attitudine del dialogo riparativo a garantire l'*empowerment* delle Comunità lese dai reati senza vittima.

Capitolo V

Dalla rieducazione alla riparazione.

5.1. Per una decostruzione del "sentire mafioso" nell'autore di reato.

L'applicazione della giustizia riparativa ai reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, prima ancora di questioni di tipo tecnico, pone delle perplessità che riguardano la dimensione della cultura mafiosa. Ci si domanda, infatti, quanto essa sia compatibile con le pratiche riparative e, di conseguenza, se la giustizia riparativa abbia in sé delle risorse sufficienti a sradicarla e a contrastarne gli effetti spersonalizzanti, oppure se, in vista dello svolgimento di tale percorso, siano necessari degli interventi preliminari. È bene sin da subito puntualizzare, a tal fine, che l'approccio metodologico utilizzato in questa sede prescinde da prospettive di tipo riabilitativo o correzionale: ciò che assume rilievo è, piuttosto, la ricerca di un modello di decostruzione del "sentire mafioso" che abbia come proprio orizzonte di senso la (ri)scoperta dell'identità soggettiva dell'affiliato[504].

[504] A tal proposito, condivisibili appaiono le osservazioni metodologiche di SURACE G. M. P., *Biografie difficili. Famiglie e mafie tra conciliazione e rieducazione*, Bari, 2022, p. 128.

L'indagine conoscitiva trova, come necessario punto di partenza, la nozione di "abuso pedagogico mafioso"[505]. Come si è avuto modo di analizzare nel corso della trattazione, infatti, il dispositivo educativo mafioso reprime nell'individuo uno sviluppo armonioso della propria identità e la scoperta della propria soggettività, investendo piuttosto sulla «produzione dell'umano.. Deumanizzato»[506]. Così, la trasmissione e la passiva replicazione dei codici familiari, unita ad una educazione emozionale improntata alla censura e al controllo dei sentimenti hanno inibito, in coloro che sono "cresciuti alle mafie", qualsiasi disconoscimento del proprio mondo interno e, conseguentemente, la reificazione del "Diverso da sé"[507].

La dimensione del cambiamento viene osteggiata dagli affiliati ai *clan*, venendo percepita come qualcosa di proibito. La resistenza al cambiamento sarebbe prodotta dall'intersecazione di alcune variabili quali, oltre alla cristallizzazione dei codici familiari saturi, la tendenza a percepire come una sorta di tradimento qualsiasi proposta alternativa a quella fornita dal gruppo dominante e l'annientamento della diversità[508].

---

[505] Il termine, coniato da M. Schermi, indica una forma di abuso educativo in cui «Il perpetratore/educatore utilizza la posizione di potere, quella stessa prevista dall'asimmetria educativa, abusandone, poiché interpreta le azioni educative in un'unica soluzione, da un solo versante, solo dal *positivo*, tale che l'altro risulti di fatto annichilito nella sua originaria differenza, nella sua potenziale negazione. Il "crescere", in questo caso, non sembra essere interesse, bisogno, desiderio del crescente, né al crescente si riconosce la possibilità di poter direttamente partecipare al crescere della comunità: tutto è già previsto nella totalizzazione. Ogni conversazione risulta irrimediabilmente satura» (SCHERMI M., *Elementi di pedagogia mafiosa* in *Crescere alle mafie. Per una decostruzione della pedagogia mafiosa*, a cura di M. Schermi, Milano, 2016, p. 137).

[506] L'espressione è ancora di SCHERMI M., *Ibidem*.

[507] Vedi LAVANCO G., DI MARIA F., *La mafia dentro* in *A un passo dall'inferno. Sentire mafioso e obbedienza criminale*, Firenze, 1995, pp. 24,25; REGOLIOSI L., *Ipotesi per un lavoro di prevenzione e riabilitazione* in *I ragazzi e le mafie. Indagine sul fenomeno e prospettive di intervento*, Roma, 2008, pp. 124,125.

[508] Vedi LAVANCO G., DI MARIA F., *op. cit.*, pp. 25, 29; REGOLIOSI L., *op. cit*., p. 126.

Gli scogli da affrontare in una prospettiva di decostruzione della mentalità mafiosa, allora, sono molteplici: dal cambiamento vissuto come "tradimento", all' "anestesia emotiva" che considera sintomatica di una debolezza caratteriale la manifestazione delle proprie emozioni, allo scarso valore riconosciuto agli operatori del trattamento all'interno del carcere[509].

Sulla scorta di tali osservazioni, la decostruzione del sistema di valori che caratterizza il "sentire mafioso" potrebbe sembrare una posta in gioco troppo alta, un muro dinnanzi al quale qualsiasi tentativo è destinato a fallire. Eppure, il dogmatismo che connota il pensiero mafioso è caratterizzato da una solidità solo apparente, che presenta numerose crepe dall'interno: basta dare uno sguardo alla moltitudine di casi in cui emerge, come reazione a questa condizione, la tensione tra l'attaccamento morboso alla tradizione di devianza familiare e la voglia di addentrarsi in percorsi non battuti coltivando, al di fuori della famiglia, le relazioni con la società civile. A tal riguardo, la strada maestra è già stata tracciata dalla Giustizia minorile: numerosissime sono, infatti, le ricerche e le esperienze sul campo relative alla costruzione di percorsi educativi alternativi per i "ragazzi di mafia"[510]; anche il Protocollo "Liberi di scegliere", siglato nel 2017 dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, appare come un segno tangibile della lenta disarticolazione di una cultura profondamente radicata, che coinvolge genitori sempre più coscienti del vicolo cieco in cui si sono imbattuti e nuove generazioni

[509] Così REGOLIOSI L., *op. cit*., p. 126.

[510] Per un'analisi approfondita è aggiornata del tema, si rimanda a AA.VV., *I ragazzi e le mafie. Indagine sul fenomeno e prospettive d'intervento*, a cura dell'Istituto Centrale di Formazione di Messina, Roma, 2008; AA. VV., *Le avventure di Dike. Il lavoro socio-educativo nei servizi della giustizia minorile*, a cura di I. Mastropasqua I., G. Scaratti, Milano, 1998; AA. VV., *Svincolarsi dalle mafie. Pratiche educative con i minori coinvolti nella criminalità organizzata*, a cura di I. Mastropasqua, M.G. Branchi, Roma, 2015.

pronte ad abbracciare un cambiamento[511]. Ciò, dunque, non può che fare ben sperare anche sul versante della giustizia riparativa: sia con riferimento ad un'auspicata rivoluzione culturale, sia in relazione alla diffusione di quel modello organizzativo che ha coinvolto in un'unica rete detenuti, educatori familiari ed esponenti della società civile, con la consapevolezza che, per simili tipologie di reato, la giustizia riparativa non può che rappresentare l'esito di un faticoso percorso di recupero individuale[512]. Il perseguimento di tale obiettivo è meno agevole per coloro che ricoprono cariche apicali in seno alla criminalità organizzata, rispetto ai quali l'attaccamento a codici familiari saturi sembra essere profondamente radicato; diverso sembra, invece, lo scenario per gli affiliati in cui il legame con la criminalità organizzata è strumentale, suscettibile dunque di modificazioni[513]. Su questo secondo versante, la giustizia riparativa si configura come un approdo possibile all'esito di un percorso di riflessione critica sul fatto criminoso, abbinato ad un'offerta trattamentale che favorisca un lavoro introspettivo e che non si riduca ad una mera proposta "di conversione" ad una diversa ideologia o un

[511] Così SURACE G.M.P., *op. cit*., p. 131.
Per ulteriori informazioni, incluso il rinnovo del Protocollo, si veda:
https://www.libera.it/schede-1070-liberi_di_scegliere;
http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/doc/Rinnovo_Protocollo_dintesa_Liberi_di_Scegliere_del_31.7.2020.pdf;
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Progetto_liberi_di_scegliere.pdf.

[512]Così anche SCARDACCIONE G., *Il modello riparativo di giustizia: la sfida "impossibile" dell'applicazione ai reati di mafia* in *Mediares,* 2007, 9, Bari, p. 47.

[513] Viene ripresa, in questa sede, la distinzione tra "vero mafioso" e "mafioso occasionale" elaborata da REGOLIOSI L., *op. cit*., p. 130. Si vedano, sul punto, anche le osservazioni di CARNEVALE S. in merito alle variabili esistenti con riferimento all'intensità del vincolo di affiliazione o alla posizione ricoperta all'interno dell'organizzazione in *Le aporie delle presunzioni assolute di pericolosità: dalle pronunce della Corte Costituzionale alle prospettive di riforma* in *I Quaderni della Fondazione dell'ordine degli psicologi della Toscana, n. 1/2022*, dedicato alla tematica "*Osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi*", pp. 11,12.

adattamento "automatico" a valori alternativi a quelli su cui il soggetto ha fondato il proprio stile di vita[514].

Nel presente lavoro di ricerca, il *focus* sugli interventi necessari alla decostruzione del sentire mafioso incrocia, nella sua traiettoria, l'esame degli effetti spersonalizzanti che il carcere, in qualità di istituzione totale per eccellenza, produce nell'individuo sottoposto a restrizione della libertà personale. L'analisi si sofferma, in particolare, sull'acutizzarsi degli stessi in seno al modello trattamentale adottato per i detenuti che hanno commesso reati di criminalità organizzata.

La progettazione di proposte funzionali alla riappropriazione dei valori del consesso sociale presuppone una rielaborazione dell'assetto trattamentale esistente, orientata al finalismo rieducativo più che alle esigenze securitarie: a nostro parere, soltanto un simile adeguamento può concretamente spianare la strada all'innesto di percorsi riparativi con affiliati alla criminalità organizzata nella fase esecutiva[515]; in assenza di un intervento di questo tipo da parte del legislatore, infatti, il rischio è quello di trasformare la giustizia riparativa in un mero espediente su cui puntare per non misurarsi con la totale mancanza di risorse destinate alla risocializzazione dei detenuti.

L'incremento di momenti di confronto e di riflessione, unitamente all'avvio di attività di gruppo incentrate sull'auto-

[514] Sul punto si vedano le osservazioni di LAVANCO G., DI MARIA F., *Psicologia del cambiamento e crisi del sistema mafioso* in *La polis mafiosa. Comunità e crimine organizzato*, a cura di Franco di Maria, Milano, 2005, p. 115; SCARDACCIONE G., *op. cit*., p. 48; SURACE G.M.P., *op. cit*., pp. 80, 84, 130; REGOLIOSI L., *op. cit*., p. 133.

Come è evidente, infatti, una critica frontale all'identità di appartenenza, isolata da un percorso rieducativo arricchito di strumenti che sappiano offrire delle valide alternative all'unica visione del mondo conosciuta, avrebbe come principale risultato l'interruzione del dialogo e la diffidenza nei confronti degli operatori.

[515] Così anche SCARDACCIONE G., *op. cit*., p. 48.

consapevolezza e la sperimentazione di forme allargate di dialogo[516], rappresentano un primo passo verso il superamento dell'isolamento relazionale su cui è improntato il trattamento rieducativo dei condannati per reati di mafia, permettendo anche una migliore gestione delle tecniche di neutralizzazione.

Sul punto, alcune esperienze portate avanti in diversi istituti italiani, come la Casa Circondariale di San Vittore e la Casa di Reclusione di Bollate, hanno avuto risultati confortanti nel corso del tempo. Ad esempio, la ricerca-intervento "Benessere in sezione" condotta da Galliena e Brocchieri dal 2008 al 2011, incentrata sull'acquisizione di abilità sociali basate su competenze comunicative, gestione delle emozioni, risoluzione dei conflitti, ecc. ha dimostrato come nel mondo delle Sezioni AS, caratterizzato da staticità spazio temporale e attività trattamentali carenti, si possa provare ad avviare processi individuali di cambiamento dei propri comportamenti, attraverso un coinvolgimento esteso ad una micro-comunità, rappresentata dalla sezione[517]; ancora, di notevole interesse appare, altresì il modello messo a punto da volontari penitenziari negli istituti di pena di San Vittore e Bollate, che è modulato sotto forma di percorso graduale: si parte da incontri tematici di gruppo sul riconoscimento delle proprie emozioni, sui

[516] Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a GALLIENA E., BROCCHIERI F., *Carcere e trattamento in Alta sicurezza. Protagonisti a confronto*, Milano, 2012, pp. 25,26. A scanso di equivoci, l'attenzione viene riposta su un approccio improntato alla gradualità e al confronto con modelli relazionali alternativi, lontano dai "*rehabilitative restorative programmes*" che, invece, puntano ad una trasformazione morale del detenuto: da "prigioniero" a "cittadino modello". Cfr. ANDERSON J., *Exploring exemplarity in in-prison restorative rehabilitation to recover normativity* in *The International Journal of Restorative Justice,* 2023, vol. 6 (Online First), pp. 14 e ss.

[517] Si fa riferimento alla ricerca condotta mediante la somministrazione di questionari da GALLIENA E., BROCCHIERI F., illustrata in *Carcere e trattamento in Alta sicurezza. Protagonisti a confronto*, Milano, 2012 e alle esperienze descritte da DE DOMENICO S.P. e TOMASELLI A.M. nel volume *Il carcere: una città invisibile. Lo sguardo degli operatori volontari*, Milano, 2020.

meccanismi di disimpegno morale, sulla vergogna, per passare poi a territori più complessi come la gestione del conflitto (attraverso *role play* in cui si inscenano esperienze di mediazione e, ancora, l'esercizio di pratiche di scrittura riparativa con i reclusi)[518] .

Infine, degno di menzione è pure il metodo "Co.Re" sperimentato a Tempio Pausania, in Sardegna, finalizzato a perseguire una riconciliazione collettiva con la società civile, tramite le "conferenze riparative". Se il versante esterno del metodo, orientato alla ricomposizione dei legami con il territorio, ha curato maggiormente l'aspetto della pacificazione sociale[519], quello rivolto all'interno dell'istituto penitenziario era, invece, basato sull'instaurazione di una relazione trattamentale con i detenuti, improntata al riconoscimento della loro dignità umana e all'ascolto. A tal fine, è stato avviato un lavoro di monitoraggio periodico incentrato sulla valutazione della qualità dei servizi penitenziari, mediante la somministrazione di questionari: in tal modo, si è tentato di intercettare preliminarmente le cause di disagio che avrebbero potuto sfociare in comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare e, dunque, minare all'armonia complessiva della vita penitenziaria[520]. Tale metodologia, unita ad un percorso rieducativo che aveva come obiettivo l'individuo nella sua totalità (connotato da attività teatrali, laboratori di scrittura creativa, coro gospel), ha

[518] Vedi DE DOMENICO S.P., TOMASELLI A.M.**,** *Il carcere: una città invisibile. Lo sguardo degli operatori volontari*, Milano, 2020, pp. 29 e ss.

[519] Tale aspetto è stato illustrato all'interno del Cap. II; § 2.1, a cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

[520] Vedi CIAVARELLA C., MADEDDU M., *Clima e legami sociali in un carcere di alta sicurezza* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità,* a cura di P. Patrizi, 2019, Roma, p. 175 e ss.

incentivato la maturazione di una responsabilità personale in capo ai detenuti e la rinuncia ad atteggiamenti di vittimizzazione[521].

Proprio come l'esperienza di Tempio Pausania ha dimostrato, per una decostruzione dei codici criminali, particolarmente utile risulta la combinazione di un lavoro "introspettivo" a cui affiancare attività trattamentali che sostengano un libero sviluppo della personalità (come il teatro o la scrittura autobiografica). Al termine di simili progetti, quando il detenuto avrà ricevuto gli strumenti per una migliore conoscenza del sé e per la gestione di una comunicazione interpersonale, l'eventuale innesto di un percorso di giustizia riparativa può realmente dimostrarsi utile al perseguimento di un cambiamento autoresponsabilizzante da parte dell'autore dell'offesa, oltre che alla ricomposizione dei legami sociali.

5.2 a) La «spersonalizzazione» in carcere e le tecniche di neutralizzazione.

Tra le prospettive che la finalità rieducativa della pena dischiude, una prima appare di tipo "riabilitativo". All'osservazione scientifica della personalità e al trattamento del condannato, previsti dall'art. 13 comma 2 Ord. Penit. e 27 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, è sottesa una valenza quasi "terapeutica": se la commissione di un reato viene in molti casi, ancora oggi interpretata come indicatore

[521] Vedi CIAVARELLA C., MADEDDU M., *op.cit.*, p. 177.

di una carenza nella sfera relazionale, sociale, affettiva della vita della persona, ne deriva la pretesa necessità, per quest'ultima, di essere rieducata[522].

Così, l'art. 1 comma 2 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, chiarisce che il trattamento rieducativo è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale. A tale concezione, di stampo "correttivo-emendativo", se ne accompagna un'altra di tipo "responsabilizzante": da un lato, verso l'istituzione carceraria, dovendo il detenuto impegnarsi a rispettare le regole imposte dal trattamento penitenziario; dall'altro, verso la vittima e la società, con riguardo agli effetti dell'atto criminoso commesso[523]; nell'avviare questa riflessione, ci si aspetta che il detenuto faccia leva su proprie risorse interiori, che possano guidarlo verso una maggiore consapevolezza di sé e della propria progettualità futura. A tal proposito, secondo l'approccio andragogico, devono sussistere determinate condizioni affinché venga favorito l'apprendimento nell'adulto: costanti stimoli e attenzioni devono essere rivolti al bisogno di conoscenza della persona e alla motivazione legata al miglioramento della propria condizione; oltre a ciò, è importante che

[522] Tale impostazione è ancora ben evidenziata dall'art 27 comma 1 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: «L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione».

Si vedano, sul punto, BEZZI R., *Apprendimento andragogico e detenzione. Riflessioni sul trattamento* in *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. Bezzi, F. Oggigiorni, Milano, 2021, p. 31; TARASCHI M., *La pedagogia in carcere. Fra ansie securitarie e istanze emancipative*, Napoli, 2020, p. 3. Cfr. FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 2008, pp. 252 e ss.

[523] Vedi OGGIGIORNI F., *Cosa resta dell'identità adulta nell'esperienza carceraria in Vulnerabilità in età adulta. Uno sguardo pedagogico*, a cura di M. Cornacchia, S. Tramma, Bari, 2019, p. 230; TAVOLO 2 DEGLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Relazione di accompagnamento*, p. 36.

la strutturazione del percorso sia quanto più possibile modellata sull'esperienza del soggetto (valorizzandone le competenze), senza disconoscere la realtà da cui proviene[524].

Affinché la detenzione non rappresenti soltanto un tempo sospeso o una fase di transizione spersonalizzante, è necessario che la persona venga supportata verso processi decisionali consapevoli: in questo delicato passaggio evolutivo, fondamentale è l'accettazione e la condivisione del patto trattamentale[525].

Tale mandato istituzionale, tuttavia, stride con la dimensione spersonalizzante dell'istituzione totale[526]: il carcere**,** infatti, si caratterizza per l'isolamento e la frantumazione della personalità del detenuto incentivando, più che la sua autonomia, una vera e propria infantilizzazione[527]. Tra gli effetti immediati che le istituzioni totali producono sul detenuto vi è quello che Goffman definisce "disculturazione": la separazione forzata dal "mondo esterno" rende il detenuto incapace di gestire alcune situazioni tipiche della vita

[524] Così BEZZI R., *op. cit*., p. 37; TARASCHI M., *op. cit*., p. 12.

[525] Così SARTARELLI G., *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Roma, 2021, p. 120; TARASCHI M., *op. cit*., pp. 9, 11

[526] L'espressione "istituzione totale" è stata coniata da Erving Goffman per indicare quelle istituzioni che esercitano sugli individui, in misura maggiore rispetto ad altre, un potere inglobante: la loro caratteristica principale è quella di concentrare, all'interno di un unico spazio, tutti gli aspetti della vita dell'individuo, rompendo le barriere che generalmente separano la vita affettiva e relazionale e quella lavorativa. In un simile scenario, ogni attività giornaliera dell'individuo si svolge a stretto contatto con una massa di persone che condivide rigide scansioni temporali nello svolgimento delle attività e un trattamento senza differenziazioni. Il complesso di attività, inoltre, viene ad essere sottoposto al controllo e alla gestione di un corpo di addetti specializzati; esse dovranno rispondere ad un unico piano razionale, appositamente designato al fine di adempiere allo scopo ufficiale dell'istituzione. La peculiarità dell'istituzione totale è quella di essere un ibrido sociale in cui si sovrappongono caratteristiche dell'organizzazione formale e delle comunità residenziali. Alla sua conformazione sono sottesi scopi di controllo e degradazione del Sé.

Per una disamina più approfondita si veda GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, 2003, pp. 35-36-42; VIANELLO F., *Reazione istituzionale, carcere e identità deviante* in *Sociologia della devianza e della criminalità*, a cura di Sbraccia A., Vianello F., Bari, 2010, pp. 131,132; VIANELLO F., *Sociologia del carcere*, Roma, 2019, pp. 56 e ss.

[527] Così OGGIGIORNI F., *op. cit*., p. 231; VIANELLO F., *Reazione istituzionale*., p. 138.

quotidiana e lo porta ad interiorizzare consuetudini, norme e modelli di relazione (il riferimento va, principalmente, al rapporto con l'autorità) che si discostano profondamente da quelli socialmente condivisi[528]. Gli effetti della disculturazione sono prolungati nel tempo, continuando anche nei casi in cui la pena risulta interamente scontata e il detenuto può nuovamente reinserirsi nella società libera: maggiore risulta il tempo trascorso in carcere per espiare la pena, minori saranno le possibilità di recupero delle competenze relazionali su cui il processo di disculturazione ha inciso[529].

Il processo di disgregazione identitaria all'interno dell'istituzione totale continua, poi, attraverso l'assimilazione della sub-cultura carceraria e l'identificazione con essa. Tale fenomeno è stato denominato dagli studiosi "prigionizzazione" e sta ad indicare la progressiva assunzione dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario, condividendone finanche il linguaggio e i criteri interpretativi della realtà[530].

Il carcere, quindi, non aggiunge qualcosa al detenuto ma sottrae identità, libertà, spazio, salute, dignità. Desocializza anziché risocializzare. Nel contesto carcerario, pertanto, l'individuo sperimenta una "crisi identitaria": non solo a causa della netta frattura rispetto al contesto relazionale e progettuale che riempiva la sua vita nel periodo anteriore alla condanna (si pensi alla ridefinizione dei legami affettivi)[531] ma, anche, per lo stigma sociale imposto. Quest'ultimo, sin dal momento della denuncia, investe in maniera pervasiva la costruzione identitaria del soggetto, determinandone una

[528] Si veda GOFFMAN E., *op.cit*., pp. 43-44; VIANELLO F., *Reazione istituzionale*, cit., pp. 136 e ss.; VIANELLO F., *Sociologia*, cit., pp. 60 e ss.

[529] Si veda VIANELLO F., *Sociologia*, cit. pp. 62,63.

[530] Così OGGIGIORNI F., *op. cit*., p. 229; VIANELLO F., *Sociologia*, cit., pp. 64,65.

[531] Così OGGIGIORNI F., *op.cit*., p. 232; TARASCHI M., *op. cit*., p. 39.

progressiva degradazione ad efficacia retroattiva: lo stigma polverizza l'identità sociale che la persona ha costruito fino a quel momento, sostituendola con un'altra completamente diversa[532].

All'interno di una condizione così complessa, diventa particolarmente arduo non soltanto un percorso di responsabilizzazione ma, prima ancora, la praticabilità di un progetto educativo che metta al centro la persona adulta, incentrato sull'auto-determinazione[533]. Con una lucida consapevolezza della cornice appena delineata[534], la Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (c.d. "Commissione Ruotolo"), istituita con d.m. 13 dicembre 2021, ha elaborato proposte di riforma del D.P.R. 230/2000, che tengono conto delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. Al fine di stimolare una maggiore partecipazione nell'elaborazione del programma di trattamento, cercando di attenuare l'impostazione autoritaria e paternalistica che, spesso, è da ostacolo all'instaurazione di una reazione collaborativa da parte del detenuto[535], la Commissione Ruotolo ha immaginato una nuova versione dell'art. 29 del regolamento di esecuzione, il cui perno ruoterebbe attorno al comma 5: «*Il programma di trattamento è*

[532] Per una disamina più approfondita si veda VIANELLO F., *Reazione istituzionale*, cit., pp. 129, 130, 135.

[533] Si veda BEZZI R., *op. cit*., p. 39.

[534] Significative, a tale proposito, appaiono le considerazioni spese a conclusione del paragrafo dedicato ad illustrare i presupposti culturali del lavoro della Commissione: «[…] occorre garantire una qualità della vita non solo "decente", ma idonea all'attivazione di un processo di autodeterminazione che possa permettere al singolo di "riappropiarsi della vita". Occorre, in altre parole, creare condizioni di sistema che consentano finalmente di considerare la risposta di giustizia come tesa a responsabilizzare in vista del futuro, più che a porre rimedio al passato.». Sul punto, per una più completa disamina, si rimanda alla Relazione finale della Commissione, pp. 6-7.

Il testo integrale della Relazione può essere consultato al seguente link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1641891225_riforma-sistema-penitenziario-cartabia-commissione-ruotolo-2021-relazione-finale.pdf .

[535] Sull'asimmetria che caratterizza le relazioni educative nel mondo penitenziario, si rimanda a BEZZI R., *op. cit*., pp. 32,33.

comunicato nella sua interezza al detenuto, salvo che non vi siano particolari esigenze di sicurezza che lo impediscano». Sotteso a tale operazione è lo sforzo di rendere l'osservazione scientifica della personalità una fase maggiormente partecipata, al fine di promuovere nel detenuto la responsabilizzazione e il riconoscimento degli obiettivi raggiunti[536].

La depersonalizzazione dell'individuo indotta dalla reclusione e la crisi identitaria sperimentata dal soggetto costituiscono dei *vulnus* con cui bisogna fare i conti, quando si ha intenzione di avviare percorsi di giustizia riparativa all'interno del carcere: non di rado, l'esperienza della detenzione genera nel detenuto una spirale di vittimismo e autocommiserazione difficilmente superabile, che non lascia spazio alla riflessione sul destinatario della condotta criminosa[537].

Ulteriori meccanismi che impediscono al detenuto di soffermarsi sul disvalore delle azioni commesse, allontanandolo dall'assunzione delle proprie responsabilità, sono le c.d. "tecniche di neutralizzazione" elaborate da Sykes e Matza nel 1957, in opposizione alla teoria di Cohen sulle subculture criminali[538]. Si

[536] Si rimanda alla *Relazione conclusiva* della Commissione Ruotolo, p. 41.

[537] Così BORGHINI A., GALAVOTTI C., *op. cit*., pp. 590-591; BRUNELLI F., *La giustizia riparativa nella fase di esecuzione*, cit., p. 196; OGGIGIORNI F., *op. cit*., p. 233; VEZZADINI S., *Giustizia riparativa e carcere: un'occasione di riflessione verso il ritorno in società?* in *Adultità fragili, fine pena e percorsi inclusivi. Teorie e pratiche di reinserimento sociale*, a cura di L. Decembrotto, Milano, 2020, p. 110.

[538] Per gli autori, coloro che commettono un crimine non appartengono ad una sub-cultura criminale separata dal contesto sociale, ma ne sono parte integrante e ne condividono i valori morali.

Cfr. sul punto UGLEVIC T., *Prisoners and their victims: techniques of neutralization, techniques of the self in Ethnography,* Sept. 2012, Vol. 13, n. 3, pp. 260 e ss. L'autore aggiorna la Teoria delle tecniche di neutralizzazione alla luce degli sviluppi scientifici successivi, dandone una personale interpretazione. Egli, aderendo agli orientamenti di Maruna e Copes, sostiene che tali meccanismi non dovrebbero essere considerati come appartenenti all'eziologia del crimine e, quindi, espressione di una sub-cultura criminale; piuttosto, dovrebbero essere lette come tecniche discorsive che vengono utilizzate dagli autori di reato all'interno di un processo di costruzione identitaria (UGLEVIC, p. 261). Pertanto, esse assumerebbero rilevanza all'interno del

tratta di specifiche tecniche discorsive che vengono impiegate, più o meno consapevolmente, per neutralizzare gli effetti negativi del proprio comportamento deviante, evitando così di subire una stigmatizzazione a livello sociale: di fatti, tanto più l'individuo si dimostra privo di intenzionalità nella commissione del crimine, quanto più evita di diventare un bersaglio dell'opinione pubblica, per aver disatteso aspettative morali socialmente condivise[539].

Gli autori ne hanno enucleate cinque: la negazione della responsabilità; la negazione del danno; la negazione della vittima; la condanna del condannatore; l'appello ad appartenenze più rilevanti[540]. La negazione della propria responsabilità permette al soggetto di ridurre la disapprovazione sociale che i suoi atti suscitano, attribuendo gli stessi a forze esterne all'individuo e indipendenti dal suo controllo (come, ad esempio, le cattive compagnie o l'assenza di un forte supporto emotivo da parte della famiglia); la negazione del danno, invece, consente di riconoscere al comportamento deviante un livello di gravità inferiore rispetto a quello che, allo stesso, è attribuito dalla legge (in questo caso, il deviante considererà un atto vandalico come una semplice bravata, piuttosto che un vero e proprio reato). La negazione della vittima, poi, autorizza il condannato a rivendicare l'opportunità di compiere una determinata azione, alla luce delle circostanze del caso: negando alla vittima la condizione di "persona" in prima istanza e, successivamente, lo *status* di vittima, egli può presentare sé stesso

contesto detentivo e andrebbero considerate come un riposizionamento identitario: niente più che il tentativo di adeguarsi ad uno *standard* di moralità condiviso all'interno del carcere e di allontanare da sé l'etichetta di "mostri" che l'opinione pubblica e, di riflesso, la popolazione carceraria associa a coloro che commettono determinati crimini (UGLEVIC T., *op. cit*., p. 271).

[539] Così SYKES M., MATZA D., *Techniques of neutralization: a theory of delinquency* in *American Sociological Review*, Dic.,1957, Vol. 22, No. 6, p. 666.

[540] Si vedano SYKES M., MATZA D., *op.cit*., pp. da 666 a 669.

come un "vendicatore" e la vittima come qualcuno che meritava il danno subito[541]; la condanna del condannatore sposta il *focus* dall'atto deviante alla motivazione e al comportamento di coloro che lo disapprovano e lo sanzionano. Infine, l'appello ad appartenenze più rilevanti sostiene il sacrificio delle richieste della società più ampia in favore di quelle di un gruppo più ristretto a cui il deviante appartiene, come il nucleo famigliare o quello criminale: in questo frangente il deviante non necessariamente disconosce il sistema normativo di riferimento; piuttosto, viola la legge per sfuggire ad un dilemma atroce dinnanzi al quale si trova, confermando così la propria fedeltà ai valori del gruppo criminoso a cui appartiene.

Con specifico riferimento al contesto mafioso, le esigue ricerche condotte sull'argomento hanno dimostrato come le tecniche di neutralizzazione più diffuse in tali ambienti siano la negazione della vittima, la negazione della responsabilità, la condanna del condannatore e l'appello ad appartenenze più rilevanti[542]. Ciò

[541] Sul punto si veda anche UGLEVIC T., *op. cit*., p. 272. Interessanti appaiono, a tal fine, i risultati delle ricerche condotte da D'Souza N., L'Hoiry X. su detenuti condannati per reati gravi, tra cui il traffico di droga: in questo caso, i tossicodipendenti non vengono considerati delle vittime dagli spacciatori, ma consumatori consapevoli (D'SOUZA N., L'HOIRY X., *An area of untapped potential? The use of restorative justice in the fight against serious and organised crime: a perception study* in *Criminology & Criminal Justice*, 2021,2, p. 233).

[542] Sul punto, di notevole importanza appaiono i lavori di Dino A., Panzarasa M. e Starace G. in quanto, attraverso interviste dirette a detenuti appartenenti ad alcune delle organizzazioni criminali maggiormente rappresentative restituiscono, anche a coloro che non hanno la possibilità di varcare i confini delle sezioni di Alta Sicurezza, uno spaccato estremamente dettagliato della dimensione culturale delle mafie. Si segnala, tuttavia, l'esiguità di ricerche sul tema che coinvolgano detenuti appartenenti alla 'Ndrangheta.

Si rimanda, quindi, rispettivamente a: COPPOLA E., GIUNTA S., LO VERSO G., *La 'Ndrangheta tra realtà detentiva e l'idealità organizzativa: una ricerca psicologico-clinica* in *Rivista di psicologia clinica*, 2010, 1, pp. 96 e ss.; DINO A., *Mutazioni. Etnografia del mondo di Cosa Nostra*, Palermo, 2002, p. 223 e ss.; MANNOZZI G., *Il difficile cammino della mediazione penale nelle aree geografiche ad elevata criminalità organizzata: analogie e differenze tra la mediazione penale moderna e gli schemi arcaici di mediazione mafiosa*, in *Studi in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, p. 234;
PANZARASA M., *Donne di mafia e carcere. Cultura, esperienze e pratiche in una sezione di alta sicurezza*, 2018 (Cap. IV., *I discorsi del repertorio mafioso in carcere*) consultabile al seguente link: https://air.unimi.it/handle/2434/595957; PANZARASA M.**,** *Fra distanziamento e affermazione. Pratiche narrative di donne di mafia detenute* in *Studi sulla questione criminale*,

sarebbe coerente con alcuni aspetti del "sentire mafioso" precedentemente analizzati, quali il fenomeno dell'obbedienza criminale (che produce un totale asservimento dell'individuo ai valori condivisi dal gruppo criminale di riferimento), la c.d. "anestesia emotiva" che conduce ad una reificazione della vittima di reato e, infine, la convinzione di essere vittime di un grande inganno sapientemente orchestrato dalla magistratura ai loro danni.

5.2 b) Il trattamento rieducativo nel regime detentivo speciale del 41 bis.

La complessa architrave normativa dell'art. 41 *bis* Ord. Penit. e i molteplici snodi legislativi e giurisprudenziali attraverso cui l'istituto si è evoluto negli ultimi decenni, rendono necessaria una preliminare delimitazione del perimetro tematico entro cui sviluppare le successive riflessioni. Con la consapevolezza che il regime detentivo speciale in esame, nella sua globalità, pone delicate questioni di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela dei diritti della persona detenuta, focalizzeremo la nostra attenzione soltanto sul modello trattamentale adottato: la sua vocazione spiccatamente securitaria, come vedremo, stride con una

2021, 2, pp. 68 e ss.; STARACE G., *Il testimone e il ricercatore. Dissonanze emotive* in *Testimonianze e testimoni nella storia del tempo presente*, a cura di G. Gribaudi, Firenze, 2020, pp. 156 e ss.; STARACE G., *Testimoni di Violenza. La Camorra e il degrado sociale nel racconto di dieci detenuti*, Roma, 2020 (Cap. III, *La vita dei clan*; Cap. IV, *Il degrado ambientale*).

piena responsabilizzazione del detenuto ed una positiva evoluzione della sua personalità, vanificando in partenza qualsiasi tentativo di innesto di percorsi dialogici di stampo riparativo e, prima ancora, di una compiuta riflessione critica (che, come visto nel Capitolo II, per i condannati a reati ostativi previsti dall'art. 4 *bis* O.P. viene *di default* assimilata alla collaborazione con la giustizia)[543]. Oltre a ciò, trattandosi di soggetti che rivestono posizioni apicali in seno alle organizzazioni criminali, è altamente probabile che l'attaccamento ai codici culturali sia ancora profondamente radicato, impedendo così di approdare ad un orizzonte di senso condiviso.

A tal proposito, all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 4 *bis* O.P., così come modificato dal D.L. 162/2022 si sottolinea, a scanso di equivoci, come «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 *bis* solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato». La logica sottesa a tale previsione può ritenersi condivisibile, dal momento che la permanenza all'interno del regime detentivo speciale presuppone anche il mantenimento della pericolosità sociale, tale da rendere improbabile l'accoglimento di un'istanza di concessione del beneficio[544]; tuttavia, la stessa

[543] Si veda CARNEVALE S., *Le aporie delle presunzioni assolute di pericolosità: dalle pronunce della Corte Costituzionale alle prospettive di riforma* in *I Quaderni della Fondazione dell'ordine degli psicologi della Toscana, n. 1/2022*, dedicato alla tematica "*Osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi*", p. 12.

Sull'incidenza che la differenziazione trattamentale ha avuto sullo sviluppo della revisione critica nei detenuti condannati per reati ostativi, si veda SPRICIGO B., *op.cit*., pp. 622, 625.

[544] Nonostante ciò, non si vede altra ragione che ne giustifichi un riferimento espresso, se non quella di placare gli animi dell'opinione pubblica.

Sulla previsione in esame si vedano le considerazioni di GIANFILIPPI F., LUPARIA L., *Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza* in *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di G. Giostra, F. Della Casa, Torino, 2023, pp. 166,167.

previsione sembrerebbe indirettamente lasciare intendere che, proprio l'elevata pericolosità sociale, dovrebbe sconsigliare l'attivazione di programmi di giustizia riparativa. Sarebbe stato preferibile, invece, lasciare un margine valutativo più ampio al magistrato di sorveglianza, sulla scorta del percorso trattamentale e di revisione critica intrapreso dal detenuto, tanto più se si considera che alla valorizzazione di tale itinerario si ispira la riforma attuata dal D.L. 162/2022[545].

La nascita dell'istituto e la sua evoluzione normativa si pongono a cavallo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90: si tratta, infatti, di uno strumento configurato per fronteggiare avvenimenti di carattere emergenziale quali furono dapprima l'esperienza del terrorismo e poi il periodo delle stragi di mafia (che toccò il suo apice con l'attentato ai giudici Falcone e Borsellino).

Il regime detentivo speciale previsto dall'art 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario consiste in un regime carcerario differenziato, caratterizzato da una serie di deroghe e limitazioni rispetto a quello ordinario, finalizzate a recidere i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e ad evitare che, dal carcere, si continuino a gestire attività illecite[546]. Un obiettivo perseguito mediante la previsione di una serie di significative restrizioni a quegli istituti dell'ordinamento penitenziario che, ordinariamente rivolti a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, sono tuttavia suscettibili di facilitare il mantenimento dei contatti con l'ambiente

[545] Sulla *ratio* ispiratrice della riforma, si rimanda a EUSEBI L., *Una ostatività finalmente relativa? Preclusioni e misure alternative: la riforma dell'art. 4 bis ord. penit.* in *Dir. Pen. Proc. 2023,8,* pp. 1010,1112.

[546] Vedi *Rapporto sul regime detentivo speciale*. *Indagine conoscitiva sul 41-bis*, a cura della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, aprile 2016, p.7 in www.senato.it.

esterno e, in particolare, con la consorteria criminale di appartenenza, consentendo ai reclusi di continuare a impartire direttive all'esterno o di tenere saldo, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività criminose dell'associazione[547].

L'istituzione del regime detentivo speciale in questione, dunque, muove dalla convinzione che, per i detenuti ad altissima pericolosità come quelli mafiosi, la normativa già esistente improntata al recupero sociale della persona fosse inadeguata: occorreva configurare una disciplina differenziata che tuttavia, nei fatti, ha estremamente sacrificato il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 Cost.[548]. Alcuni autori, in verità, ritengono poco corretto parlare di trattamento "differenziato" per gli autori di mafia: piuttosto, si tratterebbe di un modello rieducativo ridotto a lumicino (quasi soppresso)[549], scelta tanto più distonica se rapportata agli scopi a cui l'istituto è subordinato[550].

Pur manifestando il proprio apprezzamento nei confronti dello scopo della norma, che è quello di spezzare ogni legame tra i detenuti appartenenti al mondo criminale e la realtà dell'organizzazione al fine di indebolirla, la dottrina ne ha altresì evidenziato sin da subito gli aspetti critici, preoccupata delle ricadute negative che quest'ultima avrebbe prodotto sulle garanzie costituzionalmente

[547] Così DELLA BELLA A., *Il "Carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P.*, Milano, 2016, pp. 5 e ss.

[548] Sul punto si rimanda a COMUCCI P. *Lo sviluppo delle politiche penitenziarie dall'ordinamento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata* in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie*, a cura di A. Presutti, Milano, 1994, p. 34; CORVI P., *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Milano, 2010, pp. 29 e ss.

[549] Così DE SIMONE F., *La sanzione detentiva. Dal modello securitario al modello trattamentale*, Torino, 2018, pp. 66;68.

[550] Condivisibili, sul punto, appaiono le considerazioni espresse da EUSEBI L., *op. cit.,* p. 1009.

previste per i detenuti[551]. Per questo *surplus* di afflittività rispetto alla normale pena detentiva, sin dalle sue prime applicazioni il regime detentivo speciale è stato definito «carcere duro»: come sottolineato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma, al termine «carcere» non dovrebbe invece essere aggiunto alcun altro aggettivo, in quanto «la privazione della libertà è il contenuto della pena, non il presupposto per ulteriori elementi afflittivi»[552]. Per tali ragioni, parte della dottrina ritiene che il tentativo di conciliare la funzione rieducativa della pena con un regime di sospensione del trattamento penitenziario faccia cadere in una contraddizione logica: la risocializzazione, infatti, difficilmente va a braccetto con un regime privativo di relazioni umane, di collegamento con la realtà esterna, di partecipazione alla vita interna del carcere[553].

Le perplessità sulla compatibilità costituzionale del regime detentivo speciale in questione hanno portato i giudici a sollevare, nel tempo, questioni di legittimità costituzionale, rispetto alle quali

[551] È sulla base di tale assunto che parte della dottrina e degli addetti ai lavori hanno sostenuto e continuano a sostenere che la reale finalità del 41 *bis* non sia quella di neutralizzare la catena di comando tra il detenuto mafioso e la realtà esterna come dichiarato, bensì di fare leva sulle insostenibili restrizioni per indurlo a collaborare con la giustizia (oltre che, al contempo, rassicurare l'opinione pubblica circa la fermezza della risposta statale ai fenomeni criminali più gravi). In questo senso vedi CESARIS L., sub. *Art. 41 bis O.P.* in *Ordinamento Penitenziario commentato* a cura di F. Della Casa, G. Giostra, Milano, 2019, p. 541; NICOSIA E., *Il cd. 41 bis è una forma di tortura o di trattamento crudele, inumano o degradante?* in *Riv. It. Dir. e proc. pen*., p. 1242; PALMA M., *Il regime detentivo speciale visto da Strasburgo (e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura)* in *Volti e maschere della pena, Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia ripartiva*, a cura di Corleone F., Pugiotto A., Roma, 2013, p. 182; PUGIOTTO A., *«41-bis: Attenzione! Chi tocca, muore.»* in *Volti e maschere della pena*, cit., p 207.

[552] PALMA M., *op. cit.,* p. 182; *Rapporto sul regime detentivo speciale, op.cit*., p. 9.

[553] Vedi FIORIO C., *Le prescrizioni trattamentali e le fonti normative, dalla legge alla circolare amministrativa 2 ottobre 2017* in *Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato* in *Giurisprudenza Penale Web, Fasc., 2020, 1-bis*, p. 79; PUGIOTTO A., *Quattro interrogativi (e alcune considerazioni) sulla compatibilità costituzionale del 41 bis* in *Volti e maschere della pena,* a cura di Corleone F., Pugiotto A., Roma, 2013, p. 204.

la Consulta si è pronunciata con sentenze interpretative di rigetto. In tal modo, se da un lato ha provveduto a dare un'interpretazione adeguatrice dell'istituto, fissando i «paletti di costituzionalità» entro cui l'amministrazione penitenziaria è tenuta a muoversi, dall'altro ha contribuito alla sua stabilizzazione, legittimandone i tratti fondamentali[554]. La scelta di salvare il regime detentivo speciale, pur apportando dei correttivi all'impianto originario, si deve alla convinzione che si tratti di uno strumento utile nell'azione di contrasto ai reati previsti dal primo comma dell'art 4 *bis* ord. pen. . È per tale ragione che la sua attività decisionale è stata improntata ad una logica di bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto[555].

In questo filone di pronunce, con particolare riguardo al modello trattamentale, si inserisce la sentenza n. 376/97, in cui la Corte Costituzionale si è soffermata sulla compatibilità dell'istituto con l'art 27 Cost.: l'esito a cui la Corte è giunta è di estrema rilevanza in quanto lascia intendere, sebbene un po' tra le righe, che il regime differenziato *ex* art 41 *bis* non può comportare la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art 13 ord. pen.; ancora, non possono risultare pregiudicate dalle esigenze di sicurezza le attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere volte alla realizzazione della personalità previste dall'art 27 dello stesso ordinamento penitenziario. Secondo la Corte, queste ultime dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale

[554] Per una più approfondita disamina, si rimanda a CESARIS L., *op. cit*., p. 535 e ss.

[555] Nel medesimo senso vedi NICOSIA E., *op.cit*., p. 1243; RUOTOLO M., *Quando l'emergenza diventa quotidiana*, *Commento alle modifiche agli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario* in *Studium Iuris* 4/2013, p. 418; *Rapporto sul regime detentivo speciale, op.cit*., p. 10.

regime, con modalità idonee ad impedire i contatti e i collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento[556].

Parte della dottrina ha dimostrato delle riserve sul punto, considerando poco approfondita l'analisi effettuata dalla pronuncia in questione: la disamina della Corte è parsa agli studiosi troppo sbrigativa, tant'è che alcuni snodi problematici come quello dell'isolamento, non sono stati oggetto di disamina[557].

Dopo questo breve accenno sulla compatibilità costituzionale dell'istituto, verranno ora esaminate, più da vicino, alcune delle regole trattamentali oggetto di sospensione nel modello trattamentale adottato al 41 *bis*. Si tratta di quelle enucleate nelle lettere *a* (concernente l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, finalizzate a prevenire i contatti con l'associazione criminale di appartenenza o con altre ad essa contrapposte); *b* (relativamente ai colloqui e alle telefonate) ed *f* (riguardante la permanenza all'aperto e lo scambio di oggetti) del comma 2 *quater* dell'art. 41 *bis* O. P[558].

---

[556] Corte Cost., sent. 26 novembre 1997 n 376, § 7 del *Considerato in diritto.*

[557] Vedi NICOSIA E., *op.cit*., p. 1244.

[558] Per comodità del lettore, si riporta il testo delle restrizioni in esame, previste dal comma 2 quater dell'art. 41 *bis* Ord. Penit. : lett. a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

lett. b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese, da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori

L'elencazione delle limitazioni prevista all'interno di tale comma, riformulata dalla legge 279/2002, risulta improntata al principio di tassatività[559]; stona con le esigenze di determinatezza sottese alla disciplina, quindi, la norma in bianco contenuta nella lett. a), che conferisce all'amministrazione penitenziaria il potere di regolamentare ogni altro aspetto utile al mantenimento della sicurezza interna ed esterna, «principalmente» al fine di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, con organizzazioni contrapposte o interazioni con detenuti o internati appartenenti al medesimo gruppo criminale o a gruppi criminali ad esso alleati[560].

Tra le misure adottate dall'amministrazione penitenziaria con una fonte di rango inferiore[561], che si aggiungono a quelle già puntualmente delimitate dal legislatore, di particolare rilevanza sono

---

con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

lett. f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

[559] Così ARDITA S., *sub. Art. 41 bis O.P.* in L*'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari,* a cura di Fiorentin F., Siracusano F., Milano, 2019, p. 522; GIANFILIPPI F., LUPARIA L., *op.cit*., p. 163.

[560] L'ampiezza discrezionale di cui gode l'amministrazione penitenziaria attraverso questa norma è stata notevolmente estesa dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha modificato la preesistente locuzione in "principalmente": diversi studiosi hanno ritenuto tale previsione in contrasto con i "paletti di costituzionalità" dettati dalla Corte Costituzionale; altri, invece, ritengono tale formulazione più coerente con la natura preventiva dell'art. 41 bis e maggiormente funzionale all'evoluzione della prassi sul punto. Cfr. ARDITA S., *op. cit*., p. 523; CESARIS L., *op. cit*., p. 548; GIANFILIPPI F., LUPARIA L., *op. cit*., p. 163.

[561] Sulla natura amministrativa della circolare e sull' "infimo grado" occupato nella scala gerarchica delle fonti del diritto, si vedano FIORIO C., *Le prescizioni trattamentali*, cit., p.72; RUARO M., *Introduzione* in *Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato* in *Giurisprudenza Penale Web*, *Fasc., 2020, 1-bis*, pp. 64,65. Ruaro, in particolare, mette in evidenza come pur costituendo la circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 una fonte sovraordinata soltanto al regolamento d'istituto (art. 16 comma 1 o.p.; art. 36 commi 1 e 4 reg. esec.), essa viene ormai percepita dalla comunità scientifica e dagli stessi operatori penitenziari come la fonte principale della disciplina del regime detentivo speciale.

quelle contenute nella circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017. L'intento, dichiarato anche nella premessa, è stato quello di uniformare l'applicazione del regime detentivo speciale nei vari istituti, abrogando le circolari non espressamente richiamate che, da oltre un ventennio, disciplinano una materia così complessa[562]. Tra le indicazioni di metodo fornite dall'Amministrazione Penitenziaria all'interno della circolare, vi è quella di procedere ad una regolamentazione del regime detentivo speciale secondo una prospettiva di equilibrio tra le esigenze di sicurezza della collettività e la necessità che le prescrizioni non si risolvano in un'ulteriore afflizione che, di fatto, si aggiunge alla pena già irrogata. Nonostante questa dichiarazione d'intenti, la circolare DAP prevede misure particolarmente restrittive, soprattutto in relazione alle attività risocializzanti: solamente a titolo esemplificativo, l'accesso alla sala pittura è alternativo alla saletta della socialità e deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria; il detenuto, inoltre, non può portare con sé confezioni di colori che superino le dodici unità (questa restrizione risulta in realtà non comprensibile, dal momento che non se ne avvede il nesso rispetto alle esigenze di difesa sociale)[563]; ancora, il detenuto non può portare, all'interno della camera di pernottamento, un numero superiore a quattro volumi per volta (se, per esigenze di studio, necessita di un numero maggiore,

[562] Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, p. 4.

Una maggiore omogenizzazione si è resa necessaria a seguito delle numerose sollecitazioni provenienti da più parti: non soltanto dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale, ma anche dalla magistratura di sorveglianza e dagli esperti che si sono riuniti al Tavolo II degli Stati generali dell'esecuzione penale, dedicato ad un ripensamento complessivo del 41 *bis*. A più livelli, dunque, sono state evidenziate le maggiori criticità del regime detentivo speciale, legate soprattutto alle modalità esecutive che, spesso, risultano sproporzionate o irragionevoli perché non corrispondono alle finalità di prevenzione e di difesa sociale che dovrebbero ispirarlo.

[563] Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, pp. 17-18.

dovrà fare richiesta alla Direzione, che la valuterà secondo il suo prudente apprezzamento), né scambiare libri con altri detenuti o internati, riceverli dall'esterno o spedirli[564]. Anche per l'acquisto dei quotidiani, poi, forti limitazioni sono previste in ordine a quelli locali dell'area geografica di appartenenza del detenuto, volendo impedire che siano trasmesse informazioni sulle attività delle organizzazioni criminose operanti sul territorio.

Con riferimento alla sfera affettiva, la lettera b) prevede poi che i detenuti possano svolgere un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, all'interno di locali attrezzati per evitare il passaggio di oggetti; i colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, per coloro che non effettuano colloqui, può essere autorizzato un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, sottoposto comunque a registrazione. Nella prassi, in verità, questa seconda opzione può rivelarsi estremamente frequente dal momento che, per espressa previsione normativa di cui al comma 2 *quater*, i locali adibiti ad ospitare i detenuti in regime di "carcere duro" sono collocati preferibilmente in aree insulari o all'interno di sezioni logisticamente separate dal resto dell'istituto: è di immediata evidenza, quindi, come le difficoltà logistiche in cui incorrono familiari e conviventi possano, nel tempo, frustrare nel detenuto il bisogno di stare a contatto con persone a lui care, spingendolo a rinunciare alle già esigue visite.

[564] Si veda Circolare Dap n.3676/6126 del 2 ottobre 2017, p. 18; FIORIO C., *Le prescrizioni trattamentali*, cit., p. 81.

Quest'ultimo divieto non è stato considerato illegittimo dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 122/2017, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate.

Infine, la lettera f) è dedicata ad aspetti afferenti alla quotidianità della vita detentiva, come la permanenza all'aperto, la cottura dei cibi e attività con il gruppo di socialità.

Sulla permanenza all'aperto, la legge n. 94/2009 ha inciso in senso ulteriormente restrittivo, riducendo sia il tempo a disposizione, che il numero dei componenti del gruppo di socialità a quattro persone. Dal momento che i detenuti al 41 *bis* trascorrono almeno 22 ore al giorno dentro la propria cella, il lasso di tempo concesso per le attività all'aperto appare in contrasto con la finalità di «strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale», attribuita a tale istituto dall'art. 16 comma 2 del D.p.r. 230/2000 per gli effetti benefici che essa apporta al profilo psicologico del detenuto. Non a caso, sia la giurisprudenza della Corte Edu che il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti (d'ora in avanti "CPT"), la qualificano come una variabile importante nel giudizio di umanità della pena.

La limitazione delle due ore viene confermata anche dall'art 11 dell'attuale circolare DAP, n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, la quale afferma che il tempo che i detenuti possono trascorrere al di fuori della cella è «non più di 2 ore al giorno», durante le quali possono dedicarsi, alternativamente, alla passeggiata all'aperto oppure allo svolgimento di attività ricreative e sportive, nei locali a ciò destinati[565].

Sull'art. 10 comma 1 (richiamato dal comma 2 *quater* dell'art. 41 *bis*) ha inciso il D. Lgs. 2 ottobre 2018 n. 123 che, procedendo ad

[565] Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, p. 15.

una sua riformulazione, ha ampliato la portata del limite minimo a quattro ore al giorno, ammettendo tuttavia un regime di deroga più elastico[566]. Il coordinamento tra le due disposizioni ha suscitato un dibattito giurisprudenziale che ha portato la Corte di Cassazione ad affermare come il limite di due ore debba considerarsi come tempo minimo, suscettibile di ampliamento da parte dei singoli istituti e riducibile ad un'ora soltanto in ipotesi di carattere eccezionale[567]. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito come il tempo riservato alla socialità non possa essere non possa essere scomputato dalle ore destinate alla permanenza all'aperto, attesa la differente funzione dei due istituti (la socialità garantisce gli interessi culturali e le esigenze relazionali; la permanenza all'aperto, invece, è legata alla tutela del benessere psicofisico della persona)[568].

La lettera f), come si anticipava in precedenza, è stata sottoposta ad un rimodellamento, ad opera di recenti sentenze della Corte Costituzionale.

Nel 2018, la Consulta è intervenuta con la sent. n. 186: il divieto di cottura dei cibi è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto considerato inutilmente vessatorio rispetto allo scopo del regime detentivo speciale[569].

---

[566] Vedi COSTANTINO M., VERRINA D., *Art 10* in *Ordinamento penitenziario commentato* a cura di Giostra G., Della Casa F., Milano, 2019, p. 121.

[567] A riprova di ciò, questa decisione deve essere supportata da un provvedimento motivato del direttore dell'istituto, comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, secondo quanto affermato sia nell'art. 10 comma 2 O.P., che all'art. 16 comma 3 del Regolamento di esecuzione.

[568] Tale precisazione si è resa necessaria in seguito alla prassi, consolidatasi attraverso numerose circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di considerare l'ora di socialità come modalità di fruizione della permanenza all'aperto, che finiva per sottrarla al già risicato limite di due ore. Sul punto si rimanda a COSTANTINO M., VERRINA D., *op.cit*., pp. 122,123; FIORIO C., *Le prescrizioni trattamentali*, cit., p. 79.

[569] Così GIANFILIPPI F., LUPARIA L., *op. cit*., p. 165.

Sulla stessa scia, si è posta la sent. n. 97/2020, relativa al divieto di scambio di generi e oggetti di modico valore tra detenuti del medesimo gruppo di socialità: per la Corte Costituzionale, nel caso di specie, alla compressione di una minima forma di socialità volta a favorire una normalizzazione dei rapporti interpersonali, non sarebbe seguito alcun accrescimento delle garanzie di difesa sociale e sicurezza pubblica; per tali ragioni, il divieto di scambiare oggetti tra i membri di un medesimo gruppo di socialità avrebbe avuto esclusivamente una valenza dimostrativa e afflittiva[570]. La pronuncia assume una duplice importanza: per aver rimarcato che a tale attività, seppur in minima parte, è riconnessa una portata socializzante e, ancora, per avere delimitato i contorni della "valenza simbolica" attribuita, di volta in volta, agli oggetti materiali a cui i divieti si riferiscono[571].

Procederemo adesso ad esaminare l'aspetto più marcatamente confliggente con le esigenze di responsabilizzazione del detenuto, rappresentato dall'applicazione dell'isolamento diurno e di quello disciplinare ai detenuti ristretti in regime detentivo speciale. Per il suo carattere particolarmente afflittivo, l'isolamento costituisce una modalità detentiva di carattere eccezionale da adottarsi, peraltro, per

[570] Si veda sul punto BERNANRDI S., *Nota a Corte Costituzionale, 22 maggio 2020, n. 97* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen*., 2020, 4, p. 1991. Come sottolineato dall'autrice, in tale pronuncia la Consulta sembra muovere piccoli passi in avanti rispetto alla stessa sent. C. Cost. n. 186/2018, sul solco di quanto è avvenuto, in materia di ergastolo ostativo, con la sent. 253/2019. La Corte, infatti, afferma per la prima volta che è la rigida predeteminazione legislativa del contenuto delle prescrizioni oggetto del regime differenziato a sollevare problemi di compatibilità con le garanzie costituzionali (pp. 1993,1994).

[571] Si veda, a tal fine, sent. C. Cost. del 5 maggio 2020, n. 97, § 7.1 del *Considerato in diritto*.

In accordo con la Corte di Cassazione che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, anche la Corte Costituzionale ritiene che il divieto oltrepassi le finalità attribuite al regime detentivo speciale: infatti, durante le ore d'aria o nei momenti di scambio comunicativo da cella a cella, i detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità hanno già occasione di scambiare eventuali messaggi dal contenuto non immediatamente intellegibile.

un periodo di tempo limitato non superiore a 14 giorni, come suggerisce il CPT[572].

Nella circolare DAP n. 3676/6126, l'isolamento diurno e quello disciplinare sono regolati rispettivamente agli articoli 27 e 28. Per quanto riguarda il primo, viene stabilito nei confronti del detenuto il divieto di ogni forma di comunicazione con altri ristretti appartenenti al medesimo gruppo di socialità; contestualmente gli viene concesso, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento penitenziario, di effettuare attività lavorativa e partecipare alle attività religiose, nonché di fruire della socialità e dell'ora d'aria da solo. Inoltre, il "blindo" può essere chiuso.

Ci si chiede anche se l'applicazione dell'isolamento disciplinare non comporti un aggravio ulteriore nei confronti di coloro che già sono sottoposti ad un regime detentivo di rigore come il 41 *bis*, spostando così in maniera spropositata l'asse della bilancia sulle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, piuttosto che sulla tutela dei diritti dei detenuti. Infatti, che l'isolamento prolungato a cui sono sottoposti i detenuti al 41 *bis* non sia privo di effetti pregiudizievoli sulla salute psico-fisica degli stessi, è stato sottolineato numerose volte sia dal CPT che dal Garante nazionale delle persone private

[572] L'isolamento diurno è un'aggravante prevista dall'art 72 c.p., per i reati concorrenti con il delitto per cui viene irrogata la pena dell'ergastolo. L'ordinamento penitenziario disciplina l'isolamento agli articoli 33 ord. pen. e 73 del d.P.R. 230/2000, denominandolo «isolamento continuo», sebbene tale espressione sia equivalente a quella di isolamento diurno. L'isolamento continuo può essere disposto quale sanzione disciplinare, a norma degli articoli 33 comma 1, n. 2 e 39 ord. pen.: esso comporta l'esclusione del detenuto dalle attività in comune e non può essere protratto per più di 15 giorni, per via degli effetti deterioranti a cui si accompagna. Per tale ragione, la legge impone specifiche cautele quali, oltre alla fissazione della durata massima della misura, la prescrizione del certificato sanitario attestante che il detenuto può sopportare l'isolamento. Ancora, il controllo sanitario deve essere costante e perdurare fino alla cessazione della sanzione disciplinare. Infine, l'art 73 comma 2 reg. esec. intende evitare che l'esecuzione della sanzione comporti afflizioni aggiuntive, garantendo anche durante l'isolamento disciplinare i diritti in materia di vitto e alloggio.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a COPPETTA M., *Art 33* in *Ordinamento penitenziario commentato* a cura di Giostra G., Della Casa F., Milano, 2019, p. 433; p. 442 e ss.

della libertà personale: per il CPT, la detenzione a lungo termine può generare una gamma di problemi psicologici (inclusa la perdita di autostima e la menomazione delle abilità sociali) e comportare un progressivo distacco dalla realtà. Proprio per tali ragioni il Comitato evidenzia la necessità che l'isolamento sia disposto per il più breve tempo possibile, soltanto per periodi eccezionali e conformemente al principio di proporzionalità. Ancora, ammonisce come vadano circoscritti dettagliatamente, a livello normativo, i casi in cui può essere ordinato, l'obiettivo perseguito, la durata e le garanzie accordate al detenuto. Infine, vieta fermamente che esso possa essere utilizzato come punizione[573].

L'orientamento del CPT è supportato anche dal Garante, il quale sottolinea come tutte le tipologie di isolamento possano potenzialmente evolversi in situazioni non accettabili: per tale ragione, esse dovrebbero sempre essere accompagnate da contrappesi, al fine di ridurre l'incidenza negativa che producono sulla sfera psicofisica dell'individuo. L'isolamento diurno, però, è posto al di fuori di questo bilanciamento ed è anzi inasprito dal carattere angusto dei locali in cui è consumato, dallo scarso accesso all'aria aperta e dall'esiguo livello di socializzazione. Ancora, secondo il Garante, la combinazione tra regime detentivo speciale ex art 41 *bis*, isolamento diurno e sorveglianza speciale ex art 14 *bis* ord. pen., se protratta per lungo tempo, può essere considerata un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art 3 Cedu[574]. Dal canto suo, invece, la Corte di Strasburgo nega che la sottoposizione

[573] Tali raccomandazioni sono contenute all'interno degli *standards* del CPT. In particolare vedi 2° Rapporto Generale, CPT/Inf (92) 3, § 56; 8° Rapporto Generale, CPT/Inf (98)12; 11° Rapporto Generale, CPT/Inf (2001) 16, § 33.

[574] Vedi PALMA M. in *Relazione al Parlamento 2017*, p. 71 e *Il regime del 41 bis visto da Strasburgo,* cit., p. 187.

di un individuo ad isolamento o comunque a regimi speciali di detenzione in strutture di massima sicurezza integri una violazione dell'art 3 Cedu, eccezion fatta per tutte quelle situazioni in cui vengano riscontrati un completo isolamento sensoriale, unitamente ad un totale isolamento sociale. Al di fuori di questi casi estremi, l'isolamento in sé e per sé considerato non costituirebbe un trattamento inumano e degradante, purché all'interessato venga garantita una qualche possibilità di socializzazione[575].

Le condizioni di vita e di salute dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale sono state più volte criticate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT), il quale ha effettuato ben dodici visite negli istituti penitenziari italiani: di queste, quelle periodiche in cui è stato monitorato anche il 41 *bis* sono otto (eseguite nel 1992, 1995, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2019)[576]. Ciascuno dei rapporti stilati a seguito delle visite presenta alcuni denominatori comuni[577]; in questa sede, tuttavia, verranno esaminati soltanto quelli relativi alle conseguenze psicologiche sul ristretto, in particolare: la necessità che tale regime detentivo venga applicato soltanto in ipotesi eccezionali e per un periodo di tempo limitato, data la sua marcata incidenza sui

[575] Per una più approfondita disamina si rimanda a DELLA BELLA A., *op.cit*., pp. 324 e ss.; NICOSIA E., *Il cd. 41 bis è una forma di tortura o di trattamento crudele, inumano o degradante?* in *Riv. It. Dir. e proc. pen*., p. 1246.

[576] La visita più recente, avvenuta per monitorare le condizioni di detenzione a seguito delle misure adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19, risale al mese di marzo 2022. Il report dell'ultima visita è consultabile al seguente link: https://rm.coe.int/1680aaaa03 ; con specifico riferimento al regime detentivo speciale del 41 bis, poi, l'ultima visita *ad hoc* risale al marzo 2019. Il report è consultabile al seguente link: https://rm.coe.int/16809986b4 .

[577] I fattori che richiedono maggiore attenzione riguardano la dubbia legittimità delle c.d. "aree riservate"; la videosorveglianza in cella, 24 ore su 24; la presenza di restrizioni gratuitamente afflittive, che nulla hanno a che vedere con la necessità di recidere i legami con l'associazione criminale di appartenenza; la convinzione che il regime detentivo speciale sia stato volutamente configurato come uno strumento di pressione psicologica, finalizzato ad ottenere una collaborazione del detenuto con il sistema giudiziario, ponendosi perciò in contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost.

diritti dei detenuti; la preoccupazione circa i disturbi cagionati dall'isolamento sulla salute psico-fisica del detenuto; la mancanza di «*human contact*» tra i detenuti e i loro familiari e tra i detenuti e il personale penitenziario.

Così, con riferimento al primo punto[578], sebbene il CPT si dimostri cosciente della necessità di contrastare la criminalità organizzata, condividendo questo obiettivo, tuttavia non può non ravvisare nell'attuale configurazione del regime detentivo speciale il germe di ciò che può costituire un trattamento inumano e degradante: definisce infatti il 41 *bis* come uno tra i più duri regimi detentivi speciali che abbia mai osservato, tanto che sia nel rapporto del 2004 che in quello del 2008 lo assimila alla «negazione stessa del concetto di trattamento penitenziario»[579]. I punti critici sono costituiti soprattutto dal rinnovo automatico di una misura così logorante in assenza di una motivazione dettagliata e per periodi prolungati, oltre che dall'isolamento diurno a cui i detenuti sono sottoposti. Non a caso, specifiche censure riguardanti quest'ultimo profilo sono presenti in ciascuno dei sette rapporti, accompagnate dalla raccomandazione di renderlo meno intenso. Il Comitato, infatti, osserva che: « *It might be useful in this context to recall the generally accepted principle that offenders are sent to prison as a punishment,*

[578] Preoccupazione espressa nel *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 21 novembre 2004 al 3 dicembre 2004,* § 88.

[579] Tali riflessioni sono contenute in diversi rapporti del CPT, in particolare in: *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 22 ottobre al 6 novembre 1995*, §§ 90-91; *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 14 al 26 aprile 2008,* § 84. Il CPT parla di negazione del trattamento penitenziario sia nel *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 21 novembre 2004 al 3 dicembre 2004,* § 88, che nel citato Rapporto sulla visita effettuata nell'aprile 2008, § 82.

not to receive punishment. *Imprisonment is a punishment in its own right and potentially harmful aggravations of a prison sentence as part of the punishment are not acceptable*»[580].

Nei differenti rapporti annuali, il CPT non ha mai fatto mistero del proprio scetticismo nei confronti dell'aggravante prevista dall'art 72 c.p.: nel corso delle plurime visite effettuate, infatti, non ha potuto fare a meno di constatare che ove il regime detentivo speciale sia stato protratto per lungo tempo, l'isolamento ha comportato una decontestualizzazione dalla realtà (tanto che ai detenuti vengono regolarmente somministrate cure psichiatriche per attenuare gli effetti dell'isolamento diurno). Sebbene, quindi, riconosca la necessità di tale pratica in alcuni casi eccezionali e per periodi di tempo limitati, nei più recenti Report al Governo italiano il Comitato ha evidenziato a chiare lettere la necessità che l'isolamento diurno venga abolito, senza ulteriori ritardi: così com'è attualmente configurato, infatti, costituisce una macroscopica violazione del principio di proporzionalità e risponde a logiche punitive anacronistiche[581].

Anche in conseguenza di ciò, il CPT ha più volte invitato le autorità italiane a rivedere l'attuale fisionomia del 41 *bis* in quanto, così com'è configurato, avrebbe comportato danni irreparabili al fragile bilanciamento che deve essere mantenuto tra gli interessi della

[580] *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dall' 8 al 21 aprile 2016*, § 80; *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 12 al 22 marzo 2019,* §38.

[581] Sul punto si rimanda ai seguenti resoconti: *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 28 marzo all'8 aprile 2022,* §62; *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 12 al 22 marzo 2019,* §38.

società e il rispetto del diritto fondamentale della salute del detenuto, tanto da poter essere annoverato tra i trattamenti inumani e degradanti[582].

Gli effetti prodotti dalla c.d. «*bubble like atmosphere*» sono ancora più accentuati nelle c.d. "aree riservate" del 41 bis[583] e, in generale, sono la risultante di numerosi fattori quali la scarsa offerta trattamentale e l'assenza di contatti umani. Proprio la prassi delle «aree riservate», in cui si sperimenta una forma di isolamento totale, viene considerata dal CPT inaccettabile, dal momento che comporta un regime ancora più ferreo[584].

---

[582] Sebbene tutti i rapporti dal 1995 al 2016 abbiano ad oggetto l'isolamento, queste preoccupazioni vengono espresse soprattutto nei più recenti: si vedano, a tal fine, il *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dall' 8 al 21 aprile 2016*, §§ 78-79- 80; *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 13 al 25 maggio 2012*, § 54; *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 14 al 26 aprile 2008*, §§ 78-84.

È nel citato rapporto relativo alla visita del 2016, § 80 che, con riferimento all'isolamento diurno, il CPT afferma: *«The prolonged and punitive measure of "isolamento diurno" observed by the delegation in respect of the cases descrive above, could well be considered as inhuman and degradating treatment.»*.

[583] Si tratta di reparti separati in cui vengono collocate le figure apicali dell'organizzazione criminale. Sono creati dalle singole direzioni degli istituti e si contraddistinguono per l'applicazione di un regime detentivo ancora più rigoroso di quello delineato nell'art 41 *bis* (non a caso, sono stati definiti dalla dottrina come un «girone nel girone»). Per evitare la violazione formale delle norme che regolano l'isolamento, viene inserito all'interno dell'area riservata anche un altro soggetto in regime detentivo speciale, scelto però tra detenuti appartenenti a gruppi diversi e a circuiti di sicurezza inferiori, denominato in gergo «dama di compagnia»: la sua funzione precipua è, infatti, quella di consentire la socialità del boss. Questa soluzione, tuttavia, determina l'applicazione ingiustificata di una sanzione particolarmente afflittiva anche ad una seconda persona che non dovrebbe essere lì, perché non ha commesso alcuna infrazione disciplinare. All'interno dell'area riservata, dunque, dal momento che gli spazi di socialità sono ulteriormente ridotti (i gruppi sono composti da due, massimo tre ristretti) e il personale di polizia ha l'obbligo di non comunicare con i detenuti, lo stato di isolamento in cui sono costretti i presenti è talmente intollerabile da provocare danni irreversibili nella psiche del soggetto.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: FIORIO C., *L'isola che non c'è: "area riservata" e art 41 bis ord. penit., Giur. It*., 2014, p. 2865 e ss.; *Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (2016 – 2018)*, 5 febbraio 2019, p.4 in www.garantenazionaleprivatiliberta.it. Di notevole interesse, sul punto, anche l'esperienza diretta narrata da ATTANASIO A., *L'inferno dei regimi differenziati (41 bis, aree riservate, 14 bis, AS)*, Firenze, 2021, pp. 56 e ss.

[584] Sul punto, i Report più recenti del CPT hanno sottolineato la necessità di acquisire il consenso del detenuto che funge da "dama di compagnia", prima di procedere alla sua

Per ciò che concerne le attività ricomprese nell'offerta trattamentale, poi, esse sono state più volte considerate inadeguate: in effetti, i rilievi del CPT sono rimasti immutati nei rapporti stilati dal 2000 al 2019, sebbene in questo lasso di tempo siano intervenute sul regime detentivo speciale ben due riforme legislative. I detenuti, infatti, continuano a trascorrere 22 ore su 24 in cella, all'interno della quale possono guardare la televisione, ascoltare la radio o cucinare[585]. È anche possibile, per un'ora al giorno o due (laddove il detenuto non abbia già svolto le attività di risocializzazione), passeggiare nel cortile di cemento attrezzato con panche o svolgervi dell'esercizio fisico. In alcuni istituti, tuttavia, il cortile è strutturato in maniera tale da compromettere la capacità visiva del detenuto, dal momento che è circondato da fitte reti metalliche[586]; oppure non ha un'ampiezza tale da consentire l'effettivo svolgimento di attività fisica o, ancora, non è dotato delle attrezzature necessarie per svolgere le attività sportive garantite dalla circolare[587]. L'istruzione, invece, non viene garantita in maniera uniforme. Infatti, soltanto pochi detenuti seguono corsi scolastici o universitari: ciò sia a causa del tortuoso *iter* burocratico per potervi avere accesso, sia perché le limitazioni imposte dal regime detentivo speciale incidono anche

collocazione all'interno dell'area riservata. Si vedano: *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 28 marzo all'8 aprile 2022,* §65; *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 12 al 22 marzo 2019,* §54.

[585] Si veda il *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 12 al 22 marzo 2019,* §52.

[586] Sulle conseguenze psicosomatiche derivanti dalla conformazione degli Istituti, vedi *Relazione al Parlamento 2018 del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale*, p. 191 in www.garantenazionaleprivatiliberta.it

[587] *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 14 al 26 aprile 2008*, § 71.

sull'efficacia dell'apprendimento (si pensi al numero massimo di libri che ogni detenuto può tenere in cella per le esigenze di studio; alla disponibilità di manuali aggiornati presso la biblioteca del carcere o, ancora, alla possibilità di effettuare ricerche tramite un PC o di seguire le lezioni in video conferenza)[588]. Per tale ragione, in ciascuno degli otto rapporti, il CPT ha predisposto alcune raccomandazioni in materia di offerta trattamentale, che non ha mancato di ripetere anche nei *report* più recenti: in generale, ciò che viene richiesto è la predisposizione di attività più stimolanti; la possibilità di trascorrere almeno quattro ore al giorno fuori dalla cella, con i compagni della stessa sezione[589].

La mancanza di contatto umano, che cagiona effetti nocivi sulla salute dei ristretti, si inserisce a completamento del quadro sulla desocializzazione. Si fa riferimento, da un lato, ai rapporti tra personale penitenziario e detenuti e, dall'altro, tra i detenuti e i loro familiari: sul primo punto, pertanto, il CPT auspica una attenuazione della militarizzazione che contraddistingue le sezioni, con lo scopo di costruire relazioni positive tra i funzionari del Gruppo Operativo Mobile e i ristretti, per garantire sia il principio di umanità del trattamento che un controllo più efficace sui detenuti[590].

---

[588] Si veda, esemplificativamente, l'esperienza narrata da ATTANASIO A., *op. cit*., pp. 48,49; FIORIO C. *Le prescrizioni trattamentali*, cit., pp. 81-82.

Estremamente rilevanti, ai nostri fini, sono i dati contenuti all'interno del Monitoraggio delle Università aderenti al CNUPP, riferibili all'a.a. 2022/2023: i detenuti ristretti in regime di 41 *bis* impegnati a frequentare un corso universitario sono circa 39.

È qui possibile consultare i dati aggiornati: file:///C:/Users/angec/Downloads/MONITORAGGIO%20CNUPP%20a.a.%202022-23.pdf .

[589] *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 12 al 22 marzo 2019,* §57.

[590] *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 14 al 26 aprile 2008, §* 75; *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 21 novembre 2004 al 3 dicembre 2004*,§ 83.

Molto più delicato, invece, è il tema dei rapporti tra detenuti e familiari. Innanzitutto, il detenuto in 41 *bis* può telefonare ai familiari soltanto trascorsi i primi sei mesi di applicazione della misura e per un lasso di tempo di 10 minuti (la chiamata viene registrata e video sorvegliata); inoltre, ogni mese, essa è alternativa alla visita. Per di più, al detenuto non viene concessa la facoltà di accumulare le ore di colloquio laddove non ne abbia usufruito nel mese precedente[591].

Per superare questa *empasse*, il Tavolo II degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale aveva proposto dei condivisibili punti di riforma, fatti propri anche dal Garante delle persone private della libertà personale. Le principali proposte possono essere così sintetizzate: per garantire una maggiore risocializzazione, si auspicava sia un aumento della durata del colloquio visivo e di quello telefonico (dal momento che la sua limitazione assume un carattere puramente afflittivo), sia la possibilità di trascorrere un maggiore lasso di tempo all'esterno della camera, anche per salvaguardare il benessere psicofisico di chi subisce una detenzione implicante restrizioni potenzialmente nocive per la salute[592]. Nel tentativo di rendere maggiormente conforme il 41 *bis* al principio di umanizzazione della pena, invece, la proposta avanzata si indirizzava innanzitutto verso un ridimensionamento della portata desocializzante dell'isolamento diurno, con la necessità di corredare

[591] Il CPT, per ridurre la portata desocializzante del regime detentivo speciale, ha più volte proposto di accumulare le ore di colloquio, laddove il detenuto non ne abbia usufruito; di incrementare il numero di visite mensili a cui il detenuto ha accesso e, infine, di aumentare il numero di telefonate mensili. Si rimanda, ancora, al *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 12 al 22 marzo 2019,* §57.

[592] Vedi *Stati generali sull'esecuzione penale - Documento finale*, parte quarta, § 5.1, 18 aprile 2016 in www.giustizia.it.

di garanzie amministrative quello sanzionatorio[593]; infine, veniva auspicato che le misure adottate dall'amministrazione penitenziaria a carattere gratuitamente afflittivo, rispetto alle quali non si intravede alcun nesso con la finalità di recidere i collegamenti con l'organizzazione criminale, venissero progressivamente eliminate, in quanto si traducono soltanto in un aggravio di sofferenza e afflizione[594].

Dal momento che il nostro Paese non ha ancora accolto le sollecitazioni fornite durante le visite precedenti, il CPT ha suggerito al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di adottare una nuova circolare sul regime detentivo speciale, che inglobi tali indicazioni[595].

[593] Vedi *Stati generali sull'esecuzione penale - Documento finale*, parte quarta, § 5.3, 18 aprile 2016 in www.giustizia.it.

[594] Nel medesimo senso vedi FIORIO C., *«Fermo restando»: l'art 41 bis ord. penit. tra il gerundio della legislazione e l'imperativo dell'amministrazione* in *Processo Penale e giustizia* n. 2/2018, p. 397; MANCA V., *Il Dap riorganizza il 41 bis o.p.: un difficile bilanciamento tra prevenzione sociale, omogeneità di trattamento ed umanità della pena*, in www.penalecontemporaneo.it , § 3.

[595] *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 28 marzo all'8 aprile 2022,* §67.

5.2 c) Il trattamento rieducativo nel circuito di Alta Sicurezza.

La nascita del fenomeno della c.d. "circuitizzazione", secondo la stessa Amministrazione Penitenziaria, troverebbe ragion d'essere in esigenze di tipo logistico, potendo i circuiti penitenziari essere considerati alla stregua di semplici aree funzionali a separare dal resto dell'istituto una particolare categoria di ristretti, che presenta caratteristiche di omogeneità[596].

La classificazione e il raggruppamento dei detenuti trovano legittimazione nell'art. 14 Ord. Pen.: i criteri adottati nella disposizione, infatti, sono funzionali alla realizzazione del trattamento rieducativo, in conformità con le fonti sovranazionali che regolano la materia[597]. Ne discende che dal raggruppamento di detenuti per categoria (a seconda del grado di pericolosità o in considerazione di esigenze trattamentali o umanitarie), all'interno di sezioni d'istituto, non dovrebbe derivare alcuna differenziazione trattamentale, né tanto meno un affievolimento dei diritti riconosciuti ai detenuti ivi ristretti; diversamente, saremmo dinnanzi ad un regime penitenziario che, data la sua marcata incidenza sulla funzione rieducativa della pena e su altri diritti costituzionalmente tutelati, incontrerebbe come limite la doppia riserva di legge e di

[596] Parla di "circuitizzazione" DE SIMONE F., *op. cit*., p. 102. Vedi anche MENGHINI A., *Carcere e costituzione*. *Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Napoli, 2022, p. 316.

[597] Per maggiori approfondimenti si rimanda a CESARIS L., sub. *Art. 14 O.P*. in *Ordinamento Penitenziario commentato* a cura di F. Della Casa, G. Giostra, Padova, 2015, p. 158.

giurisdizione prevista dall'art. 13 comma 2 Cost., traducendosi in una deroga alle ordinarie regole trattamentali[598].

Il fondamento normativo dei circuiti penitenziari è rinvenibile nell'art. 32 del D.p.r. 230/2000, che giustifica il raggruppamento per motivi cautelari dei detenuti per prevenire il pericolo di aggressioni o sopraffazioni. Su questo appiglio normativo piuttosto generico, poggia l'istituzione dei circuiti penitenziari di Alta Sicurezza, da parte di numerose circolari dell'Amministrazione Penitenziaria che si sono succedute dopo il 1993: la diversificazione allocativa trova ragion d'essere in esigenze di prevenzione contro attività di proselitismo o sopraffazione nell'istituto penitenziario, ad opera di condannati o imputati per reati di criminalità organizzata o di matrice eversiva[599].

Dopo la riorganizzazione operata della circolare DAP 21 aprile 2009, n. 3619, il circuito di Alta Sicurezza è stato suddiviso in tre sotto-circuiti, che variano soltanto in base al titolo di reato delle persone ivi ristrette: in quelli di tipo A.S.1 e A.S. 3 vengono inseriti, secondo una prima approssimazione, detenuti per reati di stampo mafioso[600]; in A.S. 2, invece, confluiscono i condannati o imputati

[598]La differente natura dei circuiti, rispetto al regime detentivo speciale previsto all'art. 41 *bis* comma 2 ord. penit., viene sottolineata anche dalla Circ. D.A.P. 9 luglio 1998, n.3479/5929, che regola la materia.

Sul corredo di garanzie, differenziato in base alla diversa funzione attribuita ai circuiti e ai regimi detentivi speciali, si vedano DE SIMONE F., *op. cit*., pp. 106,107; DELLA BELLA A., *op. cit*., pp. 175,176; MENGHINI A., *op. cit.*, cit. pp. 316,317,355.

[599] Così Circ. D.A.P. 21 aprile 1993, n. 3359/5809; Circ. D.A.P. 9 luglio 1998, n.3479/5929; Circ. D.A.P. 21 aprile 2009, n. 3619. Si vedano anche GIANFILIPPI F., LUPÀRIA L., *op.cit*., p. 136; MENGHINI A., *op. cit*., pp. 310, 311.

[600] Secondo la più recente circolare 3619/6969 del 21 aprile 2009, il sottocircuito A.S.1 è dedicato a coloro nei confronti dei quali sia stato revocato il decreto ministeriale che dispone l'applicazione dell'art. 41 *bis* O.P. e che, comunque, sono stati considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza; invece, all'interno dell'A.S.3, confluiscono i soggetti precedentemente collocati in A.S., secondo quanto disposto dalla circolare DAP n. 20 del 9 gennaio 2007.

per delitti di terrorismo (anche internazionale) o eversione dell'ordine democratico, mediante il compimento di atti di violenza. Inizialmente invece, il circuito A.S. veniva riservato a detenuti per i reati di cui agli artt. 416 *bis*, 639 c.p. e 74 del D.P.R. 309/90; oltre ad essi, potevano essere all'occorrenza inserite anche ulteriori categorie di detenuti, per le quali era ipotizzabile un collegamento organico con gruppi di criminalità organizzata (circolare DAP n. 3479/5929 del 9 luglio 1998)[601].

La successiva circolare DAP del 9 gennaio 2007, n. 20, con la dichiarata finalità di condurre un'azione preventiva contro la capacità d'infiltrazione della criminalità organizzata, ritenuta maggiormente aggressiva rispetto al passato, ha provveduto ad una riorganizzazione del circuito inserendovi, oltre agli imputati o condannati per delitti previsti dal primo comma, primo periodo dell'art. 4 *bis* O.P. (eccezion fatta per i delitti commessi per finalità di terrorismo o per coloro ai quali è stata disposta la revoca del 41 *bis* O.P.)[602], anche i condannati o imputati per delitti commessi con l'aggravante prevista dall'art. 7 della legge 203/1991 che, dunque, si sono avvalsi delle

[601] Si trattava, rispettivamente, di soggetti detenuti per altro titolo, nei cui confronti fossero stati contestati "a piede libero" i reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p., 639 c.p. e 74 del D.P.R. 309/90 o nei cui confronti fosse stata revocata o annullata l'ordinanza di custodia cautelare; di soggetti detenuti per altri reati, ma scarcerati per decorrenza dei termini in relazione alla custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 416 *bis*, 639 c.p. e 74 del D.P.R. 309/90; di soggetti detenuti per altri reati, ai quali tuttavia la "pubblica fama" attribuiva un ruolo di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata (è l'ipotesi di noti boss, detenuti per reati secondari come il contrabbando o la calunnia).

[602] Ai sensi della circolare del 2007, all'interno del circuito A.S. avrebbero dovuto essere collocati anche i soggetti detenuti per altri fatti, cui fosse stato contestato a piede libero uno o più reati previsti dall'art. 4 *bis* O.P. o nei cui confronti fosse venuta meno l'ordinanza di custodia cautelare; soggetti imputati per delitti previsti dall'art. 4 *bis* O.P., scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare; soggetti imputati o condannati per fatti diversi da quelli previsti dall'art. 4 *bis* O.P. o dall'aggravante prevista dall'art. 7 della legge 203/1991, sulla base di ogni notizia utile ad indicare la loro partecipazione alle attività dell'associazione criminale.

condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. o hanno agito per agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso[603].

Tra le finalità dichiarate dall'Amministrazione Penitenziaria nelle circolari che regolano la materia emerge quella di garantire la fruizione dell'offerta trattamentale, attraverso la ricerca di un bilanciamento con la gestione organizzativa del circuito, legata al divieto di commistione: come evidenziato in precedenza, infatti, una mera allocazione di tipo logistico non dovrebbe influire sulle normali regole trattamentali, dovendo i circuiti assolvere anche alla finalità di assicurare un trattamento rieducativo omogeneo alle persone ivi ristrette. La circolare DAP n. 3479/5929 del 9 luglio 1998, a tal fine, sottolinea come pur in assenza di spazi equipaggiati allo svolgimento di attività trattamentali congrue per il circuito, le stesse non potrebbero essere soppresse o svolte in locali non idonei: in questi casi, nel rispetto del divieto di contatti e previa autorizzazione delle singole Direzioni, la soluzione viene individuata nella possibilità di permanenza dei detenuti AS all'interno di locali unici per tutto l'istituto (ad es. le aule per lo svolgimento di corsi professionalizzanti, la cappella o il campo sportivo), per la partecipazione alle attività trattamentali. Nella circolare DAP n. 20 del 9 gennaio 2007, in cui pure la vocazione securitaria risulta maggiormente accentuata, si specifica poi che «*Le differenziazioni sopra esposte non dovranno mai implicare disparità nel concreto esercizio dei diritti, nella fruizione delle opportunità offerte dall'ordinamento penitenziario, né tanto meno nell'osservanza dei*

[603] La circolare del 1998 aveva escluso tale categoria, in quanto la contesta aggravante era considerata di per sé indicativa del mancato inserimento organico del soggetto nel gruppo criminale. La ragione del successivo inserimento, da parte della circolare del 2007, è dipesa dalla considerazione che l'aggravante in questione poteva in realtà celare l'esistenza di rapporti con la consorteria mafiosa, pur in assenza di un organico inserimento.

doveri dei detenuti , essendo connesse – come già in passato più volte ribadito – solo a garantire nei confronti degli interessati un livello superiore di sicurezza». Dello stesso avviso, anche la circolare D.A.P. 21 aprile 2009, n. 3619[604].

Nonostante le molteplici enunciazioni di principio, tuttavia, le esigenze di sicurezza hanno influito in senso ulteriormente deteriore sui diritti dei detenuti ivi collocati. Infatti, se già per i condannati comuni il sottodimensionamento del personale educativo e di custodia rappresenta un *vulnus* al trattamento rieducativo, per quelli ristretti in Alta Sicurezza la mancanza di operatori che garantiscano la sorveglianza e gli spostamenti, o l'assenza di locali destinati allo svolgimento dell'attività trattamentale (necessari ad evitare il contatto con gli altri detenuti) si risolvono, di fatto, in una drastica diminuzione dell'offerta rieducativa, se non in una vera e propria soppressione della stessa[605]. Per tali ragioni, sia la dottrina più attenta che lo stesso Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti chiedono a gran voce uno sforzo per implementare le attività rieducative, come il lavoro o i corsi di formazione[606].

---

[604] «*È sempre utile ribadire che la ratio giustificatrice che impone all'Amministrazione una gestione particolarmente attenta di tali detenuti, sotto gli evidenziati profili di sicurezza attiva e passiva, non implica una differenzia nel regime penitenziario in relazione ai loro diritti e doveri e alla possibilità di applicare le regole e le opportunità del trattamento penitenziario, se non quelle espressamente previste dalla normativa con riferimento alla natura del titolo di detenzione*».

[605] Si rimanda a DE SIMONE F., *op. cit*., p. 105; MENGHINI A., *op.cit*., p. 351.

[606] Il CPT, anche di recente, ha sollecitato le autorità italiane ad intervenire per assicurare un'offerta trattamentale adeguata. Si veda *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 12 al 22 marzo 2019,* §33.

Con riferimento alla partecipazione a corsi di studio di livello universitario, i dati forniti durante il Monitoraggio a.a. 2022-2023 dalle Università aderenti al CNUPP riportano la presenza di ben 537 iscritti nelle sezioni di Alta Sicurezza, così ripartiti: 75 in AS1 e ben 427 in AS3. È qui possibile consultare i dati aggiornati: file:///C:/Users/angec/Downloads/MONITORAGGIO%20CNUPP%20a.a.%202022-23.pdf .

Il Tavolo 2 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, occupandosi della questione, aveva rilanciato la necessità di superare la logica delle "Sezioni ghetto" presente nei circuiti di Alta Sicurezza, per sperimentare una commistione con i detenuti comuni: soltanto attraverso questo veicolo, infatti, sarebbe stato possibile, per i ristretti aprirsi al confronto e, dunque, anche ad un progressivo cambiamento di mentalità, in vista di un futuro reinserimento sociale[607]; sul fronte del trattamento rieducativo, poi, considerando necessaria una sua implementazione, gli esperti avevano proposto un percorso graduale che, partendo da un'offerta trattamentale rivolta inizialmente ai detenuti appartenenti al circuito, avrebbe potuto portare ad un progressivo inserimento degli stesso nelle attività fruibili dal resto dei detenuti comuni[608].

A fronte delle criticità riscontrate, anche sotto il profilo della rieducazione, tra i suggerimenti avanzati dalla Commissione Ruotolo c'è anche quello di inserire, all'interno del terzo comma dell'art. 32 Reg. Esec., una norma di chiusura volta a garantire, «in ogni caso», la partecipazione ad attività trattamentali[609].

---

[607] Si vedano le prescrizioni del Tav. 2 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, *Relazione*, p. 27.

Sugli effetti migliorativi che la commistione tra detenuti afferenti a gruppi di natura diversa avrebbe sulla mentalità dogmatica degli appartenenti alla criminalità organizzata, interessanti appaiono le riflessioni prodotte da detenuti reclusi all'interno della sezione AS1 del Carcere "Due Palazzi" di Padova in un'intervista condotta dalla Redazione di "Ristretti Orizzonti" al Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, Dott. S. Musolino. Si consiglia la lettura dell'articolo "*Qual è lo Stato con cui si confronta il cittadino di Reggio Calabria, e di quei territori*?" in *Rivista di Ristretti Orizzonti*, 2020, 3, "*Cattivi per sempre: più sbarre, meno speranza*", p. 9.

[608] Si vedano le prescrizioni del Tav. 2 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, *Relazione*, p. 29.

[609] Così la *Relazione finale* della *Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario*, cit., p. 44.

5.3 Sviluppare la riflessione critica nei reati di mafia: alcune proposte.

5.3 a) Il teatro in carcere.

L'attività teatrale, funzionale alla valorizzazione delle capacità introspettive e relazionali, penetra nelle profondità dell'animo umano e spinge la persona ad entrare in contatto con il sé più profondo[610].

Questa operazione diventa ancora più importante in ambito penitenziario: una maggiore consapevolezza delle potenzialità e dei limiti personali può infatti contribuire alla costruzione di un percorso rieducativo quanto più possibile individualizzato, come richiesto dall'art. 13 Ord. Pen. . L'esercizio delle pratiche teatrali in carcere trova una sua legittimazione nell'art. 27 Ord. Penit., rientrando nel complesso di azioni che favoriscono la realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, quali quelle culturali, ricreative e sportive[611]. Sebbene, quindi, il teatro assurga a semplice opportunità trattamentale, coloro che lo hanno praticato testimoniano le numerose potenzialità prodotte sul piano individuale, relazionale e professionale[612].

---

[610] Vedi PIZZETTI B., *Carcere e rieducazione. Il contributo della pratica teatrale*, Milano, 2023, pp. 182,183.

[611] Sulla maggiore valenza rieducativa delle attività culturali rispetto a quelle sportive, riflessa anche nella tipologia di sanzioni disciplinari irrogabili, si vedano RUARO M., BRONZO P., *Gli elementi del trattamento* in *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di G. Giostra, F. Della Casa, Torino, 2023, p. 59.

[612] Così PIZZETTI B., *op. cit*., p. 169, 172, 173. Le preziose riflessioni raccolte dall'autrice sottolineano la scarsa valenza della pratica teatrale, rispetto ad altre attività culturali, per gli operatori del trattamento: sebbene, infatti, la partecipazione ai laboratori teatrali costituisca una

Agevolando una progressiva riscoperta della propria identità, la formazione teatrale interviene sulla riduzione degli effetti criminogeni del carcere e della percezione distorta che l'autore ha di sé stesso, quando si identifica esclusivamente con l'etichetta criminale che si porta cucita addosso[613].

L'attività teatrale, allora, costituisce un importante strumento per fronteggiare la spersonalizzazione indotta dall'istituzione totale: quando il detenuto indossa i panni del personaggio teatrale, i meccanismi di reificazione si inceppano ed egli riesce a tirare fuori la sua vera natura o risorse interiori di cui non era mai venuto a conoscenza[614].

I benefici non riguardano soltanto un piano individuale, ma si riverberano anche nella collettività: innanzitutto hanno effetti sulla comunità più prossima, quella degli operatori penitenziari, in quanto l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo modalità comportamentali basate sulla forza, sul controllo e sulla sfida, con altre legate alla cooperazione, allo scambio e alla condivisione, contribuendo a disinnescare i meccanismi

---

garanzia in termini di evoluzione della personalità ed auto-responsabilizzazione, spesso ciò non viene adeguatamente messo in risalto nelle relazioni di sintesi.

È per tale ragione che l'autrice propone l'istituzionalizzazione dell'attività teatrale negli istituti attraverso una sua stabilizzazione, correlando al suo svolgimento l'attribuzione di incentivi premiali (*Idem*, pp. 177,201,202).

[613] Vedi SARZOTTI C., *Il teatro in carcere tra cerimonie istituzionali e strumento di riabilitazione: appunti per una riflessione teorica*, p. 4, in https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/39.-ANTIGONE_XVrapporto_Teatro.pdf .

[614] Vedi ESPOSITO M., *Andare oltre l'Istituzione Totale. Le ragioni di un progetto* in *Oltre l'Istituzione Totale. Teatro e integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia*, a cura di M. Esposito, A. Turco, Milano, 2012, pp. 12,13,17; PIZZETTI B., *op.cit*, pp. 159,181; RUARO M., BRONZO P., *op. cit*., p. 59; TURCO A., *Il teatro in carcere: la sfida dell'uguaglianza*, in *Oltre l'Istituzione Totale. Teatro e integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia*, a cura di M. Esposito, A. Turco, Milano, 2012, p. 40; VITOLO S., *La drammaturgia penitenziaria: da personaggio fuori scena a protagonista*, in *Oltre l'Istituzione Totale. Teatro e integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia*, a cura di M. Esposito, A. Turco, Milano, 2012, p. 27.

dell'obbedienza al gruppo criminale[615]; essa, poi, generando in chi la pratica un senso di *empowerment* e di responsabilità, produce ricadute positive nei confronti della società civile, dal momento che restituisce al tessuto sociale un individuo in grado di confrontarsi in maniera più matura con il disvalore dei comportamenti posti in essere[616].

Recentemente anche la Commissione Ruotolo, nella propria *Relazione finale*, ha sottolineato l'altissima valenza risocializzante delle esperienze teatrali negli istituti penitenziari, per l'incidenza positiva sul percorso di responsabilizzazione ed auto-determinazione delle persone ristrette, capace di incidere sull'abbattimento del tasso di recidiva[617]. Questo aspetto assume estrema rilevanza ai fini della ricerca: non di rado, infatti, l'elaborazione dei copioni e gli esercizi di gestione delle emozioni e di ascolto attivo che affiancano l'attività preparatoria, spingono i detenuti a rileggere le proprie scelte devianti, stimolando la revisione critica del reato[618]. La narrazione della

[615] L'esperienza teatrale contribuisce alla formazione di una cultura di gruppo alternativa a quella deviante, il cui sviluppo conduce alla sperimentazione di una vera e propria "comunità teatrale", che condivide un obiettivo comune coincidente con la realizzazione dello spettacolo. Vedi ESPOSITO M., *op. cit*., p. 17; VITOLO S., *op. cit*., pp. 25, 27; TURCO A., *op. cit*., pp. 39,43. Consulta anche: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.page#r1c.

Sugli effetti che la pratica teatrale produce a livello individuale e relazionale, tra detenuti o tra detenuti e agenti, si veda PIZZETTI B., *op. cit*., pp. 155,156,162.

[616] Come è stato sottolineato da alcuni partecipanti alle attività teatrali nel carcere di Bollate, il teatro riesce a plasmare una nuova idea di adesione al patto sociale: i detenuti coinvolti hanno affermato che, per la prima volta, hanno percepito il valore dell'appartenenza ad una comunità, rivalutando il significato dei termini "fiducia" e "alleanza"; oltre a ciò, grazie all'esperienza teatrale è possibile sperimentale un graduale processo di reinserimento sociale, dal momento che essa innesca meccanismi di collaborazione con la società civile e gli enti territoriali. COSÌ PIZZETTI B., *op. cit*., pp. 182,186,187.

[617] Si veda, a tal fine, COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO (istituita dalla Ministra della Giustizia con d.m. 13 settembre 2021), *Relazione finale*, pp. 11,12.

[618] Cfr. CARDINALI C., CRAIA R., *Un modello ri-educativo per la revisione critica del reato: l'esperienza di teatro pedagogico con le detenute in Alta Sicurezza* in *Formazione e Insegnamento*, 2015, XII, 1, p. 221 e ss.; ESPOSITO M., *op. cit*., pp. 11,15; VIANELLO F., GREZZANI L., *La "Revisione critica" delle condotte antigiuridiche: prima riflessione sugli aspetti pragmatici e simbolici di un artefatto normativo* in *Studi sulla Questione Criminale*, XVI, 2021, 3, p. 15.

propria storia, infatti, ha il potere di avviare processi di cambiamento: da un lato, il racconto fa emergere nuovi paradigmi interpretativi, utili a decostruire gli schemi mentali utilizzati e a percepirsi al di fuori di un ruolo prestabilito (eventualità che accomuna soprattutto i detenuti appartenenti a contesti di criminalità organizzata); dall'altro, il racconto viene offerto al gruppo, per diventare patrimonio della "comunità teatrale", innescando processi di confronto e supporto attivo[619].

Oltre a canalizzare quei valori utili ad un effettivo reinserimento sociale, il teatro può assurgere poi a strumento di giustizia riparativa. Ciò accade quando viene impiegato per far conoscere alla collettività il dramma della colpa che ciascun detenuto porta con sé: il personaggio non cerca alcuna assoluzione; semplicemente, nel momento in cui vengono portate in scena testimonianze di vita delinquenziale, chiede al pubblico un ascolto partecipato, lontano dai giudizi e dai preconcetti.

I detenuti che mettono in scena la rinuncia alla devianza, la consapevolezza dell'impatto delle loro azioni criminose sulla vita altrui, generano nella società civile una presa di coscienza collettiva che, in parte, può contribuire ad accorciare la distanza tra i due poli mediante l'esercizio dell'immedesimazione[620]. Per suscitare questo impatto compartecipativo, è necessario che ricorrano alcuni

[619] Si vedano: PIZZETTI B., *op. cit*., pp. 169,170; VITOLO S., *op. cit*., pp. 29-30; TURCO A., *Il teatro in carcere: la sfida dell'uguaglianza*, in *Oltre l'Istituzione Totale. Teatro e integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia*, a cura di M. Esposito, A. Turco, Milano, 2012, p.36.

Sotto questo profilo, appare interessante il differente approccio all'esperienza di condivisione da parte di alcune detenute di un gruppo di Alta Sicurezza, che hanno preso parte ad alcuni laboratori teatrali nella città di Latina. Gli studiosi hanno infatti riscontrato come le pratiche narrative possano anche incontrare resistenze tra gli appartenenti a contesti criminali di stampo mafioso, dovute ad esempio all'attaccamento al prestigio criminale o all'incapacità di percepirsi al di fuori di determinati ruoli (così CARDINALI C., CRAIA R., *op. cit*., p. 223).

[620] Vedi TURCO A., *Drammaturgie penitenziarie e comunità solidali* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, 2019, p.160 e ss.

presupposti: i testi teatrali prodotti dalla compagnia devono esprimere la verità dell'esistenza, delle emozioni, delle esperienze di vita; l'opera deve possedere un adeguato livello artistico, per coinvolgere progressivamente lo spettatore; il pubblico deve essere guidato alla comprensione dell'opera da parte degli stessi produttori; dopo la rappresentazione, bisogna garantire uno scambio tra gli attori e il pubblico[621]. Infatti, come in un gioco di specchi, tutte le componenti coinvolte in questo grande spazio narrativo, si trasformano[622].

Per queste ragioni, la presenza del pubblico è di vitale importanza quando si intraprende un percorso teatrale in carcere[623]. In alcuni contesti penitenziari, tuttavia, il controllo dell'ordine e della sicurezza interni all'istituto prende il sopravvento, ostacolando la partecipazione della società civile, sia essa rappresentata da semplici spettatori o da famigliari dei detenuti-attori.

Sebbene siano diffuse sul territorio nazionale numerose esperienze di detenuti e detenute collocati in circuiti di Alta Sicurezza che partecipano a laboratori teatrali, non si può disconoscere che procedure più snelle agevolerebbero una migliore "contaminazione" con l'esterno, sia in termini di maggiore partecipazione sociale, sia

[621] Vedi TURCO A., *Drammaturgie penitenziarie*, cit., p. 163.

[622] Nel panorama artistico, un significativo esempio di "teatro riparativo" è quello della Compagnia "Stabile Assai" che, attiva in Italia sin dal 1982, ha ricevuto numerosi premi. È composta da detenuti di varia estrazione (condannati per reati di criminalità organizzata, tossicodipendenti, detenuti affetti da patologie psichiatriche), che hanno scelto di rappresentare storie imperniate su malavita e devianza, aderendo al filone del "*Living Theatre*": in scena vengono portate la Strage di Capaci o la storia della Banda della Magliana, ma anche esperienze di violenza domestica, uxoricidio e molto altro, per favorire una contaminazione tra il deviante e chi sta dall'altra parte. Il deviante-attore sottopone all'attenzione del pubblico l'opera teatrale quale ultima tappa di un suo percorso introspettivo di cambiamento, di riappropriazione di un'identità ora ritrovata; il pubblico, dal canto suo, è costretto a far cadere le barriere dello stereotipo o del pregiudizio, per accogliere le esperienze e le persone che le rappresentano sul palco. Si rimanda a TURCO A., *Drammaturgie penitenziarie*, cit., p. 163; TURCO A., *Il teatro in carcere*, cit., p. 42.

[623] Si vedano ad esempio le testimonianze raccolte da PIZZETTI B., *op. cit*., pp. 170,171.

con riferimento alla possibilità di far conoscere gli "spettacoli carcerari" in un contesto altro rispetto a quello penitenziario.

A ciò si aggiunga che molti dei ristretti non trovano stabile collocazione all'interno di un istituto a causa dei molteplici trasferimenti, con buona pace del principio di territorialità. Questi elementi, già di per sé nocivi per la continuità del percorso rieducativo, si riverberano anche sulla formazione teatrale, destinata spesso e volentieri ad interrompersi.

Non sono soltanto questi aspetti a contribuire all'affievolimento degli entusiasmi più vivi: pure l'edilizia carceraria è inadeguata, trattandosi spesso e volentieri di spazi angusti e precedentemente adibiti ad altre funzioni, come quella della "socialità"[624].

Per fortuna, in alcuni casi, si registrano delle situazioni che vanno in controtendenza, a dimostrazione che il potere dell'immaginazione riesce a prendere il sopravvento rispetto al grigiore della burocrazia penitenziaria. Infatti, i futuri orizzonti normativi guardano ad una maggiore integrazione tra il tessuto sociale e il mondo del carcere, attraverso la collaborazione tra amministrazione penitenziaria, imprese ed esperti presenti sul territorio: la promozione e il sostegno delle attività teatrali in carcere costituiscono oggetto di una recente proposta di legge (AC 2933 del 2021), attualmente all'esame della Commissione competente[625]. Si tratta di una prosecuzione ideale dell'intento degli esperti riuniti al Tavolo nove degli Stati generali dell'esecuzione penale, di immettere stabilmente il teatro all'interno del sistema normativo penitenziario,

[624] Vedi a tal fine i lavori del tavolo 9 degli Stati Generali dell'esecuzione Penale, p. 93, in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo9_relazione.pdf .

[625] Per una disamina più approfondita sul contenuto della legge, vedi: https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2933.18PDL0132820.pdf .

affrancandolo dalle più generiche "attività culturali" attualmente previste. Essa si muove nella triplice direzione di promuovere e sostenere le attività teatrali nelle carceri, anche nella prospettiva del reinserimento lavorativo, con la valorizzazione delle conoscenze e competenze acquisite dai detenuti[626]; individuare o creare, negli istituti di pena che ne sono sprovvisti, spazi dedicati al teatro; istituire un "fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari".

5.3 b) La scrittura autobiografica.

La scrittura autobiografica viene considerata dagli esperti un vero e proprio dispositivo educativo, dal momento che contribuisce ad una riformulazione progettuale della propria storia, costituendo un modo per portare alla luce parti di sé poco esplorate e per riconciliarsi con il proprio passato[627]. Attraverso la scrittura, il detenuto sceglie di dedicare del tempo all'auto-riflessione, per dare voce a vissuti scomodi, non comunicabili e poco comprensibili: in altri termini, sceglie di mettersi in discussione[628].

La scrittura autobiografica, quindi, ha una forte valenza emancipatoria: attraverso la narrazione dei propri vissuti, entrando in relazione con il proprio mondo interno, si attivano processi di

[626] L'importanza di non disperdere le competenze tecniche acquisite e di garantire una prosecuzione del percorso attoriale anche dopo l'esecuzione della pena emerge dalle testimonianze raccolte da PIZZETTI B., *op. cit*., pp. 159,162.

[627] CASTIGNOLI V., *Il dispositivo formativo: il metodo autobiografico*, in *La scrittura che ripara. La valenza educativa della scrittura autobiografica in un'esperienza di "messa alla prova"*, a cura di V. Castignoli, G. Paganini, Milano, 2021, pp. 51,52.

[628] CASTIGNOLI V., *op. cit*., p. 52.

trasformazione e di cambiamento che riguardano la sfera individuale, ma anche quella relazionale più prossima, facendo leva sulle risorse personali di cui ciascuno dispone[629].

Nei condannati per reati di mafia il tema si incrocia, inevitabilmente, con il profilo del repertorio culturale: da un lato, occorrerà tenere in considerazione la possibilità che tale metodologia venga inizialmente utilizzata per un "riposizionamento identitario"[630]; dall'altro, trattandosi di una manifestazione delle strategie comunicative, l'esercizio della scrittura potrà risentire dell'influenza di uno stile allusivo e poco intellegibile.

Nonostante le specificità appena menzionate non possano essere trascurate dai professionisti che avviano laboratori narrativi all'interno del carcere, ad essi spetta tuttavia il compito di mantenere vivo il *focus* di tali pratiche le quali, lungi dall'assumere un significato spiccatamente clinico o confessorio si traducono, come per il teatro, in uno strumento di *empowerment* con valenza responsabilizzante e di riconciliazione con gli aspetti più intimi del sé[631]. Tale valenza si misura dalla capacità della narrazione di staccarsi dai singoli individui a cui appartiene, per tramutarsi in uno strumento di riflessione corale su tematiche di rilevanza universale (la sofferenza, il riscatto, la violenza, l'errore, ecc.)[632].

---

[629] CASTIGNOLI V., *op. cit*., pp. 56,57.

[630] Con questa locuzione, intendiamo il tentativo di fornire un'immagine di sé diversa rispetto a quella cristallizzata nelle fonti giudiziarie, rimodulando la propria storia criminale in maniera strumentale. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a COPPOLA E., GIUNTA S., LO VERSO G.**,** *La 'Ndrangheta tra la realtà detentiva e l'idealità organizzativa: una ricerca psicologica-clinica* in *Rivista di psicologia clinica* n.1/2010, pp. 96 e ss.; SANTORO M**.,** *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica*, Verona, 2007, pp. 144 e ss.; UGLEVIC T., *op. cit*., p. 271.

[631] Così ALBOINO C., GALATI M., PASQUALINI A., MORANDINI G., *La scrittura di sé* in *Gruppi*, 2011, 1, pp. 127,129.

[632] Si vedano le riflessioni di CASTIGNOLI V., *op. cit*., pp. 54,55; DE DOMENICO S.P., TOMASELLI A.M**.,** *Il carcere: una città invisibile. Lo sguardo degli operatori volontari*, Milano, 2020, pp. 122,123; STARACE G., *Il testimone e il ricercatore. Dissonanze emotive* in

Il percorso di scrittura autobiografica può essere supportato dall'*équipe* trattamentale e si articola in tre fasi: l'*incipit* dell'autobiografia, che è la fase in cui si comincia a fare i conti con il proprio trascorso; il *ruit*, in cui la narrazione degli eventi passati aiuta ad illuminare il tempo presente; l'*exit*, che collega le dimensioni presenti e passate e consente di avviare una riflessione sulla progettualità futura[633].

5.4. I programmi riparativi nei reati di criminalità organizzata.

Per gli autori di reati di criminalità organizzata, come questo Capitolo conclusivo ha cercato di illustrare, la giustizia riparativa può costituire soltanto l'approdo di un faticoso percorso di recupero individuale.

A tal fine, si è scelto di dare spazio soltanto a quelle pratiche di giustizia riparativa ritenute più idonee ad avviare una ricomposizione con le vittime di reato e le Comunità vittimizzate, alla luce delle peculiarità messe in risalto nel Capitolo III.

Senza alcuna presunzione di esaustività, esse verranno sinteticamente elencate secondo un ordine legato alla maggiore o

Testimonianze e testimoni nella storia del tempo presente, a cura di G. Gribaudi, Firenze, 2020, p. 149.

[633] CASTIGNOLI V., *op. cit*., p. 56.

minore incidenza della componente dialogica: a partire dalle "scuse formali", in cui l'aspetto del confronto con l'altro è piuttosto sfumato, si passa a forme di dialogo partecipativo più estese, fino alla mediazione autore-vittima.

5.4 a) Le scuse formali.

Le scuse formali consistono in dichiarazioni scritte o comunicazioni verbali rivolte alla vittima da parte dell'autore di reato, contenenti un'ammissione di responsabilità e la manifestazione di sincero dispiacere per il comportamento tenuto[634].

Si inseriscono nell'alveo della riparazione simbolica: mirano al riconoscimento dell'altro e, in particolare, alla ricostruzione del legame relazionale andato in frantumi a seguito della condotta criminosa. Alla riparazione, tuttavia, non deve necessariamente seguire una riconciliazione di tipo personale.

L'atto di richiedere delle scuse formali, generalmente, è indice di un'avvenuta presa di coscienza, da parte del reo, dell'entità del danno cagionato alla vittima: egli, quindi, cerca così di esprimere il proprio rimorso in maniera sincera. Viene infatti considerato un primo passo per orientare il proprio comportamento futuro, verso una prospettiva di miglioramento. La vittima di reato può accettare o meno le scuse[635].

[634] Così MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., voce "*Scuse Formali/Making Amends*" in *Inventario Lessicale, Le parole della Giustizia Riparativa*, Roma, 2023, p.77.

[635] Così MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., *op. cit*., p.77;

Trattandosi di una lettera o di una dichiarazione orale che il reo rivolge alla vittima, la buona riuscita di questa modalità riparativa è soggetta alle abilità comunicative di cui dispone soggetto: dal momento che un racconto asciutto o frammentario può essere interpretato come indice di scarsa sensibilità nei confronti della vittima, è facilmente possibile incorrere in fraintendimenti dovuti alla percezione che il gesto non sia mosso da sentimenti sinceri, portando quindi ad una chiusura del percorso di mediazione[636].

Nella prassi viene utilizzato nel procedimento di mediazione quando la vittima non è favorevole all'incontro, ma non si è dimostrata contraria ad una comunicazione di tipo indiretto, accettando quindi il messaggio scritto dall'autore del reato[637]. Anche in questi casi, tuttavia, è bene affidarsi ad esperti mediatori: sono quindi da evitare le iniziative unilaterali prese da avvocati che hanno in carico l'autore del reato, perché esulano dal principio di volontarietà e reciprocità, potendo alimentare dinamiche di vittimizzazione secondaria.

5.4 b) I victim impact panels.

I *Victim Impact Panels* sono dei programmi pensati, in particolare, per le vittime di un reato il cui autore sia rimasto ignoto: in casi del genere le vittime non possono ottenere giustizia né da un

[636] MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole, metodi*, Torino, 2017, p. 234.
[637] MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., *op. cit*., p. 78.

processo, né da forme riparative alternative, che presuppongono la conoscenza del colpevole. Si tratta, quindi, di una tecnica che mira principalmente a soddisfare i bisogni di ascolto della vittima: a tal fine, la controparte sarà costituita dall'autore di un reato dalle caratteristiche analoghe a quello subito (cd. «reo surrogato»)[638].

5.4 c) Il dialogo riparativo.

In Italia, questa tecnica è stata sperimentata attraverso i «Conference Groups», una delle possibili modalità di attuazione dei *restorative circles*. I *restorative circles* vengono utilizzati in ambiti diversi, tra cui quello penale, in cui risulta particolarmente indicato nella fase di esecuzione della pena, per reati particolarmente gravi[639]. Al dialogo possono prendere parte non solo la vittima e l'autore del reato, ma anche rappresentanti della comunità, a più livelli (familiari delle parti, cittadini del territorio in cui si è consumato il delitto, rappresentanti dell'autorità pubblica).

Gli elementi che caratterizzano questo modello, sono:

- la disposizione circolare dei partecipanti (il «*circle*», appunto), a carattere ampiamente democratico, perché pone i partecipanti sullo stesso piano. Inoltre, proprio grazie al contatto visivo che la caratterizza e alla tendenza a far confluire nel centro le discussioni e i silenzi, favorisce un ascolto attivo.

---

[638] MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., p. 311.

[639] Vedi BRUNELLI F., *La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività in Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone,* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015, pp. 192,193; MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit*., p. 240.

- La presenza di un facilitatore (*circle keeper*): la figura del facilitatore è estremamente importante, trattandosi di colui che ha il compito di ricreare un ambiente sicuro e protetto in cui instaurare il dialogo, di vagliare che i contenuti dello stesso siano rispettosi e di guidare i partecipanti entro un percorso di giustizia «curativo». Per tali ragioni, non è un'attività facilmente improvvisabile, ma necessita di abilità e competenze specifiche.

- L'uso del c.d. «*talking piece*»: si tratta di un oggetto simbolico che il facilitatore utilizza e che veicola l'effetto di *empowerment*. Infatti, conferisce qualcosa di più del semplice diritto a non essere interrotti durante lo storytelling poiché, oltre a mantenere attivo il flusso comunicativo, ha la funzione di dare dignità alla vicenda narrata e, di conseguenza, anche a colui che l'ha vissuta[640].

La buona riuscita del percorso si misura dall'emergere della vulnerabilità delle parti: ciò ha effetti rigenerativi, perché innesca meccanismi di empatia e di riconoscimento dell'altro[641].

5.4 d) I Family Group Conferencing.

Il dialogo allargato ai gruppi parentali consiste, secondo la definizione di Walgrave, in «una restorative conference facilitata da un terzo imparziale; […] un procedimento inclusivo che coinvolge la vittima, il reo e i loro supporters, al fine di trovare una soluzione socialmente costruttiva alle questioni e al danno originati dal reato».

[640] MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit.,* pp. 240 e ss.
[641] MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit.,* p. 243.

I protagonisti di questo programma ripartivo, dunque, non sono solamente l'autore di reato e la vittima, ma anche i cd. «supporters», cioè membri delle rispettive famiglie o della comunità o, comunque, soggetti su cui le parti fanno affidamento (amici, insegnanti, appartenenti ad associazioni, ecc)[642]. Per tale ragione, è una tecnica molto in voga nella giustizia minorile; ciò non toglie che possa essere applicata, in ogni stato e grado del procedimento, anche per reati gravi commessi da persone adulte[643].

Il Family Group Conferencing (d'ora in avanti FGC) parte dalla vergogna provata dall'autore del reato da un lato, per incentivare l'assunzione di responsabilità da parte sua e, dall'altro, per innescare l'effetto di empowerment nella vittima che, attraverso questa procedura, potrà esprimere dinnanzi ai partecipanti tutto ciò che prova in relazione al danno subito. Il ruolo della comunità è quello di lavorare attivamente sul conflitto, avendo la possibilità di esprimere anche la propria opinione sulle misure adottabili nei confronti del reo. La vergogna, dunque, è sia la molla che consente al reo di essere reintegrato all'interno della comunità, sia l'elemento che dà avvio ad un confronto sul conflitto, con particolare riguardo ai suoi effetti sulla dimensione esistenziale di ciascuno.

La procedura è di carattere informale ed è guidata da un facilitatore, coadiuvato in questo caso da operatori dei servizi sociali o da funzionari che operano nell'amministrazione della giustizia. All'incontro si dà avvio mediante la descrizione, da parte di vittima e reo, del proprio vissuto e dei sentimenti ad esso associati; alla vittima viene poi chiesto di esprimere un parere sui risultati attesi da

[642] MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit.,* p. 274.
[643] MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *op. cit.,* p. 277.

tale pratica e, sulla base delle osservazioni delle parti coinvolte, tra cui anche la comunità, il direttore del programma può scegliere le prescrizioni che il reo deve eseguire.

La vittima può scegliere di non prendere parte al programma o di essere sostituita; può anche decidere di non accettare l'offerta di riparazione da parte del reo: in tal caso, quest'ultimo potrà comunque svolgere un'attività riparativa nei confronti dell'esterno o della comunità di appartenenza della vittima.

5.4 e) La mediazione penale.

La mediazione penale è il modello di giustizia riparativa più diffuso e duttile. Le sue potenzialità, tuttavia, non verrebbero comprese a pieno se venisse considerata soltanto come una tecnica di risoluzione dei conflitti: i suoi orizzonti, infatti, sono molto più ampi, avendo la mediazione la pretesa di ricostruire una rete sociale ormai logora, ponendo delle basi rigenerate su cui la collettività potrà intessere relazioni nuove[644].

La definizione contenuta all'art. 1 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19 del 15 settembre 1999 costituisce un punto di riferimento per gli esperti del settore: la mediazione può essere definita come «qualsivoglia processo dove la vittima e l'autore

[644] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., p. 251; vedi VIANELLO F., *I luoghi della mediazione. Ipotesi sui conflitti e prospettive per la prevenzione* in Antigone, anno III n. 2, 2008, p. 63.

di reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore)».

Anche in questo caso, le peculiarità dell'istituto sono costituite dalla ricerca di uno spazio neutro e protetto, diverso dal processo, in cui giungere ad una soluzione del conflitto interpersonale; dalla presenza di due soggetti che, liberamente e volontariamente, decidono di risolvere il conflitto che li separa, attraverso tale pratica; dalla guida del mediatore, un soggetto terzo e imparziale dotato di specifiche competenze[645].

Nel tentativo di delineare i tratti distintivi della mediazione, seppur in maniera non esaustiva, occorre analizzare il suo rapporto con il processo penale. La mediazione si può porre come tecnica di *diversion* che interviene in una fase antecedente alla denuncia (quindi in una prospettiva completamente diversa da quella della giustizia penale), oppure correre parallelamente al sistema penale ed assumere due forme differenti: alternativa alla prosecuzione del procedimento penale, una volta preso atto dell'esistenza della notizia di reato; concordata durante il processo o in sostituzione della pena o, comunque, in fase di esecuzione. Si vengono così a delineare, principalmente, tre modelli: quello totalmente dipendente dal sistema penale, in cui il percorso di mediazione si sostituisce al processo e l'esito positivo del percorso risulta determinante per evitare la sanzione penale; quello parzialmente dipendente dal sistema penale, in cui l'esito positivo della mediazione non si sostituisce alla

[645] Vedi D'AMATO S., *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale* in *Arch. Pen*., 2018, 1, p. 12; MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., *op. cit*., pp. 62,63.

sanzione; quello extra-penale, in cui i due sistemi sono indipendenti e l'esito della mediazione non influirà in alcun modo sulla pena[646].

Con riferimento al carattere versatile di tale pratica, senz'altro un modello degno di nota è quello della mediazione umanistica di Jacqueline Morinau, che in Italia si è diffusa sin dagli anni Novanta, dapprima nell'ambito della giustizia minorile e poi anche per gli adulti, soprattutto in esecuzione pena. Assumendo come proprio punto di riferimento la persona e i suoi valori più profondi, soprattutto la dignità umana, appare in armoniosa sintonia con il senso costituzionale della pena: sono proprio le macerie di quei valori, calpestati dal reato, che vengono messe al centro del percorso di mediazione. Si riparte, quindi, dal disordine emotivo lasciato dalla condotta criminosa per mettere ordine attraverso un dialogo guidato, finalizzato non ad una riconciliazione propriamente intesa, bensì ad una nuova e condivisa interpretazione dell'accaduto. Questo è possibile soltanto se le parti coinvolte sono in grado di superare la fase di stallo in cui si sono fossilizzate. Essa, se prolungata, rischia soltanto di radicalizzare il conflitto perché ciascuna delle parti considera l'altra come irriducibile[647].

Nonostante le innumerevoli varianti di questo modello, è possibile isolare delle costanti procedimentali che lo caratterizzano: 1) l'invio; 2) la fase preparatoria; 3) lo svolgimento della mediazione; 4) Il monitoraggio degli esiti della mediazione[648].

La parte preparatoria è senz'altro la più delicata, per via della ritrosia di vittima e autore del reato ad un possibile incontro. La

[646] Vedi VIANELLO F., *I luoghi della mediazione*, cit., p. 64.
[647] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., pp. 252-253, 256-257.
[648] Vedi D'AMATO S., *op. cit*., p. 14; MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., p. 259; MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., *op. cit*., p. 62.

proposta di mediazione, in genere, perviene dal magistrato o da un assistente sociale che ha in carico l'autore o la vittima del reato; una volta dato avvio al meccanismo, il servizio di mediazione deve verificare che, nel caso di specie, siano presenti i presupposti di fatto per poter procedere alla mediazione; dopo tale verifica, si assegna il caso ad un mediatore.

Il mediatore tiene separatamente dei colloqui dapprima con l'autore di reato e poi con la vittima: la informa sulle caratteristiche delle procedure di mediazione, chiarendo che possono interrompere in qualsiasi momento il percorso; ascolta le loro narrazioni personali e saggia il consenso libero, volontario e responsabile prima di procedere all'incontro diretto tra le parti. Quest'ultimo, infatti, è il cuore dell'intera procedura: generalmente, se si arriva fino a questo punto, è perché le parti hanno manifestato il loro interesse a recuperare la comunicazione interrotta, assumendo il ruolo di soggetti attivi della mediazione. Durante l'incontro le parti dovranno, a turno, esternare le emozioni legate al reato; potranno anche discutere dell'accaduto rivolgendosi domande, opportunamente guidate dal mediatore. Infine, a chiusura dell'incontro, il mediatore invita le parti a discutere circa i danni arrecati alla vittima e a trovare un comune accordo.

L'ultimo passaggio sarà quello del *follow-up*, in cui generalmente si verifica se l'accordo tra le parti è stato osservato, quale sia il grado di soddisfazione rispetto al percorso intrapreso e se la vittima necessiti di ulteriore supporto[649].

[649] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., p. 267

Sul fronte processuale solamente il suo esito potrà essere conosciuto dall'autorità giudiziaria, in termini di buona riuscita o meno della procedura; i suoi contenuti, invece, devono rimanere riservati e possono essere divulgati all'esterno soltanto se c'è accordo tra le parti o per un preminente interesse pubblico.

Per quanto riguarda le sue potenziali varianti, abbiamo innanzitutto una mediazione diretta, qual è quella appena descritta, in cui c'è una vera e propria triangolazione tra mediatore, vittima e autore del reato, che affrontano in un unico spazio comune le dinamiche di sofferenza scaturenti dal conflitto.

Se, tuttavia, la vittima non presta il proprio consenso alla mediazione oppure se, date le specificità del caso, i mediatori ritengono non opportuno avviare l'incontro diretto, è possibile fare ricorso alla tipologia con vittima surrogata: l'autore del reato incontra la vittima di un reato qualitativamente analogo a quello commesso e ciò ha valenza terapeutica per la vittima, data la possibilità di narrare il proprio vissuto, ma anche una funzione di auto-responsabilizzazione del reo, vista l'opportunità di riparare al danno subito dalla vittima aspecifica.

Infine, la mediazione può essere indiretta quando le parti non si relazionano tra loro personalmente, ma è il mediatore a dare a ciascuna le comunicazioni necessarie. Le ragioni per cui il mediatore opera come «navetta» tra autore e vittima del reato sono legate principalmente ad un rapporto di squilibrio di potere tra le parti, a causa del quale l'incontro diretto determinerebbe un eccessivo

aggravio psicologico in capo alla vittima (ci si riferisce, per esempio, ad ipotesi di violenza domestica o abusi sui minori)[650].

[650] Vedi MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *op.cit*., p. 258-59; MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N., *op. cit*., p. 65; STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, TAV. 13, *Allegato 3b*, cit., p. 6.

Conclusioni

Indagare alcune peculiarità intrinseche dell'agire mafioso quali il "sentire mafioso", l'omertà, la violenza e la gestione monopolistica del conflitto si è reso necessario non soltanto per valutarne la compatibilità con i principi che caratterizzano la giustizia riparativa, ma anche per elaborare alcune proposte d'intervento in ambito rieducativo. L'educazione tramandata all'interno delle famiglie di mafia, imperniata sul silenzio, sulla sopraffazione e sull' "anestesia emotiva", sembra porsi in contrasto con il riconoscimento della dignità dell'altro e con la ricerca di una verità narrativa condivisa, inerente al fatto commesso.

La giustizia riparativa, infatti, muove da una prospettiva di ascolto attivo, di fiducia e di apertura nei confronti dell'interlocutore: tali obiettivi, a ben guardare, difficilmente possono essere raggiunti se prima non si intraprende un percorso di disarticolazione del pensiero mafioso. È bene puntualizzare, a tal fine, che l'approccio metodologico utilizzato in questa sede prescinde da prospettive di tipo riabilitativo o correzionale: ciò che assume rilievo è, piuttosto, la ricerca di un modello di decostruzione del "sentire mafioso" che abbia come proprio orizzonte di senso la (ri)scoperta dell'identità soggettiva dell'affiliato.

Tale assunto appare meno realistico per coloro che ricoprono cariche apicali in seno alla criminalità organizzata, rispetto ai quali

l'attaccamento a codici familiari sembra essere profondamente radicato; diverso appare, invece, lo scenario per gli affiliati in cui il legame con la criminalità organizzata è strumentale, suscettibile dunque di modificazioni.

La diffusione di un approccio di questo tipo presuppone, nell'ambito del trattamento rieducativo per gli affiliati alla criminalità organizzata, una rielaborazione dello stesso, orientata al finalismo rieducativo più che alle esigenze securitarie. La progettazione di proposte funzionali alla riappropriazione dei valori del consesso sociale richiede una complessiva rielaborazione dell'assetto trattamentale esistente, orientata al finalismo rieducativo più che alle esigenze securitarie: a nostro parere, soltanto un simile adeguamento può concretamente spianare la strada all'innesto di percorsi riparativi con affiliati alla criminalità organizzata nella fase esecutiva; in assenza di un intervento di questo tipo da parte del legislatore, infatti, il rischio è quello di trasformare la giustizia riparativa in un mero espediente su cui puntare per non misurarsi con la totale mancanza di risorse destinate alla risocializzazione dei detenuti.

L'incremento di momenti di confronto e di riflessione, unitamente all'avvio di attività di gruppo incentrate sull'auto-consapevolezza e la sperimentazione di forme allargate di dialogo, rappresenterebbero un primo passo verso il superamento dell'isolamento relazionale su cui è improntato il trattamento rieducativo dei condannati per reati di mafia, permettendo anche una migliore gestione delle tecniche di neutralizzazione.

Per una decostruzione dei codici criminali, come le esperienze già avviate in diversi istituti penitenziari hanno dimostrato, particolarmente utile risulta la combinazione di alcuni fattori, quali il lavoro "introspettivo" e attività trattamentali che sostengano un libero sviluppo della personalità (come il teatro o la scrittura autobiografica), oltre a favorire la maturazione di una riflessione critica sul reato commesso. Al termine di simili progetti, quando il detenuto avrà ricevuto gli strumenti per una migliore conoscenza del sé e per la gestione di una comunicazione interpersonale, l'eventuale innesto di un percorso di giustizia riparativa può realmente dimostrarsi utile al perseguimento di un cambiamento autoresponsabilizzante da parte dell'autore dell'offesa, oltre che alla ricomposizione dei legami sociali.

A fronte delle numerose criticità emerse nel lavoro di ricerca, non si può disconoscere l'importanza di una formazione ulteriore nei mediatori che si occuperanno di casi che coinvolgono vittime e autori provenienti da contesti di criminalità organizzata, sulla scorta dell'art. 12 della Direttiva 2012/29/UE in materia di accesso alla giustizia riparativa, in cui si prevede che i servizi di giustizia riparativa offerti alla vittima (a maggior ragione nei reati caratterizzati da così marcati squilibri di potere), debbano essere sicuri e posti in essere da personale competente. Imprescindibile, infatti, appare non soltanto la consapevolezza circa le dinamiche di potere che si instaurano in relazioni di questo tipo, ma anche una conoscenza più vasta che investa il fenomeno mafioso nel suo complesso, senza trascurare le singole peculiarità che contraddistinguono le diverse mafie

Bibliografia

AA. VV., Atti del Convegno "*Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici*", Palermo, 20-23 maggio 2010;

AA.VV., *I ragazzi e le mafie. Indagine sul fenomeno e prospettive d'intervento*, a cura dell'Istituto Centrale di Formazione di Messina, Roma, 2008;

AA. VV., *L'Università nella lotta alle mafie. La ricerca e la formazione*, a cura di S. D'Alfonso e G. Manfredi, Roma, 2021;

AA.VV., *Rivista di Ristretti Orizzonti*, 2020, 3, "*Cattivi per sempre: più sbarre, meno speranza*";

AA. VV., *Svincolarsi dalle mafie. Pratiche educative con i minori coinvolti nella criminalità organizzata*, a cura di I. Mastropasqua, M.G. Branchi, Roma, 2015;

AERTSEN I., *Restorative Justice for victims of corporate violence* in *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, a cura di G. Forti, Milano, 2018;

ALBOINO C., GALATI M., PASQUALINI A., MORANDINI G., *La scrittura di sé* in *Gruppi*, 2011, 1;

AMARELLI G., *La tipicità debole della partecipazione mafiosa e l'affiliazione rituale: l'incerta soluzione delle Sezioni Unite, tra limiti strutturali del 416 bis e alternative possibili* in *Dir. Pen. Proc*, 2022,6;

AMATO S., PASSIONE P., *La giustizia riparativa nella fase di esecuzione. Giustizia riparativa, misure alternative, benefici*, 2023, [in press];

ANDERSON J., *Exploring exemplarity in in-prison restorative rehabilitation to recover normativity* in *The International Journal of Restorative Justice,* 2023, vol. 6 (Online First);

ARDITA S., *sub. Art. 41 bis O.P.* in *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari,* a cura di Fiorentin F., Siracusano F., Milano, 2019;

ATTANASIO A., *L'inferno dei regimi differenziati (41 bis, aree riservate, 14 bis, AS)*, Firenze, 2021;

BALDESSARRO G., IATÌ M., *Avvelenati*, Reggio Calabria, 2010**;**

BALLONI A., *Omicidio e sottocultura della violenza in Criminologia applicata* (a cura di A. Balloni, R. Bisi, R. Sette), Padova, 2019;

BANFIELD E., *Le basi morali di una società arretrata*, Bologna, 2010;

BARTOLI R., *Giustizia vendicatoria, Giustizia riparativa, Costituzionalismo* in *Studi in Onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022;

ID., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?* in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 6, pp. 661-685;

BASILIO L., *La mediazione nella fase esecutiva della pena* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023;

BEATRICE F., *Scritti sulla Camorra. Inchiesta giudiziaria e scienze sociali nello studio della criminalità organizzata,* a cura del Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione del Dipartimento di Scienze Sociali, Univ. Federico II, Napoli, 2021;

BERNANRDI S., *Nota a Corte Costituzionale, 22 maggio 2020, n. 97* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2020*, 4;

BERNASCONI A., *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Milano, 1995.

BEZZI R., *Apprendimento andragogico e detenzione. Riflessioni sul trattamento in Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, a cura di R. Bezzi, F. Oggigiorni, Milano, 2021;

BLOCK A., *East side, West side. Organizing crime in New York*, Cardiff, 1980;

BOLÌVAR D., *Restoring Harm*, New York, 2019;

BOLÌVAR D., AERTSEN I., *Victims and Restorative Justice*, New York, 2015;

Bonanno M.A., Mercantini A., *Dallo scontro all'incontro, un'alternativa possibile. Storie di giustizia riparativa e mediazione penale minorile*, Catanzaro, 2020;

Bonini V., *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D.L.gs. 150/2022* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023;

Id., *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Padova, 2018**;**

Id., *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa*. *Il quadro e la cornice* in *La Legislazione Penale* del 15.06.2021;

Id., *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi (artt. 42-46)* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022;

Borghini A., Galavotti C., *L'applicazione della giustizia riparativa nel penitenziario italiano. Tra prospettive di sviluppo e resistenze culturali* in *Autonomie locali e servizi sociali,* 2020, 3;

Bortolato M., *La disciplina organica della Giustizia Riparativa* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen*., 2022, 3, pp. 1259-1266;

Bortolato M., Vigna E., *Vendetta pubblica. Il Carcere in Italia*, Bari, 2020;

Bouchard M., *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa* in *Questione Giustizia*, 7 febbraio 2023;

Id., *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi* in https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-riparativa-vittime-e-riforma-penale-osservazioni-alle-proposte-della-commissione-lattanzi;

Id., *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2019;

Bouchard M., Fiorentin F., *Sulla giustizia riparativa* in *Questione Giustizia*, 2021, 4 (pp. 38-55);

Brancaccio L., *Dentro gli spazi della Camorra* in *Meridiana*, 2021, 101**.**

Bronzo P., *Restorative justice*, *processo ed esecuzione penale nella disciplina organica della giustizia riparativa* in *La Giustizia Riparativa. Radici, problemi, prospettive. Atti del Convegno (Foggia, 21 novembre 2023)*, a cura di G. Colaiacovo, M.N. Miletti, Bari, 2024;

Brunelli F., *La Giustizia senza vittime* in *Giurisprudenza penale web*, 2023, 7-8;

Id., *La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività* in *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone,* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015;

Id., *Programmi di Giustizia riparativa* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, Codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022;

Calderoni F., *Le reti delle mafie. Le relazioni sociali e la complessità delle reti criminali*, Milano, 2018;

Cannito M., *Restorative Justice and organized crime: a challenge to overcome the culture of mafia in Educazione Democratica. Rivista di pedagogia politica,* 2011, 1, pp. 119-129;

Cannizzaro G., Giordano C., *Sopravvivere all'omicidio di un familiare. I costi psichici della violenza mafiosa in Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di straordinaria follia* (a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso), Milano, 2017;

Capitani F., *Nota a sentenza Cass. pen., 22 febbraio 2022, n. 8410, sez. I* in *Diritto&Giustizia*, 2022, 51, p. 4 e ss.;

Caprì C., Schimmenti A., Caretti V., La Barbera D., *Il mafioso come sociopatico. Considerazioni relative alla personalità dei mafiosi sulla base di una ricerca empirica* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso), Milano, 2017;

Caraceni L., Bernasconi A., *Articolo 13 (Individualizzazione del trattamento)* in *Ordinamento Penitenziario commentato*, a cura di F. Della Casa, G. Giostra, Padova, 2019;

Carnevale S., *Le aporie delle presunzioni assolute di pericolosità: dalle pronunce della Corte Costituzionale alle prospettive di riforma* in *I Quaderni della Fondazione dell'ordine degli psicologi della Toscana, n. 1/2022*, dedicato alla tematica "*Osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi*";

Id., *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione* in *Proc. Pen. Giust, Fasc. straordinario "Accertamento penale e Giustizia riparativa*" del 7.12.2023;

Casarrubea G., Blandano P., *L'educazione mafiosa. Strutture sociali e processi d'identità*, Palermo, 1990;

Castellano C., Zaccaria A., *Community, Violence and Memories. The case of Ottaviano* in *Mafia Violence: Strategies, Representation, Performances* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019;

Castignoli V., *Il dispositivo formativo: il metodo autobiografico*, in *La scrittura che ripara. La valenza educativa della scrittura autobiografica in un'esperienza di "messa alla prova"*, a cura di V. Castignoli, G. Paganini, Milano, 2021;

Catanzaro R., *Imprenditori della violenza e mediatori sociali. Un'ipotesi di interpretazione della mafia* in *Polis*, I, n. 2, 1987;

Id., *La mafia tra mercato e stato. Una proposta d'analisi* in *La mafia, Le mafie* a cura di G. Fiandaca, S. Costantino, Roma, 1994;

Id., *La regolazione sociale violenta. Il ruolo della criminalità organizzata nell'Italia Meridionale* in *Quaderni di sociologia, XXXVII*, 1993, 4, pp. 79-89**;**

Catino M., *How do mafias organize? Conflict and violence in three mafia organizations* in *European Journal of Sociology*, 2014, vol. 55 n.2;

Id., *Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell'impresa criminale*., Bologna, 2020;

Cerchi M., *Profili processuali della particolare tenuità del fatto post Cartabia*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023;

Ceretti A., *Lotta armata, vittime, conflitti e dissidi. Un'ultima ricognizione* in *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzuccato, Milano, 2015;

Id., *Per una convergenza di sguardi* in *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto, a cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzuccato, Milano, 2015;*

Cesari C*., Sospensione del processo con messa alla prova in Enc. Dir., Annali, IX, 2016;*

Cesaris L., *sub. Art. 41 bis O.P.* in *Ordinamento Penitenziario commentato,* a cura di F. Della Casa, G. Giostra, Milano, 2019;

Id., *Art. 14 O.P.* in *Ordinamento Penitenziario commentato* a cura di F. Della Casa, G. Giostra, Padova, 2015;

Chapman T., *La giustizia riparativa in Europa: sfide ed opportunità* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, 2019;

Chirico D., Magno A., *Il caso Valarioti. Rosarno (1980): così la 'ndrangheta uccise un politico (onesto) e diventò padrona della Calabria*, Roma, 2010;

Ciappi S., Schioppetto G., Roverselli M., *Survivors: il vissuto traumatico nelle vittime di mafia in Mai più nell'ombra. Vittime di mafia: dalla conoscenza all'intervento psicologico*, Milano, 2019;

Ciavarella C., Madeddu M., *Clima e legami sociali in un carcere di alta sicurezza* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità,* a cura di P. Patrizi, 2019, Roma;

Ciavola A., *Carcere, materiali per la riforma, Working paper*, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1434529494WORKING%20PAPER%20CARCERE.pdf;

ID., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010;

ID., *La lenta affermazione della giustizia riparativa: tra sperimentazioni, equivoci e prospettive* in *2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, Roma, 2022;

CICONTE E., *Processo alla 'Ndrangheta***,** Bari, 1996;

ID., *Riti criminali. I codici di affiliazione alla 'Ndrangheta*, Soveria Mannelli, 2015;

CINGARI F., *La Giustizia riparativa nella Riforma Cartabia* su www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023;

COMUCCI P., *Lo sviluppo delle politiche penitenziarie dall'ordinamento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata* in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie, a cura di A. Presutti, Milano, 1994;*

COPPETTA M., *Art 33* in *Ordinamento penitenziario commentato* a cura di Giostra G., Della Casa F., Milano, 2019;

COPPOLA E., *Incarnata nel territorio. Le radici antropologiche di Cosa Nostra e la manipolazione psicologica dei contesti* in *Atti del convegno "Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici*", Palermo, 20-23 maggio 2010;

COPPOLA E., GIORDANO G., GIORGI A., LO VERSO G., SIRINGO F., *Trame di sviluppo. Il volontariato e la ricerca psicologica per il cambiamento nei territori difficili*, Milano, 2011;

COPPOLA E., GIUNTA S., LO VERSO G., *La mafia nel sangue. 'Ndrangheta, oligarchie familiari e colonie fantasma* in *Atti del convegno "Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici*", Palermo, 20-23 maggio 2010;

COPPOLA E., GIUNTA S., LO VERSO G., *La 'Ndrangheta tra la realtà detentiva e l'idealità organizzativa: una ricerca psicologica-clinica* in *Rivista di psicologia clinica* n.1/2010;

CORVI P., *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Milano, 2010;

Costantino M., Verrina D., *Art 10* in *Ordinamento penitenziario commentato* a cura di Giostra G., Della Casa F., Milano, 2019;

Cardinali C., Craia R., *Un modello ri-educativo per la revisione critica del reato: l'esperienza di teatro pedagogico con le detenute in Alta Sicurezza* in *Formazione e Insegnamento*, 2015, XII, 1;

Craparo G., David V., Lo Cascio S., Iacolino C., Costanzo G., *Cosa Nostra e Camorra. Uno studio empirico sui profili di personalità*, in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso), Milano, 2017;

D'amato S., *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale* in *Arch. Pen*., 2018, 1;

D'Souza N., L'Hoiry X., *An area of untapped potential? The use of restorative justice in the fight against serious and organised crime: a perception study* in *Criminology & Criminal Justice*, 2021,2, pp. 224-241.

De Domenico S.P., Tomaselli A.M., *Il carcere: una città invisibile. Lo sguardo degli operatori volontari*, Milano, 2020;

De Francesco G., *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito* in *La Legislazione Penale*, 2021, 2, pp. 308-329;

Id., *La rieducazione e il "lato nobile" della riparazione in DisCrimen del 24.06.2023*;

De Puccio-Den D., *De l'honneur à la responsabilité: les métamorphoses du sujet mafieux* in L'Homme, n. 223/224, 2017;

De Rosa C., Ravveduto M., *Camorra dentro* in *Atti del convegno "Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici*", Palermo, 20-23 maggio 2010;

De Rosa C., Ravveduto M., *Postfazione* in *La Mafia in psicoterapia*, Milano, 2013;

De Simone F., *La sanzione detentiva. Dal modello securitario al modello trattamentale*, Torino, 2018;

Della Bella A., *Il "Carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P.*, Milano, 2016;

Denora G., *Sulla qualità di "concorrente esterno" nel reato di associazione di tipo mafioso* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen*., 2004, 1;

Delvecchio F., *La nuova fisionomia della vittima di reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 11 aprile 2016;

Id., *Presunzioni legali e rieducazione del condannato*, Torino, 2020;

Di Bella R., Zappelli M., *Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta*, Milano, 2019;

Di Blasi M., Cavani P., La Grutta S., Lo Baido R., Pavia L., *Crescere in terre di mafia* in *Narrare i gruppi. Etnografia dell'interazione quotidiana. Prospettive cliniche e sociali*, vol. 9., n. 1-2, Aprile 2014;

Di Chiara G., *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale* in *Dir. Pen. Proc*., 2015, 4, pp. 377-383;

Di Forti F., *Per una psicoanalisi della mafia. Radici, fantasmi, territorio, politica*, Bertani, 1982;

Di Leo G., *Presupposti e diverse declinazioni del contributo partecipativo all'associazione di stampo mafioso* in *Cass. Pen*., 2022, 3;

Di Maria F., *Identità e sentire mafioso. Percorsi per leggere le trasformazioni* in *La mafia dentro*. *Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo* (a cura di Girolamo Lo Verso), Milano, 1998;

Di Maria F., Lavanco G., *A un passo dall'inferno. Sentire mafioso e obbedienza criminale*, Firenze, 1995;

Di Maria F., Lavanco G., *Psicologia del cambiamento e crisi del sistema mafioso* in *La polis mafiosa. Comunità e crimine organizzato* (a cura di F. Di Maria), Milano, 2005.

Di Maria F., Lavanco G., Di Blasi M., Giannone F., *Il transpersonale politico ambientale: andare oltre il sentire mafioso* in *L'Isola e il cambiamento. Valori giovanili e prevenzione della mentalità mafiosa*, a cura di G. Lavanco, Milano, 1995;

Di Maria F., Lavanco G., Lo Piccolo C., *Senso e significato nell'organizzazione mafiosa* in *Il segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa* (a cura di F. Di Maria), Milano, 1998;

Di Maria F, Lo Piccolo C., *Lo straniero e i marziani. Istituzioni e pentiti di mafia tra appartenenza ed estraneità* in *La polis mafiosa. Comunità e crimine organizzato* (a cura di F. Di Maria), Milano, 2005;

Di Piazza S., *Mafia, Linguaggio e Identità*, Palermo, 2010;

Di Piazza S., *Pratiche linguistiche e costruzioni identitarie in Cosa Nostra* in *Paradigmi, Rivista di critica filosofica*, 2011, 2;

Di Tommaso G., *La Giustizia riparativa agli albori della Riforma Cartabia*, Milano, 2023;

Diddi A., *Effetti sull'esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice* in *Proc. Pen. Giust., Fasc. straordinario "Accertamento penale e Giustizia riparativa*" del 7.12.2023;

Dighera B., Lizzola I., *Comunità territoriali e relazioni riparative* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità* (a cura di P. Patrizi), Roma, 2019;

Dino A., *Il silenzio infranto* in *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica* (a cura di A. Dino), Roma, 2006;

Id., *Mutazioni. Etnografia del Mondo di Cosa Nostra*, Palermo, 2002;

Id., "*These dead are not ours": Identity factors, communicative aspects and regulative meanings of violence inside Cosa Nostra* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019;

Id., *Tra ambiguità e malinteso: schermaglie di una battaglia per l'identità in una conversazione tra mafiosi* in *Polis*, 2015, 1;

DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo trasformato in articulo mortis*, in www.sistemapenale.it, del 7 novembre 2022;

DONINI M., *Diritto penale e processo come legal system. I chiaroscuri di una riforma bifronte* in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, 2023;

DOVA M., *La riforma della particolare tenuità del fatto. Aspetti sostanziali* in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023;

ESPOSITO M., *Andare oltre l'Istituzione Totale. Le ragioni di un progetto* in *Oltre l'Istituzione Totale. Teatro e integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia*, a cura di M. Esposito, A. Turco, Milano, 2012;

EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, *Restorative Justice in cases of violent extremism and hate crimes*, Leuven, 2021, p. 6 (consultabile al link www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism);

EUSEBI L., *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023;

ID., *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale* in *Dir. Pen. Proc*., 2023, 1;

ID., *La rinuncia al paradigma retributivo come cardine di una teoria della giustizia*, in *La giustizia riparativa, psicologia e diritto per il benessere di persone e di comunità*, a cura di P. Patrizi, Roma, 2019;

ID., *Una ostatività finalmente relativa? Preclusioni e misure alternative: la riforma dell'art. 4 bis ord. penit.* in *Dir. Pen. Proc. 2023,8;*

FANTOZZI P., *Politica, Clientela e Regolazione Sociale. Il mezzogiorno nella questione politica italiana*, Soveria Mannelli, 1993;

FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 2008;

FIANDACA G., *Considerazioni su rieducazione e riparazione* in www.sistemapenale.it del 25 ottobre 2023;

ID., *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica* in www.sistemapenale.it del 28 novembre 2020;

ID., *Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell'associazione criminale* in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di M. Barillaro, Milano, 2004;

ID., *Punizione*, Bologna, 2024;

FIANDACA G., MERLO A., *La partecipazione associativa è ancora in cerca di autore: le sezioni unite tra progresso e regresso* in *Foro Plus* del 31.12.2021;

FIANDACA G., MUSCO E., *I delitti contro il patrimonio*, Torino, 2014;

FIORE I., *La famiglia nel "pensare mafioso"* in *La mafia dentro, Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo* (a cura di Girolamo Lo Verso), Milano, 1998;

FIORENTIN F., *La giustizia riparativa* in *Diritto penitenziario e giustizia riparativa* (a cura di Fiorentin F., Fiorio C.), Piacenza, 2023;

ID., *L'osservazione e il trattamento* in *Manuale di diritto penitenziario* (a cura di Della Casa F., Giostra G.), Torino, 2023;

ID., *Le cause di estinzione della pena* in *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, a cura di Fiorentin F., Fiorio C., Piacenza, 2023;

ID., *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre della riforma "Cartabia"* in *Diritto Penale Uomo, 2021*;

FIORIO C., *Fermo restando»: l'art 41 bis ord. penit. tra il gerundio della legislazione e l'imperativo dell'amministrazione* in *Processo Penale e giustizia* n. 2/2018, p. 388;

ID., *Il "doppio binario penitenziario"* in *Diritto penitenziario e giustizia riparativa* , a cura di Fiorentin F., Fiorio C., Piacenza, 2023;

ID., *L'isola che non c'è: "area riservata" e art 41 bis ord. penit.,* Giur. It., 2014, p. 2862;

Id., *Le prescrizioni trattamentali e le fonti normative, dalla legge alla circolare amministrativa 2 ottobre 2017* in *Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato in Giurisprudenza Penale Web, Fasc., 2020, 1-bis*;

Fiume G., *Prefazione* in *Onore e storia nelle società mediterranee* (a cura di G. Fiume), Palermo, 1989;

Gaddi D., Rodriguez Puerta M.J., *Towards a restorative justice approach to white-collar crime and supra-individual victimisation* in *The International Journal of Restorative Justice*, 2022, vol. 5 (2);

Galliena E., Brocchieri F., *Carcere e trattamento in alta sicurezza. Protagonisti a confronto*, Milano, 2012;

Gambetta D., *Codes of the Underworld*: *how criminals communicate*, Princeton University Press, 2011;

Id., *La protezione mafiosa* in *La mafia, Le mafie* a cura di G. Fiandaca, S. Costantino, Roma, 1994;

Id., *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino,1992.

Garbarino F., Giulini P., *Vulnerabilità e giustizia riparativa: un modello criminologico nelle relazioni strette e nella violenza di genere* in *Secondo Rapporto nazionale sulla Giustizia Riparativa in area penale* (a cura di I. Mastropasqua, N. Buccellato), Roma, 2023;

Gaspari M.G., Sub *Art. 58 ter o.p. Persone che collaborano con la giustizia* in *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, a cura di F. Fiorentin, F. Siracusano, Milano, 2019;

Gatta G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"* in www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2021;

Gialuz M., *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili* in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012.

Id., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia (profili processuali)* in www.sistemapenale.it del 2/11/2022;

GIANFILIPPI F., *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso a ostacoli per il condannato e per l'interprete*, pubblicato il 2 novembre 2022 su www.giustiziainsieme.it, (consultabile al link: https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/2511-il-dl-162-2022-e-il-nuovo-4-bis-un-percorso-a-ostacoli-per-il-condannato-e-per-l-interprete-di-fabio-gianfilippi?hitcount=0);

GIANFILIPPI F., LUPARIA L., *Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza* in *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di G. Giostra, F. Della Casa, Torino, 2023;

GIANNONE F., FERRARO A.M., *Intervista alle vittime del racket in Sicilia, Campania e Calabria,* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia*, a cura di Craparo G., Ferraro A.M., Lo Verso G., Milano, 2017;

ID., *Le vittime del racket. Imprenditori e commercianti alle prese con Cosa Nostra*, '*Ndrangheta e Camorra* in *Narrare i gruppi. Etnografia dell'interazione quotidiana. Prospettive cliniche e sociali*, vol. 9 n. 1-2, apr. 2014;

GIORGI A., *Mai più nell'ombra: vittime di mafia. Dalla conoscenza all'intervento psicologico*, Milano, 2019;

GIORGI A., D'ANGELO C., CALANDRA F., *Lo sviluppo economico e della persona in contesti mafiosi: il ruolo dei beni relazionali* in *Narrare i gruppi*, vol. 9 n. 1-2, aprile 2014;

GIORGI A., GIUNTA S., COPPOLA E., LO VERSO G., *Territori in controluce. Ricerche psicologiche sul fenomeno mafioso*, Milano, 2009;

GIUFFRIDA M.P., *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato* in *Autonomie locali e servizi sociali,* 2013, 3;

GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, 2003;

GRIBAUDI G., *Camorristi a Napoli: radicamento locale e traffici internazionali in Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell'illegalità*, a cura di G. Gribaudi, Torino, 2009;

Id., *Lo Stato e la famiglia* in *L'Italia estrema. Impresa, politica e famiglia nella società calabrese*, Roma, 1992**;**

Gribaudi G., Musella L., *Il processo alla clientela. Il caso di Napoli nelle inchieste giudiziarie degli anni Novanta* in *Quaderni Storici, 1998, 1*.

Grieco S., *Le peripezie probatorie del "sicuro ravvedimento" per il condannato non collaborante. Quali oneri della prova per superare la preclusione ostativa dell'art 4bis dell'Ordinamento penitenziario?* in *Dirittifondamentali.it*, 2021,1;

Hess H., *Mafia*, Roma, 1973**;**

Iacoviello F., *Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere* in *Cass. Pen*., 1995, 4;

Ingrascì O., *Le fonti giudiziarie nello studio delle mafie. Riflessioni per un dibattito* in *Rivista di Studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 4, 2018.

Insolera G., *Diritto penale e criminalità organizzata,* Torino, 2022;

Id., *Sulla giustizia riparativa* in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, 2022;

La Spina A., *La natura delle organizzazioni mafiose e il trattamento penitenziario dei loro affiliati* in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2021, 4;

Id., *Mafia, legalità debole e sviluppo del mezzogiorno*, Bologna, 2005;

Laterza M., *L'individualizzazione del trattamento penitenziario nell'ambito dei reati di criminalità organizzata* in *Dir. Pen. Proc*., 2023,10, pp. 1331-1340.

Legambiente, *Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Milano, 2019;

Lentini R., *L'utopia di un intellettuale*, Reggio Calabria, 2020;

Lo Coco G., *Lo psichismo mafioso. Una bibliografia ragionata* in *La mafia dentro, Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo* (a cura di Girolamo Lo Verso), Milano, 1998;

Id., *Visioni prospettiche. Mutamento d'identità mafiosa* in *Come cambia la mafia. Esperienze giudiziarie e psicoterapeutiche in un paese che cambia*, Milano, 2007;

Lo Coco G., Lo Verso G., *La psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, Milano, 2002**;**

Id., *Puer. Spunti di ricerca su adolescenti e famiglia mafiosa* in *Come cambia la mafia. Esperienze giudiziarie e psico-terapeutiche in un paese che cambia*, Milano, 1999;

Lo Verso G., *Per uno studio dello psichismo mafioso* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Milano, 1998**;**

Id., *Presentazione* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo* (a cura di Girolamo Lo Verso), Milano, 1998;

Id., *Una ricerca clinica su mafia e psicoterapia* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (a cura di G. Craparo, A.M. Ferraro, G. Lo Verso), Milano, 2017;

Lo Verso G., La Barbera D., Cannizzaro G., *Un ulteriore risultato* in *La mafia in psicoterapia*, Milano, 2013;

Lorenzetti A., *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018;

Id., *La giustizia riparativa e il crimine organizzato. Un processo possibile* in *Atti della Summer School 2018,* a cura del Centro di giustizia riparativa di Caritas diocesana bergamasca;

Lupo S., *Storia della mafia*, Roma, 1993;

Madeo A., *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa comune nella "Riforma Cartabia",* in *La Legislazione Penale* del 28.11.2022;

Maggio P., *Giustizia riparativa e sistema penale nel Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150. Parte II: «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale* in www.sistemapenale.it del 27 febbraio 2023;

MAGGIO P., PARISI F., *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi- Fontana continua a far discutere* in www.sistemapenale.it del 19 ottobre 2023.

MANCA V., *Il Dap riorganizza il 41 bis o.p.: un difficile bilanciamento tra prevenzione sociale, omogeneità di trattamento ed umanità della pena*, in www.penalecontemporaneo.it.;

ID., *Legislazione antimafia. "Doppio binario" e modello differenziato di giustizia penale*, Milano, 2023;

MANCONI L., ANASTASÌA S., Postfazione in *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzuccato, Milano, 2015;

MANGIAMELI R., *Banditi e mafiosi dopo l'Unità* in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 1990, 7-8;

MANISCALCO M.L., *Meccanismi sociali della segretezza e criminalità organizzata* in *Quaderni di Sociologia*, vol. XXXVII, 1993, 5;

MANNOZZI G., *A ciascuno il suo dubbio: reo, vittima, pubblico ministero e giudice*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 2020, 2, pp. 253-282;

ID., *Il difficile cammino della mediazione penale nelle aree geografiche ad elevata criminalità organizzata: analogie e differenze tra la mediazione penale moderna e gli schemi arcaici di mediazione mafiosa*, in *Studi in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013**;**

ID., *Il crimine dei colletti bianchi: profili definitori e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa* in C.D. Spinellis, N. Theodorakis, E. Billis & G. Papadimitrakopoulos (eds.), *Europe in crisis: crime, criminal justice, and the way forward. Essays in honour of Nestor Courakis (Vol. II, pp. 1365-1394).* Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers L.P., pp. 1378-1379;

ID., *La visione di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia, teologia* in *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone,* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015;

Id., *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *Criminalia*, 2019;

Mannozzi G., Lodigiani G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole, metodi*, Torino, 2017;

Mannozzi G., Mancini R., *La giustizia accogliente*, Milano, 2022;

Marandola A., sub *Art 176 c.p*. in *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, a cura di Fiorentin F., Siracusano F., Milano, 2019;

Marinucci G., Dolcini E., Gatta G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020;

Marmo M., *L'onore dei violenti, l'onore delle vittime. Un'estorsione camorrista del 1862 a Napoli* in *Onore e storia nelle società mediterranee*, a cura di G. Fiume, Palermo, 1989;

Massari M., *Mafia Violence: Strategies, Representation, Performances* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019;

Id., *Per una fenomenologia della violenza mafiosa* in *Riconoscere le mafie* (a cura di M. Santoro), Bologna, 2015;

Massari M., Martone V., *Doing research on mafia violence* in *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019.

Massaro P., *La riparazione come rieducazione* in *MediaRes*, 2022, 1, pp. 14-31.

Mastropasqua G., *I percorsi di giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena* in *Giur. Merito,* 2007, 3;

Mastropasqua I., Buccellato N., *Inventario Lessicale. Le parole della giustizia riparativa,* Roma, 2023;

MATTEVI E., *La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersecazioni con il sistema penale* in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, 2023;

ID., *La giustizia riparativa nelle fonti internazionali: uno sguardo d'insieme* in www.sistemapenale.it del 24 novembre 2023;

ID., *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima* in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale* (a cura di A. Menghini, E. Mattevi), Napoli, 2022;

MAZZUCCATO C., *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia* in *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone,* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015;

MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Napoli, 2022.

ID., *Revisione critica, professione di innocenza e accesso ai benefici penitenziari* in *Giur. It.,* novembre 2023, pp. 2456-2465.

MUZZICA R., *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa* in *Sistema Penale*, fasc. 2, 2023;

NATOLI G., *La mafia dentro. Considerazioni introduttive* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, a cura di G. Lo Verso, Milano, 1998;

NICOSIA E., *Il cd. 41 bis è una forma di tortura o di trattamento crudele, inumano o degradante?* in *Riv. It. Dir. e proc. pen*., p. 1240;

OGGIGIORNI F., *Cosa resta dell'identità adulta nell'esperienza carceraria in Vulnerabilità in età adulta. Uno sguardo pedagogico*, a cura di M. Cornacchia, S. Tramma, Bari, 2019;

ORLANDI R., *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale* in *Dir. Proc. Pen*, 2023, 1;

PALAZZO F., *Giustizia riparativa e giustizia punitiva* in *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone* a cura di Mannozzi G., Lodigiani G. A., Bologna, 2015.

ID., *Plaidoyer per la giustizia riparativa* in *La legislazione penale*, 31.12.2022;

ID., *Prefazione* in *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Torino, 2017;*

PAJARDI D., *Osservazione della personalità e trattamento penitenziario degli ergastolani ostativi: limiti e sfide* in *I Quaderni della Fondazione dell'ordine degli psicologi della Toscana, n. 1/2022*, dedicato alla tematica "*Osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi*";

PALERMO G., *La criminalità organizzata di stampo mafioso* in *Criminologia applicata* (a cura di A. Balloni, R. Bisi, R. Sette), Padova, 2019;

PALMA M., *Il regime detentivo speciale visto da Strasburgo (e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura)* in *Volti e maschere della pena, Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia ripartiva*, a cura di Corleone F., Pugiotto A., Roma, 2013;

PANZARASA M., *Donne di mafia e carcere. Cultura, esperienze e pratiche in una sezione di alta sicurezza*, 2018, consultabile al seguente link: https://air.unimi.it/handle/2434/595957;

ID., *Fra distanziamento e affermazione. Pratiche narrative di donne di mafia detenute* in *Studi sulla questione criminale*, 2021, 2;

PAOLI L., *Fratelli di mafia*, Bologna, 2000;

PARISI F., *Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a partire dalla «legge Cartabia»* in *Foro Italiano*, 2022, 4;

ID., *Giustizia riparativa in malam partem? Una criticabile sentenza della Cassazione sui rapporti tra mediazione penale e messa alla prova dell'imputato* in *Foro Italiano*, 2023, 12;

PARLATO L., *Il ruolo dei collaboratori di giustizia previsti dal c.d. modello Falcone in Criminalità mafiosa. Memoria e cultura della legalità. Nel ricordo di Piero Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi*, a cura di C. Conti, Milano, 2022;

ID., *La giustizia riparativa. I nuovi e molteplici incroci con il rito penale* in *La Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023;

Id., *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale* in *Cass. Pen*., 2013, 9;

Patrizi P., *Giustizia riparativa. una prospettiva inclusiva e di benessere* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere delle persone*, a cura di P. Patrizi, Roma, 2019;

Patrizi P., Lepri G.L., Lodi E., *Una giustizia riparativa "positiva"* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, a cura di P. Patrizi, Roma, 2019;

Patrizi P., Lepri G.L., Lodi E., Dighera B., *Comunità territoriali riparative e relazionali: dall'inclusione al benessere* in *Minorigiustizia*, 2016, 1, pp. 81-92;

Patronaggio L., *I valori tradizionali della mafia attraverso le esperienze dei collaboratori di giustizia* in *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, a cura di G. Lo Verso, Milano, 1998;

Passione M., *A proposito del D.L. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di modifica, con particolare riferimento alla disciplina in materia di 4-bis O.P*., in www.sistemapenale.it, del 28 novembre 2022;

Pezzino P., *Onorata società o industria della violenza?* in *Studi Storici*, 1988, 2;

Id., *La tradizione rivoluzionaria siciliana e l'invenzione della mafia* in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 1990, 7-8;

Id., *Per una critica dell'onore mafioso* in *Onore e storia nelle società mediterranee* (a cura di G. Fiume), Palermo, 1989;

Id., *Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia post-unitaria*, Milano, 1990**;**

Pisapia G., *Il carcere della città. Microbiografia del progetto Padova*, Edizioni Decembrio, 1993;

Pisati M., *La giustizia riparativa nell'esecuzione penale. Riforme inattuate* in *Jus Online*, 2022, 1;

PISELLI F., *La terra, il mercato, la clientela* in *L'Italia estrema. Impresa, politica e famiglia nella società calabrese*, vol. 1, "Le famiglie", Roma, 1992;

PISELLI F., ARRIGHI G., *Parentela, clientela e comunità* in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità d'Italia ad oggi. La Calabria* (a cura di P. Bevilacqua e A. Placanica), Torino, 1985;

PITCH T., PUGIOTTO A., *L'odierno protagonismo della vittima. Un dialogo tra Tamar Pitch e Andrea Pugiotto* in *Studi sulla questione criminale*, 2019, 3;

PIZZETTI B., *Carcere e rieducazione. Il contributo della pratica teatrale*, Milano, 2023.

PIZZORNO A., *I mafiosi come classe media violenta* in *Polis*, 1 (2), 1987;

PRESUTTI A., "*Alternative" al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale* in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie,* a cura di A. Presutti, Milano, 1994.

ID., *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato* in www.sistemapenale.it del 14 novembre 2022;

PUGIOTTO A., *«41-bis: Attenzione! Chi tocca, muore.»* in *Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia ripartiva, a cura di Corleone F., Pugiotto A., Roma, 2013;*

QUAGLIUOLO M., *Due o tre cose che ho imparato sulla "Cultura mafiosa". Riflessioni antropologiche su un provvedimento giudiziario* in *Minorigiustizia*, 2018,1.

QUATTROCOLO S., *Vulnerabilità e individual assessment: l'evoluzione dei parametri di identificazione* in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino,2017;

QUINTALIANI V., *Prime osservazioni alla Legge n. 199 del 30/12/2022 di conversione del d.l. 162/2022 recante «Modifiche all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o degli internati che non collaborano con la giustizia»* in *Arch. Pen.*, 2023, 1;

Regoliosi L., *Ipotesi per un lavoro di prevenzione e riabilitazione in I ragazzi e le mafie. Indagine sul fenomeno e prospettive di intervento*, Roma, 2008;

Ricca V., *L'impatto sui sopravvissuti alla Strage di Via dei Gergofili* in *Criminalità mafiosa: memoria e cultura della legalità. Nel ricordo di Pierluigi Vigna e Gabriele Chelazzi*, Milano, 2022;

Ricci A. *Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»* in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, 11;

Riolo S., *La legislazione premiale antimafia*, in *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica*, a cura di A. Dino, Roma, 2006;

Ripoli M., *Carcere, risocializzazione, diritti*, a cura di I.F. Cortèz, M. Tasso, Torino, 2006;

Riverditi M., *Le vittime dei delitti di usura, mafia e terrorismo: tutela specifica e problematiche di contesto* in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2017;

Rodriguez Puerta M.J., *El derecho de las vìctimas colectivas a participar en encuentros restaurativos. Un anàlisis a partir de alcunos delitos econòmicos in Revista Electrònica de Ciencia Penal y Crimìnologia*, 2020, (22-14);

Romualdi G., *Giustizia riparativa e comunità. Riflessioni a margine della riforma Cartabia*, Napoli, 2023;

Rossi L., *Vittimologia e fenomeno mafioso* in *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (a cura di Craparo G., Ferraro A.M., Lo Verso G.), Milano, 2017;

Rota F., sub *Art 176 c.p*. in *Codice Penale Commentato*, a cura di Dolcini E., Gatta G.L , Padova, 2015;

Ruaro M., *Introduzione in Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato* in *Giurisprudenza Penale Web, Fasc., 2020, 1-bis;*

Ruaro M., Bronzo P., *Gli elementi del trattamento* in *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di G. Giostra, F. Della Casa, Torino, 2023;

Ruga Riva C., *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002.

Ruotolo M., *Quando l'emergenza diventa quotidiana. Commento alle modifiche agli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario* in *Studium Iuris* 4/2013, p. 417;

Salines G., Amimour A., *We still have words. The story of hope and friendship in the shadow of the Bataclan attacks*, Scribner, 2020.

Sanfilippo V., *Non violenza e mafia: alcune indicazioni di percorso* in *Mediares*, 2007, 9, pp. 49-67;

Santino U., *Dalla mafia alle mafie*, Soveria Mannelli, 2000;

Id., *La mafia come soggetto politico. Ovvero: la produzione mafiosa della politica e la produzione politica della mafia* in La mafia. Le mafie, a cura di G. Fiandaca, S. Costantino, Bari, 1994.

Id., *La mafia dimenticata*, Milano, 2017;

Id., *La mafia interpreta. Dilemmi, stereotipi, paradigmi*, Soveria Mannelli, 1995;

Id., *Sviluppo, mafia e antimafia* in *Relazioni pericolose. Criminalità e sviluppo nel Mezzogiorno*, a cura di R. Siebert, Soveria Mannelli, 2000;

Id., *Violence and Mafia. Symbol and Project in Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence* in *Camorra Clans* (a cura di M. Massari, V. Martone), New York, 2019;

Santoro M., *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica*, Verona, 2007;

Id., *Mafia, cultura e politica* in *Rassegna Italiana di Sociologia*, a. XXXIX, n. 4, ottobre-dicembre 1998.

Sartarelli G., *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Roma, 2021;

SARZOTTI C., *Il teatro in carcere tra cerimonie istituzionali e strumento di riabilitazione: appunti per una riflessione teorica*, in https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/39.-ANTIGONE_XVrapporto_Teatro.pdf .

SCAGLIONE A., *Le interviste agli imprenditori* in *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia* (a cura di A. La Spina), Bologna, 2008;

SCARDACCIONE G., *Il modello riparativo di giustizia: la sfida "impossibile" dell'applicazione ai reati di mafia* in *Mediares*, 2007, 9;

SCHERMI M., *Elementi di pedagogia mafiosa* in *Crescere alle mafie. Per una decostruzione della pedagogia mafiosa* (a cura di M. Schermi), Milano, 2016;

ID., *Gli adolescenti e le mafie, un discorso da riprendere* in *Minorigiustizia* n.1/2007;

ID., *Inter-venire negli itinerari di crescita a rischio mafiosità* in *I ragazzi e le mafie. Indagine sul fenomeno e prospettive di intervento* (a cura dell'Istituto centrale di Formazione di Messina), Bari, 2008;

SCHNEIDER J., SHNEIDER P., *Classi sociali, economia e politica in Sicilia*, Soveria Mannelli, 1989;

SCIARRONE R., *Complici, soci e alleati. Una ricerca sull'area grigia della mafia in Studi sulla questione criminale,* fascicolo 1, Gennaio-Aprile 2012;

ID., *L'area grigia delle mafie. All'ombra di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra*, il Mulino, Fascicolo 3, Maggio-Giugno 2011;

ID., *La difficile via d'uscita dalla mafia: i "pentiti" nella 'Ndrangheta e in Cosa Nostra* in *Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell'illegalità*, a cura di G. Gribaudi;

ID., *Mafie vecchie, mafie nuove*, Roma, 2009;

ID., *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia in Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno,* a cura di R. Sciarrone, Roma, 2011;

Id., *Passaggio di frontiera* in *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica* (a cura di A. Dino), Roma, 2006;

Id., *Reti mafiose: una trappola per lo sviluppo locale in Relazioni pericolose. Criminalità e sviluppo nel Mezzogiorno* (a cura di R. Siebert), Soveria Mannelli, 2000;

Sechi P., *Vittime di reato e processo penale. Il contesto sovranazionale (Parte II)* in *Cass. Pen*., 2017, 3**;**

Siebert R., *Prefazione* in *La psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, Milano, 2002;

Id., *Resoconti dal mondo accanto: quotidianità e criminalità* in *Crescere alle mafie. Per una decostruzione della pedagogia mafiosa* (a cura di M. Schermi), Milano, 2016;

Siracusa L., *Il Decreto Legge n. 162/2022 e la riforma di cui all'art. 4 bis ord. penit*. in *DisCrimen* del 16.12.2022;

Spricigo B., *La "riflessione critica sul reato" e l'automatismo ostativo dell'art. 4 bis O.P*. in "*Criminalia",* 2014, 619-641;

Starace G., *Il testimone e il ricercatore. Dissonanze emotive* in *Testimonianze e testimoni nella storia del tempo presente*, a cura di G. Gribaudi, Firenze, 2020;

Id., *Testimoni di violenza. La camorra e il degrado sociale nel racconto di dieci detenuti*, Roma, 2020;

Id., *Vite violente. Psicoanalisi del crimine organizzato*, Roma, 2014;

Stendardi D., *Garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt. 47-52)* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, Codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022;

Surace G.M.P., *Biografie difficili. Famiglie e mafie tra conciliazione e rieducazione*, Bari, 2022**;**

Sykes M., Matza D., *Techniques of neutralization: a theory of delinquency* in *American Sociological Review*, Dec., 1957, Vol. 22, No. 6;

Tabasco G., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: un istituto da riformare*, Pisa, 2019;

Taraschi M., *La pedagogia in carcere. Fra ansie securitarie e istanze emancipative*, Napoli, 2020;

Tescaroli L., *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, Soveria Mannelli, 2023;

Turco A., *Drammaturgie penitenziarie e comunità solidali* in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, 2019;

Id., *Il teatro in carcere: la sfida dell'uguaglianza*, in *Oltre l'Istituzione Totale. Teatro e integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia*, a cura di M. Esposito, A. Turco, Milano, 2012;

Turone G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2009;

Uglevic T., P*risoners and their victims: techniques of neutralization, techniques of the self* in *Ethnography, Sept. 2012*, Vol. 13, n. 3;

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020;

Valentini V., Felicioni P., *Misure alternative alla detenzione carceraria e liberazione anticipata: fisionomia e vicende esecutive* in *Manuale di diritto penitenziario* a cura di A. Giarda, F, Forti, F. Giunta, G. Varraso, Milano, 2021;

Vergine F., Mazzotta V., *La sospensione del procedimento con messa alla prova secondo la Cartabia, una mossa poco coraggiosa* in *La Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022;

Vezzadini S., *Giustizia riparativa e carcere: un'occasione di riflessione verso il ritorno in società?* in *Adultità fragili, fine pena e percorsi inclusivi. Teorie e pratiche di reinserimento sociale*, a cura di L. Decembrotto, Milano, 2020;

Vianello F., *I luoghi della mediazione. Ipotesi sui conflitti e prospettive per la prevenzione* in Antigone, anno III n. 2, 2008;

Id., *Reazione istituzionale, carcere e identità deviante* in *Sociologia della devianza e della criminalità*, a cura di Sbraccia A., Vianello F., Bari, 2010;

Id., *Sociologia del carcere*, Roma, 2019;

Vianello F., Grezzani L., *La "Revisione critica delle condotte antigiuridiche" prima riflessione sugli aspetti pragmatici e simbolici di un artefatto normativo* in *Studi sulla questione criminale*, XVI, 2021, 3;

Vicoli D., *La mediazione in fase esecutiva nel sistema italiano: il quadro normativo e le dinamiche applicative* in *Revista Brasileira De Direito Processual Penal, 7(3), pp. 2285-2310.*

Vitolo S., *La drammaturgia penitenziaria: da personaggio fuori scena a protagonista*, in *Oltre l'Istituzione Totale. Teatro e integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia*, a cura di M. Esposito, A. Turco, Milano, 2012;

Volli U., *Figure della reticenza. Riservatezza, segreto, pudore, privacy, silenzio, sacro, storytelling* in *Versus*, 2020, 1;

Zebel S. Et Al., *Crime seriousness and participation in restorative justice: the role of time elapse since the offense* in *Law and Human Behaviour*, 2017, vol. 41, n. 4, pp. 385-397;

Zehr H., *The little book of Restorative Justice*, New York, 2014;

Zingerle A., *Onore e vergogna* in *Enciclopedia delle scienze sociali*, VI, Roma, 1996.

Documenti:

Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani, *Rapporto sul regime detentivo speciale*. *Indagine conoscitiva sul 41-bis*, aprile 2016;

Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (istituita dalla Ministra della Giustizia con d.m. 13 settembre 2021)*, Relazione finale* (consultabile al seguente link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1641891225_riforma-sistema-penitenziario-cartabia-commissione-ruotolo-2021-relazione-finale.pdf);

CPT/Inf (92) 3, *II rapporto generale*;

CPT/Inf (98) 12, *VIII rapporto generale*;

CPT/Inf (2001) 16, *XI rapporto generale*;

CPT, *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 22 ottobre al 6 novembre 1995;*

CPT, *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 21 novembre 2004 al 3 dicembre 2004*;

CPT, *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 14 al 26 aprile 2008;*

CPT, *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 13 al 25 maggio 2012;*

CPT, Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti in Italia dall'8 al 21 aprile 2016;

CPT, *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 12 al 22 marzo 2019;*

CPT, *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 28 marzo all'8 aprile 2022;*

CNUPP, Monitoraggio A.A. 2022-2023;

Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "Riforma Cartabia*" (Rel. N. 2/2023);

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Circolare n. 3601/6051 del 14 giugno 2005 avente ad oggetto "*Commissione "Mediazione penale e Giustizia riparativa". Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale dei condannati adulti*";

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, *Circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017*;

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, *Circolare n. 3619 del 21 aprile 2009;*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, *Circolare n. 3479/5929 del 9 luglio 1998;*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, Circolare n. 3359/5809 del 21 aprile 1993;*

Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione al Parlamento, I semestre 2017*;

Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione semestrale al Parlamento, I semestre 2018*;

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – *Relazione Annuale 2019* [periodo 01/07/2018 – 31/12/2019];

Relazione illustrativa al Decreto Legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134;

Stati Generali dell'esecuzione penale, Tav. 2, *Relazione di accompagnamento*;

Stati Generali dell'esecuzione penale, Tav. 13, *Allegato 5*;

Stati Generali dell'esecuzione penale, Tav. 13, *Allegato 6;*

Stati Generali dell'esecuzione penale, Tav. 13, *Allegato* 6 *bis*;

Stati Generali dell'esecuzione penale, Tav. 13, *Allegato 8*;

Stati Generali dell'esecuzione penale, Tav. 13, *Relazione di accompagnamento*.

Stati Generali dell'esecuzione penale, Tav. 16*, Relazione di accompagnamento*.

Stati Generali dell'esecuzione penale, *Relazione finale*.

Verbale di udienza del 23/03/2009 del Tribunale di Locri (Corte d'Assise) relativo al Procedimento penale n. 02/08 R.G. a carico di Costa Tommaso +1.

Verbale di udienza del 14 settembre 2022 del Tribunale di Palmi, Procedimento penale R.G. 85/21.

Sentenze:

Cass. pen., Sez. I, Sent. 26 gennaio 2024, n. 3335;
Cass. pen., sez. I, sent. 11 dicembre 2023, n. 49272;
Cass. Pen., sez. V., sent. 22 novembre 2023, n. 46913;
Cass. pen., sez. I, sent. 26 ottobre 2023 n. 1554;
Cass. pen., Sez. I, sent. 13 marzo 2023 n. 10587;

Cass. pen., sez. I., sent. 8 marzo 2023, n. 15197;
Cass. pen., sez. I, sent. 21 aprile 2022, n. 35357;
Cass. Pen., sez. V., sent. 28 febbraio 2022, n.19536;
Cass. pen., sez. I., sent. 22 febbraio 2022, n. 8410;
Cass. Pen., SS.UU., sent. 11 ottobre 2021 n. 36958, *Modaffari;*
Cass. pen., Sez. I, Sent. 22 luglio 2021, n. 28594;
Cass. pen., sez. I, sent. 14 luglio 2021, n.33743;
Cass. pen., sez. I., sent. 13 maggio 2021, n. 18898;
Cass. Pen., Sez. I, sent., 23 marzo 2021, n. 19818, *Vallanzasca*;
Cass. pen., sez. I, sent. 24 febbraio 2021, n. 12782;
Cass. pen., sez. I., sent. 14 gennaio 2020, n. 3312, *Chiavetta*;
Cass. pen., sez. V., sent. 10 dicembre 2019 n.1131;
Cass. Pen., sez. II., sent. 15 dicembre 2017, n. 56088, *Agostino;*
Cass. pen., Sez. VI, Sent., 31 marzo 2015, n. 13816;
Cass. pen., sez. I, sent. 17 luglio 2012, n. 34946;
Cass. pen., sez. I., sent. 25 settembre 2015, n. 486;
Cass. pen., sez. I., sent. 11 luglio 2014 n. 45042;
Cass. pen. sez. I, sent. 29 maggio 2009, n.26754;
Cass. pen., sez. I, sent. 04 febbraio 2009, n.9001;
Cass. pen., sez. I, sent.24 aprile 2007 n. 18022, *Balzerani*;
Cass. Pen., SS.UU., sent. 30 ottobre 2002 n. 29, *Carnevale;*
Cass, Pen., sez. II, sent. 6 maggio 2000, n. 5343, *Oliveri;*
Cass. pen., sez. I., sent. 26 giugno 1995, n. 3868;
Corte Cost., ord. 15 aprile 2021, n. 97;
Corte Cost., sent. 5 maggio 2020, n. 97;
Corte Cost., sent. 8 marzo 2019, n. 40;
Corte Cost., sent. 13 luglio 2017, n. 179;
Corte Cost., sent. 24 aprile 2003, n. 135;
Corte Cost., sent. 5 luglio 2001, n. 273;
Corte Cost., sent. 17 maggio 2001, n. 138;
Corte Cost., sent. 26 novembre 1997 n. 376;
Corte Cost., sent. 7 agosto 1993, n. 306;
Corte d'Assise di Palmi, sent. 13/07/2013;
Corte Edu, sez. I, 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia*;
Corte Edu, sez. I, 7 ottobre 2019, *Viola c. Italia*;
Trib. Palmi, sent. n. 1144/2022;
Trib. Palmi., sent. n. 635/2017;
Trib. Min. Reggio Calabria, sentenza dell'8 marzo 2016;
Trib. Sorv. Torino, ord. del 28 settembre 2011.